



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 2382**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

# Indice

1. DDL S. 2382 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 2382 .....	5
1.2.2. Testo approvato 2382 (Bozza provvisoria) .....	30
1.2.3. Testo 1 .....	33
1.3. Trattazione in Commissione .....	102
1.3.1. Sedute .....	103
1.3.2. Resoconti sommari .....	104
1.3.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) .....	105
1.3.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (ant.) del 14/09/2021 .....	106
1.3.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 274 (pom.) del 14/09/2021 .....	115
1.3.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 275 (pom.) del 14/09/2021 .....	152
1.3.2.1.4. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 276 (ant.) del 15/09/2021 .....	170
1.4. Trattazione in consultiva .....	174
1.4.1. Sedute .....	175
1.4.2. Resoconti sommari .....	177
1.4.2.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) .....	178
1.4.2.1.1. 4 <sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 114 (pom.) del 14/09/2021 .....	179
1.4.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) .....	191
1.4.2.2.1. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021 .....	192
1.4.2.2.2. 5 <sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 444 (ant.) del 15/09/2021 .....	205
1.4.2.3. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) .....	208
1.4.2.3.1. 7 <sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 257 (pom.) del 14/09/2021 .....	209
1.4.2.4. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) .....	213
1.4.2.4.1. 8 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/09/2021 .....	214
1.4.2.5. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) .....	221
1.4.2.5.1. 10 <sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/09/2021 .....	222
1.4.2.6. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) .....	230
1.4.2.6.1. 11 <sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 259 (pom.) del 14/09/2021 .....	231

1.4.2.7. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') . . . . .	236
1.4.2.7.1. 12 <sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 254 (pom.) del 14/09/2021 . . . . .	237
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	244
1.5.1. Sedute . . . . .	245
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	246
1.5.2.1. Seduta n. 358 del 14/09/2021 . . . . .	247
1.5.2.2. Seduta n. 359 del 15/09/2021 . . . . .	287

# **1. DDL S. 2382 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

**Titolo breve:** *d-l 105/2021 - Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche*

---

Iter

**15 settembre 2021:** approvato definitivamente. Legge

**Successione delle letture parlamentari**

[C.3223](#)

approvato

**S.2382**

**approvato definitivamente. Legge**

---

Legge n. [126/21](#) del 16 settembre 2021, GU n. 224 del 18 settembre 2021. Testo coordinato G.U. n. 224 del 18 settembre 2021. Testo ripubblicato G.U. n. 234 del 30 settembre 2021.

---

Iniziativa Governativa

Pres. Consiglio [Mario Draghi](#) (Governo [Draghi-I](#))

**Di concerto con**

Ministro della salute [Roberto Speranza](#)

Natura

di conversione del decreto-legge n. **105** del **23 luglio 2021**, G.U. n. 175 del 23 luglio 2021, scadenza il 21 settembre 2021.

Presentazione

Trasmesso in data **9 settembre 2021**; annunciato nella seduta n. 358 del 14 settembre 2021.

Classificazione TESEO

EPIDEMIE , ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA

**Articoli**

ATTIVITA' DI URGENZA (Artt.1, 2, 7, 9), PROROGA DI TERMINI (Artt.1, 2, 5, 6, 7, 8, 9), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 4), ABROGAZIONE DI NORME (Artt.2, 4), TERRITORIO DELLE REGIONI (Art.2), RICOVERI OSPEDALIERI (Art.2), ATTESTATI E CERTIFICATI (Artt.3, 4, 4-bis, 12), MEDICINA PREVENTIVA (Artt.3, 4, 5, 12), AUTORIZZAZIONI (Artt.3, 4), BAR E RISTORANTI (Art.3), SPETTACOLO (Art.3), SPORT (Art.3), PISCINE (Art.3), CENTRI E IMPIANTI SPORTIVI (Art.3), MUSEI GALLERIE E PINACOTECHES (Art.3), FIERE (Art.3), STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI (Art.3), ASSOCIAZIONI CULTURALI E RICREATIVE (Art.3), CASE DA GIOCO (Art.3), CONCORSI PUBBLICI (Art.3), MALATI (Art.3), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Art.3), MINISTERO

DELLA SALUTE (Art.3), SALE CINEMATOGRAFICHE CONCERTISTICHE E TEATRI (Art.4), GARE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE (Art.4), COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO ( CONI ) (Art.4), COMITATO ITALIANO PARALIMPICO ( CIP ) (Art.4), SANZIONI AMMINISTRATIVE (Art.4), FARMACIE (Artt.4-bis), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.4-bis), COMMISSARIO STRAORDINARIO (Art.5), ANALISI CLINICHE (Art.5), FONDI DI BILANCIO (Art.5), REGIONI (Art.5), PROVINCE AUTONOME (Artt.5, 13-bis), PROVINCIA DI TRENTO (Artt.5, 13-bis), PROVINCIA DI BOLZANO (Artt.5, 13-bis), PERSONALE SANITARIO (Art.5), QUALIFICA PROFESSIONALE (Art.5), GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (Artt.6-bis), UFFICI GIUDIZIARI (Art.7), LAVORO A DISTANZA O TELELAVORO (Artt.7, 7-bis, 8, 9), UDIENZE PENALI (Art.7), UDIENZE CIVILI (Art.7), CORTE DEI CONTI (Art.8), PERSONE CON DISABILITA' (Art.9), GUARDIE GIURATE (Art.10), REATI COMMESSI IN NAVIGAZIONE (Art.10), INDENNIZZI (Art.11), REGIONI A STATUTO SPECIALE (Artt.13-bis), TRENTO (Artt.13-bis), BOLZANO (Artt.13-bis)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Sandro Ruotolo](#) ([Misto](#), Liberi e Uguali-Ecosolidali) (dato conto della nomina il 14 settembre 2021) .

Assegnazione

Assegnato alla [1ª Commissione permanente \(Affari Costituzionali\)](#) in sede referente il 9 settembre 2021. Annuncio nella seduta n. 358 del 14 settembre 2021.

Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Pubbl. istruzione), 8ª (Lavori pubblici), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 12ª (Sanita'), 14ª (Unione europea), Questioni regionali

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 2382

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2382

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (DRAGHI)  
e dal **Ministro della salute** (SPERANZA)

(V. Stampato Camera n. 3223)

approvato dalla Camera dei deputati il 9 settembre 2021

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla presidenza  
il 9 settembre 2021

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso Art. 9-bis:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati »;*

*alla lettera f), dopo le parole: « centri termali, » sono inserite le seguenti: « salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, »;*

*dopo la lettera g) è inserita la seguente:*

*« g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2 »;*

*al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi »;*

*al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: « , 8-bis, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole: « n.*



76. » *sono inserite le seguenti:* « Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole:* « strutture ospedaliere » *sono inserite le seguenti:* « , dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare »;

*alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le parole:* « superiore 50 per cento » *sono sostituite dalle seguenti:* « superiore al 50 per cento »;

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

« *d-bis*) all'articolo 8-*bis*:

1) al comma 2, le parole: "e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse;

2) il comma 2-*bis* è abrogato »;

*alla lettera e):*

*prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:*

« 01) al comma 1, lettera *a*), le parole da: "ovvero" fino a: "SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2";

02) al comma 2, lettera *c*), dopo la parola: "molecolare" sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute," »;

*al numero 1), dopo le parole:* « al comma 3, » *sono inserite le seguenti:* « al primo periodo, le parole: "validità di nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "validità di dodici mesi" e » *e la parola:* « SARS-COV 2 » *è sostituita dalla seguente:* « SARS-CoV-2 ».

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

« Art. 4-*bis*. - (*Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76*) - 1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente" ».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, le parole:* « 30 settembre 2021 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 30 novembre 2021 » *e la parola:* « SARSCoV-2 » *è sostituita dalla seguente:* « SARS-CoV-2 »;

*al comma 2, primo periodo, le parole:* « test antigenici » *sono sostituite dalle seguenti:* « *test* antigenici » *e le parole:* « decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, » *sono sostituite dalle seguenti:* « decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;

*al comma 3, alinea, la parola:* « apportare » *è sostituita dalle seguenti:* « sono apportate »;

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

« 4-*bis*. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il

coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

*« Art. 6-bis. - (Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie) - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».*

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

*« Art. 7-bis. - (Misure urgenti in materia di processo amministrativo) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».*

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ».*

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

*« Art. 13-bis. - (Clausola di salvaguardia) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».*

*All'allegato A, dopo il numero 5 è inserito il seguente:*

*« 5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale*

».  
*Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105,  
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175  
del 23 luglio 2021.*

Testo del decreto-legge

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni  
apportate dalla Camera dei deputati

**Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da  
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza  
di attività sociali ed economiche**

IL PRESIDENTE DELLA  
REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della  
Costituzione;  
Visti gli articoli 32 e 117, secondo e terzo  
comma, della Costituzione;  
Visto l'articolo 16 della Costituzione, che  
consente limitazioni della libertà di  
circolazione per ragioni sanitarie;  
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n.  
19, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «  
Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-  
19 »;  
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n.  
33, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «  
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-  
19 »;  
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma  
16-*septies*, del citato decreto-legge n. 33  
del 2020, che definisce alla lettera *a*) la  
Zona bianca, alla lettera *b*) la Zona gialla,  
alla lettera *c*) la Zona arancione e alla  
lettera *d*) la Zona rossa;  
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n.  
44, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «  
Misure urgenti per il contenimento  
dell'epidemia da COVID-19, in materia di  
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di  
giustizia e di concorsi pubblici »;  
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n.  
52, convertito, con modificazioni, dalla  
legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «  
Misure urgenti per la graduale ripresa  
delle attività economiche e sociali nel  
rispetto delle esigenze di contenimento  
della diffusione dell'epidemia da COVID-  
19 »;  
Viste le delibere del Consiglio dei

ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come « pandemia » in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica;

Considerato che l'attuale contesto di rischio impone la prosecuzione delle iniziative di carattere straordinario e urgente intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Ritenuto che la predetta situazione emergenziale persiste e che pertanto ricorrono i presupposti per la proroga dello stato emergenza dichiarato con le citate delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adeguare il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del predetto virus;

Considerata la necessità di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2021;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

*(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)*

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato

Articolo 1.

*(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)*

*Identico*

di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021. ». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole « e sue eventuali modificazioni » sono sostituite dalle seguenti « da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) il comma 16-*quinquies* è abrogato;

c) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

« 16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto

Articolo 2.

(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)

*Identico*

in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

*b) "Zona gialla":* le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*;

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera *a)*:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

*c) "Zona arancione":* le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere *a)*, *b)* e *d)*;

*d) "Zona rossa":* le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da

COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività. ».

Articolo 3.

*(Impiego certificazioni verdi COVID-19)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis *(Impiego certificazioni verdi COVID-19)*. - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;

b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;

c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;

e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;

f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;

g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;

h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;

Articolo 3.

*(Impiego certificazioni verdi COVID-19)*

1. *Identico:*

« Art. 9-bis *(Impiego certificazioni verdi COVID-19)*. - 1. *Identico:*

a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, **ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;**

b) *identica;*

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) centri termali, **salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche,** parchi tematici e di divertimento;

g) *identica;*

**g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;**

h) *identica;*

*i) concorsi pubblici.*

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo. ».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno

*i) identica.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. **Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.**

5. *Identico.* ».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: « 10-*bis*.



2021, n. 87, il comma 10-*bis* è sostituito dal seguente: « 10-*bis*. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis*, comma 1, 2-*quater*, 5, 8-*bis*, comma 2, e 9-*bis* del presente decreto, nonché all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. ».

Articolo 4.

(*Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*)

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;
- b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole « e dei reparti di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dei reparti delle strutture ospedaliere »;

c) all'articolo 5:

- 1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  
« 1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500

Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-*bis*, comma 1, 2-*quater*, 5 e 9-*bis* del presente decreto, nonché all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. **Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato** ».

Articolo 4.

(*Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52*)

1. *Identico*:

a) *identica*;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole « e dei reparti di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, **dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare** »;

c) *identico*:

1) *identico*:

« 1. *Identico*.

al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « In zona » sono inserite le seguenti: « bianca e » e il secondo periodo è soppresso;

3) i commi 2-*bis* e 4 sono abrogati;  
d) all'articolo 5-*bis*, comma 1, dopo le parole « In zona » sono inserite le seguenti: « bianca e »;

e) all'articolo 9:

1) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. »;

3) al comma 10, terzo periodo, le parole «  
Nelle more dell'adozione del predetto decreto » sono soppresse;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole « e 8-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « , 8-*ter* e 9-*bis* », ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Dopo due violazioni delle

2) *identico*;

3) *identico*;

d) *identica*;

**d-*bis*) all'articolo 8-*bis*:**

**1) al comma 2, le parole: « e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto » sono soppresse;**

**2) il comma 2-*bis* è abrogato;**

e) *identico*:

**01) al comma 1, lettera a), le parole da: « ovvero » fino a: « SARS-CoV-2 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 »;**

**02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « molecolare » sono inserite le seguenti: « , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, »;**

1) al comma 3, **al primo periodo, le parole: « validità di nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « validità di dodici mesi »** e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. »;

2) *identico*;

3) *identico*;

f) *identica*.

disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. »;  
2) al comma 2 le parole « di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « in formato digitale o analogico ».

Articolo 5.  
*(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei test antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al

**Articolo 4-*bis*.**

***(Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)***

**1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente ».**

Articolo 5.  
*(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al **30 novembre 2021** la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *d*), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei *test* antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse

comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle parole « 2021, 2022 e 2023 »;

b) al secondo periodo, le parole: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, **convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106**, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **sono apportate** le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) *identica*.

4. *Identico*.

**4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza**

**epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Articolo 6.  
*(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 6.  
*(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

*Identico*

**Articolo 6-bis.**  
*(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)*  
1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali,

Articolo 7.

*(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis*, 10, e agli articoli 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Articolo 8.

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-

**secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.**

Articolo 7.

*(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)*

*Identico*

**Articolo 7-*bis*.**

*(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)*

**1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.**

Articolo 8.

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

*Identico*

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica.

».

Articolo 9.

*(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)*

1. All'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre 2021 ».

2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole « 157 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 173,95 milioni di euro ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

- a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) per 8,475 milioni di euro mediante

Articolo 9.

*(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)*

*Identico*



corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

Articolo 10.

*(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

Articolo 11.

*(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)*

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Articolo 12.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente

Articolo 10.

*(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)*

*Identico*

Articolo 11.

*(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)*

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge **23 luglio 2021**, n. **106**, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

Articolo 12.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

*Identico*

decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente:

« 621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro ».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

*Identico*

**Articolo 13-bis.**

***(Clausola di salvaguardia)***

**1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.**

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il

giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 2021

MATTARELLA

Draghi, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Speranza, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli*: Cartabia

ALLEGATO A (art. 6)		ALLEGATO A (art. 6)			
1.	Articolo 17- <i>bis</i> , commi 1 e 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</i>	1.	<i>Identico</i>		
		2.	<i>Identico</i>		
		3.	<i>Identico</i>		
		4.	<i>Identico</i>		
		5.	<i>Identico</i>		
2.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Semplificazioni in materia di organi collegiali</i>	5- <i>bis</i> .	<b>Articolo 92, comma 4-<i>bis</i>, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</b> <b><i>Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale</i></b>		
			6.	<i>Identico</i>	
			7.	<i>Identico</i>	
			8.	<i>Identico</i>	
			9.	<i>Identico</i>	
		3.	Articolo 73- <i>bis</i> del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>	10.	<i>Identico</i>
				11.	<i>Identico</i>
				12.	<i>Identico</i>
				13.	<i>Identico</i>
				14.	<i>Identico</i>
4.	Articolo 85, commi 2, 5 e 8- <i>bis</i> , del decreto-legge 17 marzo 2020, n.	15.	<i>Identico</i>		
		16.	<i>Identico</i>		
		17.	<i>Identico</i>		
		18.	<i>Identico</i>		
		19.	<i>Identico</i>		
		20.	<i>Identico</i>		
		21.	<i>Identico</i>		
		22.	<i>Identico</i>		
		23.	<i>Identico</i>		

	<p>18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p><i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile</i></p>	
5.	<p>Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p><i>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</i></p>	
6.	<p>Articolo 101, comma 6-ter, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p><i>Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</i></p>	
7.	<p>Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p><i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i></p>	
8.	<p>Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con</p>	

	<p>modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27</p> <p><i>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i></p>	
9.	<p>Articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p><i>Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica</i></p>	
10.	<p>Articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</i></p>	
11.	<p>Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41</p> <p><i>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</i></p>	
12.	<p>Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8</p>	

	<p>aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 <i>Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</i></p>	
13.	<p>Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 <i>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i></p>	
14.	<p>Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</i></p>	
15.	<p>Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Sorveglianza sanitaria</i></p>	
16.	<p>Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Impiego del Comando dei carabinieri per la</i></p>	

	<i>tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>	
17.	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Edilizia scolastica</i>	
18.	Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile</i>	
19.	Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Proroga udienze da remoto processo tributario</i>	
20.	Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i>	
21.	Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137,	

	convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Durata straordinaria dei permessi premio</i>	
22.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Detenzione domiciliare</i>	
23.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 <i>Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici</i>	



## 1.2.2. Testo approvato 2382 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 2382

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 15 settembre 2021, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo, già approvato dalla Camera dei deputati:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

IL PRESIDENTE

Allegato

### MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 LUGLIO 2021, N. 105

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso Art. 9-bis:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati »;*

*alla lettera f), dopo le parole: « centri termali, » sono inserite le seguenti: « salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, »;*

*dopo la lettera g) è inserita la seguente:*

*« g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2 »;*

*al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgono all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi »;*

*al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: « , 8-bis, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole: « n. 76. » sono inserite le seguenti: « Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è*

disposto esclusivamente con legge dello Stato ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: « strutture ospedaliere » sono inserite le seguenti: « , dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare »;*

*alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le parole: « superiore 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore al 50 per cento »;*

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*« d-bis) all'articolo 8-bis:*

*1) al comma 2, le parole: "e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse;*

*2) il comma 2-bis è abrogato »;*

*alla lettera e):*

*prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:*

*« 01) al comma 1, lettera a), le parole da: "ovvero" fino a: "SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2";*

*02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: "molecolare" sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute," »;*

*al numero 1), dopo le parole: « al comma 3, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: "validità di nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "validità di dodici mesi" e » e la parola: « SARS-COV 2 » è sostituita dalla seguente: « SARS-CoV-2 ».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*« Art. 4-bis. - (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente" ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 » e la parola: « SARSCoV-2 » è sostituita dalla seguente: « SARS-CoV-2 »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « test antigenici » sono sostituite dalle seguenti: « test antigenici » e le parole: « decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;*

*al comma 3, alinea, la parola: « apportare » è sostituita dalle seguenti: « sono apportate »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica*

COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« Art. 6-bis. - (*Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie*) - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

« Art. 7-bis. - (*Misure urgenti in materia di processo amministrativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ».*

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

« Art. 13-bis. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

*All'allegato A, dopo il numero 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. *Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale* ».

## 1.2.3. Testo 1

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BOZZE DI STAMPA**  
**14 settembre 2021**  
**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVIII LEGISLATURA**

---

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (2382)**

### **EMENDAMENTI** **(al testo del decreto-legge)**

#### **Art. 1**

##### **1.1**

MALAN, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*
  - b) *sopprimere l'articolo 6.*
- 

##### **1.2**

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 1.3

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### G1.100

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposte proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a disporre un differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.

---

## EMENDAMENTI

### 1.0.1

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 1-bis.**

*(Reclutamento del personale sanitario)*

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

### 1.0.2

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, cui sono assegnate 40 unità di personale dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri al Commissario *ad acta*, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024"».

### 1.0.3

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art.1-bis.**

*(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del



suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181"».

---

## Art. 2

### 2.1

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.2

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 2.3

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Sopprimere il comma 1.*

---

### 2.4

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Zona bianca: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G2.100**

#### CASTIELLO

##### Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (A.S. 2382),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale;

l'articolo 52 del decreto-legge 73/2021 (c.d. *Sostegni-bis*) ha previsto una serie di misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, tra cui il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;

alla luce delle persistenti ripercussioni dovute alla pandemia, è necessario prorogare non solo le misure legate al contenimento dell'emergenza sanitaria ma anche quelle di carattere finanziario, al fine di sopportare gli enti locali, in particolare quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

## EMENDAMENTI

### Art. 3

#### 3.1

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.2

LA MURA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.3

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.4

PARAGONE

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 3.5

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **3.6**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **3.7**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» comma 1, sopprimere la lettera a).*

---

### **3.8**

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera a).*

---

### **3.9**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 9, comma 2» inserire le seguenti: «e di un referto di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2».*

---

### **3.10**

PARAGONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere: «lettera b) e lettera e)».*

---

### **3.11**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'intento*

delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio o auto-grill ubicati lungo le autostrade».

---

### **3.12**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e/o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.».*

---

### **3.13**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).*

---

### **3.14**

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'apertura non sia già disciplinata da precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima.».*

---

### **3.15**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).*

---

### **3.16**

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera c).*

---

**3.17**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).*

---

**3.18**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera d).*

---

**3.19**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).*

---

**3.20**

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera e).*

---

**3.21**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera f).*

---

**3.22**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera i).*

---

### 3.23

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera i).*

---

### 3.24

CIAMPOLILLO, MARTELLI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora la certificazione verde Covid-19 risultasse dalla somministrazione di uno dei vaccini disponibili, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è consentito esclusivamente previa attestazione di effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

---

### 3.25

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma I acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

---

### 3.26

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale».

---

**3.27**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».*

---

**3.28**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3».*

---

**3.29**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.*

---

**3.30**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:*

*«4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.».*

---



### 3.31

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera f).*

### 3.32

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire le parole: «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1» con le seguenti: «i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio».*

### 3.33

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

*«4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo».*

### 3.34

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» sopprimere il comma 5.*

---

### 3.35

CRUCIOLI, ANGRISANI, CORRADO, GRANATO, LANNUTTI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, a 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto.»;

*b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio».*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "di cui all'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,";*

*b) dopo le parole: "e dei reparti di pronto soccorso" sono inserite le seguenti: "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere"»;*

*all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.».*

---

### 3.36

MALAN, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati».

### 3.37

PARAGONE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente;*

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i test antigenici rapidi e i test molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

### 3.38

MALAN, CIRIANI, ZAFFINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

### 3.39

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, LANNUTTI

*Al comma 3, sostituire le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «ai minori di 18 anni».*

## ORDINI DEL GIORNO

### G3.100

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti ap-

plicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancione e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

### **G3.101**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite « punite » dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass

è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

### **G3.102**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI

Il Senato,

premessi che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

### **G3.103**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza

nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

### **G3.104**

CIRIANI, MALAN

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravii economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione;



si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura

### **G3.105**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;

in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare tali settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come *green pass*; tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche, le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;

vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;

esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un *green pass* valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione *online* della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un *green pass* valido;

in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un *green pass* attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della *privacy* in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte; l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulterior-

mente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

### **G3.106**

FREGOLENT

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. 22/04/2021, n. 52;

la camera dei Deputati, in sede di conversione del presente Decreto Legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «?validità di nove mesi?» siano sostituite dalle seguenti: «?validità di dodici mesi;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono ef-

fettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il governo:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di coloro che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

### **G3.107**

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del *green pass* in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri

definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

### **G3.108**

RIVOLTA, AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, Atto Senato 2382,

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le altre disposizioni urgenti, prevede l'estensione delle attività e dei servizi il cui accesso è subordinato al possesso della certificazione verde covid-19;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera *c*), consente ai soli soggetti muniti di certificazione verde covid-19 l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

per le suddette attività, tra le quali rientrano anche le biblioteche, non è stata prevista alcuna distinzione sul tipo di attività ovvero sulla durata della permanenza in sede, come invece è stato previsto per i servizi di bar e ristorazione tra la consumazione al tavolo e la consumazione al banco;

considerato che:

già il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 10, lettera *r*), con riferimento alla sospensione dell'attività degli istituti e luoghi di cultura, operava una distinzione per biblioteche e archivi, consentendo l'erogazione del servizio, anche nelle zone arancioni e rosse;

la stessa Associazione Italiana Biblioteche il 30 luglio 2021 ha emanato delle «Raccomandazioni per la gestione del Green pass in biblioteca», evidenziando come l'accesso con sosta prolungata alle sale per la consultazione e lo studio dei volumi sia perfettamente distinguibile dal servizio di prestito, che si sostanzia nella mera consegna e restituzione di materiali con sosta breve presso i desk o altri spazi dedicati;

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle biblioteche anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento al servizio di prestito da svolgersi presso spazi dedicati.

### **G3.109**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giuridico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giusti-

ficato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effetti vagamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

### **G3.110**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

L'articolo 3, inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID 19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologico-gici, dai complessi monumentali) e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; - sagre, fiere, convegni e congressi; - centri termali, parchi tematici e di divertimento; - centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA; i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia; il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che « il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati »; come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve

garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.

### **G3.111**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti posizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;

l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;

i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo:

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.



### **G3.112**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a pubblicare con la massima trasparenza tutti i dati sui contagi, ricoveri e decessi per COVID suddivisi per classi di età e stato vaccinale;

a pubblicare (con la massima trasparenza i dati sulle reazioni avverse al vaccino in particolare quelli riguardanti miocardite e pericardite;

a informare la popolazione sui sintomi di miocardite e pericardite.

---

### **G3.113**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e - 12 - per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accessoirnusei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressaentri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;

la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;

caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità

con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol; al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol, uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base - evidentemente - al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;

nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative; come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore,

sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;

al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggior-mente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo:

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri FIEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.

### **G3.114**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica *Building Environment*, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2;

attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualsiasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

### **G3.115**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid; la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante. Per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo:

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.

---

### **G3.116**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a chiarire, se necessario con provvedimento legislativo, che il datore di lavoro o il dirigente che osservi gli obblighi previsti per legge non può essere ritenuto responsabile di eventuali contagi fra i propri dipendenti.

### **G3.117**

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a sostenere l'insegnamento in classe evitando che la distanza, invece, condanni i ragazzi più deboli e fragili all'abbandono scolastico, rivedendo le quarantene per tenere in classe i ragazzi ed evitando che la positività di un singolo alunno comporti la quarantena della intera classe.

---

### **G3.118**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;

gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato

o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);

nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;

l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

---

### **G3.119**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

Il Senato,

premesso che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "*green pass*" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "*green pass*", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il governo a emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

---

## EMENDAMENTI

### 3.0.1

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)*

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

---

### 3.0.2

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

### 3.0.3

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente*

#### «Art. 3-bis.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9 sostituire la lettera a) con la seguente

"a) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; costituiscono certificazione equivalente anche i referti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 senza che ad essi sia associata la generazione di una certificazione verde COVID-19 temporanea"».

### 3.0.40 (già 3.40)

CIAMPOLILLO, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Misure a tutela della salute)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione,
2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparata al reato di cui all'articolo 674 del codice penale».



**3.0.41 (già 3.41)**

CIAMPOLILLO, MARTELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Misure a tutela della salute)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione.».

---

**Art. 4**

**4.1**

MALAN, ZAFFINI

*Sopprimere l'articolo.*

**4.2**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

**4.3**

LA MURA

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

#### 4.4

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"*5-bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19"».

---

#### 4.5

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e l'accesso» fino alla fine del periodo.*

---

#### 4.6

LA MURA

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2».*

---

#### 4.7

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

---

#### **4.8**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera e), al capoverso «02)», sostituire le parole da: «, quest'ultimo» fino al termine del periodo con le seguenti: «, con possibilità di eseguire entrambi anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,».*

---

#### **4.9**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità di 12 mesi"».

---

#### **4.10**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera e), al capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da Covid-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccino profilassi pur ancora in corso di riconoscimento.».*

---

#### **4.11**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 4, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

---

#### **4.12**

PARAGONE

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere:*

«1-bis. Al comma 5 le parole: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "7 giorni"».

---

#### **4.13**

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1)», inserire il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccinoprofilassi Covid-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione dà diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge"».

---

#### **4.14**

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:*

*«2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:*

*"9-bis. I soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, contino 3, della legge 5 febbraio 1992 ti. 204, attestano mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il possesso delle condizioni richieste dalla certificazione verde COVID-19 per l'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge."».*

#### **4.15**

ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso «1».*

#### **4.16**

LA MURA

*Al comma 1 sopprimere la lettera f) numero 1).*

#### **4.17**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».*

## ORDINI DEL GIORNO

### **G4.100**

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, a 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

premesso che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti «emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;

il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;

stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;

il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.

#### **G4.101**

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

articolo 4, comma 1, lettera *c*) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

#### **G4.102**

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;



considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

ad individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge n. 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

#### **G4.103**

MASINI, BARBONI, BINETTI, CALIENDO, CALIGIURI, CANGINI, CRAXI, DE SIANO, FERRO, GALLIANI, GALLONE, GIAMMANCO, PAPTAEU, PEROSINO, RIZZOTTI, SCHIFANI, STABILE

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera *e*) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

## EMENDAMENTI

### 4.0.1

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

---

### **Art. 4-bis**

#### **4-bis.1 (già 4-bis.0.1)**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «muniti», fino al termine del periodo.*

**4-bis.0.2**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)*

1. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è abrogato».

**4-bis.0.3**

GRANATO, ANGRISANI, CORRADO, CRUCIOLI, LANNUTTI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-ter.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)*

1. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera o), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a cinque giorni lavorativi."».

## Art. 5

### 5.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 5.2

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza" e le parole: "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" sono sostituite dalle seguenti: "che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate"».

---

### 5.3

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «30 settembre 2021» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascun degli anni 2019. e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023"»;

*al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «120 milioni», e alla lettera a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

---

#### **5.4**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i)».*

---

#### **5.5**

CORRADO, ANGRISANI, CRUCIOLI, GRANATO, LANNUTTI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali».*

---

#### **5.6**

LA MURA

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici rapidi gratuiti per i cittadini che devono effettuare il tampone obbligatorio per accessi in luoghi o strutture, oppure per viaggiare.».*

---

#### **5.7**

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

*«4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'at-*

tuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza *test* salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale».

## ORDINI DEL GIORNO

### G5.100

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria rado sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «*green pass*», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai - 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle

attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a disporre, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.



### **G5.101**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;

secondo un report dell'AEFA sono 8.4341 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;

la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;

le determinazioni AIEA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;

la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.

## **G5.102**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

## EMENDAMENTI

### 5.0.1

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)*

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

---

## Art. 6

### 6.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

### 6.2

MALAN, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

1-*ter*. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento degli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quater*. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quinquies*. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive».

---

## 6.3

CIRIANI, MALAN, ZAFFINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

---

## Art. 7

### 7.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

— 57 —

## **Art. 8**

### **8.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 9**

### **9.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **9.2**

MALAN, ZAFFINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G9.100**

DAMIANI

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premesso che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i geni-

tori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare la possibilità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

## **G9.101**

FARAONE, GRIMANI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità *smart-working*, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da COVID-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità *smart-working*, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;

in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei

lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.

---

## **G9.102**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico; è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è



sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio - prescritto dalle competenti autorità sanitarie - al ricovero ospedaliero.

### **G9.103**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili; ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:

(i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comporto;

(ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto;

la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: «il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;

la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).

---

#### **G9.104**

MALAN, CIRIANI

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello

*smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

---

### **G9.105**

AUGUSSORI, CALDEROLI, GRASSI, RICCARDI, PIROVANO

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

ove questo non sia possibile, come accade in molte aziende private, l'assenza dal lavoro non è più considerata giustificata e parificata al ricovero ospedaliero ai fini dell'incidenza sul comparto pertanto, dopo un lasso di tempo che generalmente corrisponde a 180 giorni, il lavoratore fragile che non si reca a lavoro perché particolarmente esposto al rischio derivante da un eventuale contagio Covid-19, non ha diritto allo stipendio;

inoltre, la normativa non prende in considerazione la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori fragili e dei lavoratori inidonei ci sono poi molti soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole:

per queste due tipologie di soggetti, recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

impegna il Governo:

ad adottate, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.18 del 2021 nonché per i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporta.

---

## EMENDAMENTI

### 9.0.1

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decre-

to del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione».

---

## Art. 10

### 10.1

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

### 10.0.1

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

---

### 10.0.2

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

### 10.0.3

DAMIANI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10-bis.

1. All'articolo 33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

---

## **Art. 11**

### **11.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **11.0.1**

MALAN, ZAFFINI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

*"e-quater*). Le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente"».

---

— 68 —

## **Art. 12**

### **12.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 13**

### **13.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---

## **Art. 14**

### **14.1**

MARTELLI, CIAMPOLILLO

*Sopprimere l'articolo.*

---



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

**Titolo breve:** *d-l 105/2021 - Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) in sede referente

[N. 273 \(ant.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 274 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 275 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 276 \(ant.\)](#)

15 settembre 2021

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.3.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 273 (ant.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
273ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 12,35.*

IN SEDE REFERENTE

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Esame e rinvio)

Il senatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*), relatore, illustra il decreto-legge n. 105 del 2021, che reca la proroga al 31 dicembre 2021 dello stato di emergenza nazionale e detta una serie di misure urgenti allo scopo di fronteggiare l'attuale fase di emergenza epidemiologica nonché per consentire l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il provvedimento, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, si compone di 18 articoli e di un allegato.

L'articolo 1 proroga al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale, in considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

L'articolo 2, in coordinamento con la proroga dello stato di emergenza, estende fino al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020. Dispone, inoltre, una serie di modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2021, al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto - con percentuali modificate rispetto alla normativa previgente - del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

L'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19. In particolare, è subordinato al possesso di tale certificazione l'accesso ai seguenti servizi e ambiti:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso. Una

disposizione inserita dalla Camera esclude l'obbligo del possesso della certificazione per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, purché riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;

- spettacoli aperti al pubblico e competizioni sportive;
- musei, altri istituti e luoghi della cultura, mostre;
- piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, limitatamente alle attività al chiuso;
- sagre, fiere, convegni e congressi;
- centri termali, parchi tematici e di divertimento. Una norma inserita dalla Camera specifica che, per i centri termali, sono in ogni caso consentiti gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei LEA (livelli essenziali di assistenza) o allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche;
- centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, secondo una modifica inserita dalla Camera;
- concorsi pubblici.

Dalle nuove disposizioni, che si applicano all'intero territorio nazionale, sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrano nella campagna vaccinale contro il Covid-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti l'incompatibilità di tale vaccinazione con il proprio stato di salute. È demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione delle specifiche tecniche per la gestione in modalità digitale delle certificazioni in esame, al fine di assicurare, contestualmente alla verifica digitale, la protezione dei dati personali. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni.

Vengono inoltre dettate alcune norme di coordinamento delle disposizioni introdotte con l'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021.

Con una modifica introdotta dalla Camera è stato previsto che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi Covid-19 sia disposto con legge dello Stato.

L'articolo 4 dispone una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021. Nello specifico:

- abroga i commi 3 e 4 dell'articolo 1, eliminando alcune misure transitorie applicabili nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 31 luglio 2021;
- modifica l'articolo 2-bis, includendo le sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere (oltre a quelle del dipartimento emergenze e accettazione) tra le strutture sanitarie nelle quali è consentito l'accesso agli accompagnatori dei pazienti non affetti da Covid-19, se muniti delle certificazioni verdi, e agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, ai sensi della legge n. 104 del 1992. Durante l'esame alla Camera è stata aggiunta una disposizione che, nell'estendere ai centri di diagnostica e ai poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori, prevede anche che per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare, fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza che saranno valutati dal personale sanitario;
- modifica la disciplina relativa allo svolgimento, nelle zone bianche e gialle, di spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto e cinematografiche, in locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto, agli ingressi a musei e mostre, nonché alla partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale;
- dispone alcune modifiche alla disciplina della certificazione verde concernenti la decorrenza della validità del certificato per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione da virus SARS-CoV-2, il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi con le relative norme europee, la revisione delle norme transitorie relative a precedenti rilasci dei certificati. Interventi emendativi della Camera hanno prolungato da nove a dodici mesi la validità della certificazione verde e hanno specificato che il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri

stabiliti con circolare del Ministero della salute;

- estende l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria prevista anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi Covid-19 e introduce, nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

L'articolo 4-*bis*, inserito durante l'esame presso l'altro ramo del Parlamento, modifica l'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 44 del 2021, al fine di chiarire che la possibilità di visita da parte dei familiari degli ospiti di strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani anche non autosufficienti, è consentita mediante certificazione verde Covid-19 con cadenza giornaliera e che gli stessi sono ammessi anche a prestare assistenza quotidiana nel caso di ospiti non autosufficienti, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale.

L'articolo 5 è volto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021 (termine così modificato dalla Camera, in luogo del 30 settembre 2021 indicato nel testo originario del decreto), la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa di 45 milioni di euro.

Con una modifica introdotta dalla Camera, è stata inoltre prevista la definizione da parte del Ministero della salute, tramite un apposito Protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, delle procedure e delle condizioni alle quali svolgere i servizi di vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie aperte al pubblico.

L'articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative contenute nell'allegato A del decreto-legge in esame.

Per far fronte alla grave carenza di personale sanitario e sociosanitario sul territorio nazionale, il nuovo articolo 6-*bis* dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del regime di deroga già previsto dalla normativa vigente per le qualifiche professionali sanitarie e degli operatori sociosanitari. Tale deroga consente di esercitare, in via temporanea, su tutto il territorio nazionale, con qualifiche conseguite all'estero e regolate da specifiche direttive dell'Unione europea, anche presso strutture sanitarie private o accreditate, purché impegnate nell'emergenza da Covid-19.

L'articolo 7 proroga dal 31 luglio al 31 dicembre 2021 l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria. Si tratta di previsioni relative allo svolgimento dei processi civili e penali nonché dei procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare. Una disposizione transitoria esclude l'applicabilità di specifici profili della disciplina emergenziale alle udienze civili e penali già fissate per la trattazione tra il 1° agosto e il 30 settembre 2021.

L'articolo 7-*bis*, inserito dalla Camera, è volto a consentire nel processo amministrativo, fino al 31 dicembre 2021, la trattazione da remoto delle cause per cui non sia possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi eccezionali, di singoli magistrati, limitatamente a situazioni eccezionali correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia da Covid-19.

L'articolo 8 interviene sull'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020 (c.d. "cura Italia"), al fine di ricondurre a pieno regime la collegialità della sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti.

L'articolo 9 stabilisce l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea, relativa ai "lavoratori fragili", che ha già trovato applicazione per il periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 e per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2021. Tale disciplina prevede per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima

categoria o area di inquadramento, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto.

L'articolo 10 - in considerazione dell'emergenza epidemiologica - esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

L'articolo 11 dispone che una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 (c.d. "sostegni"), sia destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge in esame) risultavano chiuse in conseguenza dell'adozione delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

L'articolo 12 detta disposizioni finali e di coordinamento.

L'articolo 13 reca disposizioni finanziarie.

Il nuovo articolo 13-*bis* prevede la clausola di salvaguardia per le autonomie speciali.

Infine, l'articolo 14 dispone sull'entrata in vigore del decreto-legge.

L'allegato A reca l'elenco delle disposizioni oggetto di proroga ai sensi dell'articolo 6.

Ha quindi inizio la discussione generale.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) si sofferma sull'articolo 3 del provvedimento, che amplia il novero degli ambiti per i quali è richiesto il certificato verde. Sottolinea che si introduce una disparità di trattamento tra chi è vaccinato e chi non lo è sulla base di dati scientifici non acclarati in merito alla capacità del vaccino di interrompere la catena del contagio e alla quantificazione precisa della riduzione della trasmissibilità del virus.

A suo avviso, infatti, nella rilevazione dei dati, l'Istituto superiore di sanità avrebbe commesso tre errori logico-statistici, che condurrebbero a sovrastimare la capacità del vaccino di ridurre il contagio. Innanzitutto, per il calcolo del tasso di positività, sono state messe in rapporto la platea dei vaccinati e quella dei non vaccinati, senza considerare che il numero dei tamponi effettuati è molto più elevato tra i non vaccinati, costretti a ripeterli ogni 48 ore per partecipare alla vita sociale.

In secondo luogo, è stato preso in esame il periodo tra aprile e agosto, ma nei primi tre mesi la variante delta - a fronte della quale i vaccini sono meno efficaci - non era ancora prevalente rispetto alle altre varianti.

Infine, rileva che, nella platea dei non vaccinati, sono stati considerati anche i positivi che avevano ricevuto la prima dose da meno di 14 giorni. Ciò, a suo avviso, non è corretto perché è incerto il periodo necessario per sviluppare anticorpi così come quello di incubazione del virus.

Chiede pertanto di ricevere un chiarimento in merito agli aspetti evidenziati.

La senatrice [MALPEZZI](#) (*PD*) rileva che, al di là delle questioni sollevate dal senatore Crucoli, attualmente le persone che muoiono a causa del Covid-19 sono per oltre il 90 per cento non vaccinate; un dato analogo riguarda anche i ricoverati in terapia intensiva.

Ciò dimostra in modo evidente che i vaccinati, sebbene possano comunque essere contagiati, si ammalano in modo meno grave e quindi non provocano una saturazione dei posti in terapia intensiva. È questo, infatti, ciò che bisogna evitare, per non compromettere la capacità di cura anche delle altre patologie.

A suo avviso, il vaccino è lo strumento essenziale per tutelare quanto più possibile la salute di tutti e fare in modo che non si ripetano le drammatiche scene che hanno contrassegnato i primi periodi della pandemia, soprattutto in Lombardia. Conseguentemente, il certificato verde è indispensabile anche per la ripresa delle attività economiche e sociali.



Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), a nome del Gruppo, sottolinea il proprio orientamento favorevole sul provvedimento in titolo, che è volto a favorire la tutela della salute pubblica e la ripresa delle attività economiche e commerciali.

In contrasto con i cosiddetti negazionisti, che diffondono spesso notizie false, paragonando il Covid-19 a una banale influenza, ritiene si debba avere fiducia nella scienza e nella medicina, che finora hanno consentito l'allungamento della vita delle persone e l'accrescimento della popolazione mondiale.

Al fine di recuperare lo stile di vita antecedente alla pandemia, soprattutto la libertà di circolazione, auspica il proseguimento della campagna vaccinale e la massima estensione possibile della certificazione verde. La validità di questi strumenti è dimostrata dal fatto che i vaccinati non contraggono la malattia in modo grave, come evidenziano i dati attuali su ricoveri in terapia intensiva e decessi.

Sottolinea, inoltre, che chi rifiuta di vaccinarsi non solo arreca un danno alla propria salute, ma pesa anche sulla collettività dal punto di vista economico, se si considera che l'onere per un posto in terapia intensiva può arrivare a 20.000 euro, a seconda della gravità del paziente.

La senatrice [DE PETRIS](#) (*Misto-LeU-Eco*) sottolinea che il certificato verde è uno strumento che consente la ripresa della vita sociale in sicurezza. In ogni caso, sarebbe bene cercare di risolvere il problema della carenza di vaccini per i Paesi poveri, anche per evitare il proliferare di ulteriori varianti nei cui confronti gli attuali sieri potrebbero risultare inefficaci. Come emerge dai dati dell'OMS, a quei Paesi è stato consegnato solo il 15 per cento delle fiale che l'Unione europea avrebbe dovuto fornire. Anche gli impegni assunti dal Governo italiano, a seguito delle risoluzioni approvate da Camera dei deputati e Senato sulla sospensione dei brevetti per i vaccini o l'accelerazione del rilascio delle licenze, sono stati disattesi.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) ritiene che il certificato verde sia inefficace per il contenimento della pandemia, considerato che questa estate il numero dei contagi è stato molto più elevato rispetto all'anno scorso.

Sottolinea, inoltre, la carenza di un'adeguata letteratura scientifica non solo sulla capacità dei vaccini di impedire la diffusione del virus, ma anche sugli effetti avversi anche gravi dopo la loro inoculazione, dovuti probabilmente alla mancanza di tempo per testarli in modo approfondito.

Evidenzia che, dall'inizio della campagna di vaccinazione, la banca dati europea EudraVigilance ha ricevuto più di 20.000 segnalazioni di decessi correlati ai vaccini e circa 2 milioni di reazioni avverse, molte di esse anche gravi. A suo avviso, questi dati dovrebbero rendere preferibile la cura domiciliare, che invece - a suo avviso - è colpevolmente inibita dallo stesso Ministero della salute.

Critica l'estensione per legge, a 12 mesi, della validità della copertura vaccinale, che secondo le stesse indicazioni dell'AIFA dovrebbe essere invece limitata a nove mesi: non sarebbe corretto, pertanto, raggiungere in questo modo l'immunità di gregge.

Ravvisa quindi una mancanza di proporzionalità e ragionevolezza nella misura adottata, che limita fortemente i diritti costituzionali fondamentali dei cittadini, senza un motivo valido scientificamente accertato. A suo avviso, si intende imporre di fatto un obbligo vaccinale, senza una correlata assunzione di responsabilità da parte delle istituzioni statali.

Chiede pertanto al Governo di fornire i chiarimenti richiesti dal senatore Crucioli in merito ai dati circa l'effettiva efficacia dei sieri.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ritiene innanzitutto necessario che le autorità sanitarie italiane garantiscano la massima trasparenza dei dati e delle informazioni, a partire dagli effetti collaterali dei vaccini, come avviene già in altri Paesi. Solo a seguito di un'accurata e dettagliata informazione, infatti, chi si sottopone alla vaccinazione potrà prestare il proprio "consenso informato". Per esempio, nota che i casi di miocardite o pericardite registrati in Italia sono stranamente molto più rari che in Svizzera, Stati Uniti e Israele.

È grave, tra l'altro, che il Governo non risponda alle interrogazioni parlamentari volte a ottenere chiarimenti su questi aspetti.

Ritiene pericoloso, infine, l'argomento per cui bisogna vaccinarsi per evitare di occupare i posti in terapia intensiva: se ne potrebbe dedurre allora anche l'obbligo di adottare uno stile di vita corretto, per non gravare in generale, sul sistema sanitario nazionale.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

Il relatore [RUOTOLO](#) (*Misto-LeU-Eco*) e il rappresentante del GOVERNO rinunciano a intervenire in replica.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) chiede che la Commissione acquisisca, quanto meno per la seduta già convocata per le ore 15, gli elementi di valutazione statistica da lui richiesti al Governo.

Il [PRESIDENTE](#) precisa che il Governo ha la facoltà - e non l'obbligo - di intervenire in qualsiasi momento per fornire informazioni e chiarimenti.

In considerazione della calendarizzazione in Assemblea alle ore 16,30, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti e ordini del giorno per le ore 14,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**[\(Doc. LXXXVI, n. 4\)](#) *Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2021***

**[\(Doc. LXXXVII, n. 4\)](#) *Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2020***

(Parere alla 14ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 3 agosto scorso.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il relatore, nella giornata di ieri, ha già inviato ai componenti della Commissione il testo degli schemi di parere, pubblicati in allegato.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), a nome del Gruppo, anticipa un voto di astensione sullo schema di parere relativo alla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2020, più che altro per senso di responsabilità. A suo avviso, infatti, per un esame più approfondito, il Governo dovrebbe fornire la tabella, solitamente presente nel Documento, di confronto tra gli obiettivi prospettati e le azioni concretamente poste in essere.

Per quanto riguarda invece la Relazione programmatica, evidenzia la necessità di un aggiornamento del Documento, sia per quanto riguarda le relazioni tra Paesi dell'Unione e quelli extraeuropei, sia con riferimento al fenomeno migratorio. Da un lato, infatti, sarebbe necessaria una integrazione alla luce dei fatti avvenuti in Afghanistan in agosto; dall'altro, ritiene si debba prendere atto che gli accordi del Vertice di Malta non possono essere considerati un punto di riferimento anche per il futuro, come proposto nella Relazione, in quanto sono basati sull'adesione volontaria dei Paesi al programma di ricollocamento dei migranti, mentre il Governo stesso intende sostenere l'ipotesi dell'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione.

Presenta quindi le seguenti proposte di integrazione dello schema di parere:

- alle premesse, chiede di aggiungere la seguente: "nell'ambito della seconda parte relativa alle politiche strategiche, sviluppa tra le iniziative prioritarie programmatiche il raggiungimento di un

compromesso equilibrato nel nuovo Patto europeo su migrazione ed asilo e la gestione della dimensione esterna della migrazione;"

- chiede poi di inserire le seguenti osservazioni:

"che, relativamente alle politiche sulla migrazione, il Governo si adoperi in sede europea al fine di assumere tutte le iniziative ritenute utili per promuovere un rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea al fine di contrastare i flussi migratori irregolari e la criminalità organizzata ad essa connessa;

impegnarsi, anche con l'obiettivo di disincentivare le partenze, a sostenere la creazione nei Paesi di transito e partenza di appositi centri in cui avviare gli immigrati al fine verificare subito l'eventuale sussistenza dei requisiti richiesti per essere ammessi alla concessione del diritto d'asilo;

monitorare gli effetti delle politiche in tema di immigrazione portate avanti da altri Paesi europei, come la Danimarca, al fine di valutare l'opportunità di interventi legislativi nazionali similari;

promuovere una politica migratoria dell'Unione europea che sia parte integrante dell'azione esterna dell'UE, al fine di giungere a stabili accordi bilaterali con i paesi di transito e di partenza;

nel nuovo quadro europeo per la migrazione e l'asilo attualmente in discussione, superare la via tracciata dalla Conferenza di Malta, dimostratasi inefficace, eliminando elementi distorsivi dell'attuale sistema, quale tra gli altri l'iniquo principio dello stato di primo approdo ed inserendo un'obbligatorietà per tutti i Paesi europei;

assicurarsi, nelle more di una riforma organica delle politiche di contenimento dell'immigrazione, che gli Stati di bandiera delle navi che effettuano operazioni di salvataggio in mare si assumano la responsabilità nell'indicazione di un porto di sbarco (o di sbarco nel proprio porto in caso di Paesi che si affaccino sul Mar Mediterraneo), e definire parallelamente il principio di rotazione obbligatoria dei porti di sbarco".

Il [PRESIDENTE](#), per consentire al relatore e ai commissari di valutare le proposte di integrazione presentate, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 13,10.*

#### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVI, n. 4**

La Commissione,

esaminato il documento in titolo,

premesso che la Relazione dà conto degli impegni prioritari che il Governo intende assumere nell'ambito della partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

considerato che:

in merito alle questioni istituzionali, viene indicato l'impegno dell'Italia nella partecipazione attiva ai lavori della Conferenza sul futuro dell'Europa, volta a promuovere un rinnovamento dell'Unione, aperto alle istanze dei parlamenti nazionali e della società civile e destinato a risolversi in concrete proposte per riformare l'assetto istituzionale dell'UE e le sue politiche. Si conferma, inoltre, la partecipazione del Governo italiano all'elaborazione delle politiche volte al miglioramento della qualità della regolamentazione, con particolare riferimento alla neo-istituita piattaforma *Fit for future*, chiamata a valutare se la normativa europea vigente riesca a conseguire gli obiettivi in modo efficiente;

nell'ambito della macro tematica dell'innovazione e digitalizzazione, la Relazione evidenzia l'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze digitali e la riduzione del divario digitale; ulteriori azioni sono previste per favorire lo sviluppo di infrastrutture digitali e *cloud* sicure e all'avanguardia: il Governo è attivo, in particolare, nel sostegno alla transizione verso un modello *cloud first* per la pubblica amministrazione. Con riferimento alla diffusione dei servizi e delle piattaforme digitali, il Governo intende garantire un accesso digitale semplice, sicuro ed eco sostenibile ai servizi della pubblica amministrazione, facilitandone l'interazione con il cittadino e mettendo a disposizione di quest'ultimo una serie di servizi *online*. La Relazione dà conto anche di iniziative previste per incrementare l'utilizzo dell'identità digitale da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché per individuare e sviluppare gli strumenti di tutela giuridica connessi al processo di innovazione e digitalizzazione;

in tema di sicurezza cibernetica, il Governo seguirà il negoziato della "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure per un livello comune elevato di cibersecurity nell'Unione, che abroga la direttiva (UE) 2016/1148" (cosiddetta NIS 2), rappresentando le istanze nazionali in un'ottica di costante dialogo tra la dimensione europea e nazionale della sicurezza cibernetica;

particolare rilievo assumono gli obiettivi in tema di semplificazione ed efficienza della pubblica amministrazione, perseguiti attraverso l'implementazione delle azioni delineate dall'Agenda per la semplificazione 2020-2023 e l'individuazione di priorità strategiche di intervento, anche alla luce della necessità di eliminare vincoli burocratici e di ridurre tempi e costi delle procedure per favorire la ripresa a seguito dell'emergenza epidemiologica;

la Relazione affronta anche la tematica del servizio civile universale che, nell'attuale situazione di emergenza Covid, ha assunto ancora più significato e valore civico;

con riguardo alla capacità di reclutamento delle amministrazioni pubbliche, il Governo intende progettare sistemi di reclutamento, basati su nuovi sistemi gestionali e organizzativi delle procedure concorsuali (in forma digitale e decentrata), per modernizzare e accelerare i processi di selezione del personale pubblico;

nell'ambito dell'area tematica "Promozione dei valori comuni europei", il Governo intende raggiungere un compromesso equilibrato che valorizzi il principio di solidarietà, nell'ambito delle proposte normative conseguenti al nuovo Patto europeo su migrazione e asilo - presentato dalla Commissione europea il 23 settembre 2020 - e si impegna ad assicurare una gestione della dimensione esterna della migrazione attenta al contenimento dei flussi e al rispetto dei diritti umani. In particolare, nel corso dei negoziati, l'Italia intende proporre la previsione dell'obbligatorietà del meccanismo di redistribuzione dei migranti, quantomeno per le persone arrivate a seguito di operazioni di ricerca e soccorso in mare, e un ampliamento delle nazionalità dei migranti che possono accedere alla ricollocazione;

con riferimento al tema della sicurezza, l'Italia conferma il proprio sostegno al programma di iniziative già condivise a livello di Unione europea e si impegna per favorire un ritorno al normale funzionamento della libera circolazione nell'Area Schengen nonché il conseguente superamento delle misure prese da diversi Stati membri in connessione con l'allerta sicurezza e con il diffondersi dell'emergenza sanitaria;

ulteriori azioni sono previste per la riduzione delle disparità tra uomini e donne nei vari settori della vita sociale ed economica e per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne; anche la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani rappresentano una priorità politica del Governo che si impegna nella programmazione delle risorse finanziarie destinate agli interventi di assistenza e integrazione sociale delle vittime;

la Relazione dà conto della prospettata riforma del Meccanismo unionale di protezione civile, con particolare riferimento ai rischi potenziali per il sistema italiano di protezione civile, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

## **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DOCUMENTO LXXXVII, n. 4**

La Commissione,  
esaminato il documento in titolo,  
premesso che nella presentazione del documento viene sottolineato come l'eccezionalità dell'anno trascorso abbia pesantemente condizionato il perseguimento degli obiettivi programmati, richiedendo una straordinaria capacità di adattamento in termini di rimodulazione di strategie e impegni;  
considerato che:  
nel capitolo relativo alle politiche sulla migrazione, si dà conto delle questioni connesse alla gestione dei flussi migratori e della complessa dialettica europea, sottolineando l'attività di pressione svolta dal Governo affinché gli arrivi di immigrati irregolari e di richiedenti asilo in Europa non fossero considerati un tema di esclusiva competenza degli Stati di frontiera esterna;  
nell'ambito dei progetti di cooperazione, sono richiamate le azioni portate avanti dal Governo in collaborazione con Frontex;  
nel capitolo "Affari sociali", rilevano le iniziative di promozione delle politiche della parità di genere e per l'antidiscriminazione, temi di particolare rilievo nel quadro della pandemia da Covid-19 che ha inciso in modo particolarmente negativo sulla componente femminile della società e ha acuito le disuguaglianze preesistenti;  
nel capitolo "Giustizia e affari interni", sono illustrati i risultati conseguiti in materia di sicurezza dei cittadini, con particolare riferimento al contrasto del terrorismo e dei fenomeni di estremismo violento. Si sottolinea, in particolare, come l'Italia abbia continuato a mantenere alta l'attenzione sul contrasto alla criminalità organizzata, tema la cui priorità non risulta sempre percepita a livello europeo. La Relazione richiama, infine, il sostegno italiano all'iniziativa legislativa della Commissione europea per rafforzare il mandato di Europol;  
con riguardo al settore della protezione civile, il documento ricorda come la pandemia abbia contribuito a modificare in modo sostanziale le attività condotte in ambito europeo e come la proposta di riforma del Meccanismo unionale, volta a rendere questo strumento un meccanismo di gestione delle crisi intersettoriali, presenti alcuni potenziali rischi per il sistema italiano di protezione civile;  
in materia di riforma delle pubbliche amministrazioni e semplificazione, la Relazione illustra la partecipazione italiana, nel corso del 2020, alle principali iniziative europee nel campo della modernizzazione del settore pubblico, sottolineando, in particolare, come l'epidemia da Covid-19 abbia reso particolarmente urgente una stringente e chiara programmazione delle future attività, raggiunta attraverso l'approvazione del programma Semplificazione per la ripresa: Agenda 2020-2023; viene poi dato conto dei risultati conseguiti nel processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alla strategia *cloud*, alla procedura di rilascio della firma elettronica avanzata, ai servizi di conservazione dei documenti informatici nonché allo sviluppo di specifiche aree progettuali;  
infine, tra i risultati conseguiti, la Relazione richiama in particolare l'adozione del regolamento che revisiona il quadro normativo in materia di statistiche sulla migrazione, esprime, per quanto di propria competenza, parere favorevole.

## 1.3.2.1.2. 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 274 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
274<sup>a</sup> Seduta (2<sup>a</sup> pomeridiana)

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE REFERENTE

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella 1<sup>a</sup> seduta pomeridiana.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono stati presentati 100 emendamenti e 35 ordini del giorno, pubblicati in allegato.

Dato l'elevato numero delle proposte di modifica e la necessità di tempo per la predisposizione dei relativi fascicoli, propone di sospendere la seduta per un'ora.

La Commissione conviene.

*La seduta, sospesa alle ore 15,05, riprende alle ore 16,15.*

Il [PRESIDENTE](#), preso atto dell'impossibilità di completare l'esame in sede referente per le ore 16,30, comunica che riferirà in Assemblea sullo stato di avanzamento dei lavori in Commissione, chiedendo di poter disporre dell'intera giornata odierna per proseguire i lavori. Propone tuttavia di convocare una ulteriore seduta per le ore 18,30.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA POMERIDIANA*

Il presidente [PARRINI](#) avverte che è convocata un'ulteriore seduta pomeridiana alle ore 18,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,20.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL  
DECRETO-LEGGE)

N. [2382](#)

**G/2382/1/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancione e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

**G/2382/2/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti psizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;

l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;

i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo:

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.

**G/2382/3/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID 19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologico-gici, dai complessi monumentali) e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; - sagre, fiere, convegni e congressi; - centri termali, parchi tematici e di divertimento; - centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differenziate); recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA; i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia; il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che « il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati »; come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,



impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.

**G/2382/4/1**

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, Atto Senato 2382,

premessi che:

il provvedimento in esame, tra le altre disposizioni urgenti, prevede l'estensione delle attività e dei servizi il cui accesso è subordinato al possesso della certificazione verde covid-19;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), consente ai soli soggetti muniti di certificazione verde covid-19 l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

per le suddette attività, tra le quali rientrano anche le biblioteche, non è stata prevista alcuna distinzione sul tipo di attività ovvero sulla durata della permanenza in sede, come invece è stato previsto per i servizi di bar e ristorazione tra la consumazione al tavolo e la consumazione al banco;

considerato che:

già il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, all'articolo 1, comma 10, lettera r), con riferimento alla sospensione dell'attività degli istituti e luoghi di cultura, operava una distinzione per biblioteche e archivi, consentendo l'erogazione del servizio, anche nelle zone arancioni e rosse;

la stessa Associazione Italiana Biblioteche il 30 luglio 2021 ha emanato delle «Raccomandazioni per la gestione del Green pass in biblioteca», evidenziando come l'accesso con sosta prolungata alle sale per la consultazione e lo studio dei volumi sia perfettamente distinguibile dal servizio di prestito, che si sostanzia nella mera consegna e restituzione di materiali con sosta breve presso i desk o altri spazi dedicati;

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle biblioteche anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento al servizio di prestito da svolgersi presso spazi dedicati.

**G/2382/5/1**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite «punite» dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione

italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

**G/2382/6/1**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

premessi che:

l'articolo 2-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti «emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;

il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;

stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;

il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.

**G/2382/7/1**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

articolo 4, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

**G/2382/8/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;

in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare tali settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come *green pass*; tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;

vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;

esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un *green pass* valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione *online* della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un *green pass* valido;

in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un *green pass* attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della *privacy* in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte; l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

**G/2382/9/1**

[Ciriani](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravati economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione; si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura

**G/2382/10/1**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

**G/2382/11/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

premessò che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test

salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

**G/2382/12/1**

[Masini](#), [Barboni](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Craxi](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Schifani](#), [Stabile](#)

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera e) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

**G/2382/13/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premessi che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico

curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giudico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effetti vagamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

**G/2382/14/1**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Il Senato,

premessi che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "green pass" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "green pass", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il governo a emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

**G/2382/15/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria rado sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «green pass», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai - 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fonda-mentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare



l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a disporre, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

**G/2382/16/1**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

**G/2382/17/1**

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

ove questo non sia possibile, come accade in molte aziende private, l'assenza dal lavoro non è più considerata giustificata e parificata al ricovero ospedaliero ai fini dell'incidenza sul comparto pertanto, dopo un lasso di tempo che generalmente corrisponde a 180 giorni, il lavoratore fragile che non si reca a lavoro perché particolarmente esposto al rischio derivante da un eventuale contagio

Covid-19, non ha diritto allo stipendio;

inoltre, la normativa non prende in considerazione la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori fragili e dei lavoratori inidonei ci sono poi molti soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste due tipologie di soggetti, recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

impegna il Governo:

ad adottate, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.18 del 2021 nonché per i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comparto.

**G/2382/18/1**

[Faraone, Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità *smart-working*, di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da COVID-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità *smart-working*, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;

in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei

soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.

**G/2382/19/1**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico; è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio - prescritto dalle competenti autorità sanitarie - al ricovero ospedaliero.

**G/2382/20/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili; ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:

(i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comporto;

(ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto;

la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di

recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: «il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;

la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).

**G/2382/21/1**

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. 22/04/2021, n. 52;

la camera dei Deputati, in sede di conversione del presente Decreto Legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «?validità di nove mesi?» siano sostituite dalle seguenti: «?validità di dodici mesi»;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il governo:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di coloro che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

**G/2382/22/1**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

**G/2382/23/1**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello *smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-

legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

**G/2382/24/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;

gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);

nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;

l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

**G/2382/25/1**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premessi che:

recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;

secondo un report dell'AEFA sono 8.4341 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;

la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del

prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;

le determinazioni AIEA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;

la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.

**G/2382/26/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a pubblicare con la massima trasparenza tutti i dati sui contagi, ricoveri e decessi per COVID suddivisi per classi di età e stato vaccinale;

a pubblicare (con la massima trasparenza i dati sulle reazioni avverse al vaccino in particolare quelli riguardanti miocardite e pericardite);

a informare la popolazione sui sintomi di miocardite e pericardite.

**G/2382/27/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premesso che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e - 12 - per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accesso ai musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'Unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;

la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;

caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite

ed incrementando la produzione di aerosol; al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol, uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base - evidentemente - al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;

nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative; come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore,

sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;

al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggiormente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo:

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri FIEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.

**G/2382/28/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica Building Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2;

attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 3) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualsiasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:



a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

**G/2382/29/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid; la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante. Per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo:

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.

**G/2382/30/1**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a chiarire, se necessario con provvedimento legislativo, che il datore di lavoro o il dirigente che osserva gli obblighi previsti per legge non può essere ritenuto responsabile di eventuali contagi fra i propri dipendenti.

**G/2382/31/1**

[Faraone, Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a sostenere l'insegnamento in classe evitando che la distanza, invece, condanni i ragazzi più deboli e fragili all'abbandono scolastico, rivedendo le quarantene per tenere in classe i ragazzi ed evitando che la positività di un singolo alunno comporti la quarantena della intera classe.

**G/2382/32/1**

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare la possibilità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

**G/2382/33/1**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposti proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a disporre un differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.

**G/2382/34/1**

[Castiello](#)

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (A.S. 2382),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale;

l'articolo 52 del decreto-legge 73/2021 (c.d. *Sostegni-bis*) ha previsto una serie di misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, tra cui il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;

alla luce delle persistenti ripercussioni dovute alla pandemia, è necessario prorogare non solo le misure legate al contenimento dell'emergenza sanitaria ma anche quelle di carattere finanziario, al fine di supportare gli enti locali, in particolare quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

**G/2382/35/1**

[Faraone, Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premessi che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

ad individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge a 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

## Art. 1

### 1.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*
- b) *sopprimere l'articolo 6.*

### 1.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.3

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 1.0.1

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Reclutamento del personale sanitario)*

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

### 1.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 1- *bis*.

*(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, cui sono assegnate 40 unità di personale dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri al Commissario *ad acta*, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024"».

### 1.0.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art.1- *bis*.

*(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre

2020, n. 181"».

## Art. 2

### 2.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.2

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 2.3

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere il comma 1.*

### 2.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Zona bianca: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;».

## Art. 3

### 3.1

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.2

[La Mura](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.3

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.4

[Paragone](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.5

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 3.6

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.7

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» comma 1, sopprimere la lettera a).*

### 3.8

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera a).*

### 3.9

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 9, comma 2»*

*inserire le seguenti: «e di un referto di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2».*

**3.10**

[Paragone](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere: «lettera b) e lettera e)».*

**3.11**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'intento delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio o autogrill ubicati lungo le autostrade».*

**3.12**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e/o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.».*

**3.13**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).*

**3.14**

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'apertura non sia già disciplinata da precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima».*

**3.15**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).*

**3.16**

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera c).*

**3.17**

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).*

**3.18**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera d).*

**3.19**

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).*

**3.20**

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera e).*

**3.21**

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera f).*

**3.22**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera i).*

**3.23**

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera i).*

**3.24**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora la certificazione verde Covid-19 risultasse dalla somministrazione di uno dei vaccini disponibili, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è consentito esclusivamente previa attestazione di effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

**3.25**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma 1 acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

**3.26**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale».

**3.27**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».*

**3.28**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3».

**3.29**

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.*

**3.30**

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.».



### 3.31

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera f).*

### 3.32

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire le parole: «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1» con le seguenti: «i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio».*

### 3.33

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

*«4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo».*

### 3.34

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» sopprimere il comma 5.*

### 3.35

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto.»;*

*b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio».*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

*«b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: "di cui all'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,";*

*b) dopo le parole: "e dei reparti di pronto soccorso" sono inserite le seguenti: "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere»;*

*all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole:*

«nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-*bis*, comma 3.».

### 3.36

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati».

### 3.37

[Paragone](#)

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. Per le finalità di cui al comma 1, i test antigenici rapidi e i test molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

### 3.38

[Malan](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

### 3.39

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Lannutti](#)

*Al comma 3, sostituire le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «ai minori di 18 anni».*

### 3.40

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a tutela della salute)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione,

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparata al reato di cui all'articolo 674 del codice penale».

### 3.41

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a tutela della salute)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione.».

### 3.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)*

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

### 3.0.2

[Malan, Zaffini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

### 3.0.3

[Martelli, Ciampolillo](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 3- *bis*.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9 sostituire la lettera *a*) con la seguente

"*a*) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; costituiscono certificazione equivalente anche i referti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 senza che ad essi sia associata la generazione di una certificazione verde COVID-19 temporanea"».

Art. 4

### 4.1

[Malan, Zaffini](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.2

[Martelli, Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 4.3

[La Mura](#)

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

### 4.4

[Malan, Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"*5-bis*. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante

l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19"».

#### 4.5

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e l'accesso» fino alla fine del periodo.*

#### 4.6

[La Mura](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2».*

#### 4.7

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

#### 4.8

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, lettera e), al capoverso «02)», sostituire le parole da: «, quest'ultimo» fino al termine del periodo con le seguenti: «, con possibilità di eseguire entrambi anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,».*

#### 4.9

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

*«1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità di 12 mesi"».*

#### 4.10

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, lettera e), al capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da Covid-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccino profilassi pur ancora in corso di riconoscimento.».*

#### 4.11

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

*«1-bis) al comma 4, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».*

#### 4.12

[Paragone](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere:*

*«1-bis. Al comma 5 le parole: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "7 giorni"».*

#### 4.13

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1)», inserire il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccino profilassi Covid-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione dà diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge"».

#### 4.14

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2)», inserire il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. I soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, contino 3, della legge 5 febbraio 1992 ti. 204, attestano mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il possesso delle condizioni richieste dalla certificazione verde COVID-19 per l'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge."».

#### 4.15

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso «1)».*

#### 4.16

[La Mura](#)

*Al comma 1 sopprimere la lettera f) numero 1).*

#### 4.17

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «,) ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».*

#### 4.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- *bis*.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

#### 4.-bis.0.1

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «muniti», fino al termine del periodo.*

#### 4.-bis.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(*Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111*)

1. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è abrogato».

#### **4.-bis.0.3**

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Dopo l' **articolo** , aggiungere il seguente:

«Art. 4- *ter*.

(*Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111*)

1. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-*ter*», del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera o), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a cinque giorni lavorativi."».

#### Art. 5

##### **5.1**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Sopprimere l'articolo.

##### **5.2**

[Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza" e le parole: "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" sono sostituite dalle seguenti: "che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate"».

##### **5.3**

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «30 settembre 2021» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».

Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascun degli anni 2019. e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023"»;

al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «120 milioni», e alla lettera a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le

*parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

#### 5.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i)».*

#### 5.5

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali».*

#### 5.6

[La Mura](#)

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i test antigenici rapidi gratuiti per i cittadini che devono effettuare il tampone obbligatorio per accessi in luoghi o strutture, oppure per viaggiare.».

#### 5.7

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza test salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale».

#### 5.0.1

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- bis.

*(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)*

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

Art. 6

#### 6.1

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

#### 6.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1° gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

1-*ter*. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento gli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quater*. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quinquies*. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive».

### 6.3

[Ciriani, Malan, Zaffini](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

Art. 7

### 7.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 8

### 8.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 9

### 9.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

### 9.2

[Malan, Zaffini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

### 9.0.1

[Malan, Zaffini](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.



2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione».

#### Art. 10

##### 10.1

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

##### 10.0.1

[Damiani](#)

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 10- bis .

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

##### 10.0.2

[Damiani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 10- bis .

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

##### 10.0.3

[Damiani](#)

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

#### «Art. 10- bis.

1. All'articolo 33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

Art. 11

**11.1**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**11.0.1**

[Malan](#), [Zaffini](#)

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. Dopo la lettera *e-ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

*"e-quater*). Le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente"».

Art. 12

**12.1**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 13

**13.1**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

Art. 14

**14.1**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

*Sopprimere l'articolo.*

# 1.3.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 275 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)**  
**MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021**  
**275ª Seduta (3ª pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
[PARRINI](#)  
*indi del Vice Presidente*  
[PAGANO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Sileri.*

*La seduta inizia alle ore 18,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seconda seduta pomeridiana di oggi, martedì 14 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) comunica l'esito della valutazione di ammissibilità degli emendamenti. Sono improponibili per estraneità di materia, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.40, 3.41, 6.2, 6.3, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1. L'emendamento 3.0.3 è invece inammissibile poiché modifica una disposizione di legge già modificata dal successivo articolo 4, su cui tuttavia non interviene, e in maniera incompatibile con quest'ultimo.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az), intervenendo in via incidentale, rileva che la capienza dell'aula della Commissione affari costituzionali non consente di rispettare le norme sul distanziamento.

Il [PRESIDENTE](#), alla luce delle condivisibili osservazioni del senatore Augussori, sospende brevemente la seduta, che proseguirà nell'aula della Commissione difesa.

*La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,05.*

Si passa alla illustrazione degli emendamenti.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), nel segnalare le proposte di modifica più significative a sua firma, illustra gli emendamenti 1.2 e 2.1, con cui si propone di sopprimere, rispettivamente, gli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 105 del 2021, che prevedono un'ulteriore proroga dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2021. Ritiene, infatti, ingiustificabile la quinta proroga del ricorso a procedure eccezionali, tra l'altro in assenza dei parametri necessari: il livello del contagio è molto basso, la conoscenza del virus è più approfondita, tanto da aver consentito la preparazione di vaccini specifici, la disponibilità dei posti nei reparti di terapia intensiva è ampia e la letalità del virus è ridotta. Sarebbe opportuno, infatti, tornare agli ordinari strumenti previsti dall'ordinamento costituzionale, restituendo al Parlamento le sue competenze, attualmente sempre più compresse dal Governo attraverso l'adozione di provvedimenti d'urgenza, che spesso le Camere si trovano a dover esaminare in tempi ristretti. Osserva, in particolare, che sarebbe stata possibile un'analisi approfondita del provvedimento in titolo se i Presidenti dei due rami del Parlamento avessero organizzato i lavori in modo differente, utilizzando il mese di agosto.

Con l'emendamento 3.3, si propone di sopprimere l'articolo 3, relativo all'impiego della certificazione verde Covid-19. Dal presupposto che non vi sono le condizioni per la proroga dello stato d'emergenza discende, a suo avviso, anche la illegittimità di una disparità di trattamento nei confronti di cittadini che possono scegliere di non vaccinarsi.

L'emendamento 3.14 propone di consentire l'accesso a spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, senza *green pass*, qualora siano già rispettate le norme sul distanziamento e sulla capienza massima.

Richiama l'attenzione sull'emendamento 3.35, con cui si propone il superamento delle limitazioni previste all'articolo 3 con una certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il Covid-19, a seguito di test sierologico quantitativo. A suo avviso, questo strumento sarebbe molto più efficace nella prevenzione della diffusione del contagio, rispetto alla certificazione verde, che non è in grado invece di attestare l'immunità dal virus.

Illustra quindi l'emendamento 3.39, a cui annette particolare rilevanza, in quanto propone di ampliare l'esenzione dal certificato verde per tutti i minori di 18 anni, considerato che per questa fascia d'età la gravità delle conseguenze del contagio è inferiore. Tra l'altro, in altri Paesi, come la Germania o la Gran Bretagna, non è consigliato il vaccino per i minori di 16 o 18 anni, anche in considerazione degli effetti avversi che, seppur raramente, si verificano.

L'emendamento 4.8 consente di eseguire i test su campione salivare non solo molecolari ma anche rapidi, che sono tra l'altro più economici.

Con l'emendamento 4.10, si prevede che la certificazione verde Covid-19 sia rilasciata anche all'esito di test sierologico quantitativo che attesti l'esistenza di anticorpi neutralizzanti, dopo la guarigione dall'infezione o in caso di vaccinazione con altre profilassi ancora in corso di riconoscimento. Inoltre, l'emendamento 4-*bis*.0.3 estende a 5 giorni la validità del certificato ottenuto a seguito di tampone per il personale scolastico e per gli studenti universitari.

Infine, illustra l'emendamento 5.5, che pone a carico del Servizio sanitario nazionale l'onere per 20 test annuali per i minori d'età.

Resta in attesa di ricevere dal Governo i chiarimenti sotto il profilo tecnico in merito al *report* fornito dall'Istituto superiore di sanità il 10 settembre, circa i risultati del monitoraggio settimanale.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea la necessità di disporre di più tempo per l'esame degli emendamenti, considerato che il fascicolo è stato reso disponibile solo poco prima della seduta. Pertanto, propone di esaminare per primi gli ordini del giorno, che consentiranno di iniziare ad affrontare nel merito gli argomenti più rilevanti, avendo peraltro riscontrato un orientamento comune su alcune delle proposte illustrate dal senatore Crucioli, sebbene la Lega abbia preferito formularle attraverso atti di indirizzo.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene condivisibile la necessità, sottolineata dal senatore Augussori, di disporre di più tempo per l'esame degli emendamenti.

Sulla proposta di iniziare prima l'esame degli ordini del giorno, acquisisce l'orientamento favorevole, in rappresentanza dei rispettivi Gruppi, dei senatori Malan, Pagano, Mantovani, Bressa, Ruotolo, Grimani e Malpezzi.

Anche il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) dà il proprio assenso, dopo aver ricevuto dal Presidente la rassicurazione che la votazione degli ordini del giorno non inciderà in alcun modo sull'esame degli emendamenti, dal punto di vista dei contenuti, tanto meno con effetti preclusivi.

Si passa quindi all'esame degli ordini del giorno.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/1/1, purché dopo le parole: «impegna il Governo», siano inserite le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), dopo aver precisato che alcuni degli ordini del giorno presentati dal suo Gruppo sono identici a quelli già accolti dal Governo in prima lettura, accoglie la proposta del rappresentante del Governo e riformula l'ordine del giorno G/2382/1/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/1/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono accolti dal Governo anche gli ordini del giorno G/2382/2/1 e G/2382/3/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/4/1, purché, nella parte dispositiva, siano inserite le seguenti parole: «a valutare la condivisione per il possibile accesso alle biblioteche».

La senatrice [RIVOLTA](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che le biblioteche, durante la pandemia, hanno svolto una funzione essenziale per la collettività, per superare i disagi del confinamento, tanto che ad esse è stato consentito di svolgere la loro attività perfino nelle zone rosse e arancioni. Ritiene che non siano necessarie particolari cautele, dal momento che per il prestito di libri non si verificano assembramenti.

Il sottosegretario SILERI, alla luce delle considerazioni della senatrice Rivolta, modifica il parere precedentemente espresso e accoglie l'ordine del giorno G/2382/4/1 nel testo originario.

Esprime, quindi, parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/5/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «al fine di», le seguenti: «valutare la possibilità di».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/5/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/5/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

È quindi accolto dal Governo anche l'ordine del giorno G/2382/6/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/7/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri» le seguenti: «a valutare la possibilità di».

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula

l'ordine del giorno G/2382/7/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/7/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

È quindi accolto dal Governo anche l'ordine del giorno G/2382/8/1.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2382/9/1 e G/2382/10/1, purché sia inserita la seguente precisazione: «nel rispetto dei vincoli di bilancio».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula gli ordini del giorno G/2382/9/1 e G/2382/10/1 in altrettanti testi 2, pubblicati in allegato.

Gli ordini del giorno G/2382/9/1 (testo 2) e G/2382/10/1 (testo 2) sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/11/1, purché sia riformulato inserendo, nella parte dispositiva, alla lettera *a*), la seguente formula: «previo parere del Comitato tecnico-scientifico».

La senatrice [RICCARDI](#) (*L-SP-PSd'Az*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/11/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/11/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/12/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, la possibilità di».

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/12/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/12/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/13/1, limitatamente al primo periodo. Gli altri due periodi, infatti, risultano in contrasto con il regolamento europeo sulle certificazioni verdi.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) nota che in realtà al terzo periodo della parte dispositiva si prevede soltanto di correggere le FAQ, per fornire una corretta informazione ai cittadini.

Il sottosegretario SILERI, accogliendo i rilievi del senatore Augussori, modifica il parere precedentemente espresso e si pronuncia favorevolmente anche sul terzo periodo della parte dispositiva.

Il senatore AUGUSSORI riformula l'ordine del giorno G/2382/13/1 in un testo 2, pubblicato in allegato, sopprimendo il secondo periodo del dispositivo.

L'ordine del giorno G/2382/13/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/14/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «a valutare la possibilità di».

Il senatore [CRUCIOLI](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*), in assenza dei proponenti, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/14/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/14/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/15/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare l'opportunità di» e, dopo la parola: «disporre», il seguente inciso: «compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/15/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/15/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/16/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di».

Il senatore MALAN, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/16/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/16/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono altresì accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2382/17/1, G/2382/18/1, G/2382/19/1 e G/2382/20/1.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), con riferimento all'ordine del giorno G/2382/17/1 appena accolto, sottolinea la necessità di un intervento tempestivo a favore dei lavoratori fragili, immunodepressi e oncologici. Per queste persone che non possono sottoporsi a vaccinazione per ragioni di salute, il periodo di assenza dal servizio deve essere equiparato al ricovero ospedaliero, evitando la trattenuta sullo stipendio. Bisogna quindi ripristinare tale misura e prorogarla fino al termine dello stato di emergenza.

La senatrice [PIRRO](#) (*M5S*) sottolinea che il Movimento 5 stelle, alla Camera dei deputati, ha presentato un emendamento proprio nel senso indicato dal senatore Augussori.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Lega presta particolare attenzione a questo tema e ha sollecitato il Governo a intervenire in molteplici occasioni.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sugli ordini del giorno G/2382/21/1 e G/2382/22/1, purché siano riformulati inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le altre: «previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953».

Il senatore AUGUSSORI, in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/21/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula

l'ordine del giorno G/2382/22/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

Gli ordini del giorno G/2382/21/1 (testo 2) e G/2382/22/1 (testo 2) sono quindi accolti dal Governo.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/23/1, purché sia riformulato premettendo, al secondo periodo del dispositivo, le parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/23/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/23/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Sono altresì accolti dal Governo gli ordini del giorno G/2382/24/1, G/2382/25/1 e G/2382/26/1.

Su richiesta del rappresentante del Governo, l'ordine del giorno G/2382/27/1 è accantonato.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/28/1, purché sia riformulato inserendo, dopo la parola: «valutare», le seguenti: «l'opportunità e».

Il senatore MALAN, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/28/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/28/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Su richiesta del rappresentante del Governo, gli ordini del giorno G/2382/29/1, G/2382/30/1, G/2382/31/1, G/2382/32/1, G/2382/33/1 e G/2382/34/1 sono accantonati.

Il sottosegretario SILERI esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/35/1, purché sia riformulato premettendo, al primo periodo del dispositivo, le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di».

Il senatore [GRIMANI](#) (*IV-PSI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/35/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/35/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) propone di sospendere la seduta per accogliere la richiesta del senatore Augussori di avere più tempo a disposizione per l'esame degli emendamenti.

Il senatore [SANTANGELO](#) (*M5S*) ritiene che, data l'importanza del provvedimento, sarebbe preferibile rinviare il seguito dell'esame a domani mattina, per poter procedere alla votazione degli emendamenti in modo più consapevole.

La senatrice [PIROVANO](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva che la Commissione bilancio è convocata per le ore 9 di domani.

Il PRESIDENTE, preso atto che in ogni caso non si potrebbe procedere alla votazione degli emendamenti per la mancanza del parere della Commissione bilancio, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per le ore 9 di domani, mercoledì 15 settembre.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.



*La seduta termina alle ore 20.*

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2382](#)

**G/2382/1/1 (testo 2)**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancioni e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenere la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

**G/2382/5/1 (testo 2)**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta,

le imprese si sono sentite « punite » dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

**G/2382/7/1 (testo 2)**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

articolo 4, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, a valutare la possibilità di prevedere in un prossimo provvedimento, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona

bianca.

**G/2382/9/1 (testo 2)**

[Ciriani](#), [Malan](#)

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravati economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione; si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura

**G/2382/10/1 (testo 2)**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

nel rispetto dei vincoli di bilancio, a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

**G/2382/11/1 (testo 2)**

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Il Senato,

premessi che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce

l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

**G/2382/12/1 (testo 2)**

[Masini](#), [Barboni](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Craxi](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Schifani](#), [Stabile](#)

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera e) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo sviluppato un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

a valutare, previo parere del Comitato tecnico-scientifico, la possibilità di adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

**G/2382/13/1 (testo 2)**

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Il Senato,

premessi che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giuridico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi

dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

**G/2382/14/1 (testo 2)**

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Il Senato,

premessi che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "*green pass*" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "*green pass*", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il Governo a valutare la possibilità di emanare un provvedimento volto alla modifica

delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

**G/2382/15/1 (testo 2)**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria raso sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «*green pass*», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai - 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee temperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque

denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

**G/2382/16/1 (testo 2)**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

**G/2382/21/1 (testo 2)**

[Fregolent](#)

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premessi che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L. 22/04/2021, n. 52;

la Camera dei deputati, in sede di conversione del presente decreto-legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «validità di nove mesi» siano sostituite dalle seguenti: «validità di dodici mesi»;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del green pass, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi



invero, il sistema attuale riconosce il green pass solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di colore che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

#### **G/2382/22/1 (testo 2)**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo, previo parere degli organi tecnico-scientifici competenti e nel rispetto del Regolamento (UE) 2021/953:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

#### **G/2382/23/1 (testo 2)**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento

del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello *smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a valutare l'opportunità di estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

**G/2382/28/1 (testo 2)**

[Malan](#), [Ciriani](#)

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica *Building Environment*, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2;

attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 2) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualsiasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità e la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

**G/2382/35/1 (testo 2)**

[Faraone](#), [Grimani](#)

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premessi che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge a 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di

esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

## 1.3.2.1.4. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 276 (ant.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)  
MERCLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021  
276ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente  
[PARRINI](#)

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella terza seduta pomeridiana di ieri.

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione del calendario dei lavori dell'Assemblea, tenuto conto che la Commissione bilancio non potrà esprimere il proprio parere sugli emendamenti in tempo utile per consentirne la votazione in sede referente e che il Governo molto probabilmente porrà la questione di fiducia sul provvedimento, dato che deve essere convertito in legge entro il 21 settembre, ritiene opportuno riferire in Aula sulla impossibilità di concludere l'esame del provvedimento in Commissione. Si potrà invece completare l'esame degli ordini del giorno, che è già in fase avanzata.

Il senatore [MALAN](#) (FdI) ritiene che sia possibile concludere l'esame in sede referente e, a tal fine, si dichiara disponibile a ritirare circa la metà degli emendamenti a sua firma.

Il senatore [CRUCIOLI](#) (Misto-l'A.c'è-LPC) concorda sulla necessità di porre in votazione gli emendamenti, affinché sia accertata in modo formale la posizione di tutti i Gruppi sulle singole proposte di modifica. Sottolinea che gli emendamenti a sua firma sono solo 20, tralasciando quelli dichiarati inammissibili, a dimostrazione che da parte sua non c'è alcun intento ostruzionistico.

I senatori [PAGANO](#) (FIBP-UDC), [BRESSA](#) (Aut (SVP-PATT, UV)) e [RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco) concordano con la proposta formulata dal Presidente.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*) ritiene che sia corretto procedere come indicato dal Presidente.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia che, una volta concluso l'esame degli ordini del giorno, la Commissione avrà esperito ogni tentativo possibile di concludere, in tempo per l'inizio dei lavori in Assemblea, l'esame di un provvedimento che è stato licenziato dalla Camera dei deputati solo il 9 settembre.

Il [PRESIDENTE](#), nel dare atto della correttezza del comportamento dei senatori dell'opposizione, ritiene che - alla luce delle considerazioni esposte - non si possa procedere in altro modo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*) ritira gli emendamenti 2.4, 3.6, 3.12, 3.13, 3.15, 3.17, 3.19, 3.21, 3.22, 3.25, 3.26, 3.27, 3.28, 3.29, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.36, 3.38, 3.0.1 e 3.0.2. Chiede tuttavia che la proposta del Presidente sia posta a voti.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posta in votazione e accolta la proposta del Presidente di procedere al solo esame degli ordini del giorno.

Riprende quindi l'esame degli ordini del giorno precedentemente accantonati.

Il sottosegretario SILERI esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/2382/27/1 e favorevole sull'ordine del giorno G/2382/29/1.

Il parere è altresì contrario sull'ordine del giorno G/2382/30/1 e favorevole sull'ordine del G/2382/31/1.

Esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/32/1, purché sia riformulato sostituendo, in entrambi i periodi del dispositivo, la parola: «possibilità» con l'altra: «l'opportunità».

Esprime inoltre parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/33/1, purché sia riformulato inserendo, dopo le parole: «impegna il Governo», le seguenti: «a valutare l'opportunità di».

Esprime infine parere favorevole sull'ordine del giorno G/2382/34/1.

Previa verifica del numero legale, è posto ai voti l'ordine del giorno G/2382/27/1, che risulta respinto.

L'ordine del giorno G/2382/29/1 è accolto dal Governo.

Posto ai voti, è respinto l'ordine del giorno G/2382/30/1.

L'ordine del giorno G/2382/31/1 è accolto dal Governo.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/32/1 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, lo riformula in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/32/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

Il senatore [MALAN](#) (*FdI*), accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, riformula l'ordine del giorno G/2382/33/1 in un testo 2, pubblicato in allegato.

L'ordine del giorno G/2382/33/1 (testo 2) è quindi accolto dal Governo.

La senatrice [MANTOVANI](#) (*M5S*), in assenza del proponente, fa proprio l'ordine del giorno G/2382/34/1, che è accolto dal Governo.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che, come concordato, riferirà in Assemblea circa l'impossibilità di concludere l'esame in sede referente del provvedimento in titolo.

La Commissione prende atto.

*SULL'ESAME DEI DOC. LXXXVI, N. 4 (RELAZIONE PROGRAMMATICA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA PER L'ANNO 2021) E DOC. LXXXVII, N. 4 (RELAZIONE CONSUNTIVA SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA, RELATIVA ALL'ANNO 2020)*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che sono in corso interlocuzioni, nell'ambito della maggioranza, per la predisposizione di uno schema di parere condiviso sulla relazione programmatica. Dispone quindi una breve sospensione dei lavori per verificare la possibilità di raggiungere un orientamento comune.

*La seduta, sospesa alle ore 9,15, riprende alle ore 9,20.*

Il PRESIDENTE, in esito alle verifiche effettuate, rinvia il seguito dell'esame dei Documenti in titolo a una ulteriore seduta, da convocare per le ore 12,30 di oggi, o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

*CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA*

Il PRESIDENTE avverte che è stata convocata un'ulteriore seduta alle ore 12,30 di oggi, mercoledì 15 settembre, o comunque alla sospensione dei lavori dell'Assemblea.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,25.*

ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)  
N. [2382](#)

**G/2382/32/1 (testo 2)**

[Damiani](#)

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i dritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto

ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare l'opportunità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

**G/2382/33/1 (testo 2)**

[Malan, Ciriani](#)

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposti proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di disporre un differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.



## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

**Titolo breve:** *d-l 105/2021 - Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche*

---

Trattazione in consultiva

### Sedute di Commissioni consultive

Seduta

4<sup>a</sup> Commissione permanente (Difesa)

[N. 114 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

5<sup>a</sup> Commissione permanente (Bilancio)

[N. 443 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

[N. 444 \(ant.\)](#)

15 settembre 2021

7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)

[N. 257 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

8<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)

[N. 216 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)

[N. 175 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

11<sup>a</sup> Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

[N. 259 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

12<sup>a</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')

[N. 254 \(pom.\)](#)

14 settembre 2021

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 4<sup>^</sup> Commissione permanente (Difesa)**

## 1.4.2.1.1. 4ª Commissione permanente (Difesa) - Seduta n. 114 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**DIFESA (4ª)**  
**MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021**  
**114ª Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**PINOTTI**

*Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mule' e Stefania Pucciarelli.*

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La presidente **PINOTTI** (PD), relatrice del provvedimento, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere un parere, per i profili di competenza, alla Commissione affari costituzionali sul disegno di legge di conversione in legge, già approvato dalla Camera dei deputati, del decreto-legge n. 105 del 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Il decreto-legge in esame, che costituisce uno degli ultimi tasselli della sequenza di atti normativi con i quali è stata affrontata l'epidemia da COVID-19, e che si compone - a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - di 18 articoli, disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, fra cui specifiche modalità di utilizzo del cosiddetto *Green Pass* e nuovi criteri per l'assegnazione dei colori alle Regioni, e che proroga lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021.

Limitatamente alle parti di interesse per la Commissione Difesa, assumono rilievo l'articolo 6 del decreto-legge e le disposizioni, contenute ai numeri 3, 5 e 16, dell'allegato 1.

L'articolo 6 proroga una serie tassativa di disposizioni - elencate nell'allegato 1 - correlate al protrarsi dello stato di emergenza epidemiologica. Le disposizioni di competenza della Commissione difesa sono contenute ai numeri 3, 5 e 16 dell'allegato 1. In particolare, il numero 3 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza, le misure di profilassi sanitaria per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, impiegati per le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19. Il numero 5 proroga, invece, le misure che dispensano temporaneamente dal servizio in presenza il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche ai soli fini precauzionali in relazione

all'esposizione al rischio di contagio da COVID-19 e non computano alcuni periodi di assenza per malattia o quarantena dovuta al COVID-19, collocando d'ufficio tale personale in licenza straordinaria, in congedo straordinario o in malattia. Infine, il numero 16 proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico. Si tratta di disposizioni introdotte da precedenti decreti-legge che hanno adottato le misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 e che erano state, da ultimo, prorogate dal decreto-legge n. 52 del 2021 fino al 31 luglio scorso.

Anche se non di pertinenza della Commissione, segnala altresì il numero 8 dell'allegato 1 che proroga, a sua volta e sempre fino al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale opera il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, incarico ricoperto dal 1 marzo 2021 dal Generale di Corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo.

Richiama inoltre il contenuto dell'articolo 7 del decreto-legge, volto a prorogare, dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021, l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria e che riguardano - fra gli altri - anche i procedimenti relativi alla magistratura militare.

Da ultimo richiama, a puro titolo conoscitivo, anche l'articolo 10 del decreto-legge che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, esonera fino al 31 marzo 2022 le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno. Fino a tale data possono pertanto essere impiegate in servizi antipirateria le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i citati corsi teorico-pratici, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno 6 mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.

In conclusione, formula l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Non essendovi richieste di intervento, la [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere favorevole, che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, risulta approvata.

#### *MATERIE DI COMPETENZA*

#### **(Doc. CCXXXIV, n. 4) Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, e rinvio)

Il relatore [CANDURA](#) (*L-SP-PSd'Az*) evidenzia come la Commissione sia chiamata all'esame del Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, presentato ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010. Il codice infatti prevede che il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento la pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, accompagnata dal piano di impiego pluriennale, dal quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, dall'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso e anche, sotto forma di bilancio consolidato, dal quadro di tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

Da un punto di vista generale - come sottolineato nell'introduzione curata dal Ministro Guerini - il documento sottolinea innanzitutto l'insostituibile supporto che la Difesa sta assicurando al Paese in risposta alla crisi pandemica da COVID-19, garantendo in particolare, grazie alle capacità di cui lo Strumento militare dispone, alti livelli di prontezza e di reattività, nonché l'utilizzo di strumenti all'avanguardia.

Gli indirizzi di politica militare promossi dal Ministro - come evidenziato nell'introduzione - sono volti ad assicurare al Paese un riposizionamento attivo nello scenario internazionale, a partire dall'appartenenza alla NATO e all'Unione europea, e condizioni di sicurezza all'area strategica del "Mediterraneo Allargato" e all'Europa stessa.

Fra gli indirizzi viene inoltre indicato il rilancio complessivo dell'industria nazionale della Difesa, mediante l'ammodernamento dello Strumento militare, anche nei settori dell'aerospazio e della sicurezza. A questo fine si prevede l'utilizzo delle risorse del "Fondo relativo all'attuazione dei programmi di investimento pluriennale per le esigenze di Difesa nazionale", di cui alla Legge di Bilancio 2021, nonché il rafforzamento della collaborazione tra la Difesa, l'industria nazionale e le Università. L'intento sotteso al processo di ammodernamento in atto è di garantire qualità della spesa, certezza delle risorse, capacità di realizzare i programmi e un trend di crescita graduale degli investimenti.

Proprio con riferimento al tema dell'industria nazionale della difesa, segnala che il Ministro Guerini ha di recente emanato una specifica Direttiva per la politica industriale della difesa, che ha come obiettivo primario garantire l'efficacia dello Strumento militare al fine di soddisfare le esigenze operative delle Forze Armate, dando impulso, al tempo stesso, al consolidamento del vantaggio tecnologico e della competitività dell'industria nazionale. La Direttiva intende promuovere una mirata politica industriale della Difesa che, attraverso l'azione sinergica tra tutte le componenti del Paese, punti ad innovare l'interazione tra la Difesa e l'industria, costruendo un "Sistema Difesa" adeguato agli obiettivi di crescita tecnologica e di competitività dell'industria nazionale, nonché alla dimensione internazionale e alle crescenti implicazioni geostrategiche ed economiche della tecnologia nel settore. Come ha sottolineato lo stesso Ministro nell'introduzione alla Direttiva, la dimensione industriale è un infatti aspetto determinante anche nel processo di integrazione della Difesa Europea e assume rilevanza geopolitica, fungendo, anche negli accordi "governo-governo", da fattore catalizzante della cooperazione con altri Paesi e del rafforzamento del ruolo internazionale dell'Italia.

Il documento programmatico pluriennale è composto da un'introduzione (che, come già anticipato, è a firma del ministro della Difesa), da tre parti e da sette allegati (che riguardano, tra l'altro, le schede delle missioni internazionali che vedono la partecipazione italiana, i dati sul personale, ecc.).

La prima parte del documento delinea il quadro strategico e politico e militare in cui le Forze armate si trovano ad operare. Il testo evidenzia innanzitutto i mutamenti in atto nello scenario di riferimento, e in particolare nell'area del cosiddetto "Mediterraneo allargato". La presenza di milizie straniere in Libia, la fragilità istituzionale in Libano, la tensione nella regione del Golfo, il progressivo riarmo di molti Stati, i contenziosi marittimi, le contese per l'accesso alle rotte commerciali e per il controllo delle risorse energetiche, rappresentano alcune delle criticità - a cui da ultimo si è aggiunta la crisi pandemica - che incombono sull'area mediterranea. Il contesto generale è dominato oltretutto dal progressivo affermarsi di spinte nazionalistiche e da una certa inefficacia delle risposte fornite dagli strumenti del multilateralismo.

Tra le sfide più impegnative viene annoverata la minaccia cibernetica, che ha ormai assunto un grande rilievo geopolitico e geostrategico, stanti le potenzialità destabilizzanti e di condizionamento delle opinioni pubbliche. Il cyberspazio rappresenta un significativo fattore abilitante per soggetti di varia natura, intenzionati a compiere azioni asimmetriche, ibride o criminali, nonché un ideale campo d'azione e di proselitismo per l'estremismo violento. A tale scopo, viene rimarcato come l'Italia abbia sviluppato, all'interno del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica, un'adeguata architettura nazionale di sicurezza cibernetica, arricchita recentemente da specifici provvedimenti relativi all'Agenzia per la Cyber-sicurezza Nazionale e al Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica.

Un ampio paragrafo viene dedicato alla cooperazione per la sicurezza internazionale e, in particolare, al contributo offerto dal nostro Paese, che si sostanzia nell'impiego di oltre 16.000 militari delle Forze armate, in 43 operazioni sparse nel mondo. L'Italia continua a risultare tra i principali contributori alle missioni NATO/UE, nonché il primo contributore, tra i Paesi occidentali, alle missioni delle Nazioni Unite e il settimo finanziatore su scala mondiale. Con riferimento alla NATO, viene ribadito che la



Difesa italiana continuerà ad assicurare il proprio supporto alle iniziative dell'Alleanza, coerentemente con il ruolo, gli interessi e l'ambizione del nostro Paese, mentre, nel contesto dell'Unione Europea, essa continuerà a promuovere attivamente una crescente integrazione di risorse e capacità tra Paesi membri, al fine di dotare l'Unione stessa di reali e concreti strumenti per esercitare un ruolo più ambizioso e rilevante nel campo della Difesa e Sicurezza.

Con riguardo all'evoluzione degli impegni operativi, si sottolinea il rilievo dell'Alleanza Atlantica, elemento centrale della politica di difesa e sicurezza nazionale.

Sempre con riferimento agli impegni operativi, il documento annovera anche le attività della Difesa nazionale sul versante interno: l'Operazione "Strade Sicure", che risponde a esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, ed è stata incrementata in seguito all'epidemia COVID-19, arrivando ad impiegare sino a 7.803 unità; l'Operazione "Mare Sicuro", avviata nel 2015 a seguito dell'evolversi della crisi libica e che svolge compiti di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale e nello Stretto di Sicilia; la Vigilanza Pesca (Vi.Pe.), esercitata dalla Marina militare per assicurare il libero esercizio dell'attività di pesca dai pescherecci nazionali, in acque internazionali; la difesa dello spazio aereo nazionale, assicurata dall'Aeronautica militare ed inserita nel sistema integrato di difesa aerea e missilistica dello spazio aereo della NATO.

Un ampio paragrafo illustrativo è inoltre dedicato agli aspetti operativi e finanziari delle attività della Difesa e delle Forze Armate, a supporto del Servizio Sanitario Nazionale e delle Autorità civili (Prefetture, Forze dell'ordine, Dipartimento della Protezione Civile), nell'ambito delle risposte all'emergenza da COVID-19.

La seconda parte del documento si sofferma sullo sviluppo dello Strumento militare, analizzando i principali compiti istituzionali assegnati alle Forze armate, le esigenze operative delle singole componenti, e le connesse future linee di sviluppo capacitivo.

In questa sezione viene, inoltre, dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa.

Con riferimento agli indirizzi strategici, il principale obiettivo della Difesa è quello di dotarsi di uno Strumento militare integrato, bilanciato in termini quantitativi, qualitativi e capacitivi, sostenibile e in grado di tutelare gli interessi vitali e strategici del Paese e di rispettare gli impegni internazionali. Le Forze Armate italiane saranno impiegate nell'ambito di quattro missioni loro assegnate: difesa dello Stato, difesa degli spazi euro-atlantici ed euro-mediterranei, contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali e infine al concorso per la salvaguardia delle libere istituzioni e per lo svolgimento di compiti specifici.

Lo Strumento militare nazionale dovrà essere in grado di soddisfare gli impegni assunti in ambito NATO, dotandosi di capacità funzionali al contributo nazionale all'Alleanza. Definite le priorità e gli obiettivi dello sviluppo capacitivo, la programmazione pluriennale dovrà garantire certezza realizzativa e compatibilità finanziaria, privilegiando una visione interforze e assicurando investimenti urgenti e prioritari nei settori delle tecnologie di alta valenza strategica, dei nuovi domini *cyber* e spazio, nell'ammodernamento tecnologico, nella digitalizzazione e nelle tecnologie emergenti e disruptive (intelligenza artificiale, robotica, *big data*, ecc.).

Relativamente alle esigenze operative, il documento rimarca come le risultanze di tale processo siano dirette allo sviluppo capacitivo dello Strumento Militare in senso interforze, integrando tutti i 5 domini operativi.

Il documento pone in rilievo le esigenze operative per ciascun dominio.

In quello cibernetico, in particolare, dovrà essere rafforzata la protezione, l'efficienza e la resilienza delle reti e dei sistemi informativi, nonché l'implementazione delle "Misure Minime di Sicurezza" e l'introduzione della "*security-by-design*" quale prerequisito obbligatorio nello sviluppo di nuove applicazioni e sistemi interforze.

Nel dominio spaziale, la Difesa si propone di conseguire un'adeguata capacità di apprezzamento della minaccia da e verso lo spazio e di condurre efficacemente operazioni, nel rispetto delle norme di diritto internazionale.

La componente terrestre, a sua volta, dovrà continuare a garantire il fondamentale presidio del territorio nazionale, incluso il supporto delle forze di polizia e della Protezione Civile in occasione di

eventi straordinari e pubbliche calamità, e la difesa del territorio e degli interessi nazionali.

La componente marittima dovrà continuare ad assicurare la difesa e la sicurezza degli spazi marittimi di interesse nazionale, attraverso la presenza e sorveglianza, la protezione delle linee di comunicazione marittime, la tutela delle risorse e delle attività economiche e la polizia dell'alto mare.

A sua volta la componente aerospaziale dovrà continuare ad assicurare la sorveglianza e la difesa del cielo e dal cielo, nello spazio aereo nazionale, contribuendo altresì a quella euro-atlantica, nonché a garantire la proiezione di forza dall'aria, con possibilità di operare nel più ampio spettro di conflittualità, in dispositivi interforze e/o internazionali, assicurando - tra l'altro - capacità di comando e controllo, rapida rischierabilità e trasporto strategico per la Difesa, superiorità aerea, sostegno abilitante alle forze di superficie, sorveglianza e raccolta informativa nelle aree di interesse nazionale, protezione delle Forze dalla minaccia aerea e missilistica.

Da ultimo, il documento prevede che la componente di Polizia militare, identificabile con l'Arma dei Carabinieri, dovrà continuare a esercitare azioni di prevenzione e contrasto del crimine militare in Italia e nelle missioni internazionali e concorrere alla difesa del territorio nazionale.

Le esigenze operative delle Forze armate vengono quindi suddivise in una serie di capacità operative fondamentali (comando, controllo e consultazione, capacità informativa, protezione delle forze e sostegno delle forze) in ordine alle quali vengono disposte delle linee di sviluppo capacitivo.

Un paragrafo conclusivo del capitolo è dedicato al "nuovo paradigma dello sviluppo capacitivo dello Strumento", in un contesto segnato da grandi sfide e nel quale alcuni competitor internazionali hanno posto in essere iniziative molto assertive. Per il nostro Paese, sottolinea il documento, il nuovo contesto operativo impone un urgente aggiornamento delle logiche classiche della presenza, dell'autorevolezza e della rilevanza, puntando altresì al consolidamento, all'aggiornamento e allo sviluppo di un modello di Forze Armate integrate, in grado di gestire crisi dai tratti sempre più asimmetrici, e attribuendo un ruolo di indilazionabile centralità all'innovazione e alla digitalizzazione. Sempre nella seconda parte viene poi dato conto dei principali programmi d'investimento della Difesa. Nello specifico, il documento elenca 85 programmi di previsto avvio nel triennio 2021-2023 e presenta un aggiornamento del quadro relativo ai 115 programmi già operanti.

Tra quelli in avvio, 7 programmi sono considerati strategici per la Difesa, in quanto caratterizzati da elevate possibilità di cooperazione internazionale, alta valenza tecnologica e forte impronta dal punto di vista capacitivo e industriale. Tutti, in ogni caso, saranno finanziati con risorse del Fondo relativo ai Programmi di Investimento Pluriennale per le esigenze di Difesa Nazionale, già richiamato, la cui dotazione è complessivamente pari a 12,35 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2035.

In questa sede ci si limita a richiamare alcuni programmi rilevanti dal punto di vista strategico.

Il programma di FCAS/TEMPEST, in corso di sviluppo con la Gran Bretagna e la Svezia, è finalizzato alla progettazione, sviluppo e acquisizione di un aereo "*combat air system*" di 6a generazione. Viene indicato uno stanziamento di 2 miliardi di euro fino al 2035, di cui sessanta milioni di euro stanziati nel triennio 2021-2023. Il programma, definito nel documento di "eccezionale ambizione", è destinato ad avere risvolti non solo nell'ambito tecnologico militare, ma anche per la crescita sistemica delle più diversificate filiere produttive operanti nel settore della digitalizzazione. Oltre a consentire la conservazione del "dominio nel combattimento aereo", la partecipazione italiana al programma consentirà anche di gestire la transizione digitale in forma compiuta ed armonica con vantaggi uniformemente distribuiti al Paese, alle sue industrie ed imprese, a ciascuna componente dello strumento militare.

Per l'acquisizione di capacità per la condivisione dati basata sul concetto di *Cloud* della Difesa, si prevede un programma pluriennale articolato su più interventi legati alla realizzazione di un ambiente informativo classificato *joint*, sicuro ed interoperabile. Per il programma è previsto un finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per complessivi 90,7 milioni di euro, distribuiti in 15 anni (di cui 4,7 milioni nel 2021, 5 nel 2022 e 1 nel 2023 e 9 nel periodo 2024-2026).

Per il programma a carattere interforze (Esercito e Marina militare) finalizzato allo sviluppo ed acquisizione di un nuovo Veicolo Blindato Anfibia (VBA), è previsto un finanziamento sul bilancio della Difesa, per la sola componente marittima, per 120 milioni di euro fino al 2026, Viene inoltre

precisato come il fabbisogno complessivo stimato per tale programma ammonti a 1,33 miliardi di euro, con risorse che dovranno essere finanziate da successive leggi di Bilancio.

Il programma per l'ammodernamento, rinnovamento e potenziamento della capacità nazionale di difesa aerea e missilistica, nella più ampia cornice del sistema NATO di Difesa Aerea e Missilistica integrata, prevede l'introduzione della tecnologia "*New Generation*" nei sistemi in inventario, l'adeguamento del parco missili *Aster*, il completamento della 6ª batteria SAMP/T in carico all'Esercito e l'acquisizione della dotazione di 5 batterie SAMP/T a protezione degli assetti dell'Aeronautica Militare. Il programma ha un fabbisogno complessivo stimato di 3,05 miliardi, di cui risulta finanziata una tranche per un totale di 2,37 miliardi di euro distribuiti in 15 anni.

Per il programma per l'acquisizione di radar per sistemi di difesa aerea (FSAS/PAAMS), volto in particolare all'acquisizione di radar per la sorveglianza e l'ingaggio, quali sensori organici alle batterie contraeree (SAMP/T) dell'Esercito Italiano e alle unità navali della Marina Militare dotate dei sistemi di difesa aerea FSAF/PAAMS con capacità incrementate grazie all'introduzione dei missili B1-NT attualmente in fase di sviluppo, il documento stima un fabbisogno complessivo pari a 840 milioni di euro.

Il programma finalizzato al rinnovamento delle unità navali della linea Cacciatorpediniere tramite l'acquisizione di due nuove unità, è volto a garantire di preservare la capacità anti-aerea imbarcata, incrementandola in chiave di difesa dalla minaccia dei missili balistici. Per tale programma è previsto un finanziamento sul bilancio del Ministero della Difesa per 1,49 miliardi, finalizzato allo svolgimento degli studi preliminari di *derisking* e all'avvio della fase acquisitiva (rispetto a un fabbisogno complessivo stimato in 2,7 miliardi).

Per la partecipazione dell'Italia ad un programma di sviluppo e acquisizione di un nuovo Sistema di combattimento per la Fanteria, attraverso l'acquisizione di un "sistema di sistemi" (famiglia di piattaforme) per la fanteria pesante, incentrato su una piattaforma *combat* e una serie di piattaforme di supporto, la scheda prospetta un profilo programmatico di stanziamenti totali per 2,14 miliardi di euro distribuiti in 14 anni, che rappresentano una tranche rispetto al fabbisogno complessivo attualmente in corso di definizione.

La terza parte del documento è dedicata all'analisi delle principali voci di spesa del comparto difesa. La dotazione complessiva del comparto per il 2021 ammonta a 24.583,2 milioni di euro, pari all'1,41 per cento del PIL. Le assegnazioni per il 2022 e per il 2023, invece, ammontano rispettivamente a 25.164,7 e a 23.493 milioni di euro e, riferite ai corrispondenti valori di PIL previsionale, denotano un rapporto pari a 1,37 per cento nel 2022 e 1,23 per cento nel 2023.

Come negli anni scorsi, inoltre, il documento reca la comparazione (nell'arco temporale compreso tra il 2008 e il 2021), tra il bilancio della Difesa, formalmente inteso, e il "Bilancio Integrato", comprendente anche le risorse esterne al Dicastero, attestate nello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico (settore investimento), e del MEF (partecipazione dell'Italia alle missioni militari internazionali). L'andamento dei fondi della Difesa, in termini di risorse iscritte a bilancio ordinario, stanziamenti di missioni internazionali e finanziamenti del MiSE, ha registrato nell'ultimo decennio un andamento altalenante, ma comunque in crescita, passando dal valore di 23.655,6 milioni di euro del 2008 all'importo di circa 28.287,3 milioni di euro del 2021.

Un'ulteriore tabella pone altresì in rilievo come le spese finali del Ministero della difesa autorizzate per il 2021 dall'ultima legge di bilancio, pari a 24.583,2 milioni di euro, rappresentino, in termini di competenza, circa il 3 per cento delle spese finali del bilancio dello Stato.

Per quanto attiene all'articolazione del bilancio per funzioni, nel 2021 la spesa totale risulta in aumento e così ripartita: alla "funzione difesa" viene attribuita una dotazione di 16.809 milioni di euro (in aumento rispetto ai 15.323,4 milioni del 2020), alla "funzione sicurezza del territorio" sono assegnati 7.209,4 milioni (rispetto ai 7.054,9 milioni del 2020), e alle "funzioni esterne" sono attribuiti 156,1 milioni (in calo, rispetto ai 161,7 milioni del 2020). Ulteriori 408,7 milioni di euro (in aumento rispetto ai 401,8 milioni dello scorso anno) sono poi assegnati per le pensioni provvisorie del personale in ausiliaria.

Particolare rilevanza assume la cosiddetta "funzione difesa", che comprende tutte le spese necessarie

all'assolvimento dei compiti istituzionali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché dell'area interforze e della struttura amministrativa e tecnico-industriale del Dicastero. Tale spesa è tradizionalmente suddivisa nelle voci relative al personale, all'esercizio e all'investimento. Le risorse globali assegnate alla Funzione difesa, come già rilevato, ammontano a 16.809 milioni di euro (rispetto ai 15.323,4 milioni di euro dello scorso anno), suddivise in: *a*) 10.488,4 milioni di euro per il personale (che rappresentano il 62,4 per cento del totale, in lieve aumento rispetto al 2020); *b*) 2.284 milioni di euro per l'esercizio (rispetto ai 2.146,8 del 2020) (che rappresentano il 13,6 per cento del totale, con un incremento del 6,4 per cento rispetto al 2020); *c*) 4.036,6 milioni di euro per l'investimento (che rappresentano il 24,1 per cento del totale e che registra un rilevante incremento, del 43,6 per cento, rispetto al 2020).

Un paragrafo specifico, dedicato al personale della Difesa, offre una sintesi ricognitiva dei provvedimenti normativi che, nel corso degli anni, sono stati adottati per attuare una riduzione delle dotazioni organiche, e avviare il passaggio da un modello di Forze Armate basato sulla coscrizione obbligatoria e che - all'inizio degli anni 2000 - annoverava circa 300.000 unità complessive di personale, ad un modello di Forze Armate composto esclusivamente di professionisti e limitato alla misura di 150.000 unità (ai sensi delle leggi n. 135 e n. 244 del 2012) da realizzarsi entro il 2024. Il paragrafo rimarca come questo processo determinerà, nei prossimi anni, una riduzione effettiva delle consistenze del personale, che passeranno da 167.252 unità nel 2020 a 167.057 nel 2021 e, ancora, da 166.484 nel 2022 a 165.529 nel 2023. Peraltro viene specificato come sia in corso di valutazione un processo di riforma del modello di Difesa, a partire da principi che puntano - tra gli altri - ad incrementare la percentuale di personale relativamente giovane all'interno delle Forze armate per il mantenimento in efficienza della componente operativa. In tale ottica il documento sottolinea come questo percorso di valutazione potrebbe portare a riconsiderare l'obiettivo organico delle 150.000 unità di personale o a valutare l'ipotesi di un differimento temporale del conseguimento di tale obiettivo. Un ultimo cenno di dettaglio meritano i dati riportati sul bilancio della Difesa in chiave NATO, quale rappresentazione del bilancio elaborato in base a parametri e criteri indicati dall'Alleanza. Al riguardo, è bene sottolineare che gli Stati membri dell'Alleanza hanno sottoscritto l'impegno formale a tendere, entro il 2024, al 2 per cento delle spese per la difesa rispetto al PIL nazionale e al 20 per cento delle spese per l'investimento rispetto a quelle della difesa. Sotto tale aspetto, l'Italia ha presentato un rapporto che fa stato di un tendenziale andamento crescente, sia in valore assoluto sia in termini percentuali, del rapporto spese per la Difesa/PIL e che, a fronte di un 1,18 per cento nel 2019, registra un incremento all'1,39 per cento nel 2020 e prevede di attestarsi, in termini percentuali, all'1,41 per cento nel 2021, all'1,39 per cento nel 2022 e all'1,34 per cento nel 2023. Per quanto riguarda i dati relativi alle spese militari destinate agli investimenti, le cifre nazionali risultano coerenti con le linee guida NATO del 20 per cento, attestandosi su una percentuale pari al 28,90 per cento per il 2021, con previsione di arrivare al 32,78 per cento per il 2022 e al 32,76 per cento per il 2023.

La [PRESIDENTE](#), con riferimento alla questione segnalata dal relatore relativa alla difficoltà del raggiungimento entro i tempi stabiliti di un modello di Forze Armate composto esclusivamente di professionisti e limitato alla misura di 150.000 unità, ricorda come analoghe criticità fossero state sollevate anche nel corso di alcune recenti missioni della Commissione, in particolare in relazione al personale destinato agli equipaggi delle imbarcazioni militari che risulterebbe troppo esiguo.

Il sottosegretario di Stato per la difesa Stefania PUCCIARELLI, sul punto sollevato da ultimo anche dalla Presidente, evidenzia a sua volta come in effetti stiano emergendo delle criticità in ordine alla piena attuazione della legge n. 244 del 2012.

La [PRESIDENTE](#), vista l'importanza del Documento programmatico pluriennale per la Difesa, propone l'organizzazione di un mirato ciclo di audizioni, a partire dal Ministro della difesa, il quale potrebbe essere chiamato a riferire anche in merito alla Direttiva per la politica industriale della difesa,

richiamata dal collega Candura nella sua relazione. Chiede dunque ai colleghi di far pervenire agli uffici delle proposte di persone da audire in questo ambito.

La Commissione conviene.

Il senatore [CAUSIN](#) (*Misto*), stante l'opportunità di procedere verso una rivisitazione delle modalità di partecipazione delle nostre Forze armate alle missioni internazionali, a suo giudizio ineludibile come dimostra l'epilogo infelice dell'impegno in Afghanistan, propone il coinvolgimento anche della Commissione esteri in questo percorso di approfondimento conoscitivo, anche al fine di individuare lo scenario d'insieme dei futuri impegni del nostro Paese.

La [PRESIDENTE](#), nel ricordare come la Commissione, unitamente alla Commissione esteri del Senato, abbia di recente avviato un apposito Affare assegnato volto all'approfondimento della partecipazione italiana in Afghanistan, sottolinea altresì come il Documento programmatico pluriennale per la Difesa rappresenti uno strumento di programmazione di assoluta e pressoché esclusiva pertinenza della difesa. Ricorda peraltro come lo stesso Ministro Guerini, nel riferirsi all'epilogo dell'esperienza in Afghanistan, abbia parlato di una sconfitta politica, più che di un rovescio militare. Ravvisa peraltro la possibilità che questioni di questo tipo possano essere sollevate in sede di interlocuzione con le singole personalità audite.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### *IN SEDE REFERENTE*

**(1893) Deputato Emanuela CORDA ed altri. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**, approvato dalla Camera dei deputati

**(1542) D'ARIENZO ed altri. - Norme sulla libertà di associazione sindacale dei militari e delega al Governo per il coordinamento normativo**

**(1950) Angela Anna Bruna PIARULLI. - Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 settembre.

La presidente [PINOTTI](#) informa che la scorsa settimana in Commissione bilancio è proseguito l'esame degli emendamenti e dei subemendamenti riferiti al disegno di legge in titolo. La senatrice Gallicchio, relatrice del provvedimento, ha illustrato i contenuti delle proposte emendative, rispetto alle quali non sono emersi problemi di carattere finanziario. Solo in relazione all'emendamento 16.100 (del relatore) e al sub-emendamento 16.100/1, che prevedono l'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, è emersa l'opportunità di un approfondimento conoscitivo. La Commissione bilancio resta dunque in attesa di riscontri da parte del Ministero dell'economia sui punti sollevati.

La Commissione prende atto.

Il relatore [VATTUONE](#) (*PD*), nel confermare quanto appena ricordato dalla Presidente, esprime l'auspicio che l'approfondimento in atto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze possa essere concluso in tempi brevi.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 32/2021, relativo allo sviluppo di un Remotely Piloted Aircraft System (RPAS) classe Medium Altitude Long Endurance (MALE) europeo con capacità Armed Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Reconnaissance (ISTAR) ( [n. 299](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#), con riferimento ai programmi pluriennali in corso di esame da parte della Commissione, esprime l'auspicio che su di essi possa prevalere uno spirito unitario in seno alla Commissione. Ricapitola quindi la procedura per l'approvazione, precisando che, con esclusione dei programmi che si riferiscono esclusivamente al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti, entro il termine di 40 giorni. Se le Commissioni esprimono un parere contrario o formulano condizioni che il Governo non intende recepire, il Governo trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie argomentazioni per motivare le proprie scelte. Le Commissioni hanno quindi trenta giorni per esprimersi. Possono approvare il provvedimento oppure possono esprimere un parere contrario, che in questo caso deve essere a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale. In questo caso, ovviamente, il programma non può essere adottato. Precisa poi che, oltre che alla Commissioni difesa, gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, per i profili finanziari. Ricorda infine che per i provvedimenti in esame nella seduta odierna, il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione bilancio scade il 7 ottobre, mentre il termine per la Commissione difesa è fissato al 17 ottobre.

Il relatore [GASPARRI](#) (*FIBP-UDC*) evidenzia come la Commissione sia chiamata a formulare un parere, entro la data testé ricordata dalla Presidente, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma per lo sviluppo di un velivolo a pilotaggio remoto di classe media, con capacità ISTAR (il cosiddetto EUROMALE).

Il programma prevede che l'Aeronautica acquisisca 5 sistemi, a partire dal 2028. Ciascun sistema è composto da 3 velivoli e da 2 stazioni di controllo a terra. Il programma sarà avviato già nel corso del 2021 e copre le attività di sviluppo, produzione e supporto logistico per i primi 5 anni di utilizzo. La conclusione del programma è prevista nel 2035.

Il programma nasce nell'ambito di un'importante collaborazione internazionale e rappresenta una tra le principali iniziative di partenariato industriale europeo, in questo caso con Francia e Germania. Ha quindi anche un significato di particolare rilievo in termini politici. L'impresa ha però anche tutte le caratteristiche per garantire ottime prospettive di *export*, in particolare nell'ambito del perimetro dell'Unione europea.

La scheda tecnica sottolinea che le capacità sviluppate dal drone possono essere impiegate non solo in ambito difesa, ma anche per contrastare le minacce alla sicurezza nazionale, in particolare attraverso il supporto all'*intelligence*, il monitoraggio e contrasto dei fenomeni migratori, il monitoraggio del territorio nazionale e la prevenzione di calamità naturali. Per garantire questo ampio spettro di attività, il sistema è stato concepito in modo da garantire una completa integrazione con il contesto degli spazi aerei civili, rispettando requisiti e prescrizioni previste per operarvi.

La scheda tecnica precisa altresì che il programma risulta in armonia con gli indirizzi politici e

strategici nazionali, volti al potenziamento del settore *Joint*, nonché con gli obiettivi NATO, tesi ad implementare tali capacità in termini qualitativi, quantitativi e di prontezza.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa evidenzia come siano prevalentemente quelli delle costruzioni aeronautiche, della realizzazione di apparati elettronici e delle telecomunicazioni ad elevato contenuto tecnologico, nonché il settore della ricerca. Le presumibili aree interessate sono le regioni Piemonte, Campania, Lombardia, Liguria, Puglia e Lazio. Per quanto riguarda l'indotto, la relazione ipotizza il coinvolgimento di aziende che operano nei settori degli apparati avionici, delle telecomunicazioni (trasmettitori, ricevitori, antenne) e dell'elettronica (circuiteria, processori).

Il costo complessivo del programma è stimato in circa 1 miliardo e 900 milioni di euro, nel periodo dal 2021 al 2035. La scheda tecnica sottolinea anche che le incertezze sui tempi della finalizzazione del contratto (che sono legati alla conclusione dei corrispondenti accordi internazionali) determinano la necessità di assicurare fin dall'inizio la quota di contributo prevista per l'Italia. La programmazione finanziaria della Difesa assicurerà l'intero supporto della linea di spesa che, pertanto, graverà sui capitoli del settore investimento del Bilancio ordinario del Ministero della Difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa per il triennio 2021-2023, si prevede che il finanziamento del programma sia assicurato per mezzo delle risorse recate dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (per 570,62 milioni di euro), dal Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (per 56,10 milioni di euro) e dai capitoli a "fabbisogno" (per complessivi 1.246 milioni di euro). Aggiungendo a queste cifre l'integrazione della disponibilità di 30,1 milioni di provenienza dall'esercizio finanziario 2020, si arriva all'onere complessivo indicato nel documento in esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 21/2021, relativo all'acquisto di una tranche di elicotteri della classe medio leggera (Light Utility Helicopter, LUH) a favore della componente ala rotante dell'Arma dei carabinieri ( [n. 298](#) )**

(Parere al Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esame e rinvio)

Il relatore [FUSCO](#) (*L-SP-PSd'Az*) ricorda che la Commissione, ai sensi dell'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare, è chiamata a formulare, entro il prossimo 17 ottobre, un parere preventivo sullo schema di decreto del Ministro della Difesa relativo al programma pluriennale per l'acquisto di 11 elicotteri della classe medio leggera, da destinare all'Arma dei carabinieri.

Con questo programma si intende rinnovare la componente elicotteristica cosiddetta "multiruolo" dello Strumento militare terrestre e dell'Arma dei Carabinieri, assicurando, la progressiva sostituzione delle linee ereditate dalle passate acquisizioni, introdotte tra la fine degli anni '70 e la metà degli anni '90. Le piattaforme esistenti sono infatti caratterizzate da un crescente livello di obsolescenza e gli equipaggiamenti di bordo non consentono un'efficace formazione di base degli equipaggi di volo per il successivo impiego sulle piattaforme di nuova generazione.

I nuovi mezzi assicureranno 10.000 ore volo, ovvero una "vita tecnica" non inferiore a 30 anni e capace di operare in sicurezza, in ogni condizione di volo. La scheda reputa, altresì, fondamentale, sia la capacità di garantire comunicazioni radio bilaterali e la trasmissione di dati e di immagini con le altre unità presenti sul terreno, sia la versatilità del mezzo che ne consenta l'impiego in diversi scenari operativi.

Le nuove piattaforme dovranno rispondere a requisiti di interoperabilità con i mezzi in dotazione/acquisizione in ambito Forze armate e in ambito interforze/NATO, nonché rispondere agli standard di riferimento del progetto "Forza NEC".

Lo Stato Maggiore della Difesa pone in evidenza la forte connotazione *dual use* degli assetti, che potranno essere impiegati anche per funzioni come il trasporto aereo e il soccorso di feriti e malati; la sorveglianza, ricerca, ricognizione e antincendio boschivo e il soccorso e assistenza in occasione delle calamità naturali, nonché per il volo notturno con ausilio di visori NVG e IR.

Il costo complessivo del programma è stimato in circa 246 milioni di euro, lungo un arco temporale dal 2021 al 2034, di cui 25 milioni già autorizzati dal DM n. 38 del 2019. Viene peraltro rimarcato come la spesa conclusiva - per 221 milioni di euro - graverà sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del ministero della Difesa per 5 milioni su risorse disponibili sul Fondo investimenti di cui alla legge di bilancio per il 2018, per 94 milioni sul Fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2020 e per 122 milioni su capitoli "a fabbisogno" del Bilancio della Difesa.

Nel Documento programmatico pluriennale per la Difesa 2021-2023 - illustrato nella seduta odierna dal collega Candura - il finanziamento del programma in esame è previsto sulle risorse a valere sul Fondo Investimento pluriennale per le esigenze della Difesa Nazionale del bilancio della Difesa, per un totale di 122 milioni di euro.

Nell'ulteriore sezione del DPP sui programmi operanti si dà conto del fatto che "sfruttando le risorse a bilancio ordinario è stato attivato nel 2020 il lotto opzionale al contratto in essere per l'acquisto di piattaforme LUH, da impiegare per compiti di sicurezza del territorio nazionale. Il programma ha quindi ricevuto un'integrazione attraverso risorse a "fabbisogno" recate dalla legge di Bilancio 2021 e anche dal fondo di cui all'articolo 1, comma 14, della legge di Bilancio per il 2020 che consentono la conclusione del programma per quanto attiene la Funzione Difesa.

La scheda del Governo sottolinea anche che l'industria nazionale, *leader* a livello mondiale nel settore elicotteristico, dispone di soluzioni competitive in ambito internazionale, suscettibili di incrementare le quote di *export* del comparto industriale del settore.

Per quanto concerne i settori industriali interessati, la scheda illustrativa indica prevalentemente quelli aeronautico, meccanico, dell'elettronica e più in generale dell'alta tecnologia nonché ricerca e sviluppo. I siti produttivi, potenzialmente interessati dal programma, sono situati su tutto il territorio nazionale con particolare concentrazione nell'area settentrionale e nell'area centro meridionale.

Si prevede, a supporto del programma, il coinvolgimento di oltre 200 realtà nazionali (fornitori e sub-fornitori, diretti e indiretti, comprese le piccole e medie imprese dell'indotto, i centri di studio e ricerca universitari). Segnala infine che il programma ha visto coinvolte diverse università, tra cui i politecnici di Milano e di Torino.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

## *AFFARI ASSEGNATI*

### **Affare assegnato sulle prospettive strategiche della politica di sicurezza e difesa comune dell'Unione europea ( [n. 571](#) )**

(Esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

La presidente [PINOTTI](#) (PD), in qualità di relatrice, ricorda come sulla materia oggetto del presente Affare assegnato la Commissione abbia già svolto un corposo ciclo di audizioni, procedendo ad audire: Stefano Sannino, Segretario generale del Servizio Europeo per l'Azione Esterna; Fabio Massimo Castaldo, vicepresidente del Parlamento europeo; Marta Dassù, direttrice dell'*Aspen Institute* ; il generale Claudio Graziano, presidente del Comitato militare dell'Unione europea; il generale Fortunato Di Marzio, Direttore del III Reparto del Segretariato generale della Difesa; il professor Antonio Varsori; Marco Peronaci, Rappresentante italiano nel Comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea.

Ricorda altresì come la vicenda dell'Afghanistan dimostri ancora una volta la necessità di una capacità



autonoma, anche militare, dell'Unione europea, che ormai rappresenta un obiettivo condiviso, in Italia, da tutte le forze politiche, come indicato in tante occasioni pubbliche.

Si tratta di tradurre questo consenso in uno specifico atto parlamentare di indirizzo, che rappresenti un segnale forte da parte del Parlamento in questa direzione. Preannuncia quindi l'intenzione di inviare ai membri della Commissione uno schema di risoluzione, anche per raccogliere suggerimenti e proposte di integrazione, con l'obiettivo di approvarla in tempi brevi, e poi magari trasmetterla alla Presidenza del Senato per la discussione in Aula.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

## **1.4.2.2. 5<sup>^</sup> Commissione permanente (Bilancio)**

## 1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 443 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021**  
**443ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
[PESCO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 14,20.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**[\(2382\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all'articolo 5, comma 1, che prevede che il commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 definisca, d'intesa con il Ministero della salute, un protocollo con le farmacie e altre strutture sanitarie per assicurare a prezzi contenuti, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione di test antigenici rapidi per la rilevazione del COVID-19, che la disposizione iniziale del decreto-legge prevedeva il termine per la fornitura a prezzi contenuti del 30 settembre, mentre, con una modifica approvata in prima lettura, il termine è stato esteso al 30 novembre, raddoppiando quindi il periodo inizialmente previsto da due a quattro mesi circa, ma senza incrementare le risorse a tal fine destinate. Inoltre, risulta essere già stato firmato il protocollo d'intesa previsto dalla norma, con validità fino al 30 settembre. Ciò premesso, alla luce dei primi dati di consuntivo relativi al mese di agosto, andrebbe escluso che non si determini un incremento significativo nel ricorso ai tamponi nei successivi mesi. Altresì, andrebbero chiarite le modalità con cui sarà garantito il rispetto del tetto di spesa. In merito all'articolo 5, comma 4-bis, inserito durante l'esame presso la Camera dei deputati, che demanda al Ministero della salute il compito di definire, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di uno specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non

inferiore a diciotto anni, andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli effetti di onerosità sul fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

Risulta altresì necessario acquisire chiarimenti sugli effetti finanziari dell'articolo 6, Allegato A, numero 14, che proroga fino al 31 dicembre 2021 gli effetti della norma che consente alle regioni di riconoscere alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, anche in deroga ai vigenti limiti di spesa, una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza, nonché un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Sul punto, andrebbe fornita una quantificazione degli oneri e una conferma sui risparmi derivanti dalla contrazione dell'attività ordinaria utili a garantire un'eventuale compensazione degli oneri.

Nel rinviare alla Nota n. 247 del Servizio del bilancio per la disamina delle singole disposizioni, rappresenta quindi la necessità di acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, al fine di chiarire i profili sopra illustrati e, più in generale, di verificare la neutralità finanziaria complessiva del provvedimento.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata, la quale, suo avviso, risponde ai quesiti formulati dal relatore.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo."

Non essendovi proposte di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire anche per l'Assemblea la proposta di parere non ostativo appena approvato per la Commissione in sede referente.

La rappresentante del GOVERNO esprime un avviso favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di parere è messa ai voti e approvata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2166) Danila DE LUCIA ed altri. - Dichiarazione di monumento nazionale dell'Arco di Traiano di Benevento**

(Parere alla 7a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) ricorda che per la Commissione non vi sono, per quanto di competenza, osservazioni da formulare sul provvedimento in titolo.

La sottosegretaria SARTORE concorda con la valutazione espressa dal relatore.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) formula pertanto una proposta di parere non ostativo che, previa verifica della presenza del prescritto numero legale, è messa ai voti e approvata.

**(2169) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 14a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [GALLICCHIO](#) (M5S) chiede al Governo se sono disponibili le risposte sugli emendamenti in esame.

La rappresentante del GOVERNO mette a disposizione della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato concernente gli identici emendamenti 17.0.2 (testo 5) e 17.0.4 (testo3), sui quali viene espresso parere contrario  
Con riguardo alla proposta 36.0.2 (testo 6), rappresenta l'esigenza di un ulteriore approfondimento istruttorio.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1684) Daisy PIROVANO ed altri. - Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante «Istituzione del "Giorno della Memoria" in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti», al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di «viaggi nella memoria» nei campi medesimi**  
(Parere alla 7ª Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La relatrice [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) domanda se il Governo sia in grado di dare riscontro ai rilievi della Commissione.

La sottosegretaria SARTORE fa presente che si è svolta l'interlocuzione con la Presidenza del Consiglio e sono in via di definizione le risposte da rendere alla Commissione sul provvedimento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2255) Deputato Paolo RUSSO. - Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani**, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paolo Russo; Fabiola Bologna ed altri; De Filippo ed altri; Maria Teresa Bellucci; Panizzut ed altri  
(Parere alla 12a Commissione. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 7 settembre.

La sottosegretaria SARTORE deposita la relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, positivamente verificata.

Il presidente [PESCO](#) (M5S), in qualità di relatore, riservandosi di predisporre la proposta di parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

***(1662) Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie***

(Parere alla 2a Commissione sugli emendamenti. Seguito dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e in parte condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale. Rinvio dell'esame dei restanti emendamenti)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Il relatore [PRESUTTO](#) (M5S) illustra gli emendamenti di iniziativa parlamentare e governativa, nonché i subemendamenti agli emendamenti del Governo, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, relativamente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 1.1 e 1.0.1 (ritirate presso la Commissione di merito).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 1, ivi compresi gli emendamenti 1.4 e 1.5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 2, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.19, 2.37 (analogo al 2.38), 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65 (identico al 2.66) e 2.76.

Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 2.18, che prevede, tra i criteri di delega, la fungibilità, ai fini della procedibilità, tra la mediazione e la negoziazione assistita. Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.29, 2.30 e 2.31, che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), alle controversie in materia di proprietà industriale.

Occorre valutare gli effetti finanziari degli identici emendamenti 2.32 e 2.33 che estendono il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), ad alcune tipologie contrattuali. Occorre valutare gli effetti finanziari degli emendamenti 2.35 e 2.36 che consentono al giudice, in determinate circostanze, di disporre l'esperimento del procedimento di mediazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.40 che estende ad alcune fattispecie il ricorso obbligatorio alla mediazione.

Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 2.44 che inserisce un criterio di delega volto ad escludere l'obbligatorietà della negoziazione assistita prevista per le controversie in materia di trasporto e sub-trasporto, per inserirle nell'ambito della mediazione civile. Occorre valutare gli analoghi emendamenti 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72 (ancora da votare nella Commissione di merito) che introducono un criterio di delega volto a prevedere, nell'ambito della tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale, misure incentivanti l'impiego della negoziazione assistita, della consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, nonché il ricorso al procedimento arbitrale per le controversie aventi ad oggetto diritti disponibili. Occorre valutare gli emendamenti 2.73 e 2.74 che prevedono, tra i parametri utilizzati ai fini della valutazione di professionalità dei magistrati, il numero delle cause demandate alla mediazione che si siano concluse positivamente. Occorre valutare l'emendamento 2.74 (testo 2), per quanto attiene alla sostenibilità della clausola di invarianza finanziaria di cui alla lettera i), in materia di formazione dell'attività di mediatore, e per quanto concerne la lettera l) sull'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati.

Comportano maggiori oneri i subemendamenti 2.77/7, 2.77/2 e 2.77/5. Richiede la relazione tecnica sui subemendamenti 2.77/1, 2.77/3, 2.77/4 e 2.77/6. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.78/1 sulle modalità di accertamento tecnico preliminare all'esame delle

controversie in materia di responsabilità sanitaria.

Relativamente all'emendamento 2.51 e all'emendamento del Governo 2.79, occorre comunque valutarne gli effetti finanziari, in relazione all'esonero di responsabilità amministrativa e contabile per coloro che sono incaricati di rappresentare le pubbliche amministrazioni (si veda la lettera *c-quinquies*)). Occorre valutare la portata finanziaria delle proposte 2.51 (testo 2) e 2.79/13 (testo 2) che intervengono sulla responsabilità contabile dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni. Sembra comportare maggiori oneri l'emendamento 2.62 (testo 2), con particolare riferimento alla lettera *a*), mentre occorre valutare gli effetti finanziari della limitazione della responsabilità contabile dei rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui alla lettera *c-quinquies*).

Con specifico riguardo alla proposta governativa 2.79 (lettere *c-octies*) e *c-undecies*)), occorre altresì valutare l'asserita non onerosità dell'estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione, nonché l'assenza di maggiori oneri derivanti dalla revisione della disciplina sulla formazione, anche nel caso di organismi di mediazione costituiti da enti pubblici, e dal regime di collaborazione necessaria per gli uffici giudiziari, le università e gli enti pubblici. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.79/13, 2.79/15 e 2.79/20. Occorre altresì valutare la portata finanziaria della proposta 2.79/15 (testo 2) sempre istitutiva di percorsi di formazione in mediazione per i magistrati. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/22, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10 e 2.79/18 (analogo al 2.79/19). Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 2.79/16. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sugli emendamenti 2.75 e 2.0.1. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 2.80/1. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 2.80/2 (analogo al 2.80/4) e 2.80/3. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 2.81/2. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 2.81/3 (identico al 2.81/4) e 2.81/5. Occorre valutare la portata finanziaria degli identici subemendamenti 2.81/3 (testo 2) e 2.81/5 (testo 2) sulla maggiorazione del compenso per gli avvocati. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 2.82/4 e 2.82/6. Sembrano comportare maggiori oneri gli analoghi subemendamenti 2.82/7 e 2.82/8.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 2, ivi incluse le proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), identico al 2.80/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/21, 2.79/21 (testo 2), 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82/1 (testo 2) e 2.82/4 (testo 2) e 2.82.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 3.32, con particolare riguardo alla previsione, per i processi di cognizione di primo grado davanti al tribunale in composizione monocratica, della partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi a distanza e del deposito telematico di atti e documenti. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 3.41/20, relativamente alla lettera *c-sexies-ter*), sugli obblighi di trasmissione di informazioni da parte della pubblica amministrazione. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 3.0.1 (testo 2) in materia di disciplina processuale per minorenni e famiglie. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 3, ivi incluse le proposte 3.12 (testo 2), 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 4, sembra comportare maggiori oneri la proposta 4.3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 4, ivi incluse le proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 5, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 5.10 che prevede un'ipotesi conciliativa obbligatoria da parte del giudice di primo grado del tribunale o del giudice di pace chiamati a provvedere sulle istanze istruttorie. In relazione all'emendamento 5.12 del Governo, si chiedono ulteriori elementi, al fine di valutare se dalla rideterminazione delle competenze del giudice di pace possa derivare un incremento delle retribuzioni dei medesimi giudici. Per lo stesso motivo, occorre valutare la portata finanziaria delle analoghe proposte 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2) e 5.12/5. Occorre valutare la portata finanziaria del

subemendamento 5.12/3 che anticipa l'entrata in vigore della riforma del giudice di pace. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 5.12/4.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 5.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 6, potrebbe comportare maggiori oneri l'emendamento 6.3, laddove (lettera *b*) abroga il comma *1-quater* dell'articolo 13 del testo unico sulle spese di giustizia, che impone un contributo a carico dell'appellante, nel caso in cui l'impugnazione venga respinta o dichiarata inammissibile o improcedibile. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 6.18 (che abbassa da 10 mila a 1000 euro l'importo massimo della pena pecuniaria a carico di chi abbia presentato un'istanza di sospensione inammissibile o manifestamente infondata avente ad oggetto una sentenza di condanna del lavoratore per crediti legati a controversie individuali di lavoro). Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 sul deposito telematico degli atti e sul pagamento attraverso sistemi telematici del contributo unificato per i giudizi dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 6.0.1 (testo 2) in materia di processo dinanzi alla Corte di Cassazione. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 6.0.2/1, laddove prevede che il pagamento del contributo unificato avvenga attraverso sistemi telematici. Occorre valutare la portata finanziaria degli analoghi subemendamenti 6.0.2/2 e 6.0.2/6, laddove prevedono adempimenti amministrativi a carico dell'agente del Governo, a seguito di sentenze emesse dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 6.0.2/3.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 6, ivi incluse le proposte 6.2 (testo 2), identica alla proposta del Governo 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 7, sembra comportare maggiori oneri la proposta 7.0.1. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 7.0.2, per quanto attiene, in particolare, al deposito telematico di atti e alla partecipazione con collegamento audiovisivo a distanza nei procedimenti per controversie sul lavoro.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 7, ivi incluso l'emendamento 7.1.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, occorre acquisire conferma del carattere ordinamentale delle identiche proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2) e 8.14 (testo 2). Si chiede conferma del carattere ordinamentale della proposta 8.18 che modifica la disciplina sulla custodia dei beni oggetto di pignoramento. Occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 8.24 che stabilisce la predisposizione di un elenco, pubblicato obbligatoriamente sul sito dell'ordine degli avvocati, dei soggetti che abbiano dato la disponibilità a svolgere il ruolo di delegato alle vendite. Occorre valutare gli effetti finanziari dell'emendamento 8.32 che estende alle controversie individuali di lavoro l'applicabilità delle misure di coercizione indiretta. Occorre acquisire conferma della compatibilità con l'invarianza delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del subemendamento 8.34/11, per quanto riguarda la lettera *l-sexies*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la banca dati per le aste giudiziarie. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 8.34/11 (testo 2), con riguardo alla lettera *l-ter*), che istituisce, presso il Ministero della giustizia, la Banca dati delle aste giudiziali. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 8.0.2.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 8, ivi incluse le proposte 8.9 (testo 2), 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 9, si richiedono elementi di valutazione degli effetti finanziari dell'emendamento del Governo 9.3, con particolare riferimento alla lettera *b*), laddove dispone il trasferimento anche alle amministrazioni interessate di alcune funzioni amministrative, nella volontaria giurisdizione, attualmente assegnate al giudice civile e al giudice minorile. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dagli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 9.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 10, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 10.3 e 10.4. Chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 10.17/1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 10, ivi inclusi gli identici



emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 11, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 11.1, 11.3 e 11.7. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sui subemendamenti 11.12/1, 11.12/3 e 11.12/11. Sembrano comportare maggiori oneri i subemendamenti 11.12/6 e 11.12/10. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 11.12/11 (testo 2). Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 11, ivi incluse le proposte 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2) (identica a 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2) e 11.11 (testo 2)), 11.12/7 (identica a 11.12/8 e 11.12/9) e 11.12.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 12, sembrano comportare maggiori oneri le proposte 12.5 e 12.12. Occorre valutare gli effetti finanziari delle analoghe proposte 12.10, 12.11 e 12.13 che prevedono modalità di partecipazione alle udienze attraverso collegamenti audiovisivi. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulla proposta 12.0.1. Occorre acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 12.0.1 (testo 2) sull'Ufficio per il processo. Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 12, ivi incluse le proposte 12.2 (testo 2); 12.3 (testo 2); 12.7 (testo 2); 12.10 (testo 2) e 12.13 (testo 2), identici al 12.19 del Governo; 12.17 (testo 2); 12.18; 12.19/1 (testo 2); 12.19/5 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 13, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 13.1 e 13.0.1.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 13.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 14, risulta necessario acquisire la relazione tecnica sull'emendamento 14.1. Sembra comportare maggiori oneri il subemendamento 14.5/5.

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte riferite all'articolo 14, ivi inclusa la proposta 14.5/1 (testo 2).

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 15, occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 15.1, per i casi in cui tra i soggetti creditori figurino l'erario, gli enti previdenziali e altri enti pubblici. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sulle proposte 15.3, 15.0.2 e 15.0.3. Con riguardo all'emendamento del Governo 15.0.8, che introduce un rito unificato denominato "Procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie", si chiedono elementi per valutare gli effetti finanziari dei criteri di delega di cui alle lettere *l*, *u*, *v* e *z*). Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/2 (testo 2), con particolare riferimento alle novelle apportate dalle lettere *a*, *e* ed *h*). Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.8/2, 15.0.8/32, 15.0.8/34, 15.0.8/47, 15.0.8/53, 15.0.8/65, 15.0.8/72, 15.0.8/76 e 15.0.8/85. Occorre valutare gli eventuali effetti finanziari del subemendamento 15.0.8/53 (testo 2), ove si prevede, tra i criteri di delega, la videoregistrazione obbligatoria delle audizioni del minore. Si chiede conferma dell'assenza di oneri derivanti dal subemendamento 15.0.8/24. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79. Occorre valutare la portata finanziaria dei subemendamenti 15.0.9/11, 15.0.9/12, 15.0.9/22, 15.0.9/28 e 15.0.9/29. Si richiede la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.9/27. Occorre valutare la portata finanziaria del subemendamento 15.0.8/70 (testo 2), sulla possibilità di nomina di un professionista per coadiuvare il giudice nei processi in materia di persone, minorenni e famiglie. Risulta necessario acquisire la relazione tecnica sul subemendamento 15.0.8/79 (testo 2) in materia di istituzione del Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie, nonché sulle seguenti identiche proposte: 15.0.9/4 (testo 3), 15.0.9/5 (testo 3), 15.0.9/6 (testo 3), 15.0.9/7 (testo 3), 15.0.9/8 (testo 3), 15.0.9/12 (testo 3), 15.0.9/13 (testo 3), 15.0.9/21 (testo 3), 15.0.9/23 (testo 3), 15.0.9/24 (testo 3), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2), 9.0.1 (testo 2) e 15.3 (testo 2).

Non vi sono osservazioni sulle restanti proposte emendative riferite all'articolo 15, ivi incluse le proposte 15.6, 15.0.8/3 (testo 2), 15.0.8/5 (testo 2), 15.0.8/7, 15.0.8/9 (testo 2), 15.0.8/10 (testo 2), 15.0.8/11 (testo 2), 15.0.8/12 (testo 2), 15.0.8/13 (testo 2), 15.0.8/14 (testo 2), 15.0.8/17 (testo 2), 15.0.8/19 (testo 2), 15.0.8/21 (testo 2), 15.0.8/26 (testo 2), 15.0.8/27 (testo 2), 15.0.8/33 (testo 2), 15.0.8/49 (testo 2), 15.0.8/50, 15.0.8/57 (testo 2), 15.0.8/58 (testo 2), 15.0.8/64 (testo 2), 15.0.8/65

(testo 2), 15.0.8/71 (testo 2), 15.0.8/77 (testo 2), 15.0.8/80 (testo 2), 15.0.8/81, 15.0.8/82, 15.0.8/83 (testo 2), 15.0.8/83 (testo 3), 15.0.8/84 e 15.0.9.

Dopo una breve discussione sull'ordine dei lavori, nella quale intervengono i senatori Fiammetta [MODENA](#) (FIBP-UDC), Erica [RIVOLTA](#) (L-SP-PSd'Az) e [TOSATO](#) (L-SP-PSd'Az), il PRESIDENTE ritiene opportuno procedere, conformemente alla prassi, all'esame di tutti gli emendamenti segnalati dal relatore.

La Commissione conviene.

La sottosegretaria SARTORE, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, esprime un avviso contrario, per i profili finanziari, sulle proposte 1.1 e 1.0.1, mentre non ha osservazioni da formulare, conformemente al relatore, sugli emendamenti 1.4 e 1.5.

Con riguardo alle proposte riferite all'articolo 2, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 2.79/13 (testo 2), preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, nonché sul 2.79, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo. Formula altresì una valutazione non ostativa sulle proposte 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81 e 2.82, alla luce delle relazioni tecniche predisposte dal Ministero della giustizia. Chiede di valutare, in attesa dell'integrazione della relazione tecnica da parte delle amministrazioni interessate, l'accantonamento dell'esame degli emendamenti 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2), 2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43 e 2.79/21 (testo 2). Si esprime quindi in senso contrario, per i profili finanziari, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 2, ivi comprese le analoghe proposte 2.69, 2.70, 2.71 e 2.72.

Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 3, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, non ha osservazioni da formulare sulle proposte 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 3), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41 e 3.42. Si pronuncia invece in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 3.

Con riferimento alle proposte relative all'articolo 4, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia, formula una valutazione non ostativa sulle proposte 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2) e 4.6, concordando con il relatore invece sull'onerosità dell'emendamento 4.3.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, non ha nulla da osservare sulla proposta 5.12, in quanto è stata positivamente verificata la relazione tecnica del Governo, nonché sull'emendamento 5.12/5, preso atto della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia. Chiede invece di accantonare l'esame delle proposte 5.6 (testo 2) e 5.7 (testo 2), in attesa dell'integrazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. La valutazione è contraria, per i profili finanziari, sugli emendamenti 5.10, 5.12/3 e 5.12/4.

Interviene il senatore [DELL'OLIO](#) (M5S) per segnalare che, a suo avviso, l'emendamento 5.6 (testo 2) presenta profili di onerosità, in quanto amplia la competenza dei giudici di pace.

Il PRESIDENTE ricorda che la copertura finanziaria delle disposizioni contenute in deleghe legislative può essere rinviata, a determinate condizioni, alla fase di adozione dei provvedimenti attuativi.

La rappresentante del GOVERNO, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, esprime sull'emendamento 6.0.1 (testo 2) un avviso non ostativo condizionato all'inserimento nel testo della copertura finanziaria presente nell'analogo emendamento 6.0.2. Si esprime in senso non ostativo sulle proposte 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2) e 6.0.2, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 6, la valutazione è contraria.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 7, non ha osservazioni da formulare sull'emendamento 7.1, alla luce della relazione tecnica del Dicastero della giustizia, mentre si esprime

in senso contrario sugli emendamenti 7.0.1 e 7.0.2.

Per quanto riguarda gli emendamenti riferiti all'articolo 8, chiede di valutare l'accantonamento, in attesa della relazione tecnica del Ministero della giustizia, delle proposte 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2) e 8.34/11 (testo 2). Non ha invece nulla da osservare, preso atto delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2) e 8.34. L'avviso è contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 8.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, formula una valutazione non ostativa sulla proposta 9.3, alla luce della relazione tecnica del Governo positivamente verificata, nonché sugli identici subemendamenti 9.3/3 e 9.3/5, preso atto della relazione tecnica del Ministero della giustizia.

Con riguardo agli emendamenti riferiti all'articolo 10, domanda di accantonare l'esame degli identici emendamenti 10.1, 10.2 e 10.17, in attesa della verifica della relazione tecnica predisposta dal Ministero della giustizia, mentre esprime un avviso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore al riguardo.

Per quanto concerne le proposte riferite all'articolo 11, non ha nulla da osservare sugli emendamenti 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8 e 11.12/9, preso atto delle relazioni tecniche prodotte dal Ministero della giustizia, nonché sull'emendamento del Governo 11.12, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Domanda quindi di valutare l'accantonamento delle proposte 11.12/10 e 11.12/11 (testo 2), in attesa della valutazione della relazione tecnica del Ministero della giustizia. Sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 11, l'avviso del Governo è contrario.

In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 12, formula una valutazione non ostativa, alla luce delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, sugli emendamenti 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2) e 12.19/5 (testo 2), nonché sulle proposte del Governo 12.18 e 12.19, la cui relazione tecnica è stata positivamente verificata. Chiede quindi di accantonare, in attesa dell'esito dell'esame delle relazioni tecniche del Ministero della giustizia, le proposte 12.0.1 (testo 2) e 12.19/1 (testo 2), esprimendosi in senso contrario sui restanti emendamenti segnalati dal relatore all'articolo 12.

Con riguardo agli emendamenti riferiti agli articoli 13 e 14, esprime un avviso contrario sulle proposte 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5, mentre non ha osservazioni, per quanto di competenza, sulla proposta 14.5/1 (testo 2), nonché sui restanti emendamenti riferiti alle due disposizioni.

La senatrice [FAGGI](#) (*L-SP-PSd'Az*) formula una richiesta di chiarimenti, a cui risponde il PRESIDENTE.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il relatore [PRESUTTO](#) (*M5S*) illustra la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi agli articoli da 1 a 14 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.1, 1.0.1, 2.1, 2.4, 2.8, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.40, 2.44, 2.51, 2.61, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.69, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.74, 2.75, 2.76, 2.77/1, 2.77/2, 2.77/3, 2.77/4, 2.77/5, 2.77/6, 2.77/7, 2.78/1, 2.79/2, 2.79/4, 2.79/5, 2.79/6, 2.79/7, 2.79/8, 2.79/9, 2.79/10, 2.79/13, 2.79/15, 2.79/16, 2.79/18, 2.79/19, 2.79/20, 2.79/21, 2.79/22, 2.80/1, 2.80/2, 2.80/3, 2.80/4, 2.81/1 (testo 2), 2.81/2, 2.81/3, 2.81/4, 2.81/5, 2.82/4, 2.82/4 (testo 2), 2.82/6, 2.82/7, 2.82/8, 2.0.1, 3.32, 3.41/20, 3.0.1, 3.0.1 (testo 2), 3.0.2, 3.0.3, 3.12 (testo 2), 4.3, 5.10, 5.12/3, 5.12/4, 6.3, 6.18, 6.0.1, 6.0.2/1, 6.0.2/3, 7.0.1, 7.0.2, 8.18, 8.24, 8.32, 8.34/11, 8.0.2, 8.9 (testo 2), 10.3, 10.4, 10.17/1, 11.1, 11.3, 11.7, 11.12/1, 11.12/3, 11.12/11, 11.12/6, 12.5, 12.10, 12.11, 12.12, 12.13, 12.0.1, 12.2 (testo 2), 13.1, 13.0.1, 14.1 e 14.5/5.

Sull'emendamento 6.0.1 (testo 2), il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'inserimento della copertura finanziaria presente nell'emendamento 6.0.2.

L'esame resta sospeso sulle proposte 2.74 (testo 2), 2.51 (testo 2), 2.62 (testo 2), 2.79/15 (testo 2),

2.81/3 (testo 2), 2.81/5 (testo 2), 2.41, 2.42, 2.43, 2.79/21 (testo 2), 5.6 (testo 2), 5.7 (testo 2), 8.10 (testo 2), 8.11 (testo 2), 8.14 (testo 2), 8.34/11 (testo 2), 10.1, 10.2, 10.17, 11.12/10, 11.12/11 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 12.19/1 (testo 2), 3.0.1 (testo 3), 2.0.1 (testo 2), 3.0.2 (testo 2), 4.0.1 (testo 2), 8.0.3 (testo 2) e 9.0.1 (testo 2), nonché su tutti gli emendamenti e i subemendamenti riferiti all'articolo 15. Il parere è non ostantivo sui restanti emendamenti e subemendamenti riferiti agli articoli da 1 a 14, ivi comprese le proposte 1.4, 1.5, 2.79, 2.79/13 (testo 2), 2.9 (testo 2), 2.27 (testo 2), 2.80/5 (testo 2), 2.76 (testo 2), 2.77/1 (testo 2), 2.77, 2.78, 2.79/24, 2.80, 2.81, 2.82, 3.41/6 (testo 2), 3.41/9 (testo 2), 3.41/12 (testo 2), 3.41/18 (testo 2), 3.41, 3.42, 4.1 (testo 2), 4.2 (testo 2), 4.6, 5.12, 5.12/5, 6.0.2/2, 6.0.2/6, 6.2 (testo 2), 6.20, 6.20/2 (testo 2), 6.20/3 (testo 2), 6.20/7 (testo 2), 6.0.2, 7.1, 8.31 (testo 2), 8.34/4 (testo 2), 8.34/6 (testo 2), 8.34/7 (testo 2), 8.34/12 (testo 2), 8.34, 9.3, 9.3/3, 9.3/5, 11.5 (testo 2), 11.8 (testo 2), 11.9 (testo 2), 11.10 (testo 2), 11.11 (testo 2), 11.12/7, 11.12/8, 11.12/9, 11.12, 12.3 (testo 2), 12.7 (testo 2), 12.10 (testo 2), 12.13 (testo 2), 12.17 (testo 2), 12.18, 12.19, 12.19/5 (testo 2) e 14.5/1 (testo 2)."

Con l'esito favorevole del GOVERNO, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2353) Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2a Commissione sul testo e sugli emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

La relatrice **MODENA** (*FIBP-UDC*) illustra il disegno di legge in titolo segnalando che il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato modificato nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento. L'articolo 1 prevede un'ampia delega al Governo per la riforma del processo penale, finalizzata a rendere più semplici, efficaci e veloci le attività e i tempi del giudizio. La procedura per l'emanazione dei predetti decreti legislativi, disciplinata dal comma 2 dell'articolo 1, dispone che gli schemi di decreto siano inviati alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

Per quanto di competenza, in relazione all'articolo 1, comma 23, andrebbe chiarito se l'estinzione di contravvenzioni mediante il pagamento immediato di una somma di denaro consistente in una frazione del massimo dell'ammenda stabilita per il reato, possa determinare maggiori oneri per la finanza pubblica, in relazione alla diminuzione degli introiti utili per il funzionamento delle strutture deputate al recupero del credito, al netto dei risparmi eventualmente derivanti dalla riduzione dei loro adempimenti.

Per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 26 a 28, concernenti il rafforzamento e la valorizzazione dell'ufficio del processo, è prevista la quantificazione del fabbisogno di personale in 1.000 unità. La copertura finanziaria, determinata in 46.766.640 euro a decorrere dal 2023, è stata attuata tramite riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021), relativo all'assunzione di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. A tale riguardo, considerato che queste assunzioni erano finalizzate a garantire la piena funzionalità degli uffici giudiziari e a far fronte alle gravi scoperture di organico, si chiede conferma che da tale riduzione non derivino ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Più in generale, occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 22, che reca una clausola di invarianza relativa all'intero provvedimento, fatta eccezione per due disposizioni. Si prevede inoltre, al comma 23, che i decreti legislativi dovranno essere corredati di relazione tecnica che ne attesti la neutralità ovvero determini i nuovi o maggiori oneri e i relativi mezzi di copertura. Si stabilisce infine, al comma

24, che ove i decreti legislativi non trovino compensazione al loro interno, questi possano essere emanati solo contestualmente o successivamente all'adozione dei provvedimenti che rechino le corrispondenti risorse finanziarie.

Al riguardo, fermo restando tale meccanismo di verifica successiva delle quantificazioni e delle relative coperture e preso atto dei chiarimenti intervenuti presso la Camera, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi idonei a suffragare la clausola di neutralità, fornendo chiarimenti sulle nuove funzioni e sulle risorse disponibili per farvi fronte, anche al fine di conciliare l'ipotesi di invarianza contenuta nel testo con il richiamo all'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente.

Al fine di chiarire i rilievi sopra formulati, chiede la predisposizione della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

La rappresentante del GOVERNO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente [PESCO](#) (M5S), facente funzioni di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che viene innanzitutto in rilievo l'articolo 3, che prevede l'istituzione di una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti al registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio per un onere autorizzato di 700.000 euro per l'anno 2022 e 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, utilizzando gli accantonamenti del Ministero della giustizia (700.000 euro per l'anno 2022) e del Ministero dello sviluppo economico (200.000 annui euro a decorrere dall'anno 2023), che presentano la necessaria capienza. Al riguardo, il Governo dovrebbe chiarire presso quale amministrazione è istituita la banca dati nazionale, e se dal collegamento alla banca dati nazionale possano derivare oneri anche per le Camere di commercio. Occorre altresì valutare se le Camere di commercio di ciascun capoluogo di regione possano far fronte ai compiti loro assegnati, in particolare alla formazione, tenuta ed aggiornamento di un elenco di esperti e alla relativa designazione di un soggetto responsabile, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nonché se possano derivare maggiori oneri dalla specifica formazione obbligatoria per l'iscrizione nell'elenco di esperti che verrà definita con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia. L'articolo 14 reca misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Le norme in esame sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nell'articolo 25 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in ordine al quale a suo tempo non furono ascritti effetti di gettito. Appare condivisibile ritenere, come da impostazione della relazione tecnica, che tali misure premiali possono generare effetti positivi sia in termini di pagamento dei debiti tributari da parte delle imprese sia in termini di deflazione del contenzioso. Appare altresì condivisibile non associare effetti di gettito alla disposizione di cui al comma 5, che richiama taluni possibili effetti riconducibili alle sopravvenienze attive e alle minusvalenze e sopravvenienze passive, quali esiti delle procedure negoziate della crisi, in quanto rappresentano nuove fattispecie a cui si applica la normativa tributaria già vigente. L'articolo 24 dispone l'incremento di 20 unità del ruolo organico della magistratura correlato all'istituzione della Procura europea, per un onere valutato in euro 704.580 per l'anno 2022 e in euro 2.584.968 a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente, accantonamento relativo al Ministero della giustizia, che reca la necessaria capienza. Per quanto concerne la quantificazione dell'onere, il Governo dovrebbe confermare che, in relazione alle

spese di funzionamento in connessione alle dotazioni individuali d'ufficio e agli oneri per l'espletamento delle procedure concorsuali, il Ministero della giustizia possa provvedere nell'ambito delle risorse già disponibili a legislazione vigente. In relazione all'articolo 26, il quale prevede per l'anno 2021, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, che le risorse intestate al Fondo unico giustizia, relative alle confische e alla gestione finanziaria del medesimo fondo, siano riassegnate al Ministero dell'Interno e al Ministero della Giustizia in misura pari al 49 per cento in favore di ciascuna delle due amministrazioni, il Governo dovrebbe assicurare che tale deroga non pregiudichi altre finalità ed impegni di spesa già assunti a legislazione vigente. In relazione all'articolo 28, recante la clausola di invarianza finanziaria ed amministrativa per l'intero provvedimento (fatta eccezione per gli articoli 3 e 24), va rammentato che, in base all'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità e finanza pubblica, la relazione tecnica deve contenere l'esposizione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti in bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate nelle disposizioni interessate. In questa prospettiva, risulta necessario acquisire informazioni di dettaglio a conferma dell'invarianza degli oneri, con particolare riguardo all'articolo 5, comma 6, per le attività svolte dal segretario generale delle Camere di commercio su istanza delle parti interessate; all'articolo 7, sulla sostenibilità a valere sulle risorse disponibili a bilancio degli oneri relativi al compenso da riconoscersi per l'eventualità della nomina di un ausiliario del giudice; agli articoli 16 e 17, in relazione ai compensi e ai rimborsi in favore dell'esperto, soprattutto nel caso di incapienza del patrimonio di gestione; all'articolo 18, in relazione all'impatto sugli uffici giudiziari dell'introduzione di una nuova procedura di concordato; all'articolo 19, in relazione ai compensi previsti per il liquidatore giudiziale e per l'ausiliario, soprattutto nel caso di incapienza dell'attivo liquidato, e all'articolo 25, circa le risorse disponibili per l'attuazione delle misure di digitalizzazione ivi previste, da confrontarsi con la mole di attività necessarie per la gestione dei dati. Per ulteriori approfondimenti, si rinvia alla nota del Servizio del bilancio n. 241.

La senatrice [MODENA](#) (*FIBP-UDC*) fornisce ragguagli sullo stato dell'esame del provvedimento in sede referente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1228) LA PIETRA ed altri. - Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del PistoiaBlues Festival**  
(Parere alla 7a Commissione sugli ulteriori emendamenti. Esame e rinvio)

La relatrice [BOTTICI](#) (*M5S*) illustra l'ulteriore emendamento 1.0.1 (testo 2) riferito al disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che occorre acquisire conferma dell'effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a copertura della proposta emendativa in oggetto, che stanziava un contributo annuo di 250 mila euro, a decorrere dal 2022, in favore del comune di Berchidda (Sassari) per la realizzazione del Festival Internazionale Time in Jazz, attraverso corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo.

La sottosegretaria SARTORE si riserva di fornire l'avviso del Governo sulla riformulazione presentata.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,40.*



## 1.4.2.2.2. 5ª Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 444 (ant.) del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**BILANCIO (5ª)**  
**MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021**  
**444ª Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**PESCO**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.*

*La seduta inizia alle ore 9,10.*

### *SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1662 (DELEGA PROCESSO CIVILE)*

Il presidente **PESCO** avverte che nel pomeriggio di ieri la Commissione giustizia ha concluso l'esame del disegno di legge n. 1662, conferendo il mandato alle relatrici, senza attendere il parere della Commissione bilancio, che, nella seduta di ieri, aveva già formulato il proprio parere su una parte considerevole delle proposte emendative.

Pur riconoscendo l'importanza del provvedimento e l'esigenza di approvarlo in tempi celeri, per consentire al Governo l'adozione dei decreti legislativi di attuazione entro la fine dell'anno, ritiene che la condotta della Commissione di merito rappresenti un grave precedente, in violazione del dettato regolamentare. Si riserva di sollevare la questione in Assemblea, portandola all'attenzione della Presidenza del Senato e del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Fa infine presente che la Commissione si dovrà comunque pronunciare, in sede di parere per l'Assemblea, sul testo adottato dalla Commissione di merito, nonché sulle proposte emendative che saranno trasmesse dalla Presidenza del Senato.

La senatrice **FAGGI** (*L-SP-PSd'Az*) chiede quali siano i motivi che hanno indotto la Commissione giustizia a porre in essere una tale forzatura che rappresenta, a suo avviso, un precedente grave.

Il PRESIDENTE ritiene presumibilmente che la forzatura sia stata indotta dalla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea e dai tempi necessari per la predisposizione dei decreti attuativi. Rileva, tuttavia, che una dilazione di poche ore non avrebbe inficiato il rispetto di tale tempistica, considerato peraltro che non mancava molto alla Commissione bilancio per il completamento del parere.

Il senatore **ERRANI** (*Misto-LeU-Eco*) invita il presidente PESCO ad individuare le modalità più appropriate per segnalare quello che costituisce, a suo avviso, un precedente che rischia di essere molto pericoloso. D'altra parte, la Commissione bilancio viene spesso individuata come l'organismo responsabile di una dilatazione temporale nell'esame dei provvedimenti. In realtà, come emerso nella



seduta di ieri, sul disegno di legge n. 1662 è stato espresso rapidamente il parere sulla maggior parte degli emendamenti. Altresì, in altre circostanze, la mancata espressione del parere è stata causata dalla mancanza degli elementi di risposta da parte del Governo, anche per il fatto che spesso il Ministero dell'economia e delle finanze si è trovato a dover gestire contestualmente numerosi e complessi provvedimenti.

Rileva, infine, che una reiterazione di tale forzatura procedimentale rischierebbe di alterare il corretto equilibrio nella dinamica parlamentare.

Il senatore [MANCA](#) (PD) interviene per sottolineare come una simile forzatura rischi anche di indebolire il presidio posto dall'articolo 81 della Costituzione a tutela dell'integrità della finanza pubblica.

#### *IN SEDE CONSULTIVA*

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che, in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comportano maggiori oneri le proposte 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 1. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 2, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, occorre valutare la portata finanziaria degli emendamenti 3.31 e 3.32. Comportano maggiori oneri le proposte 3.33, 3.37, 3.0.1 e 3.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti all'articolo 3. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4, comportano maggiori oneri le proposte 4.13 e 4.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 4-bis, comporta maggiori oneri la proposta 4-bis.0.2. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 4-bis. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 5, richiede la relazione tecnica sulle proposte 5.2, 5.3 e 5.0.1. Comportano maggiori oneri gli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 5. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 6, comportano maggiori oneri le proposte 6.2 e 6.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 6. In relazione agli emendamenti riferiti agli articoli 7 e 8, non vi sono osservazioni da formulare. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 9, occorre valutare la portata finanziaria della proposta 9.2. Comporta maggiori oneri l'emendamento 9.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 9. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 10, richiede la relazione tecnica sulle proposte 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 10. In relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 11, comporta maggiori oneri la proposta 11.0.1. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 11. Non vi sono osservazioni sugli emendamenti riferiti agli articoli 12, 13 e 14.

La sottosegretaria SARTORE esprime un avviso contrario su tutti gli emendamenti segnalati dal relatore, per assenza di relazione tecnica ovvero in quanti recanti maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone quindi l'espressione del seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 4.0.1, 4-bis.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 6.2, 6.3, 9.2, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.  
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

La Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**

(Parere all'Assemblea sugli emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione )

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore [MANCA](#) (PD) propone di ribadire per l'Assemblea il seguente parere già espresso per la Commissione di merito: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 4.0.1, 4-bis.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 6.2, 6.3, 9.2, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.  
Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Posta ai voti, la proposta del relatore risulta approvata.

***POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI***

Il presidente [PESCO](#) avverte che la seduta pomeridiana di oggi, mercoledì 15 settembre 2021, già convocata alle ore 14, è posticipata alle ore 15.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,30.*

## **1.4.2.3. 7<sup>^</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali)**

# 1.4.2.3.1. 7<sup>a</sup> Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali) - Seduta n. 257 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7<sup>a</sup>)  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
257<sup>a</sup> Seduta

Presidenza del Presidente  
[NENCINI](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la cultura Lucia Borgonzoni.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) illustra, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo, approvato dalla Camera dei deputati. Il provvedimento, composto da 18 articoli e di 1 allegato, all'articolo 1 proroga fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale in considerazione del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia da Covid-19. L'articolo 2 proroga al 31 dicembre 2021 la possibilità del Governo di adottare provvedimenti amministrativi di contenimento dell'emergenza sanitaria da Covid-19 ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020. L'articolo 3 dispone, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde Covid-19. L'accesso ad alcuni servizi e ambiti è subordinato a partire da tale data al possesso della predetta certificazione verde. Con specifico riguardo agli ambiti di competenza della Commissione, segnala che il certificato è richiesto per accedere agli spettacoli aperti al pubblico, agli eventi e alle competizioni sportive; ai musei e agli altri istituti e luoghi della cultura, come biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali e mostre; alle piscine, ai centri natatori, alle palestre e alla pratica degli sport di squadra; ai centri culturali, limitatamente alle attività al chiuso; sono eccettuati i centri educativi per l'infanzia e i centri estivi. L'articolo 4 reca una serie di modifiche al decreto-legge n. 52 del 2021, fra le quali la partecipazione agli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi, anche all'aperto e quella sugli eventi sportivi, il cui accesso è consentito, con le dovute limitazioni di capienza, esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19. Tali discipline sono state successivamente modificate dal decreto-legge n. 111 del 2021, attualmente all'esame della Camera dei deputati, sulle quali il relatore si

sofferma. Per quanto riguarda l'apertura al pubblico degli istituti e dei luoghi della cultura e delle mostre, il decreto in esame estende alle zone bianche la disciplina finora prevista per le zone gialle, in base alla quale la possibilità di accesso a tali aree è condizionata dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei locali, nonché dai flussi di visitatori, ed è subordinata alla garanzia di evitare assembramenti di persone e consentire che i visitatori possano rispettare la distanza fra loro di almeno un metro. Al contempo, viene prevista la necessità di prenotazione *on line* o telefonica con almeno un giorno di anticipo solo per il sabato e i giorni festivi e ai soli istituti e luoghi della cultura che nel 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore ad un milione. Infine, resta sospesa la possibilità di libero ingresso agli istituti e luoghi della cultura statali la prima domenica di ogni mese. L'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2021 l'efficacia di una serie di disposizioni elencate dall'allegato A del decreto-legge. Per quanto di interesse della Commissione, segnala la possibilità dello svolgimento in videoconferenza delle sedute di determinati organi, tra cui gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado; l'obbligo per le commissioni d'esame, nell'espletamento delle procedure valutative per il passaggio dei ricercatori universitari, di tenere conto delle limitazioni dell'attività di ricerca scientifica dovute allo stato di emergenza; l'operatività del gruppo di lavoro operativo per l'inclusione a livello di istituzione scolastica; la riduzione da venti a sette giorni del termine entro cui il Consiglio superiore della pubblica istruzione esprime i pareri; l'autorizzazione agli enti locali a procedere al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori per interventi di edilizia scolastica; le semplificazioni per accelerare l'esecuzione degli interventi di edilizia scolastica nella fase di sospensione delle attività didattiche.

Il presidente [NENCINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [GRANATO](#) (*Misto-l'A.c'è-LPC*) lamenta l'introduzione di forti limitazioni determinate dall'estensione dell'uso del *green pass*, che, a suo giudizio, ledono i diritti costituzionali dei cittadini. Si dichiara altresì contraria alla previsione che consente l'accesso solo con certificazione verde anche ai luoghi di cultura all'aperto, come i parchi archeologici, limitazione non richiesta invece per i servizi di ristorazione all'aperto. Fa presente che l'estensione della validità del *green pass* a 12 mesi, introdotta durante l'esame presso la Camera dei deputati, contrasta con le indicazioni fornite dalle stesse case farmaceutiche, produttrici dei vaccini, che non garantiscono tale copertura immunitaria nel tempo. Da ciò deriva che la diffusione dell'uso del *green pass* non limita il diffondersi del contagio e non determina sicurezza dal punto di vista sanitario; comporta invece una compressione dei diritti anche per quanto riguarda l'accesso ove praticare sport. Nel ribadire le gravi carenze in termini di ragionevolezza e adeguatezza di tale strumento normativo, ritiene necessario lavorare per cambiare la politica sanitaria finora seguita, non adeguata ad affrontare la situazione emergenziale.

La senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-PSI*), come esponente di un partito di maggioranza, sottolinea il dovere istituzionale di sostenere le misure sul *green pass* e sulla campagna di vaccinazione, che procede celermente. Ciò non di meno, ritiene che sia compito anche delle forze di maggioranza migliorare il provvedimento d'urgenza in esame, soprattutto con riferimento alle limitazioni imposte per l'accesso ai luoghi di cultura all'aperto e alle strutture sportive, che considera non adeguate. Suggerisce di elevare al 50 per cento la capienza consentita per i luoghi della cultura, per gli spettacoli e le manifestazioni sportive, considerato che essa rappresenta la soglia di sopravvivenza per queste attività e atteso che l'accesso sarebbe consentito ai soli possessori di certificazione verde. Si dichiara d'accordo sulla necessità di perseguire le indicazioni che provengono dall'ambito scientifico, ma ritiene che il Parlamento debba agire in maniera autonoma.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale e dà nuovamente la parola al relatore.

Il relatore [LANIECE](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) propone di esprimere un parere non ostativo.

Il sottosegretario Lucia BORGONZONI si esprime in senso conforme.

Presente il prescritto numero di senatori, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi, in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato ( n. 288 )**

(Osservazioni alla 8a Commissione. Esame. Osservazioni favorevoli)

Il relatore [CANGINI](#) (*FIBP-UDC*) illustra l'atto in titolo, che recepisce le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1808 riordinando le disposizioni del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (TUSMAR), di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, testo che nel tempo ha subito notevoli modifiche e integrazioni. Lo schema di decreto in esame mira sia all'elaborazione di un apposito codice in materia di servizi audiovisivi, in linea con l'evoluzione tecnologica e di mercato del settore dei media digitali, sia alla promozione della diversità culturale, fornendo un livello adeguato di protezione dei consumatori e dei minori.

Nell'evidenziare gli aspetti di competenza della Commissione, fa presente che gli articoli 1 e 2 riguardano "Oggetto e ambito di applicazione" e "Ambito di applicazione per i servizi di media audiovisivi e radiofonici"; l'articolo 4 contiene le definizioni, tra cui quella di "servizio di media audiovisivo" che mira ad informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche. L'articolo 5 riconosce, quali principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi, l'apertura alle diverse tendenze sociali e culturali, nonché la salvaguardia del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.

All'articolo 6, relativo ai principi generali a garanzia dell'utente, sono state inserite la promozione dello sviluppo dell'alfabetizzazione digitale da parte dei fornitori di servizi di media, promossa anche dal Ministero della cultura. L'articolo 9 definisce i compiti del servizio pubblico e i servizi di *media* in ambito locale al fine di valorizzare le culture regionali, mentre l'articolo 12 conferma al Ministero della cultura le competenze già spettanti in materia di servizi radiotelevisivi.

Gli articoli da 38 al 40 prevedono che i fornitori di servizi di media audiovisivi non possano diffondere trasmissioni gravemente nocive allo sviluppo fisico, psichico e morale dei minori, pena il pagamento di una sanzione amministrativa. Anche le opere cinematografiche, destinate alla distribuzione in pubblico, sono soggette a tali limitazioni. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, può realizzare campagne scolastiche per un corretto uso del mezzo televisivo. Possono essere trasmessi altresì programmi sportivi anche al fine di contribuire alla diffusione dei valori di leale competizione sportiva tra i giovani.

L'articolo 48, sull'inserimento di comunicazioni commerciali all'interno delle trasmissioni, opera una distinzione circa i programmi prodotti fino al 19 dicembre 2009, per i quali l'inserimento di prodotti è consentito nelle opere cinematografiche, in film e serie prodotti per i servizi di *media* audiovisivi, in programmi sportivi e in programmi di intrattenimento leggero, con esclusione dei programmi per bambini. Nell'ambito dei programmi prodotti dopo il 19 dicembre 2009, l'inserimento di prodotti è consentito in tutti i servizi di media audiovisivi, fatta eccezione per i notiziari e i programmi di attualità, i programmi per i consumatori, i programmi religiosi e i programmi per bambini.

Si sofferma, infine, sul Titolo VII (articoli 52-58) contenente misure per la promozione di opere europee anche nei servizi di media audiovisivi a richiesta, nonché specifiche misure per la promozione della trasparenza degli assetti proprietari dei fornitori dei servizi. Giudica che tali disposizioni potranno contribuire a promuovere la diversità culturale e favorire la nascita e lo sviluppo del mercato audiovisivo interno. Sotto tale profilo, particolare attenzione è stata data alla

valorizzazione e promozione di opere europee ed in particolare di opere in espressione originale italiana ovunque prodotte e di opere di produttori indipendenti. Si prevedono (articoli 53 e 54) sia obblighi di programmazione in favore di opere europee in generale, di cui una quota deve essere riservata a opere (cinematografiche e audiovisive di finzione, di animazione, documentari) originali di espressione originale italiana, ovunque prodotte, che obblighi di investimento termini di pre-acquisto, acquisto o produzione di opere europee prodotte da produttori indipendenti. All'articolo 55 è stata prevista la possibilità di richiedere ai fornitori di servizi di media contributi finanziari, proporzionati e non discriminatori, da impiegare per la produzione audiovisiva europea. Propone conclusivamente di esprimersi in senso favorevole.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di formulare osservazioni favorevoli è posta ai voti e approvata.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il [PRESIDENTE](#) propone di esaminare in una seduta della Sottocommissione pareri che sarà convocata la prossima settimana il disegno di legge n. [2330](#), recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nonché - come già concordato - il disegno di legge n. [2255](#), recante "Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani".

Concorda la Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) avverte inoltre che è assegnato in sede consultiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 8 settembre 2012 n. 120, recante "Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile"; se non ci sono obiezioni, tale disegno di legge sarà esaminato in una seduta della prossima settimana.

Concorda la Commissione.

#### *SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2305*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che nella odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si è svolto il ciclo di audizioni informali in relazione all'esame del disegno di legge n. 2305 (titoli abilitanti); le documentazioni acquisite nel corso di tali audizioni saranno pubblicate sulla pagina *web* della Commissione, al pari di quelle che dovessero essere comunque trasmesse.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 15,40.*

## **1.4.2.4. 8<sup>^</sup> Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni)**



# 1.4.2.4.1. 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 216 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
216ª Seduta

Presidenza del Presidente  
[COLTORTI](#)

*Interviene il vice ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Teresa Bellanova.*

*La seduta inizia alle ore 15,35.*

IN SEDE CONSULTIVA

**[\(2382\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) segnala che il provvedimento in titolo, recentemente trasmesso dalla Camera dei deputati, è già calendarizzato in Aula nella seduta di questo pomeriggio.

La relatrice [VONO](#) (IV-PSI) illustra il provvedimento in esame, che reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attività sociali ed economiche.

L'articolo 1 dispone la proroga dello stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre.

L'articolo 2, oltre a stabilire che entro il medesimo termine potranno essere adottate le misure di contenimento del contagio di cui ai decreti-legge n. 19 e n. 33 del 2020, procede ad aggiornare i parametri in base ai quali deve essere determinato il colore delle regioni, con riferimento sia all'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva che al tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

Gli articoli 3 e 4 riguardano la disciplina della certificazione verde COVID-19 (cosiddetto *green pass*), il cui possesso è reso obbligatorio per l'accesso a taluni servizi e attività, come ad esempio nel settore della ristorazione. Con integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, inoltre, la validità del *green pass* è prolungata a dodici mesi ed è stabilito che ogni diverso o nuovo utilizzo della certificazione dovrà essere disposto esclusivamente con legge dello Stato.

L'articolo 4-bis riguarda l'accesso alle RSA e ad altre strutture socioassistenziali e socio-sanitarie.

L'articolo 5 è diretto ad assicurare la somministrazione di *test* antigenici rapidi a prezzi contenuti

presso le farmacie e le altre strutture sanitarie. Prevede poi il coinvolgimento delle farmacie nella prossima campagna vaccinale contro l'influenza.

Con l'articolo 6 vengono prorogati fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative indicate all'allegato A al decreto-legge in esame, correlati con lo stato di emergenza. Nel corso dell'esame presso la Camera, l'elenco è stato integrato con il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 4-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020, con le quali è stato posto il divieto, per i committenti dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, di applicare ai gestori decurtazioni di corrispettivo, sanzioni o penali, anche laddove negozialmente previste, in ragione delle riduzioni di servizio (minori corse o percorrenze) realizzate a decorrere dal 23 febbraio 2020 a causa dell'emergenza pandemica.

L'articolo 6-*bis* dispone la proroga delle deroghe già previste dalla normativa vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e degli operatori socio-sanitari provenienti dall'estero.

L'articolo 7 è volto a prorogare l'efficacia delle disposizioni speciali che disciplinano l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria; l'articolo 7-*bis* consente, a determinate condizioni, la trattazione da remoto delle cause nell'ambito del processo amministrativo; l'articolo 8 reca norme sul collegio delle sezioni riunite della Corte dei conti in sede di controllo.

L'articolo 9 interviene sulla disciplina del lavoro agile per soggetti fragili e dispone stanziamenti per la sostituzione di personale nelle istituzioni scolastiche.

L'articolo 10 prevede che, fino al 31 marzo 2022, le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria siano esonerate dalla frequentazione dei corsi teorico-pratici individuati dal Ministero dell'interno.

L'articolo 11 dispone che una quota pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il "decreto sostegni-*bis*", sia destinata in via prioritaria alle attività che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, risultino ancora chiuse in conseguenza delle misure adottate per contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-19.

L'articolo 12 introduce disposizioni transitorie e finali, che tra l'altro stabiliscono che la struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi e autorizzano a tal fine la spesa di 1 milione di euro per il 2021.

L'articolo 13 reca le norme finanziarie, mentre l'articolo 13-*bis* riguarda infine la clausola di salvaguardia.

In conclusione, considerato che il provvedimento è già calendarizzato in Aula per la seduta di questo pomeriggio, formula fin d'ora una proposta di parere favorevole.

Non essendovi richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero legale, pone in votazione la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Per quanto riguarda i numerosi schemi di decreto legislativo attuativi della legge di delegazione europea 2019-2020 assegnati alla Commissione in sede primaria, il [PRESIDENTE](#) chiede alla vice ministra Bellanova di voler indicare quale sia il termine ultimo entro il quale il Governo potrà attendere i pareri della Commissione.

La vice ministra BELLANOVA chiede alla Commissione di esprimere il parere sull'atto del Governo n. 268 entro la fine della prossima settimana, in considerazione del termine per il recepimento della direttiva, mentre per quanto riguarda gli atti del governo nn. 281 e 282 il Governo è disponibile ad attendere per due ulteriori settimane. Sui restanti atti saranno i Ministeri competenti a dover comunicare alla Commissione il termine ultimo per l'espressione del parere.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che l'atto del Governo n. 282, analogamente agli atti del Governo nn. 288 e 289, è stato assegnato con riserva e la riserva non è ancora sciolta, pertanto la Commissione potrà esprimersi una volta che sarà pervenuto il parere della Conferenza unificata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE ( n. 293 )**

(Osservazioni alla 13a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [SANTILLO](#) (M5S) formula una proposta di osservazioni favorevoli.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di osservazioni favorevoli del relatore, che risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione ( n. 268 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Il relatore [CORTI](#) (L-SP-PSd'Az) illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/789 che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE ( n. 279 )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 8 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendovi richieste di intervento in discussione generale, il relatore [FEDE](#) (M5S) formula una proposta di parere favorevole.

In assenza di richieste di intervento in dichiarazione di voto, il [PRESIDENTE](#), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore, che

risulta approvata.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Proposta di piano per la transizione ecologica ( n. 297 )**

(Osservazioni alla 13a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [COLTORTI](#) (*M5S*), illustra il provvedimento in titolo, predisposto in attuazione dell'articolo 57-*bis* del Codice dell'ambiente, introdotto dall'articolo 4 del decreto-legge n. 22 del 2021.

L'articolo 57-*bis*, nel disporre l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, del Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE), ha assegnato a tale organismo il compito di approvare il Piano per la transizione ecologica, al fine di coordinare le politiche nazionali in materia di: riduzione delle emissioni di gas climalteranti; mobilità sostenibile; contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; risorse idriche e relative infrastrutture; qualità dell'aria; economia circolare e bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile.

Il Piano deve individuare le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure.

La premessa del documento trasmesso dal Governo riferisce che esso intende fornire informazioni di base e un inquadramento generale sulla strategia per la transizione ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del PNRR e promuovere una riflessione su questi temi di grande impatto culturale, tecnologico e socio-economico. Ulteriori elementi, dati quantitativi e cronoprogrammi saranno contenuti in un secondo documento a seguire.

Come evidenziato nella parte del documento che delinea lo scenario globale ed europeo, il Piano intende innanzitutto rispondere alla sfida che l'Unione europea ha lanciato con il *Green Deal*, per una crescita che preservi la salute, la sostenibilità e la prosperità del pianeta mediante una serie di misure sociali, ambientali, economiche e politiche senza precedenti che consentano di raggiungere l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, con una riduzione del 55 per cento delle emissioni di gas serra nel 2030.

Il documento dà quindi conto delle iniziative incluse nel pacchetto "*Fit for 55*", presentato dalla Commissione europea nel luglio scorso, finalizzate a conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima e ad accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra nei prossimi decenni, con interventi in diversi settori, da quello energetico al settore climatico e dell'uso del suolo, dal settore dei trasporti alla fiscalità.

Il documento affronta poi le problematiche poste a livello mondiale dal cambiamento climatico e dall'inquinamento ed evidenzia che, tra le sfide più rilevanti da affrontare per la comunità internazionale in vista della transizione ecologica, figura quella relativa alla produzione di energia, con la decarbonizzazione dei processi energetici, l'elettrificazione di molti usi termici e la sostituzione dei combustibili fossili con fonti energetiche rinnovabili e pulite.

Si sofferma quindi sull'eccessiva pressione sul territorio provocata dalla concentrazione della popolazione nel tessuto urbano e sugli effetti in termini di malnutrizione e, parallelamente, di spreco di risorse naturali e di cibo che ciò implica. Segnala le minacce recate alla biodiversità dai cambiamenti climatici e dalle pressioni antropiche.

Sottolinea infine la rilevanza del Piano per le prossime generazioni ed evidenzia come la difesa del lavoro e l'equità sociale costituiscano pilastri del processo di transizione ecologica.

Il documento illustra poi la proposta per il Piano per la transizione ecologica, che si articola in cinque macro-obiettivi, condivisi a livello europeo: neutralità climatica; azzeramento dell'inquinamento; adattamento ai cambiamenti climatici; ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; transizione verso l'economia circolare e la bioeconomia.

Il documento evidenzia l'integrazione del Piano con il PNRR e, ricordando le diverse componenti della missione 2 del PNRR, dedicata alla "Rivoluzione verde e alla transizione ecologica", sottolinea come

il 37 per cento delle risorse stanziare in sede europea sia vincolata alla lotta ai cambiamenti climatici. Per l'attuazione del Piano è necessario tuttavia poter contare sul più ampio volume di risorse disponibili, provenienti anche dai fondi di coesione europea e nazionale nonché dagli stanziamenti del bilancio ordinario gestiti dalle amministrazioni centrali e dagli enti territoriali, affinché si possa costituire una massa critica di investimenti che acceleri il processo di trasformazione a livello nazionale e locale.

La proposta di Piano prevede, in particolare otto ambiti di intervento, che riguardano: la decarbonizzazione; la mobilità sostenibile; il miglioramento della qualità dell'aria; il contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; il miglioramento delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; il ripristino e rafforzamento della biodiversità; la tutela del mare; la promozione dell'economia circolare, della bioeconomia e dell'agricoltura sostenibile.

Per quanto riguarda gli aspetti di maggior interesse per la 8ª Commissione, nell'ambito delle azioni per la decarbonizzazione assumono una particolare importanza le politiche per il risparmio energetico, soprattutto con riferimento al settore dei trasporti e dell'edilizia. In tale ultimo ambito, restano fondamentali per raggiungere l'obiettivo della decarbonizzazione gli interventi per l'efficientamento del patrimonio immobiliare pubblico e privato, considerando che il 60 per cento del parco edilizio residenziale italiano ha più di 45 anni e fa affidamento sul gas naturale come principale fonte di energia, mentre gli edifici non residenziali hanno raddoppiato i consumi nel periodo dal 1990 a 2018 e necessitano quindi di interventi di ammodernamento. Sempre nel settore dell'edilizia, ulteriore apporto alla riduzione dei consumi e alla conservazione delle risorse potrà venire dall'impulso verso modelli di edilizia circolare, orientata verso la scelta di materiali che siano recuperabili ed ecocompatibili e una valutazione applicata all'intera vita dell'edificio. A tal fine, potrebbero essere inseriti nei bandi di gara degli appalti pubblici specifici criteri ambientali minimi.

Come accennato, l'altro ambito particolarmente importante dell'opera di decarbonizzazione riguarda i trasporti, che in Italia sono responsabili di circa il 30 per cento del totale delle emissioni nazionali, con un peso che è stato crescente negli ultimi anni.

Il documento evidenzia come sul tema della mobilità sostenibile la proposta di Piano si allinei ai principali obiettivi indicati dalla Strategia europea sulla mobilità (2020), che prevedono 30 milioni di auto elettriche entro il 2030, dei quali 6 milioni in Italia, e la quasi totalità per il 2050; navi e aerei a emissioni zero fra il 2030 e il 2035; il raddoppio del traffico ferroviario ad alta velocità per il 2030 e la triplicazione entro il 2050; l'aumento del 50 per cento del traffico merci su rotaia entro il 2030 e il suo raddoppio per il 2050.

Il documento ricorda quindi nel dettaglio i circa 38 miliardi di investimenti previsti nelle Missioni 2 e 3 del PNRR per interventi sulla rete ferroviaria nazionale e regionale, per il trasporto intermodale e la mobilità elettrica, ciclabile e pedonale, per il trasporto pubblico e la realizzazione di più di 31 mila punti di ricarica elettrica per veicoli.

Nel sottolineare dunque come il PNRR rappresenti indubbiamente un cambio di passo nella disponibilità di risorse per la promozione della mobilità sostenibile, il documento rileva tuttavia che, per realizzare l'ambizioso obiettivo delle emissioni zero per il 2050, nel periodo tra il 2030 e tale data occorrerà programmare la sostituzione dei carburanti fossili in modo che la motorizzazione elettrica arrivi a coprire fino al 50 per cento del settore, diventando ampiamente maggioritaria nel comparto auto, mentre sul fronte carburanti un peso analogo dovranno averlo idrogeno, biocarburanti o carburanti sintetici ad impatto zero. Il settore dell'*automotive* sarà dunque chiamato ad accelerare nello sviluppo di modelli convenienti, maturi nelle tecnologie e con adeguata capacità di accumulo di energia nelle batterie.

Come già delineato nel PNRR, il trasporto passeggeri e merci su ferro dovrà inoltre diventare preponderante rispetto alla mobilità su gomma; dovranno essere rafforzate le politiche per il trasporto pubblico locale nonché promosse forme di mobilità collettiva e condivisa.

Il documento ricorda poi il contributo che agli obiettivi di decarbonizzazione, di efficientamento e di contenimento dei consumi energetici verrà dal settore del trasporto marittimo e dagli interventi per la portualità già previsti nel PNRR e sottolinea la possibilità di estendere a tali settori, nonché al trasporto

su strada, il sistema ETS sullo scambio di quote di emissioni.

L'ultima parte del documento riguarda la *governance* del Piano, coordinata dal CITE, che ha la responsabilità anche della programmazione e del monitoraggio degli interventi. L'obiettivo è la valorizzazione delle sinergie tra i dicasteri coinvolti, favorendo l'integrazione degli interventi, a partire dai fondi impegnati lungo le linee tracciate dal PNRR, al fine di massimizzare l'effetto moltiplicatore degli investimenti e accelerare il processo di transizione di trasformazione a livello nazionale e locale. Il documento contiene infine taluni allegati, con approfondimenti sui vari ambiti di intervento proposti e indicazioni sul cronoprogramma e sul monitoraggio delle iniziative.

Il seguito dell'esame è rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

#### SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 268

L'8a Commissione Lavori pubblici, comunicazioni, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/520 concernente l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio stradale e intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sul mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione (n. 268),

premesso che il provvedimento in esame disciplina le condizioni necessarie per garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio presenti sull'intera rete stradale e autostradale di competenza statale ovvero degli enti territoriali e su altre strutture come tunnel, ponti e traghetti e per agevolare lo scambio transfrontaliero di dati di immatricolazione dei veicoli con riferimento a veicoli e proprietari o intestatari di veicoli per i quali si è verificato un mancato pagamento dei pedaggi stradali nell'Unione europea,

esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:

- 1) in accordo con quanto disposto dalla normativa europea al fine di garantire l'interoperabilità dei sistemi di telepedaggio sull'intera rete stradale nazionale, valuti il Governo la possibilità di adottare le opportune iniziative di competenza al fine di promuovere e vigilare sull'attuazione di una reale apertura del settore del telepedaggio, sia sui veicoli leggeri che su quelli pesanti, favorendo la competizione tra diversi operatori a vantaggio dei cittadini, favorendo innovazione, competitività e trasparenza. A tal fine si propone di valutare un articolo che specifichi che le concessionarie si adoperano per favorire eque condizioni tecniche (ad esempio in termini di dati memorizzati sugli OBU e scambiati) commerciali ed operative tra gli operatori SET e altri operatori di telepedaggio operanti sul territorio nazionale, al fine di garantire condizioni eque di concorrenza sul mercato a vantaggio degli utenti finali del servizio in osservanza delle disposizioni del GDPR e nel rispetto dei consensi espressi dal cliente;
- 2) in linea con il principio di chiarezza verso l'utente finale e di equa concorrenza tra gli operatori SET e gli altri operatori di telepedaggio operanti in Italia, valuti il Governo l'opportunità di inserire un articolo che chieda alle concessionarie di adottare un logo che identifichi genericamente le corsie e i cartelli dedicati al telepedaggio;
- 3) in merito all'articolo 9 dello schema in cui si richiede l'obbligo per gli operatori SET di non trasferire fondi tra le attività svolte in qualità di fornitore di servizi di pedaggio e altre attività, si sottolinea che, a tutela del rischio di mancato pagamento dei fondi incassati dagli operatori di

telepedaggi, i concessionari autostradali già richiedono agli operatori SET di stipulare una fideiussione a loro favore a tutela di tale rischio. Questo genera ulteriori costi finanziari a carico degli operatori SET. Valuti il Governo l'opportunità di evitare sovrapposizione di questi due oneri, eventualmente specificando che le concessionarie non possono chiedere ulteriori forme di tutela (ad esempio fideiussioni) sul pagamento dei fondi dovuti dagli operatori SET agli esattori del pedaggio, al di là di quanto già previsto nell'articolo 9. Infine sempre con riferimento all'obbligo di non trasferire fondi è necessario chiarire che i fondi che non possono essere trasferiti siano esclusivamente quelli incassati dagli utenti a titolo di pedaggio e da riversare all'esattore, pertanto all'articolo 9, comma 3, dopo le parole "di fondi" aggiungere le seguenti parole "incassati dagli utenti a titolo di pedaggio e da riversare all'esattore";

4) al comma 8 dell'articolo 5 valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il seguente periodo: "Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di identificare presunti trasgressori o in conformità all'articolo 25, comma 5";

5) al comma 9 dell'articolo 5 valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il seguente periodo: "Se l'esattore di pedaggi è integrato con un fornitore di servizi di pedaggio in un unico soggetto, i dati sono utilizzati esclusivamente allo scopo di consentire all'esattore di pedaggi di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle autorità fiscali.";

6) valuti inoltre il Governo di prevedere un esplicito divieto a svolgere attività di fornitore di servizi di telepedaggio per gli esattori di pedaggio, direttamente o attraverso società controllate e collegate, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e conflitti di interesse;

7) al comma 5 dell'articolo 6 valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: ", anche in nome e per conto dell'esattore" con le seguenti: "e la conseguente titolarità, in capo al fornitore del SET, del diritto di pretendere il pagamento delle somme fatturate ai clienti".

## **1.4.2.5. 10<sup>^</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo)**



# 1.4.2.5.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 175 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)**  
**MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021**  
**175ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**GIROTTO**

*Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.*

*La seduta inizia alle ore 15,40.*

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni, che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE, e che abroga la direttiva 1999/44/CE ( [n. 270](#) )**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1 della legge 22 aprile 2021, n. 53. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre, nel corso della quale il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver svolto la relazione introduttiva e di aver sottolineato l'esigenza di un confronto con il Governo circa il termine effettivo entro cui esprimere il parere, anche tenuto conto dei termini per l'esercizio della delega, in scadenza l'8 novembre.

Il vice ministro PICHETTO FRATIN, dopo aver precisato che la titolarità del provvedimento è in capo alla Presidenza del consiglio dei Ministri e al Ministero della giustizia, si riserva di comunicare successivamente il termine entro il quale il Governo può attendere che la Commissione si esprima, considerato che il termine per l'espressione del parere è fissato ad oggi.

Il [PRESIDENTE](#) si augura che possa essere garantito un adeguato spazio per i lavori della Commissione, quanto meno fino alla prima decade di ottobre.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(169) TARICCO ed altri. - Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane**

**(739) MOLLAME ed altri. - Norme in materia di produzione e vendita del pane**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) informa che la senatrice Pavanelli ha comunicato di aggiungere la firma agli emendamenti 2.1, 2.5, 2.11, 2.14, 2.20, 2.21, 9.5, 10.0.1, 11.2, 12.7, 12.14, 12.16, 13.7, 15.2, 20.1.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione congiunta viene quindi rinviato.

**(2117) COLLINA ed altri. - Misure per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 21 luglio.

Il senatore [COLLINA](#) (PD) chiede di posticipare il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti, fissato a giovedì, 16 settembre, alle ore 12.

Non essendoci obiezioni, la Commissione conviene quindi di posticipare a mercoledì 20 ottobre, alle ore 12, il termine per la presentazione di ordini del giorno ed emendamenti al disegno di legge in titolo.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali ( n. 269 )**

(Osservazioni all'8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (FIBP-UDC) illustra uno schema di osservazioni con rilievo, pubblicato in allegato.

Previe dichiarazioni di voto favorevole a nome dei rispettivi Gruppi da parte dei senatori [RIPAMONTI](#) (L-SP-PSd'Az) e [COLLINA](#) (PD), verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo risulta approvato dalla Commissione.

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Parere alla 1ª Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazione)

Il presidente relatore **GIROTTO** (M5S) sottolinea che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

Dopo aver evidenziato che l'articolo 1 proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 2 e sul comma 2 dell'articolo 12, che dispongono un'identica proroga dell'applicazione delle misure restrittive già previste dal decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di rango legislativo.

Illustra poi in dettaglio il comma 2 del suddetto articolo 2, che - insieme con la lettera a) del successivo articolo 4, comma 1 - opera una revisione dei criteri di identificazione delle zone del territorio nazionale nelle quattro categorie già previste dalle disposizioni inerenti all'emergenza (zone bianche, gialle, arancioni e rosse). Ricorda in proposito che i parametri concernono l'incidenza settimanale dei contagi (in rapporto al numero di abitanti), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e quello di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Passa poi al comma 1 dell'articolo 3, in virtù del quale, con efficacia dal 6 agosto 2021, sono indicati gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Fa presente che, per quanto di competenza, le attività e i servizi con obbligo di certificazione verde sono: i servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, eccetto per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, qualora tali servizi siano riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento.

Rimarca che le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato. Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto.

Sottolinea altresì che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività summenzionati sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle nuove disposizioni. Rende peraltro noto che nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

Evidenzia altresì che la lettera e) dell'articolo 4, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla medesima certificazione, concernenti, tra l'altro: la specificazione che, ai fini in esame, il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute; la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, durata che viene elevata da nove a dodici mesi; la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2.

Il Presidente relatore fa presente poi che la lettera f) del comma 1 dell'articolo 4, oltre ad estendere

l'ambito di applicazione della disciplina sanzionatoria anche alla violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego delle certificazioni verdi, introduce - nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde - la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. La disposizione specifica infine che le condotte di alterazione o falsificazione, aventi ad oggetto le certificazioni verdi COVID-19, in formato analogico e digitale, costituiscono illeciti penali, sanzionati con le pene previste dal codice penale per i delitti di falsità in atti.

Avviandosi alla conclusione, accenna all'articolo 6, che proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini delle disposizioni legislative di cui all'allegato A del decreto-legge in esame, e all'articolo 11, secondo cui una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 (cosiddetto decreto "sostegni") - pari a 20 milioni di euro - è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione, pubblicato in allegato.

Poiché non vi sono interventi in discussione generale, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di parere favorevole con un'osservazione del Presidente relatore è posto ai voti e approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ( n. 295 )**

(Osservazioni alle Commissioni 2ª e 8ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievi)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Non essendoci interventi nel dibattito, la relatrice [TIRABOSCHI](#) (*FIBP-UDC*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, evidenziando che esso riprende alcuni temi contenuti anche nel parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) sul provvedimento in titolo.

Il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*) dà atto alla relatrice di aver opportunamente sintetizzato le principali tematiche, in maniera a suo avviso oggettiva, soprattutto con riguardo al primo rilievo. Manifesta poi perplessità sul concetto di "periodo non estremamente dilatato" riferito al contenuto disabilitato di cui al rilievo n. 2, pur prendendo atto della difficoltà di addivenire ad una diversa definizione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi viene posto in votazione e risulta approvato.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1161 che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada ( n. 278 )**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 settembre.

Non essendoci interventi in discussione generale, il presidente [GIROTTO](#) (*M5S*), in sostituzione del relatore Anastasi, propone l'espressione di osservazioni favorevoli.

Poiché non vi sono interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la proposta di osservazioni favorevoli del presidente Girotto viene posta ai voti e approvata.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) ( n. 289 )**

(Osservazioni alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Osservazioni favorevoli con rilievo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

Nessuno chiedendo di intervenire nel dibattito, il relatore [RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*), illustra uno schema di osservazioni favorevoli con un rilievo.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievo.

*SULLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI ACQUISITI*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, d'intesa con il Presidente Ostellari, i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria sul disegno di legge n. [2371](#) (Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia), saranno resi disponibili sulla pagina *web* di ciascuna Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

**OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N.  
269**

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/770 relativa a determinati aspetti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali,

premesso che l'articolo 1, comma 1, inserisce un nuovo capo *I-bis* nel titolo III della parte IV del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e che il nuovo capo è composto dagli articoli da 135-*octies* a 135-*vicies ter*;

rilevato in particolare che:

- il capoverso "articolo 135-*octies*" individua nel campo di applicazione taluni aspetti dei contratti

- di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali conclusi tra consumatore e professionista;
- il capoverso "articolo 135-*decies*" ha ad oggetto la conformità del contenuto digitale o del servizio digitale al contratto e sancisce l'obbligo del professionista, salvo diverso accordo tra le parti, di fornire il contenuto digitale o il servizio digitale al consumatore senza ritardo ingiustificato dopo la conclusione del contratto;
  - il capoverso "articolo 135-*undecies*" disciplina gli obblighi del professionista e la condotta del consumatore;
  - il capoverso "articolo 135-*sexiesdecies*" attiene alla distribuzione dell'onere della prova che, per i difetti di conformità, è carico del professionista, salvi specifici obblighi di collaborazione del consumatore, limitati ai mezzi tecnicamente disponibili;
  - il capoverso "articolo 135-*septiesdecies*" disciplina il rimedio a tutela del consumatore nel caso di mancata fornitura di contenuto digitale o di servizio digitale: dopo un espresso invito ad adempiere, formulato dal consumatore, quest'ultimo ha il diritto di risolvere il contratto;
  - il capoverso "articolo 135-*octiesdecies*" disciplina i rimedi a tutela del consumatore per i difetti di conformità, tra cui il ripristino della conformità, la congrua riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto, distinti in base alle diverse situazioni che si verificano;
  - il capoverso "articolo 135-*noviesdecies*" riguarda il diritto per il consumatore alla risoluzione del contratto, il capoverso "articolo 135-*vicies*" regola il rimborso che il professionista deve operare nei confronti del consumatore in seguito a riduzione del prezzo o a risoluzione del contratto e il capoverso "articolo 135-*vicies semel*" dispone in merito al caso di modifica del contenuto digitale che avvenga in corso di un rapporto contrattuale di durata;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare meglio il rapporto contrattuale tra consumatore e fornitore per la parte di verifica di conformità dei servizi e dei contenuti digitali rispetto al contratto in quanto, da un lato, la "*digital representation of value*" non è facilmente e oggettivamente definibile in un ambiente digitale in continua evoluzione e, dall'altro, il consumatore potrebbe non collaborare con il professionista per consentirgli di verificare se la causa del difetto di conformità risieda nel suo ambiente digitale, utilizzando mezzi tecnici che presentano sempre un certo grado di intrusività per il consumatore.

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382**

La 10ª Commissione, esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge in titolo,

preso atto che il provvedimento reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

rilevato in particolare che, secondo l'articolo 11, una quota della dotazione del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse, istituito con il decreto-legge n. 73 del 2021 - pari a 20 milioni di euro - è destinata in via prioritaria alle attività che alla data del 23 luglio 2021 (data di entrata in vigore del decreto legge in esame) risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione alla diffusione dell'epidemia da COVID-19;

esprime parere favorevole con la seguente osservazione:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di precisare che la quota di 20 milioni di euro afferisce all'autorizzazione di spesa per l'anno 2021, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 295

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/790, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE,

valutati gli obiettivi principali della direttiva (UE) 2019/790, quali: la maggiore possibilità di utilizzare il materiale protetto dal diritto d'autore; l'introduzione di una specifica disciplina per lo sfruttamento delle opere fuori commercio; la maggiore tutela negoziale dei titolari dei diritti;

considerato che l'atto in titolo aggiorna le norme sul diritto d'autore per adattare ai cambiamenti tecnologici e all'economia digitale;

formula, per le parti di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

1. si ritiene che una definizione equilibrata di "estratto molto breve" sia fondamentale per dare tutele sia agli editori, sui cui siti *web* si genera traffico, sia ai cittadini, i quali devono poter esercitare il diritto all'informazione. Pur considerando valide e comprendendo la *ratio* delle motivazioni sottese alla definizione di "estratto molto breve", si segnala che un criterio quantitativo chiaro e oggettivo sarebbe di più facile applicazione e ridurrebbe il rischio di contenzioso. Si invita pertanto la Commissione di merito a valutare la possibilità di considerare l'"estratto molto breve" come una "breve porzione del testo" che, da un lato, sia adeguata a fornire un contesto al *link* e, dall'altro, aiuti l'utente a valutare l'opportunità o meno di cliccare sul *link*;
2. si reputa che il contenuto disabilitato (*stay down*) durante la pendenza di una controversia tra un utente e un titolare dei diritti debba restare tale per un periodo di tempo non estremamente dilatato, rischio questo che si potrebbe facilmente correre, viste le veloci dinamiche dell'economia digitale;
3. considerato che il provvedimento ha lo scopo, fra l'altro, di bilanciare gli interessi coinvolti, con particolare riguardo a quelli dei soggetti più deboli, si invita la Commissione di merito ad interpretare il ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) quale "facilitatore" di accordi tra editori e piattaforme, nell'ambito di procedure stragiudiziali volontarie, che hanno lo scopo di addivenire, nell'interesse della parte più debole, alla definizione di un "equo compenso", potenzialmente raggiungibile, in caso di mancato accordo, adendo l'autorità giudiziaria. Al fine di evitare inutili e dispendiosi contenziosi, l'Autorità potrebbe definire criteri oggettivi e trasparenti, trovando la giusta sintesi tra gli interessi degli editori e quelli delle piattaforme *online*.

## OSSERVAZIONI APPROVATE DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 289

La 10ª Commissione permanente, esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione),

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con il seguente rilievo:

si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di adottare le modifiche necessarie al fine di consentire un'interpretazione estensiva dell'utilizzo delle tecniche di crittografia per gestire i rischi per la sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico di cui all'articolo 40, comma 1, lettera *a*).



## **1.4.2.6. 11^ Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)**

# 1.4.2.6.1. 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 259 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
259ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[MATRISCIANO](#)

*La seduta inizia alle ore 15,20.*

IN SEDE CONSULTIVA

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) preliminarmente ricapitola le disposizioni fondamentali recate dal decreto-legge n. 105 relative allo stato di emergenza epidemiologica, anche in riferimento alla disciplina relativa alla certificazione verde COVID-19.

Rileva quindi che l'articolo 6 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2021 di alcune disposizioni indicate nell'allegato A. Riguardo a quelle di competenza della Commissione segnala in primo luogo alcune disposizioni recate dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020: l'articolo 73-bis, concernente misure precauzionali per gli appartenenti alle Forze di polizia, alle Forze armate e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il personale dell'Amministrazione civile dell'interno che opera presso le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e l'articolo 87, commi 6 e 7, relativo alla dispensa temporanea dalla presenza in servizio per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché il trattamento giuridico ed economico per i dipendenti assenti dal servizio in ragione di malattia o di quarantena o di altre condizioni di permanenza domiciliare obbligatoria.

Menziona successivamente, in riferimento al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, l'articolo 83, recante obblighi per i datori di lavoro in materia di sorveglianza sanitaria eccezionale, e l'articolo 100, che prevede, in via temporanea, la facoltà di avvalimento in via diretta, da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Comando dei Carabinieri per la tutela del lavoro e delle articolazioni dipendenti, limitatamente al personale già in organico.

Nota quindi che l'allegato A menziona inoltre i commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 1º aprile

2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76 del 2021, recanti norme transitorie in materia di svolgimento di concorsi pubblici per il reclutamento di personale.

Prosegue richiamando l'articolo 6-*bis* del provvedimento in esame, che proroga le norme temporanee finalizzate a derogare alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea titolari di idoneo permesso di soggiorno, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni.

Si sofferma poi sui commi 1 e 2 dell'articolo 9, che stabiliscono l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una specifica disciplina temporanea volta alla tutela dei "lavoratori fragili".

Specifica che il successivo comma 3 dispone l'incremento dell'importo dell'autorizzazione di spesa per il 2021 intesa a garantire la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche.

Ricorda infine che il comma 1 dell'articolo 12 e gli articoli 13 e 13-*bis* pongono alcune norme di chiusura, mentre il comma 3 dello stesso articolo 12 reca una norma specifica di natura organizzativa in materia di certificazioni verdi COVID-19.

In conclusione formula una proposta di parere favorevole.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) chiede al relatore di integrare la proposta di parere con un'osservazione relativa alla questione dell'equiparazione al ricovero ospedaliero del periodo di assenza dal servizio delle categorie di lavoratori dipendenti già riconosciute meritevoli di particolare tutela.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) si dichiara disponibile a redigere una specifica premessa sul tema.

La presidente [MATRISCIANO](#) segnala che la questione è stata oggetto di ordini del giorno nell'ambito dell'esame presso la Camera dei deputati. Dopo aver sottolineato la possibilità dell'estensione della possibilità di fruizione del lavoro in modalità agile riconosciuta ai "lavoratori fragili" dall'articolo 9, conviene circa l'opportunità di uno specifico richiamo relativamente a quanto segnalato dalla senatrice Catalfo.

Il senatore [MAFFONI](#) (*FdI*) pone le questioni della tutela dei lavoratori obbligati alla quarantena e dell'impegno finanziario dell'INPS.

La [PRESIDENTE](#) ricorda le misure già previste in relazione ai periodi di assenza dal servizio dovuti a quarantena e rileva la centralità, per la tutela dei "lavoratori fragili", delle risorse disponibili, come peraltro già riconosciuto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La senatrice [CATALFO](#) (*M5S*) osserva la necessità di un rifinanziamento delle misure già previste dal 2020.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sulla previsione relativa al rilascio della certificazione verde successivamente all'effettuazione di test molecolare su campione salivare. Esprime quindi condivisione rispetto alla posizione della senatrice Catalfo.

Il relatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) propone quindi uno schema di parere favorevole (il cui testo è pubblicato in allegato) redatto tenendo conto della richiesta della senatrice Catalfo, sottolineando la valenza della relativa premessa, in quanto segnalazione di un tema specifico da porre all'attenzione del Governo.

Lo schema di parere, verificata la presenza del prescritto numero legale, è infine posto in votazione, risultando approvato.

**(2371) Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, recante misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonché ulteriori misure urgenti in materia di giustizia**

(Parere alle Commissioni 2a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'8 settembre.

La presidente [MATRISCIANO](#) (M5S), intervenendo in sostituzione del senatore Romagnoli, relatore sul provvedimento, presenta uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato) nel quale è sottolineata l'importanza degli obblighi di preventiva comunicazione sindacale per i datori di lavoro nell'ambito della composizione negoziata, nonché dei servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale. A tale riguardo, ricorda in particolare uno specifico emendamento approvato nel corso dell'esame in Senato del disegno di legge di conversione del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) conviene relativamente all'opportunità di investimenti sulle politiche attive, anche in riferimento ai servizi di *outplacement* volti alla ricollocazione per mezzo dalla formazione mirata dei lavoratori.

La senatrice [PIZZOL](#) (L-SP-PSd'Az) pone la questione delle diseguaglianze salariali in ambito europeo alla base del preoccupante fenomeno della delocalizzazione delle imprese.

Il senatore [FLORIS](#) (FIBP-UDC) riconosce l'interesse della questione dei servizi di *outplacement*, con particolare riguardo alla necessità di creare nuove possibilità di occupazione nelle aree di crisi attraverso idonei percorsi di formazione.

Il senatore [MAFFONI](#) (Fdl) osserva che gli interventi positivi svolti a livello locale dalle amministrazioni pubbliche e dal sistema imprenditoriale per affrontare gli esiti dei processi di delocalizzazione pongono l'urgenza di un più adeguato impegno del Governo su un tema, che, anche alla luce di alcuni fatti recenti, si evidenzia in tutta la sua delicatezza.

La senatrice [CATALFO](#) (M5S) sottolinea il legame tra le delocalizzazioni e il *dumping* contrattuale, rilevando che la questione dovrebbe essere oggetto di specifiche audizioni dei responsabili dei Dicasteri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali. Ricorda inoltre che a livello di Unione europea intervengono sulla questione del *dumping* contrattuale le proposte legislative in materia di salario minimo, per quanto di portata limitata.

La senatrice [FEDELI](#) (PD) ritiene che le ricadute in termini occupazionali del fenomeno delle delocalizzazioni rendano opportuno l'intervento in Commissione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nonché per una più completa comprensione, dei rappresentanti del sistema imprenditoriale e, successivamente, del Ministro dello sviluppo economico. Sottolinea a tale proposito l'opportunità di uno specifico approfondimento in merito alla condotta delle aziende che hanno fruito del sostegno finanziario pubblico.

Riconosciuta l'utilità di disporre di un sistema normativo europeo volto a disciplinare il salario minimo e a contrastare il *dumping* salariale, richiama l'attenzione sulla necessità di un intervento legislativo a livello nazionale in materia di retribuzione minima e di rappresentanza sindacale.

Il senatore [DE VECCHIS](#) (L-SP-PSd'Az) evidenzia la gravità delle delocalizzazioni, con particolare riferimento alle imprese fruitrici di finanziamenti pubblici.

La senatrice [DRAGO](#) (*FdI*) ritiene che il fenomeno delle delocalizzazioni sia riconducibile, oltre che alle differenze nel costo del lavoro, al livello di pressione fiscale gravante sulle imprese. Ricorda a tale proposito il disegno di legge n. 1708, presentato dall'Assemblea regionale siciliana, istitutivo delle zone franche montane, recante sgravi fiscali e contributivi mirati. Propone quindi di integrare l'attività conoscitiva della Commissione con le audizioni di rappresentanti dell'INPS e dell'amministrazione finanziaria.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva che la questione sollevata dalla senatrice Pizzol è attualmente oggetto dell'esame del Parlamento europeo, impegnato nella trattazione delle proposte in materia di trattamenti salariali.

La senatrice [PIZZOL](#) (*L-SP-PSd'Az*) osserva gli effetti negativi per l'economia italiana della mancanza di un'armonizzazione normativa e auspica un più deciso impegno delle istituzioni a tutela degli interessi nazionali.

Il senatore [FLORIS](#) (*FIBP-UDC*) fa osservare che le delocalizzazioni erano state in origine avviate con la finalità specifica di espansione commerciale in nuovi mercati.

La presidente [MATRISCIANO](#) rileva la convergenza rispetto all'opportunità dello svolgimento di audizioni.

Riguardo allo schema di parere, propone di fissare alle ore 20 di oggi il termine entro il quale trasmettere eventuali proposte di integrazione, in modo che possa essere posto in votazione nella giornata di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

#### PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382

L'11ª Commissione permanente, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, preso atto che il decreto-legge in conversione, pur disponendo l'estensione fino al 31 ottobre della normativa in materia di svolgimento del lavoro in modalità agile a favore dei «lavoratori fragili», non reca disposizioni di proroga della normativa transitoria - che ha trovato applicazione per il periodo dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 - che riconosceva, a determinate condizioni, ai medesimi lavoratori dipendenti l'equiparazione al ricovero ospedaliero, ai fini del trattamento giuridico ed economico, del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente e premesso che tale questione è meritevole di ulteriori specifici approfondimenti, tesi a superare le attuali lacune normative, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2371

L'11a Commissione permanente,  
esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo,  
premessi che:  
il decreto in conversione introduce e disciplina la procedura di composizione negoziata per la  
soluzione della crisi d'impresa;  
in particolare, il comma 8 dell'articolo 4, nell'ambito della composizione negoziata, prevede - per i soli  
datori di lavoro che occupano complessivamente più di 15 dipendenti - l'obbligo di preventiva  
comunicazione sindacale, alla quale può seguire una richiesta di incontro;  
considerato che:  
nell'ottica di una ristrutturazione aziendale, al fine di formare e rendere performanti i lavoratori  
coinvolti, deve essere sottolineata l'importanza fondamentale di prevedere la possibilità di ricorrere ad  
efficienti servizi di *outplacement* per la ricollocazione professionale. A tal proposito, va ricordato che,  
nell'ambito dell'esame dell'A.S. 2329 - "Conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103,  
recante misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di  
Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro", attualmente in corso di conversione  
presso la Camera dei deputati, è stato approvato l'emendamento 3.0.8 (testo 2), già inserito dalle  
Commissioni 8a e 11a riunite in fase di esame del provvedimento, recante uno stanziamento di 10  
milioni di euro destinati all'attivazione di servizi per la ricollocazione professionale dei lavoratori  
dipendenti di aziende che siano state in procedura di fallimento o in amministrazione straordinaria o  
dei lavoratori che siano stati collocati in cassa integrazione guadagni per cessazione dell'attività,  
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

## **1.4.2.7. 12<sup>^</sup> Commissione permanente (Igiene e sanita')**

## 1.4.2.7.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 254 (pom.) del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021  
254ª Seduta

Presidenza della Presidente  
[PARENTE](#)

*La seduta inizia alle ore 15,25.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche**, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole con osservazioni)

La relatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC) riferisce sul provvedimento in titolo.

Il decreto-legge in esame - a cui la Camera dei deputati ha apportato alcune modifiche ed integrazioni - reca varie misure relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e all'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

L'articolo 1 del decreto proroga dal 31 luglio 2021 al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo 2 e il comma 2 dell'articolo 12 dispongono un'identica proroga dell'applicazione delle misure restrittive (concernenti la suddetta emergenza epidemiologica) già previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, fatte salve le diverse disposizioni di rango legislativo.

Il comma 2 del suddetto articolo 2 - insieme con la lettera a) del successivo articolo 4, comma 1 - opera una revisione dei criteri di identificazione delle zone del territorio nazionale nelle quattro categorie già previste dalle disposizioni inerenti alla suddetta emergenza (zone bianche, gialle, arancioni e rosse). Si ricorda che i parametri concernono l'incidenza settimanale dei contagi (in rapporto al numero di abitanti), il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 e quello di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19.

Il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19. Le nuove disposizioni si applicano nell'intero territorio nazionale, fermi restando, per alcune aree, in ragione delle disposizioni inerenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli eventuali divieti o



limitazioni delle attività a cui sia inteso l'uso del certificato (capoverso 1, alinea, e capoverso 2 del comma 1). Dalle nuove disposizioni sono esclusi i soggetti che in ragione dell'età non rientrino nella campagna vaccinale contro il COVID-19 e quelli per i quali un'idonea certificazione medica attesti una controindicazione, sotto il profilo clinico, relativa alla vaccinazione in oggetto (capoverso 3 del comma 1). I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l'accesso ai medesimi servizi e attività avvenga nel rispetto delle suddette nuove disposizioni (capoverso 4 del comma 1). Il Ministro della salute, con propria ordinanza, può definire (capoverso 5) eventuali misure necessarie in fase di attuazione della novella di cui al presente comma 1. Il successivo comma 2 pone una novella di coordinamento in relazione alla novella di cui al comma 1, anche confermando le norme vigenti sui fini e ambiti possibili dei certificati in oggetto (in quanto compatibili con le nuove disposizioni di cui al comma 1); la suddetta novella di cui al comma 2, inoltre, specifica che ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con provvedimenti di rango legislativo dello Stato. La lettera *d-bis*) dell'articolo 4, comma 1, reca una novella di coordinamento (in relazione alla modifica operata dalla suddetta lettera *g-bis*) del capoverso 1 dell'articolo 3, comma 1, con riferimento alle feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose). La lettera *e*) dell'articolo 4, comma 1, reca alcune modifiche alla disciplina relativa alla medesima certificazione; esse concernono: la specificazione che, ai fini in esame, il *test* molecolare può essere eseguito su un campione salivare, nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute (numeri 01) e 02) della lettera *e*)); la durata della validità della certificazione verde inerente alla vaccinazione contro il COVID-19, durata che viene elevata da nove a dodici mesi (numero 1) della lettera *e*)); la decorrenza della validità del certificato inerente alla vaccinazione per i soggetti che in passato abbiano contratto un'infezione relativa al virus SARS-CoV-2 (numero 1) citato della lettera *e*) ); il coordinamento delle disposizioni nazionali sui certificati verdi in oggetto con le relative norme europee (numero 2)); la riformulazione di una norma inerente in particolare a precedenti rilasci dei certificati in esame (numero 3)). Le violazioni delle disposizioni di cui al suddetto articolo 3, comma 1, sono oggetto dell'apparato sanzionatorio posto dalla novella di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *f*). La lettera *b*) del suddetto articolo 4, comma 1, in primo luogo, estende alle sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, già prevista con riferimento alle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso; si ricorda che tale possibilità è subordinata - ad esclusione del caso in cui il paziente sia portatore di *handicap grave* - al possesso, da parte dell'accompagnatore, di un certificato verde COVID-19. In secondo luogo, la suddetta lettera *b*) dispone che - salvi i casi di oggettiva impossibilità (dovuta all'urgenza), valutati dal personale sanitario - per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso sia sempre necessario sottoporsi al *test* molecolare o al *test* antigenico rapido (con riferimento al virus SARS-CoV-2).

Le altre disposizioni di cui all'articolo 4 - a parte la norma di mero coordinamento di cui al comma 1, lettera *d*) - riguardano alcune modifiche alle norme (inerenti all'emergenza in oggetto) sullo svolgimento e la partecipazione del pubblico a spettacoli ed eventi sportivi (lettera *c*) dello stesso comma 1).

L'articolo 4-*bis* del presente decreto integra la norma che ha ripristinato la possibilità di accesso, su tutto il territorio nazionale, per familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19, a strutture di ospitalità e di lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), *hospice*, strutture riabilitative o di lungodegenza, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. La nuova disposizione specifica che le direzioni sanitarie devono garantire la possibilità di visita da parte dei familiari muniti delle suddette certificazioni con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente.

Il comma 1 dell'articolo 5 prevede che il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie, al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione a prezzi

contenuti di *test* antigenici rapidi (con riferimento al virus SARS-CoV-2). Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni. Ai fini del concorso al contenimento dei costi dei suddetti *test*, il successivo comma 2 autorizza una spesa di 45 milioni di euro per il 2021 (il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle relative risorse alle regioni e alle province autonome).

Il comma 4-*bis* dello stesso articolo 5 prevede la possibilità che i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrano alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021-2022, con limitato riferimento ai soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La definizione delle procedure e delle condizioni relative a tale possibilità, nonché della remunerazione del servizio in oggetto, è demandata ad un apposito protocollo d'intesa, stipulato dal Ministero della salute - sentiti il suddetto Commissario straordinario e la Federazione degli ordini dei farmacisti italiani e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome - e dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie. I costi della suddetta remunerazione sono posti a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. La definizione delle procedure da parte del protocollo deve concernere anche quelle per la corrispondente alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini.

Il successivo articolo 6 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2021 delle disposizioni indicate nell'allegato A.

L'articolo 6-*bis* proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 le norme temporanee che prevedono una deroga alla disciplina sul riconoscimento di professioni sanitarie o socio-sanitarie (relativamente a qualifiche conseguite in altri Paesi dell'Unione europea) e che ampliano, per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea, titolari di un permesso di soggiorno che consenta di lavorare, l'ammissibilità di assunzioni alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, per l'esercizio di professioni sanitarie e per la qualifica di operatore socio-sanitario.

I commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione fino al 31 ottobre 2021 di una disciplina temporanea - relativa a "lavoratori fragili" - che ha trovato già applicazione per il periodo 16 ottobre 2020-31 dicembre 2020 e per il periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2021; tale disciplina prevede, per i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto. La novella non proroga, per gli stessi lavoratori dipendenti, un'altra normativa transitoria, che ha trovato applicazione per il periodo 17 marzo 2020-30 giugno 2021 e che riconosceva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie e dal medico di assistenza primaria che avesse in carico il paziente, ai fini del trattamento giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero.

Infine che il comma 1 dell'articolo 12 e gli articoli 13 e 13-*bis* pongono alcune norme di chiusura, mentre il comma 3 dello stesso articolo 12 reca una norma specifica di natura organizzativa in materia di certificazioni verdi COVID-19.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [CANTU'](#) (L-SP-PSd'Az), dichiarando di intervenire a nome di tutto il suo Gruppo, rileva che fare della profilassi vaccinale lo strumento fondamentale per debellare il Covid è approccio che, in assenza di una visione integrata di prevenzione e cura, si è rivelato più divisivo di quanto si fosse pensato. Pur ribadendo la contrarietà politico strategica, in linea di principio, all'obbligatorietà, invita a considerare che, se si ha evidenza che il vaccino al momento sia l'unica strada per arrivare al risultato finale sperato, si dovrebbe avere il coraggio di superare il *green pass* e imporre il vaccino, dando la garanzia che esso sia sterilizzante e in grado entro sei mesi di mettere ogni problema alle spalle. Soggiunge che Stato dovrebbe assumere su di sé le relative responsabilità e pretendere che i fornitori

facciano altrettanto, assicurando che i danni legati a eventuali reazioni avverse siano integralmente risarciti dalle aziende produttrici. Rimarca che per fare ciò occorre certezza istituzionale di efficacia neutralizzante, perché un'ulteriore imposizione per il bene superiore della comunità deve avere un risultato certo di salute pubblica e certezza di assenza di effetti collaterali individuali gravi, non solo nel breve periodo. Precisa che essere per la libertà di scelta vaccinale significa rivendicare che le Istituzioni salvaguardino con adeguata prevenzione e programmazione lo svolgimento in sicurezza delle attività educative, scolastiche, sanitarie, assistenziali ed economiche. Ricorda che non può esservi tutela universalistica del diritto alla salute, all'educazione, all'istruzione, disgiuntamente da condizioni di sostenibilità economica e di agibilità di lavoro e di impresa, e rileva che gli adempimenti e i costi aggiuntivi dovuti ai controlli del *green pass*, così come congegnati, null'altro fanno che rallentare l'economia senza la certezza del risultato in termini di efficace governo del virus e delle sue varianti. Osserva che, a fronte delle criticità e dei ritardi maturati dal Ministero della salute, sarebbe stata molto più accettabile una profilassi vaccinale obbligatoria sterilizzante con dosi quanti-qualitativamente appropriate a garanzia di immunità di gregge. Paventa che quest'ultima, con tempi troppo dilatati, diventi sempre più irraggiungibile, perché i primi tra i vaccinati avranno una copertura che perde di efficacia e quindi si entrerà in un circolo vizioso, con ripercussioni anche sulla filiera produttiva, sulla presa in carico di tutte le altre patologie non Covid e senza una rete di cure domiciliari e territoriali consolidate. Poiché questo potrebbe creare il rischio di una delegittimazione delle Istituzioni sanitarie, ritiene che occorra semplificare mediante il ricorso all'autocertificazione, con controllo a campione demandato alle competenti autorità: ciò a suo avviso potrebbe effettivamente far percepire il provvedimento come aiuto e non come limitazione alle attività economiche. Conclusivamente, propone, mediante l'inserimento di un'osservazione nel redigendo parere, di promuovere il predetto adeguamento normativo, unitamente a una campagna di comunicazione che escluda l'alibi della disinformazione e quindi legittimi sanzioni importanti in caso di dichiarazione mendace.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) osserva, prendendo spunto dalle regole vigenti all'interno del Senato, che il requisito del *green pass* vale per l'accesso a determinati ambiti mentre non è richiesto in altri contesti, senza che sia sempre agevole comprendere la *ratio* di tali differenti regimi: ciò, a suo avviso, rappresenta una delle cause di disorientamento nella cittadinanza.

Esprime il convincimento che sul problema delle vaccinazioni si debba abbandonare ogni approccio ideologico e si debba fare riferimento al principio aureo secondo il quale prevenire è meglio che curare. Sottolinea che la scienza non può fornire certezze assolute in materia e che nel dubbio tra più soluzioni alle quali si può fare astrattamente ricorso si debba optare per quella maggiormente cautelativa. Data l'attuale situazione, ritiene che sia opportuno spingere alla vaccinazione e, considerata l'urgenza di raggiungere adeguati livelli di immunizzazione, reputa che bene abbia fatto il Governo ad adottare lo strumento del *green pass*, non essendovi il tempo per attendere i frutti della mera opera di persuasione.

In conclusione, richiama l'attenzione sull'importanza fondamentale rivestita dalle attività di educazione alla salute.

Il senatore [MAUTONE](#) (*M5S*) si associa alle considerazioni della senatrice Binetti circa l'importanza delle attività di prevenzione e di profilassi vaccinale. Sottolinea che la residua sacca di persone contrarie alla vaccinazione dovrebbe essere destinataria di campagne di persuasione basate sulle evidenze scientifiche, non essendovi allo stato i presupposti per l'imposizione di un obbligo vaccinale generalizzato. Saggiunge che è di fondamentale importanza la fornitura di vaccini ai Paesi che non hanno la possibilità di accedere autonomamente a tale strumento di prevenzione, anche per evitare la proliferazione delle varianti.

Plaude, infine, alla disposizione introdotta dall'articolo 4-*bis* del provvedimento in esame, che garantisce la possibilità di visita in condizioni di sicurezza all'interno delle strutture di ospitalità e di lungodegenza.

Il senatore [ZAFFINI](#) (*FdI*), nell'annunciare sin da ora il voto contrario del proprio Gruppo,

rileva che nella fase attuale è necessario affrontare due nemici: il Covid e la disinformazione derivante dai *social media*. Sottolinea che quest'ultima rende ardua la persuasione in ordine all'importanza della vaccinazione, in quanto le persone maturano il convincimento di potersi informare autonomamente senza dover necessariamente conformarsi alle indicazioni degli esperti e ritengono quindi di potersi autodeterminare di conseguenza. Mette in guardia, d'altro canto, sui rischi di ulteriore polarizzazione e di rafforzamento delle teorie complottistiche che, a suo giudizio, deriverebbero dalla scelta politica di imporre per legge l'obbligo vaccinale. Esprime l'avviso che, in ogni caso, non vi siano allo stato le condizioni per un obbligo vaccinale generalizzato, mentre reputa condivisibili le misure adottate con riferimento a specifiche categorie professionali e, in generale, gli interventi volti al convincimento degli esitanti.

Si duole per il fatto che il Governo abbia deciso di non investire di più sull'effettuazione dei tamponi, che a suo giudizio continuano ad essere eseguiti in numero non adeguato. Invita a considerare che questo atteggiamento può dare adito al sospetto che le scelte di politica sanitaria siano in qualche modo condizionate dagli interessi delle grandi aziende farmaceutiche.

Ritiene che dovrebbe esservi maggiore chiarezza sul tema dei possibili eventi avversi legati alle vaccinazioni e sulle correlate garanzie nei riguardi dei soggetti vaccinati.

Dopo aver rimarcato che anche in questo caso i tempi d'esame del Senato sono pressoché azzerati, paventa che eventuali nuove chiusure, quali quelle cui ha fatto riferimento il Ministro della salute, non sarebbero tollerate dal Paese.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) ritiene che l'intervento del senatore Zaffini ben rappresenti la confusione che, a suo avviso, caratterizza i partiti di Centro Destra sul tema dei vaccini. Deplora che in questa sede si faccia ricorso ad argomenti che incrinano la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Sottolinea che nella situazione data non vi è alternativa al certificato verde, in quanto solo la vaccinazione o la recente effettuazione di un tampone possono garantire al contempo la salute pubblica e la non interruzione delle attività produttive. Quanto ai tamponi, ritiene che l'esecuzione gratuita degli stessi dovrebbe essere garantita ai soggetti non vaccinabili, ai fragili e ai bambini, non anche agli adulti *no vax*.

Stigmatizza quanti fanno propaganda politica mettendo a rischio la salute dei cittadini, sottolineando che la lotta alla pandemia è un bene comune, essendo presupposto, tra l'altro, anche di ogni possibilità di ripresa economica.

Non essendovi altri iscritti a parlare, la [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa la discussione generale.

La relatrice [RIZZOTTI](#) (FIBP-UDC), intervenendo in sede di replica, ricorda che la sua parte politica è favorevole all'eventuale introduzione dell'obbligo vaccinale generalizzato e che non esistono vaccini e farmaci che garantiscano il cento per cento di sicurezza ed efficacia.

Richiama quindi i recenti pronunciamenti in sede di giustizia amministrativa, che hanno riconosciuto la legittimità delle sanzioni nei riguardi dei sanitari inadempienti all'obbligo vaccinale, in base all'articolo 32 della Costituzione e alla prevalenza del bene salute rispetto agli altri interessi in gioco.

Dà atto che la disciplina attuale del *green pass* presenta alcuni profili di contraddittorietà, ad esempio in tema di trasporti e di ristorazione.

Segnala che nella provincia di Bolzano, territorio in cui l'adesione vaccinale è relativamente bassa, si è già dovuti ricorrere a provvedimenti di quarantena in ambito scolastico.

Invita a considerare che le pur fondamentali attività di persuasione possono non essere sufficienti al raggiungimento di adeguati livelli di immunizzazione, sia per la presenza di sacche di resistenza fomentate dai social media sia perché il vaccino è un medicinale del tutto peculiare, che viene somministrato a persone sane.

Quanto al tema delle varianti, richiama l'attenzione sul rischio che alcune di esse siano

importate nel Paese dai migranti non vaccinati.

Si associa infine alla stigmatizzazione delle speculazioni politiche basate su posizioni antiscientifiche.

Dà quindi lettura dello schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

La senatrice [CANTU'](#) (*L-SP-PSd'Az*), ribadite le considerazioni già svolte, rimarca che i vaccini contro il Covid non garantiscono che il vaccinato non si infetti e non trasmetta l'infezione: ne consegue che nemmeno vaccinare il 100 per cento della popolazione basterebbe a spegnere l'epidemia. Posto che l'unica strategia oggi percorribile è la mitigazione del rischio, si rammarica che non si sia potuto, a causa dell'esiguo tempo a disposizione, tener conto della proposta avanzata. In ogni caso, dichiara a nome del suo Gruppo voto favorevole, apprezzando l'intento del provvedimento e nella consapevolezza che tutto è migliorabile. Conclude auspicando che i correttivi in tema di autocertificazione già enunciati possano inserirsi in sede di conversione dei provvedimenti ulteriori già adottati in materia, nel quadro di una strategia più ampia che valorizzi anche il ruolo dell'Italia alla Presidenza del G-20.

La senatrice [BINETTI](#) (*FIBP-UDC*) dichiara voto favorevole a nome del proprio Gruppo.

Il senatore [Giuseppe PISANI](#) (*M5S*), nell'annunciare a sua volta voto favorevole, ribadisce che la sua parte politica ritiene preferibile una politica vaccinale basata sulla persuasione, ma non esclude la possibilità di un ricorso all'*extrema ratio* rappresentata dall'obbligo vaccinale.

La senatrice [BOLDRINI](#) (*PD*) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo, tenuto conto anche delle ulteriori decisioni già adottate dal Governo circa l'estensione degli ambiti applicativi della certificazione verde.

Sottolinea che è fondamentale tentare di dissipare i dubbi degli esitanti parlando con loro e fornendo le evidenze scientifiche a supporto della vaccinazione.

Rimarca che il *green pass* è uno strumento immaginato per evitare la necessità di nuove chiusure, in particolar modo delle scuole.

Esprime particolare apprezzamento per le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame in materia di visite ai pazienti ricoverati.

Non essendovi altre richieste di intervento, previa verifica del numero legale, la proposta di parere presentata dalla Relatrice è posta in votazione e risulta approvata.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2382**

La Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

- a) l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), estende alle sale d'attesa dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici la possibilità di accesso per gli "accompagnatori" dei pazienti non affetti da COVID-19, già prevista con riferimento alle sale di attesa dei dipartimenti di emergenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso, fermo restando che tale possibilità è subordinata - ad esclusione del caso in cui il paziente sia portatore di *handicap* grave - al possesso, da parte dell'accompagnatore, di un certificato verde COVID-19. Si valuti l'opportunità di prevedere espressamente, ove necessario a livello legislativo, che la predetta estensione implica la possibilità di accesso ai reparti di degenza, da parte dei familiari dei pazienti non affetti da COVID-19 muniti di certificato verde COVID-19, anche a fini di visita ai propri congiunti ricoverati;
- b) occorrerebbe valutare l'opportunità di un chiarimento riguardo alla durata della validità della certificazione verde COVID-19 per coloro che hanno ricevuto solo la prima dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della seconda inoculazione - contratto l'infezione da virus SARS-CoV-2. Ciò in quanto la recente circolare del Ministero della salute del 9 settembre 2021 ha chiarito che, in alcuni casi, la somministrazione della prima dose e la successiva contrazione dell'infezione equivalgono ad un ciclo vaccinale completo, senza, tuttavia, esplicitare se, in tali casi, la certificazione verde relativa al soggetto (decorrente dalla guarigione) sia di dodici mesi oppure di sei mesi.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**

## 1.5.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 2382  
**XVIII Legislatura**

---

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche

**Titolo breve:** *d-l 105/2021 - Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche*

---

Trattazione in Assemblea

### Sedute dell'Aula

Seduta

[N. 358](#)

14 settembre 2021

[N. 359](#)

15 settembre 2021

Attività (esito)

**Dibattito connesso**

*Sui lavori del Senato*

**Dibattito connesso**

**Discussione generale**

Iscritto all'OdG prima della conclusione dell'esame in Commissione.

*Replica del Governo*

Conclusa la discussione generale.

**Trattazione articoli**

Posta questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

**Trattazione articoli**

Discussa questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati

**Voto finale**

Esito: **approvato definitivamente**

Votazione per appello nominale.

Votata questione di fiducia su approvazione dell'articolo unico del ddl di conversione, nel testo approvato dalla Camera dei deputati: **accordata** : favorevoli 189, contrari 32, astenuti 2, votanti 223, presenti 224



## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 358 del 14/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- XVIII LEGISLATURA -----

**358a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO (\*)**  
MARTEDÌ 14 SETTEMBRE 2021

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

### **RESOCONTO STENOGRAFICO**

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 16,31).

Si dia lettura del processo verbale.

BINETTI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 7 settembre.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 9 settembre 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri:

«Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile» (2381).

#### **Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

**PRESIDENTE.** Comunico che in data 9 settembre 2021 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» (2382).

#### **Sui lavori del Senato**

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di intervenire il presidente della 1a Commissione permanente, senatore

Parrini, per riferire sui lavori della Commissione in merito al disegno di legge n. 2382.

[PARRINI \(PD\)](#). Signor Presidente, la 1a Commissione ha incardinato oggi il provvedimento. Sono stati presentati 103 emendamenti, che stiamo ordinando e fascicolando. Non riteniamo di poter concludere l'esame del provvedimento prima di domani mattina, quindi chiederei una proroga. Ci rivedremo alle 18,30 per lavorare in Commissione, andando avanti quanto possibile e necessario, nella misura in cui ciò si rivelerà proficuo.

PRESIDENTE. Senatore Parrini, è sufficiente per domani mattina alle 9,30?

PARRINI (PD). È sufficiente.

[PRESIDENTE](#). La ringrazio.

I lavori dell'Assemblea riprenderanno pertanto domani mattina.

#### **Atti e documenti, annunzio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di mercoledì 15 settembre 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, mercoledì 15 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (ore 16,37).

*Allegato B*

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Aimi, Alderisi, Anastasi, Barachini, Barbaro, Barboni, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Cario, Casolati, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Corbetta, D'Angelo, Dal Mas, De Poli, Di Marzio, Donno, Doria, Durnwalder, Fazzolari, Fedeli, Ferrara, Floridaia, Fusco, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Ginetti, Iannone, Laus, Lupo, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Napolitano, Nastri, Nisini, Petrenga, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Romagnoli, Ronzulli, Russo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Stefano e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Vescovi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

#### **Gruppi parlamentari, denominazione di componente**

I senatori Paragone, Martelli e Giarrusso hanno costituito all'interno del Gruppo Misto la componente "Italexit-Partito Valore Umano".

#### **Commissioni permanenti, variazioni nella composizione**

Il senatore Faraone, Presidente del Gruppo parlamentare Italia Viva - PSI, con lettera in data 9 settembre 2021, ha comunicato di cessare di far parte della 5a Commissione permanente e di entrare a far parte della 10a Commissione permanente.

#### **Commissioni permanenti, trasmissione di documenti**

È stata trasmessa alla Presidenza la risoluzione della 14a Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), approvata nella seduta del 7 settembre 2021, ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza delle retribuzioni e meccanismi esecutivi (COM(2021) 93 definitivo) (*Doc. XVIII-bis*, n. 10).

Il predetto documento è trasmesso, ai sensi dell'articolo 144, comma 2, del Regolamento, al Presidente del Consiglio dei ministri e al Presidente della Camera dei deputati, nonché, ai sensi dell'articolo 144, comma 2-*bis*, del Regolamento, ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione

europea e della Commissione europea.

**Domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, trasmissione e deferimento**

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale Ordinario di Napoli, con lettera pervenuta in data 10 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, la richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare coercitiva degli arresti domiciliari nei confronti del senatore Luigi Cesaro, nell'ambito di un procedimento.

Detta richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ai sensi dell'articolo 135 del Regolamento (*Doc. IV, n. 9*).

**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (2382)

(presentato in data 09/09/2021)

*C.3223 approvato dalla Camera dei deputati.*

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Presidente del Consiglio dei ministri

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (2381)

(presentato in data 09/09/2021);

senatore Mallegni Massimo

Istituzione dell'Autorità garante per i diritti delle persone anziane (2383)

(presentato in data 09/09/2021);

DDL Costituzionale

senatrice Rojc Tatjana

Diritto di tribuna in Parlamento della minoranza linguistica slovena della regione Friuli Venezia Giulia (2384)

(presentato in data 09/09/2021);

senatori Balboni Alberto, Calandrini Nicola, De Carlo Luca, Iannone Antonio, La Pietra Patrizio Giacomo, Petrenga Giovanna, Rauti Isabella, Totaro Achille, Urso Adolfo

Estensione delle esenzioni e riduzioni previste per le controversie di lavoro alle procedure di recupero del credito per compensi delle professioni ordinistiche (2385)

(presentato in data 10/09/2021);

DDL Costituzionale

senatori Gasparri Maurizio, Mallegni Massimo

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della Città di Roma, capitale della Repubblica (2386)

(presentato in data 14/09/2021).

**Disegni di legge, assegnazione**

*In sede redigente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Sen. Pavanelli Emma ed altri

Nuova disciplina in materia di pubblicità dei voli di Stato (2275)

(assegnato in data 09/09/2021);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Dep. Longo Fausto

Istituzione di una Commissione parlamentare per gli italiani nel mondo (2368)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione

parlamentare questioni regionali

*C.802 approvato in testo unificato dalla Camera dei deputati* (T.U. con C.925, C.1129, C.2159, C.2239, C.2270, C.2570)

(assegnato in data 09/09/2021);

*In sede referente*

*1ª Commissione permanente Affari Costituzionali*

Pres. Consiglio Draghi Mario (Draghi-I), Ministro salute Speranza Roberto (Draghi-I)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche (2382)

previ pareri delle Commissioni 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

*C.3223 approvato dalla Camera dei deputati*

(assegnato in data 09/09/2021);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Draghi-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro internazionale per l'ingegneria genetica e la biotecnologia (ICGEB) relativo alle attività del Centro e alla sua sede situata in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 21 giugno 2021 (2341)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2021);

*3ª Commissione permanente Affari esteri, emigrazione*

Gov. Draghi-I: Ministro affari esteri e coop. inter.le Di Maio ed altri

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di diritto pubblico riguardante lo stabilimento di un Ufficio in Italia, con Allegato, fatto a Roma il 23 giugno 2021 (2342)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 14ª (Politiche dell'Unione europea)

(assegnato in data 09/09/2021);

*13ª Commissione permanente Territorio, ambiente, beni ambientali*

Gov. Draghi-I: Pres. Consiglio Draghi ed altri

Conversione in legge del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, recante disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile (2381)

previ pareri delle Commissioni 1ª (Affari Costituzionali), 2ª (Giustizia), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 14ª (Politiche dell'Unione europea), Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 09/09/2021).

### **Affari assegnati**

In data 9 settembre 2021 sono stati deferiti alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, primo periodo, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento:

l'affare sulle problematiche relative al regime dei pagamenti per la politica agricola comune (PAC) (Atto n. 937);

l'affare sulle problematiche inerenti la revisione del regime delle DOP in ambito suinicolo (Atto n. 938).

### **Governo, trasmissione di atti e documenti**

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, le seguenti relazioni d'inchiesta:

relativa all'incidente occorso all'aeromobile Olympia-Meise marche di identificazione D-1420, a Novi Ligure (Alessandria), in data 11 giugno 2017 (Atto n. 939);

relativa all'inconveniente grave occorso all'aeromobile Cessna 172SP marche di identificazione D-EGTB, presso l'aeroporto di Roma Fiumicino, in data 10 luglio 2015 (Atto n. 940).

La predetta documentazione è deferita, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente.

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 28 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629, il bilancio consuntivo degli Archivi notarili per l'anno finanziario 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (Atto n. 941).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione - con i relativi allegati - sull'attività della Cassa delle ammende nell'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente (Atto n. 942).

Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 6 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia nel periodo 16 marzo 2021-15 giugno 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 3a Commissione permanente (Atto n. 943).

Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 11 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 5, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, la relazione sullo stato di attuazione della strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, riferita all'anno 2020 e al primo semestre 2021.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente (*Doc. CCXXXIII*, n. 4).

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 2 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, le relazioni sull'organizzazione, sulla gestione e sullo svolgimento del servizio civile universale:

per l'anno 2018 (*Doc. CLVI*, n. 2);

per l'anno 2019 (*Doc. CLVI*, n. 3).

I predetti documenti sono deferiti, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a Commissione permanente.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 luglio 2016, n. 145, la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata il 2 settembre 2021, di modifica della deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 relativa alla prosecuzione nel 2021 delle missioni internazionali e delle attività già autorizzate per il 2020 e alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2021, limitatamente alla scheda n. 52.

Il predetto documento è deferito ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50 del Regolamento, alle Commissioni riunite 3a e 4a (*Doc. XXV*, n. 4-bis).

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 settembre 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, relativa all'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2a e alla 5a Commissione permanente (*Doc. XCV*, n. 4).

Con lettere in data 25 agosto e 3 settembre 2021 il Ministero dell'interno, in adempimento a quanto previsto dall'articolo 141, comma 6, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, ha comunicato gli estremi del decreto del Presidente della Repubblica concernente lo scioglimento del consiglio comunale di Leporano (Taranto), Sant'Agata Feltria (Rimini), San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila) e Trebisacce (Cosenza).

In data 8 settembre 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Stato-Regioni in ordine al disegno di legge recante "Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo" (2318).

Il documento è stato inviato alle Commissioni riunite 7<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>.

In data 8 settembre 2021 il Ministro per i rapporti con il Parlamento ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza Unificata in ordine al disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante "Misure urgenti per la tutela delle vie d'acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonché disposizioni urgenti per la tutela del lavoro" (2329).

Il documento è stato inviato alle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 11<sup>a</sup>.

#### **Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento**

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

Proposta di regolamento del Consiglio recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune sulle importazioni di taluni prodotti industriali nelle Isole Canarie (COM(2021) 392 definitivo), alla 6a Commissione permanente e, per il parere, alla 3a, alla 10a e alla 14a Commissione permanente;

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a procedure uniformi in materia di controllo dei trasporti su strada di merci pericolose (codificazione) (COM(2021) 483 definitivo), alla 8a Commissione permanente e, per il parere, alla 14a Commissione permanente.

#### **Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), con lettera in data 4 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera *h*), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, la relazione sulle attività svolte dall'ISIN e sullo stato della sicurezza nucleare nel territorio nazionale, aggiornata al 31 dicembre 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente (*Doc.* CCLVIII, n. 2).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 10 settembre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla garanzia di condizioni di parità per un trasporto aereo sostenibile (COM(2021) 561 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 10 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere della 13a e della 14a Commissione permanente.

#### **Petizioni, annuncio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

La signora Loretta Lussignoli da Montichiari (Brescia) chiede disposizioni volte a regolamentare l'utilizzo dei monopattini elettrici (Petizione n. 920, assegnata alla 8a Commissione permanente);  
la signora Maria Letizia Antonaci da Roma chiede:  
la proroga urgente del termine di pagamento relativo alla definizione agevolata dei carichi fiscali (Petizione n. 921, assegnata alla 6a Commissione permanente);  
interventi urgenti in materia fiscale volti a sostenere la crescita economica (Petizione n. 922, assegnata alla 6a Commissione permanente);  
propone la realizzazione di una piattaforma digitale ai fini della determinazione del debito tributario e della gestione della definizione agevolata dei carichi fiscali (Petizione n. 923, assegnata alla 6a Commissione permanente);  
il signor Patrizio Battaglia da Carlentini (Siracusa) chiede il potenziamento della presenza di personale militare e delle forze dell'ordine in Sicilia al fine di contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina (Petizione n. 924, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1a e 4a);  
la signora Olga Milanese e il signor Carlo Cuppini a nome del "Comitato spontaneo per la difesa delle libertà e dei diritti fondamentali dell'uomo" e il signor Mauro Franchi a nome del "Movimento Libera Scelta per il Vaccino, No Green Pass" e del "Movimento Difesa Diritti", unitamente a numerosissimi altri cittadini, chiedono che non vengano convertiti in legge il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, e il decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (Petizione n. 925, assegnata alla 1a Commissione permanente).

Interrogazioni

[ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [CRUCIOLI](#), [CORRADO](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

il decreto-legge n. 105 del 2021 reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

in particolare, l'articolo 9 stabilisce misure in materia di impiego delle certificazioni verdi, modificando la disciplina del decreto-legge n. 52 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 87 del 2021. Il nuovo articolo 9-*bis* prevede, infatti, l'utilizzo delle certificazioni verdi (dal 6 agosto 2021) per l'accesso a taluni servizi e attività: servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo e al chiuso; spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; sagre e fiere, convegni e congressi; centri termali, parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; concorsi pubblici;

il decreto-legge n. 111 del 2021 reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

in particolare, l'articolo 2 stabilisce ulteriori misure in materia di impiego delle certificazioni verdi, modificando anch'esso la disciplina del decreto-legge n. 52. Il nuovo articolo 9-*quater* ne prevede l'utilizzo (dal 1° agosto 2021) nei mezzi di trasporto: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity notte e alta velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale;

negli elenchi, che comprendono tassativamente il novero dei casi in cui è stato reso obbligatorio l'utilizzo del "green pass", non sono compresi i servizi di trasporto pubblico locale;



considerato che:

il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha dichiarato pubblicamente di voler offrire l'abbonamento gratuito per i trasporti locali solamente agli studenti vaccinati, ipotizzando la realizzazione di un fatto assolutamente discriminatorio ed ingiusto;

la *ratio* delle misure agevolative per recarsi a scuola con i mezzi pubblici, invece, è ricondotta all'esigenza di promuovere in modo effettivo l'inclusione sociale e il diritto all'istruzione, in modo da sostenere adeguatamente i nuclei familiari con maggiori difficoltà economiche;

valutato, inoltre, che le dichiarazioni del presidente De Luca sono apparse più come un'inutile provocazione, in ottica promozionale della campagna vaccinale; tuttavia sarebbe opportuno fare chiarezza circa l'introduzione di eventuali misure di siffatta portata prima dell'avvio dell'anno scolastico,

si chiede di sapere:

laddove la Regione Campania desse seguito alle dichiarazioni pubbliche del presidente De Luca, se si intenda intervenire, anche a mezzo dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione, onde garantire il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ovvero procedere attraverso una determinazione concernente l'annullamento straordinario, a tutela dell'unità dell'ordinamento, di atti amministrativi regionali illegittimi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera p) , della legge n. 400 del 1988;

se non si reputi lesiva del principio di uguaglianza sostanziale, di cui all'articolo 3, comma 2, della Costituzione, l'eventuale introduzione di una siffatta discriminazione, laddove la legge dello Stato non contempli all'interno dei casi già tassativamente indicati (art. 9-*bis*, art. 9-*ter* e art. 9-*quater* del decreto-legge n. 52 del 2021) in materia di impiego delle certificazioni verdi COVID-19 i servizi di trasporto pubblico locale e la gratuità del trasporto scolastico.

(3-02811)

[ROJC](#), [ASTORRE](#), [D'ALFONSO](#), [GIACOBBE](#), [BOLDRINI](#), [PARRINI](#), [VALENTE](#), [CIRINNA](#), [D'ARIENZO](#), [IORI](#), [FERRAZZI](#), [FEDELI](#), [STEFANO](#), [MARGIOTTA](#), [MARCUCCI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

con la recente firma della convenzione triennale tra il comando provinciale dei Vigili del fuoco di Gorizia e il Comune di Grado è stata definita la messa a disposizione da parte del Comune di una sede permanente presso l'ex scuola "Leopardi";

il 31 agosto 2021 è stato chiuso il distaccamento estivo dei Vigili del fuoco di Grado, tenuto da personale effettivo dei distaccamenti del comando provinciale di Monfalcone e Ronchi dei Legionari in orario straordinario ed *extra* turno, aperto da luglio ad agosto;

grazie a un contributo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia istituito nel 2014, dal 1° settembre è partita l'operatività del distaccamento temporaneo formato da 12 vigili del fuoco volontari discontinui, formati nei mesi scorsi con un corso iniziale della durata di 120 giorni;

la presenza di soli volontari a chiamata non può essere esaustiva in ragione delle complessità derivanti dalla conformazione della laguna di Grado, come lo stesso comandante provinciale di Gorizia ha implicitamente riconosciuto, evidenziando che il soccorso tecnico urgente, compreso il soccorso acquatico nelle acque interne, quali la laguna di Grado, è di competenza del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

il decreto ministeriale 4 agosto 2021, recante l'aggiornamento dell'elenco relativo ai distaccamenti temporanei dei volontari del Corpo nazionale, non contempla la presenza di Grado;

a quanto si apprende, il personale effettivo complessivamente assegnato al comando di Gorizia è sotto organico di circa 50 addetti;

nell'ultimo decreto ministeriale del 2019, il vicino distaccamento di Monfalcone, che a livello regionale risulta essere un distaccamento che svolge la più alta attività in rapporto agli abitanti, è stato promosso dalla categoria SD4 a SD5, con un teorico aumento di personale di 12 unità, previo apposito percorso di formazione, che tuttavia non sono mai arrivate;

i dati relativi agli interventi effettuati nel corso degli ultimi anni, in particolare quelli invernali con personale inviato dal distaccamento di Monfalcone, dimostrano l'entità delle esigenze espresse

dall'isola di Grado e dalla sua laguna;

Grado è particolarmente svantaggiata rispetto al territorio circostante per via delle difficoltà nei collegamenti viari e le elevate presenze turistiche nell'isola, che si registrano non solo in occasione della stagione estiva, ma durante l'intero arco dell'anno;

le assicurazioni formulate nel 2018 in merito all'aumento del personale in Friuli-Venezia Giulia da parte dell'allora sottosegretario delegato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco non si sono concretizzate, fatte salve parziali sostituzioni del *turnover* frutto di decisioni prese dal precedente Governo;

dal 1° agosto 2021, il nuovo comandante nazionale del Corpo è l'ingegner Guido Parisi, che, nel 2018, in qualità di direttore centrale per l'emergenza, soccorso tecnico e antincendio boschivo, aveva inserito Grado tra i distaccamenti permanenti composti da personale effettivo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente individuare, di concerto con i vertici del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, soluzioni atte a risolvere questa situazione di provvisorietà, che si protrae da decenni in una delle località turistiche, balneari e culturali più prestigiose del Paese;

se non ritenga, altresì, necessario adottare tutte le iniziative utili affinché alla popolazione di Grado e ai numerosi turisti sia finalmente data una risposta concreta in tempi brevi all'esigenza di un distacco permanente sull'isola, che costituisce un elemento strategico e indispensabile per la sicurezza del territorio.

(3-02812)

[ALESSANDRINI](#), [PITTONI](#), [SAPONARA](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:

nel 2020, il Ministero dell'istruzione ha deciso di bandire un concorso straordinario a livello nazionale, per titoli ed esami, per le immissioni in ruolo di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, con l'assegnazione di 32.000 posti a partire dall'anno scolastico 2021/2022 (decreto dipartimentale n. 510/2020 e decreto dipartimentale n. 783/2020);

i decreti dipartimentali citati stabiliscono che "ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021, è riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020";

fino ad ora, nonostante siano scaduti i termini procedurali previsti, non sono state ancora pubblicate, da parte di alcuni uffici scolastici regionali competenti delle regioni Lazio, Toscana e Sardegna, le graduatorie di merito del concorso, come le graduatorie della classe A18 filosofia e scienze umane e quelle sui posti comuni di sostegno;

questa situazione sta generando incertezza e malcontento tra gli insegnanti: questi infatti si vedono preclusa la possibilità di partecipare alle operazioni di immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022, riscontrando per di più difficoltà nell'isciversi negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie provinciali rischiando così di essere cancellati dalle stesse;

a causa di questa situazione è a forte rischio la continuità scolastica dei ragazzi che potrebbero non avere i docenti stabili necessari per garantirla;

sarebbe perciò necessaria e improcrastinabile una proroga del termine ultimo di pubblicazione delle graduatorie dei candidati vincitori del concorso straordinario,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di garantire l'immissione in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 di tutti i docenti vincitori del concorso straordinario.

(3-02815)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[STEFANO](#), [PITTELLA](#), [MARGIOTTA](#), [ROJC](#), [CERNO](#), [FERRAZZI](#), [VALENTE](#), [FEDELI](#), [MARCUCCI](#), [LAUS](#) - *Ai Ministri dell'istruzione e per il Sud e la coesione territoriale.* - Premesso che:

l'articolo 1, commi da 59 a 61, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il fondo "asili nido e scuole dell'infanzia",

per il finanziamento degli interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei Comuni destinati a nidi e scuole dell'infanzia; il comma 60, relativamente ai progetti, prevede espressamente la "priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, con lo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti" e "la finalità del riequilibrio territoriale";

considerato che aree ricche e territori svantaggiati hanno gareggiato insieme portando ad un risultato che paradossalmente tradisce le finalità esplicite dell'uso di questi fondi poiché la graduatoria pubblicata nel mese di agosto 2021 ha visto l'affermazione di città ricche secondo tutti i parametri economici, in particolare secondo l'indicatore in stato di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM), a scapito dei Comuni svantaggiati;

ritenuto che:

la notizia secondo la quale il bando sarà rifinanziato, e quindi la graduatoria scorrerà, non ripiana la stortura secondo la quale una quota notevole di risorse ha già preso una direzione palesemente contraria alle più volte ribadite finalità della legge, ovvero la rimozione degli squilibri economici e sociali;

inoltre, l'articolo 1, comma 5, del decreto del Ministro dell'interno 30 luglio 2021 relativo all'approvazione della graduatoria e individuazione in via provvisoria degli enti ammessi a finanziamento prevede che "I progetti che saranno ammessi a finanziamento (...) sono inclusi nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza e dovranno riportare su tutti i documenti di riferimento la dicitura 'Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU'",

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'istruzione non intenda adottare tutte le iniziative possibili e dare seguito alle procedure utili a garantire e salvaguardare la corretta osservanza dei principi e delle finalità propri del piano di ripresa e di resilienza volti alla rimozione degli squilibri economici e sociali esistenti nel territorio italiano al fine di conseguire un non più rinviabile riequilibrio tra territori in ambito scolastico;

se il Ministro per il Sud e la coesione territoriale non ritenga necessario prevedere non solo un controllo *ex ante* ed *ex post* dell'effettiva ricaduta territoriale dei fondi di cui al PNRR al fine di vedere garantita la quota stabilita per legge di "almeno il 40 per cento delle risorse" vincolate al Mezzogiorno, ma anche predisporre apposite clausole di salvaguardia.

(3-02813)

[COMINCINI](#), [COLLINA](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che:

in data 8 settembre 2021 il quotidiano "Avvenire" riportava in un articolo firmato da Carlotta Cappelletti la notizia che al "salone della procreazione assistita", "Désir d'enfant", tenutosi a Parigi presso il centro congressi "Espace Champerret" sabato 4 e domenica 5 settembre, sarebbe stato presentato il calendario dei successivi appuntamenti del salone della fecondazione assistita e che in tale calendario sarebbe previsto un appuntamento, in Italia, nella città di Milano, nei giorni 14 e 15 maggio 2022;

in tali eventi, viene dunque realizzata una pubblicizzazione della surrogazione di maternità;

nella lista dei *partner* del salone, come riportato dal predetto quotidiano in un precedente articolo del 3 settembre 2021 a firma di Antonella Mariani, risultano esserci banche del seme e degli ovociti, società di spedizione aerea di materiale genetico, cliniche specializzate nella surrogazione di maternità ("Extraordinary Conceptions", "Gaia Fertility Dunya", "Babies come true");

considerato che in Italia la materia è disciplinata dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40, che, al comma 6 dell'articolo 12, punisce con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro "Chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità",

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le iniziative necessarie e urgenti che intenda intraprendere al fine di garantire il rispetto del divieto di surrogazione di maternità di cui al citato articolo 12 della legge n. 40 del 2004, impedendo dunque qualunque manifestazione in contrasto con tale divieto sull'intero territorio nazionale.

(3-02814)

**ERRANI** - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che: le Acciaierie Speciali di Terni sono una importante azienda operante nel settore della siderurgia fondata nel 1884, che ha assunto l'attuale nome TK AST nel 1994, quando fu acquisita dal gruppo ThyssenKrupp; si tratta del primo sito produttivo nel Paese e del quarto per importanza in Europa; attualmente l'azienda impiega 2.319 occupati diretti e circa 1.500 nelle 130 aziende dell'indotto; nel 2018 il peso diretto di AST nell'*export* della regione Umbria è stato pari a 635 milioni di euro su un totale di 4,2 miliardi, mentre, relativamente al settore manifatturiero, l'occupazione del settore (diretti ed indiretti) è pari al 23,6 per cento a livello provinciale ed al 37,6 per cento a livello comunale. Si capisce quindi l'importanza fondamentale di questa azienda per ciò che riguarda l'occupazione e l'economia della regione;

considerato che:

la proprietà ha messo in atto in questi anni una strategia non chiara rispetto all'azienda, che è passata dalla dismissione della produzione di acciaio con la vendita di AST, prima ad Outokumpu (fermata dall'Antitrust europeo nel 2013) e poi più recentemente attraverso la fusione con Tata Steel, che ha visto la stessa sorte;

le istituzioni locali (Comune di Terni e Regione) hanno preso negli anni importanti impegni rispetto ai fattori logistici, inoltre la Regione, con il riconoscimento dell'area di crisi complessa, si era presa l'impegno di completare una piattaforma logistica che potrebbe consentire il trasporto delle merci nell'ultimo miglio con mezzi elettrici e migliorare la qualità dell'aria nella conca ternana, che vede la presenza di metalli pesanti, PM10, PM2,5 e benzopirene;

il 18 maggio 2020 l'amministratore delegato di AST annuncia la decisione della multinazionale di mettere sul mercato l'azienda o di trovare una *partnership* per rimanere con quote di minoranza: AST di fatto viene spostata dalla divisione *materials* a quella *multi-tracks*, insieme ad altre 8 aziende non ritenute più strategiche, una scelta che smentisce quanto affermato dal *management* locale in riferimento al rilancio del sito e degli investimenti;

le organizzazioni sindacali hanno temuto che si usasse l'emergenza sanitaria per mascherare una pesante ristrutturazione per rendere più appetibile lo stabilimento e hanno fatto tre richieste: la salvaguardia del sito integrato, delle produzioni, dell'assetto impiantistico e dei livelli occupazionali e salariali anche dell'indotto, l'individuazione di un *player* o di un *partner* di livello europeo o mondiale, con vocazione industriale e che abbia interesse a produrre nel sito di Terni e la conferma degli investimenti programmati, a partire da quelli ambientali, e nuovi investimenti da destinare alla ricerca e all'innovazione per essere competitivi nei mercati globali;

tali richieste sono state formalizzate in una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico il 28 maggio 2020; in quella sede l'azienda ha confermato la manifestazione informale di interesse di 4 gruppi, annunciando che la multinazionale non aveva avviato nessuna trattativa privata e che la procedura sarebbe iniziata dopo la chiusura del corrente anno fiscale, con una durata presumibile in 9-12 mesi;

la Regione Umbria ha confermato gli impegni presi dalla precedente amministrazione nell'accordo del 3 dicembre 2014, relativi ad: "iniziative finalizzate al rafforzamento delle competenze ed alla riqualificazione del personale del sistema delle imprese appaltatrici";

dalla riunione, riportano le organizzazioni sindacali, l'azienda ha iniziato un vero e proprio depotenziamento del sito e negli incontri che si sono susseguiti fino all'ultimo del 9 luglio 2020, il *management* non si è impegnato a sottoscrivere accordi per garantire gli attuali assetti impiantistici e i livelli occupazionali;

il 9 ottobre 2020 la Regione Umbria convoca l'amministratore delegato di Acciai Speciali Terni e il pomeriggio le organizzazioni sindacali territoriali; nello stesso pomeriggio dalla Germania arriva la notizia che ThyssenKrupp ha individuato la banca di affari che si occuperà della vendita: JP Morgan;

il 21 ottobre 2020 a seguito di un incontro presso il Ministero dello sviluppo economico l'AD di AST si rende disponibile ad un accordo ponte per la gestione della fase transitoria, che viene confermata dai 9 ai 12 mesi;

il 30 ottobre 2020 e il 4 novembre 2020 si sono svolti due incontri del tavolo negoziale, nei quali l'azienda ha annunciato 20 milioni di euro per gli investimenti, di cui 7 milioni per il completamento del progetto scorie e 13 milioni per nuovi investimenti;

il 16 dicembre 2020 si firmano le linee guida dell'accordo ponte con il reingresso di 17 interinali non confermati nel mese di marzo, 20 milioni di investimenti ed una forza lavoro di 2.324 persone; il tutto viene ratificato dal Ministero il 22 dicembre 2020. A seguito di questi fatti iniziano diversi mesi di silenzi e incertezze che aumentano le preoccupazioni;

il 13 marzo 2021 sulla stampa esce la notizia che Marcegaglia avrebbe avuto accesso alla *data room*, le organizzazioni sindacali chiedono all'AD di AST di anticipare la riunione prevista per il 22 marzo al 14 marzo, in quella sede Massimiliano Burelli conferma l'avvio della Fase 114, completamente gestita da JP Morgan, che consegnerà a chi lo richiede una parte molto limitata di documenti, per poi selezionare quelli che accederanno alla vera e propria *data room*;

l'anno fiscale si chiude con 157 milioni di euro di perdita, di cui quasi la metà dovuti alla svalutazione degli impianti e degli immobili;

si è giunti adesso alla fase due della procedura di vendita, che ha visto l'interessamento delle italiane Marcegaglia e Arvedi, della cinese Baosteel e della coreana Posco;

in questo quadro di incertezza è fondamentale garantire la cessione dell'azienda ad un *player* capace di competere nel mercato internazionale che assicuri, da un lato un investimento per una produzione sempre più verde nel quadro della riconversione ecologica e dall'altro garantisca il posizionamento sulla produzione strategica degli acciai speciali nel contesto mondiale delle produzioni siderurgiche, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano convocare azienda e sindacati per garantire la continuità di una produzione strategica come quella delle acciaierie ternane e verificare l'accordo ponte e gli sviluppi della fase 1 e poi della fase 2 della vendita;

quale sia la posizione del Governo nel merito della produzione strategica degli acciai speciali e quali iniziative intenda mettere in campo, anche in sede europea, per lo sviluppo di queste produzioni, in particolare rispetto al sito di produzione in oggetto.

(3-02816)

[SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

al fine di sostenere le imprese che, effettuando investimenti in campagne pubblicitarie nel settore sportivo, sono state colpite da gravi difficoltà finanziarie a seguito dell'emergenza da COVID-19, con l'articolo 81 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (cosiddetto decreto agosto) è stato riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati, a decorrere dal 1° luglio al 31 dicembre 2020;

a seguito del protrarsi della pandemia, ovvero del conseguente aggravarsi della crisi economica, con l'articolo 10, commi 1 e 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, tale contributo è stato esteso alle spese sostenute durante l'anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno;

considerato che:

relativamente agli investimenti effettuati nel 2020, il contributo doveva essere erogato entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, fissato per il 1° aprile 2021, la cui concessione doveva essere comunicata ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri;

a causa del ritardo accumulato rispetto al termine, gli imprenditori che al fine di effettuare degli investimenti nel 2021 necessitano di beneficiare dei contributi sono privati di importanti rassicurazioni, in particolare se si tiene conto che, secondo il disposto del decreto agosto, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza del termine entro cui verrà pubblicata la graduatoria dei beneficiari del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari degli *sponsor*

sportivi, di cui all'articolo 81 del decreto agosto, e se, nel frattempo, intenda fornire garanzia che i beneficiari dei contributi 2020 vedranno corrisposto il credito di imposta nell'ammontare massimo stabilito, ovvero pari al 50 per cento degli investimenti effettuati.

(3-02817)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[CIRIANI](#), [RAUTI](#), [BALBONI](#), [BARBARO](#), [CALANDRINI](#), [DE BERTOLDI](#), [DE CARLO](#), [DRAGO](#), [FAZZOLARI](#), [GARNERO SANTANCHE'](#), [IANNONE](#), [LA PIETRA](#), [LA RUSSA](#), [MAFFONI](#), [MALAN](#), [NASTRI](#), [PETRENGA](#), [RUSPANDINI](#), [TOTARO](#), [URSO](#), [ZAFFINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il quotidiano "La Verità", il 7 settembre 2021, ha svelato un retroscena inedito sul tristemente famoso *rave party* di ferragosto, svoltosi, tra il 13 e il 19 agosto, sulle sponde del lago di Mezzano, durato ben 6 giorni e mai interrotto dalle forze dell'ordine, nonostante la violazione delle norme di contrasto alla diffusione del COVID, nonostante il rinvenimento di un cadavere nelle acque del lago e il largo spaccio e consumo di droghe;

in due pagine di inchiesta vengono riportate tutte le note trasmesse in quei giorni tra le forze dell'ordine locali ed il contenuto della la nota prefettizia da cui si evince che quel *party*, a cui parteciparono migliaia di amanti della musica elettronica e (anche) delle droghe, non sia stato un evento inaspettato e iniziato dal nulla, ma anzi annunciato, monitorato e, in ogni caso, non ostacolato; infatti, si legge che a chi, tra le forze dell'ordine, aveva chiesto il blocco dell'afflusso di mezzi che, incolonnati, si stavano dirigendo dalla zona di Orbetello verso il luogo del *rave*, fu detto di "monitorare il traffico e non di bloccarlo", un ordine, secondo quanto riportato, partito proprio dalla centrale operativa di Roma;

emerge, altresì, che nei giorni dell'emergenza, a cavallo del ferragosto, nelle rispettive sedi non ci fossero né i questori, referenti locali per l'ordine e la sicurezza pubblici, di Grosseto e Viterbo, né il prefetto di Grosseto;

viene così data la risposta alla domanda che tutti gli italiani, e non solo, si erano posti sul come potesse essere successo che migliaia di persone avessero transitato senza che nessuno, tra le forze dell'ordine, se ne fosse accorto, mentre, in altri Stati (Francia, Grecia e Spagna), come raccontato ai cronisti alcuni degli stessi organizzatori, era bastato l'arrivo di un certo numero di *camper* per metter fine all'assembramento, soprattutto in un periodo in cui il distanziamento è raccomandato;

dunque, mentre il Governo limita le libertà costituzionali di cittadini, famiglie e imprese in nome del necessario contenimento della pandemia, il Ministero dell'interno sembra aver consentito a 20.000 persone, da ogni parte d'Europa, di arrivare a organizzare un *rave party* all'insegna dell'illegalità, tra droghe, stupri e violenze, oltre a inquinamento acustico e ambientale e violazione di tutte le norme di contrasto al COVID vigenti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo fosse a conoscenza dei fatti descritti e, in ogni caso, quali ulteriori elementi informativi ritenga di dover fornire al riguardo;

se fosse confermato quanto denunciato dal quotidiano "La Verità", se non ritenga che sussistano responsabilità tali, in termini di mancata tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, che abbiano irrimediabilmente compromesso la sua immagine e il suo ruolo istituzionale.

(4-05966)

[MONTANI](#), [CANDIANI](#), [RIVOLTA](#) - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il sistema previdenziale svizzero si basa sul "sistema dei tre pilastri". Il primo garantisce il minimo essenziale nella vecchiaia del percipiente e in caso di decesso del soggetto assicurato (AVS); il secondo è obbligatorio ed è costituito dalla previdenza professionale integrativa (LPP, legge sulla previdenza professionale); il terzo, infine, è basato sulla previdenza privata individuale e risulta facoltativo;

in particolare, il secondo pilastro costituisce fonte di integrazione del reddito da pensione per numerosi italiani, che hanno trascorso la loro vita oltre confine e ora sono rientrati in Italia, e per altrettanto

numerosi frontalieri che per lungo periodo hanno varcato giornalmente la frontiera per recarsi al lavoro in Svizzera, ed è formato dagli accantonamenti del datore di lavoro e per il 50 per cento del lavoratore, la cui quota è già oggetto di imposta sui redditi;

considerato che:

relativamente ai soggetti tenuti all'applicazione della ritenuta nell'ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell'articolo 76 della legge n. 413 del 1991 prevede che la ritenuta è applicata dagli "istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l'AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia", mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-*bis* stabilisce che la ritenuta "è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento";

la differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Ne consegue che, nel primo caso, la ritenuta è applicata solo dagli istituti italiani individuati dalle convenzioni come destinatari dei pagamenti, mentre nel secondo caso la ritenuta è applicata da tutti gli intermediari finanziari presso i quali i beneficiari delle prestazioni decidono di far accreditare le prestazioni;

ultimamente sono giunte segnalazioni riguardanti il secondo pilastro: se la rendita viene erogata attraverso un intermediario finanziario italiano, la tassazione è del 5 per cento, ma se essa viene erogata attraverso un intermediario finanziario non italiano, in dichiarazione dei redditi invece di essere tassata con un'aliquota del 5 per cento viene tassata con l'aliquota ordinaria, così come annunciato dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020;

a tale riguardo, la direzione generale dell'Agenzia delle entrate della Lombardia si è invece pronunciata in favore dell'applicazione generalizzata della ritenuta a titolo d'imposta del 5 per cento da parte degli intermediari finanziari che intervengono nel pagamento delle somme e l'esclusione dell'obbligo dichiarativo da parte del contribuente (ai sensi dell'art. 55-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017);

ai primi di agosto 2021 l'Agenzia delle entrate ha emesso degli avvisi di irregolarità che vanno a tassare il secondo pilastro con l'aliquota del 12,5 per cento, per i quali è stata presentata istanza di annullamento in sede di autotutela ma gli uffici non hanno ancora preso una decisione sul da farsi vista anche la posizione assunta dalla direzione centrale;

risulta non esserci una logica ben chiara,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non considerino opportuno segnalare la questione e chiedere quale sia l'interpretazione corretta, al fine di ricevere dettagli esauritivi, per fare piena e totale chiarezza sul caso e soprattutto fugare ogni dubbio di incoerenza e disparità di trattamento affinché le rendite e le liquidazioni di capitale del secondo pilastro e i prepensionamenti, indipendentemente dal Paese di loro corresponsione, vengano tassati con un'aliquota del 5 per cento.

(4-05967)

[RICHETTI](#) - *Ai Ministri della transizione ecologica, della salute e dell'interno.* - Premesso che:

risale a pochi giorni fa l'autorizzazione da parte del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, nei confronti della SAPNA S.p.A. a farsi carico di una quota di rifiuti provenienti da Roma nell'ordine delle 150 tonnellate giornaliere a partire dal 4 ottobre e fino al 31 dicembre 2021;

già nel luglio 2012, l'istituto nazionale tumori "Fondazione Pascale" di Napoli rilevò come nei precedenti 15 anni, a partire dal 1998, nella provincia del capoluogo campano i casi di morte per malattie oncologiche fossero aumentati del 47 per cento, un dato in totale controtendenza rispetto al resto d'Italia;

in particolare, l'istituto sottolineò come l'eccesso di mortalità, che riguardava anche altre patologie cronico-degenerative e non solo le malattie oncologiche, si prefigurava come un "grave problema sociale e ambientale, oltre che sanitario, di vasta dimensione e notevole gravità";

la Campania, infatti, ha visto negli ultimi 30 anni un susseguirsi di gestioni commissariali e piani dei

rifiuti che non sono riusciti a combattere in maniera definitiva le dinamiche malavitose connesse al ciclo dei rifiuti che hanno coinvolto in particolare alcuni comuni nelle province di Napoli e Caserta con i celeberrimi fenomeni delle discariche abusive, delle emergenze causate dai roghi tossici nonché del disastro delle "ecoballe", rifiuti urbani trattati ma non smaltiti;

nel gennaio 2016 anche l'Istituto superiore di sanità (ISS) ammette che in 55 comuni della "terra dei fuochi" il tasso dei decessi, di incidenza di tumori e di malformazioni congenite è dovuto anche all'"esposizione a un insieme di inquinanti ambientali che possono essere emessi o rilasciati da siti di smaltimento illegale di rifiuti pericolosi e/o di combustione incontrollata di rifiuti", con gravi problematiche riscontrate anche nella popolazione adolescenziale ed infantile;

per contrastare l'emergenza roghi, nel novembre 2018, presso la Prefettura di Caserta, il Governo ha firmato un ennesimo patto per la "terra dei fuochi", basato su vari interventi a carattere sanitario e ambientale con scopo soprattutto preventivo, la cui scarsa efficacia, però, è stata ammessa appena un anno più tardi, nell'ottobre 2019, dallo stesso Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa;

nel febbraio 2021 un *dossier* frutto di un'intesa stipulata nel 2016 dalla Procura di Napoli e l'ISS ha, infine, certificato che decenni di smaltimento illecito di rifiuti hanno provocato un aumento di malattie nell'area e che, nei 426 chilometri quadrati di riferimento, sono stati accertati quasi 3.000 siti di smaltimento abusivo di rifiuti, anche pericolosi;

il *dossier* sottolinea l'assoluta necessità di bloccare, quindi, qualsiasi attività illecita e di procedere alla bonifica delle aree in parallelo ad un piano di "sorveglianza sanitaria permanente delle popolazioni (...) in termini di prevenzione-diagnosi-terapia ed assistenza";

da tutti questi dati emerge una relazione assolutamente causale tra la presenza di siti di rifiuti sfuggiti al controllo dello Stato e le patologie elencate in precedenza che hanno gravato per decenni sulla popolazione di quei territori,

si chiede di sapere:

come, ad opinione dei Ministri in indirizzo, il sindaco di Napoli possa liberamente annunciare a mezzo stampa il conferimento di ulteriori 150 tonnellate giornaliere che dovrebbe interessare proprio, tra gli altri, gli impianti presenti nel comune di Giugliano in Campania, uno dei centri più martirizzati della "terra dei fuochi" e quali saranno le conseguenze per la cittadinanza;

se intendano porre in essere, una volta per tutte, un piano che comporti la bonifica dei siti inquinati, uno *screening* sanitario di massa per le popolazioni coinvolte, con particolare riferimento a bambini ed adolescenti, una gestione commissariale che dia una soluzione definitiva alla problematica dei roghi tossici e una maggiore implementazione di forze dell'ordine a controllo del territorio, anche con un monitoraggio tramite l'ausilio di dronisti professionisti.

(4-05968)

[GASPARRI](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

a quanto risulta all'interrogante alcune aziende che si occupano della compravendita di gameti, di embrioni e di utero in affitto si sono date appuntamento a Milano, il 15 e 16 maggio 2022, per una vera e propria fiera, alla luce del sole, ove pubblicizzare e commercializzare i loro "prodotti", con tanto di colorati ed allettanti *dépliant* illustrativi, cataloghi, offerte di sconti, suggerimenti e facilitazioni nell'"acquisto";

tale pratica in Italia è illegittima come chiaramente stabilito dalla legge n. 40 del 2004 che all'art. 12, comma 6, testualmente recita: "Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro";

dietro tutto questo c'è infatti una realtà fatta di vendita di bambini, di donne povere sfruttate, di coppie legittimamente desiderose di un figlio ma raggirate ed ingannate facendo leva sulla loro sofferenza, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda;

se non intendano intervenire immediatamente per fermare questa ed altre iniziative illegali, anche in nome dei fondamentali diritti umani che stanno alla base della nostra Costituzione, a garanzia dei più



deboli e dei più indifesi.

(4-05969)

[DE CARLO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che, come si apprende dai *media* locali, dai comunicati emessi dal SAP, Sindacato autonomo di Polizia, nella provincia di Treviso la Polizia postale subirà una riduzione di personale considerevole, e da 8 operatori resterà con 5; tenuto conto della preoccupazione espressa anche dal procuratore capo facente funzione, dottor Massimo De Bortoli, che ha pubblicamente manifestato apprensione in riferimento ad una situazione che potrebbe avere ricadute importanti sulla popolazione, visto che l'ufficio che rischia di rimanere sotto organico svolge una specifica attività di polizia giudiziaria di grande importanza per la repressione dei reati informatici, sempre più frequenti, come le frodi a mezzo di *internet* e la pedopornografia, che senza un tempestivo intervento rischiano di restare per lo più impuniti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica e se non intenda affrontare la questione garantendo alla provincia di Treviso un adeguato numero di unità operative di nella Polizia postale.

(4-05970)

[PARAGONE](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute.* - Premesso che:

il 3 e 4 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni amministrative in oltre 1.000 Comuni d'Italia, fra cui Roma, Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste, oltre al rinnovo del Consiglio regionale calabrese e alle elezioni suppletive per Camera e Senato a Roma e Siena;

recentemente è stato definito e siglato dai Ministri in indirizzo il "protocollo sanitario e di sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali dell'anno 2021" nel quale sono individuate alcune misure per prevenire il rischio d'infezione da COVID-19. In continuità con quanto già disposto per le consultazioni del 2020, è stata prevista l'istituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitino reparti COVID ed è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali debbano essere in possesso del *green pass*;

considerato che:  
in questi giorni il Presidente del Consiglio dei ministri e alcuni Ministri si sono espressi favorevolmente, oltre che sull'obbligatorietà vaccinale, anche sull'estensione del *green pass* ad altre categorie di persone e luoghi a partire da ottobre;

stando a quanto riferito all'interrogante, fra i cittadini si starebbe diffondendo il timore che il Governo stia valutando l'ipotesi di rendere obbligatorio il *green pass* anche per accedere ai seggi, misura che sarebbe gravemente violativa dall'art. 48 della Costituzione,

si chiede di sapere se sia realmente al vaglio l'ipotesi di esibizione al seggio del *green pass* pena il diniego dell'esercizio di voto.

(4-05971)

[PARAGONE](#) - *Ai Ministri delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e della salute.* - Premesso che:

l'art. 2, comma 1, lett. *b*), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, stabilisce che, a partire dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87;

in questi giorni migliaia di ragazzi rientreranno a scuola e i tanti residenti nei comuni lombardi del lago Maggiore riprenderanno a recarsi quotidianamente negli istituti della vicina Verbania, sulla sponda piemontese, attraversando il lago. Per effetto del decreto-legge n. 111 per salire a bordo dei traghetti che effettuano trasporto viaggiatori e che in 15 minuti collegano Laveno-Mombello (Varese) a Intra, frazione di Verbania, i passeggeri dovranno essere in possesso del *green pass*, trattandosi di trasporto interregionale seppure, per le sue caratteristiche, assimilabile al trasporto locale;

ai traghetti impiegati per i collegamenti nello stretto di Messina, esclusi dalla misura, si applicano le prescrizioni previste per il trasporto pubblico locale marittimo;

considerato che:

per accedere agli istituti scolastici per gli studenti non è obbligatorio essere in possesso del *green pass*

;

la compagnia che effettua la navigazione del lago può rilasciare abbonamenti soltanto se il richiedente dimostri di essere in possesso del *green pass*;

recarsi da una sponda all'altra del lago, evitandone l'attraversamento, comporterebbe un impiego di tempo di molto superiore;

la mancata esclusione della navigazione lacustre interregionale (peraltro interessata da un forte fenomeno di pendolarismo) dall'applicazione delle misure creerà numerose difficoltà per il rientro a scuola di migliaia di studenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se e in che modo intendano intervenire per escludere il trasporto interregionale lacustre dalle disposizioni di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 111 del 2021, come già fatto per i collegamenti navali all'interno dello stretto di Messina.

(4-05972)

[PARAGONE](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che l'art. 3 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio di sicurezza di attività sociali ed economiche", attualmente in fase di conversione, ha disposto che dal 6 agosto, sul territorio nazionale, anche in zona bianca, sia "consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19", il cosiddetto *green pass*, l'accesso ai servizi di ristorazione al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, musei, istituti e luoghi della cultura, mostre, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco e scommesse, bingo e casinò, concorsi pubblici;

considerato che:

il *green pass* nazionale si può ottenere in tre modi: a) al completamento del ciclo di vaccinazione; b) in seguito alla guarigione dopo contagio da COVID-19; c) in caso di esito negativo di un *test* molecolare o antigenico rapido, con validità di 48 ore;

il *green pass* ha durata differente in relazione alla diversa tipologia di immunizzazione dal virus, attualmente la durata è di 9 mesi dall'avvenuta vaccinazione con doppia dose (periodo pari alla ritenuta efficacia dei vaccini), 6 mesi dall'avvenuta guarigione dal virus, arco temporale in cui si ritiene che gli anticorpi proteggano da un nuovo contagio, 2 giorni nel caso di un tampone effettuato nelle 48 ore precedenti allo spostamento o all'ingresso in un luogo a rischio affollamento;

il tampone ha un costo variabile da regione a regione, comunque non inferiore a 15 euro per gli *over 18* e 8 euro per la fascia 12-18 anni, nel caso di prezzo calmierato; costo a carico del cittadino indipendentemente dal reddito, discriminando, di fatto, coloro che abbiano scarse disponibilità economiche;

stando a quanto si apprende, è scientificamente dimostrato che la vaccinazione non conferisca totale immunità, e, dunque, è possibile che i vaccinati possano essere contagiati; sul punto, si fa rilevare che, conscio di tale aspetto, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato il protocollo per la partecipazione ai concorsi pubblici del 15 aprile 2021, prevedendo l'obbligo di referto negativo di tampone non antecedente alle 48 ore, anche per i vaccinati; chi venisse trovato sprovvisto di certificazione durante un controllo rischia sanzioni significative: fino a 400 euro di multa per i clienti di esercizi commerciali e 5 giorni di chiusura per i locali;

visto che il *green pass*, pensato soprattutto per consentire una ripresa economica in tutta sicurezza, ad oggi non risulta obbligatorio in luoghi considerati altrettanto a rischio: i mezzi di trasporto pubblico locale, i supermercati (data l'impossibilità di sanificare gli oggetti e la possibile lunga permanenza nell'esercizio), i centri commerciali, le attività commerciali (negozi), eccetera,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga che la normativa, così come articolata, non garantendo nella sua *ratio* la

prevenzione degli assembramenti tra soggetti non vaccinati, risulti irragionevole, potenzialmente discriminatoria, in contrasto con l'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e contraria a quanto disposto dal regolamento (UE) 2021/953;

se intenda estendere la gratuità dei tamponi a quei soggetti che non possano o non siano stati ancora immunizzati ovvero in tutti quei casi in cui si renda opportuno o necessario eseguire un tampone anche in caso di completamento del ciclo vaccinale;

in che modo intenda supervisionare e intervenire per monitorare l'efficacia del *green pass* nella prevenzione dei contagi;

se intenda adottare ulteriori misure economiche compensative e indennitarie per tutte quelle attività che dovessero subire delle perdite a causa dell'applicazione delle norme sul *green pass*.

(4-05973)

[ZAFFINI](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

recentemente il PD ha reso nota, a mezzo stampa, la "costituzione di un tavolo di confronto e monitoraggio sulla vendita di Acciai Speciali Terni presso la direzione nazionale del partito" con un incontro convocato e presieduto dal "V. Segretario nazionale del Pd, Peppe Provenzano, e dal responsabile nazionale crisi industriali, Valerio Fabiani", incontro a cui hanno partecipato "Marina Sereni, V. Ministra degli Affari Esteri e Anna Ascani, Sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo economico, nonché gli europarlamentari Pd Brando Benifei e Simona Bonafè, Martina Nardi, Presidente della Commissione attività produttive della Camera dei Deputati, Gianluca Benamati, Capogruppo Pd nella medesima commissione e Stefano Collina, V. Presidente della Commissione Industria del Senato, Walter Verini, Parlamentare umbro del Pd, Paolo Raffaelli, ex sindaco Pd di Terni, Tommaso Bori, Segretario regionale Pd dell'Umbria, Fabrizio Bellini, Segretario Pd della federazione di Terni, Pierluigi Spinelli, Segretario comunale del Pd di Terni e Matteo Bianchi, Capo della segreteria tecnica del Ministro del Lavoro";

lascia a dir poco esterrefatti la notizia di un partito che a giudizio dell'interrogante ambisce a farsi Stato con la costituzione di un tavolo di concertazione e monitoraggio sulle sorti di un'eccellenza della siderurgia italiana, quale l'AST di Terni, da anni sottoposta ad uno smantellamento doloso, ma lascia ancor più sconcertati la partecipazione, a tale tavolo, di alcuni esponenti di questo Governo che, con il Ministero dello sviluppo economico, è invece l'unico soggetto deputato a costituire un tavolo di confronto e monitoraggio per vigilare sul passaggio di proprietà dell'ultima azienda italiana produttrice di acciaio *inox* e dunque fortemente strategica per un Paese trasformatore come l'Italia;

da tempo, Fratelli d'Italia, attraverso il suo presidente Giorgia Meloni e dei rappresentanti locali, compreso l'interrogante, denuncia l'opacità e la scarsa trasparenza della trattativa in essere, al punto di aver chiesto al Governo, coerentemente con il ruolo istituzionale che un partito dovrebbe avere, l'attivazione della *golden power* per garantire la presenza minima dello Stato al fine di monitorare una trattativa che non può essere lasciata totalmente al mercato ed i movimenti aziendali di TK AST in tale trattativa;

l'acciaieria di Terni è l'ultimo sito di produzione di acciaio *inox* in Italia, l'Italia è Paese trasformatore e grande consumatore di tale materia prima, la trattativa non è un "affare tra privati", ancorché multinazionali e di grandi dimensioni, ma è vicenda che coinvolge l'interesse nazionale, realizzandosi quindi i presupposti perché lo Stato eserciti la *golden power*. Tutto ciò non può essere "clonato" dalle iniziative di un partito come il PD che dei problemi del sito ternano è quantomeno corresponsabile, avendo governato l'Umbria per 50 anni,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza del tavolo di confronto e monitoraggio sulla vendita di Acciai speciali Terni;

con quale mandato i rappresentanti di Governo vi abbiano preso parte e quali siano le informazioni in suo possesso circa la trattativa;

come il Governo intenda tutelare l'interesse nazionale direttamente coinvolto dalla trattativa medesima.

(4-05974)

[VANIN](#), [GIROTTI](#), [PISANI Giuseppe](#), [DE LUCIA](#), [LEONE](#), [LANZI](#), [PAVANELLI](#), [D'ANGELO](#),

[AUDDINO](#), [PELLEGRINI Marco](#), [MATRISCIANO](#), [NATURALE](#), [PRESUTTO](#), [MAUTONE](#), [MARINELLO](#), [MONTEVECCHI](#), [MANTOVANI](#), [ENDRIZZI](#), [COLTORTI](#) - *Ai Ministri dell'interno e per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

la società Porta di Venezia, facente capo a Luigi Brugnaro (sindaco di Venezia in carica dal 2015), è proprietaria dell'area denominata "I Pili", un terreno di 40 ettari sito accanto all'imboccatura del ponte translagunare che collega la terraferma a Venezia (ponte dalla Libertà). Tale area, utilizzata in passato come discarica abusiva di rifiuti tossici, soprattutto fosfogessi, prodotti dall'adiacente raffineria ENI, classificata nel piano regolatore come area di "verde pubblico attrezzato" ma ancora in attesa di bonifica, era stata messa all'asta dall'Agenzia del demanio nel 2005 e acquistata al prezzo di 5 milioni di euro;

Brugnaro, neoeletto sindaco di Venezia nel 2015, dichiarò pubblicamente che, per evitare il potenziale conflitto di interessi, avrebbe lasciato l'area inalterata per la durata del suo incarico istituzionale; tuttavia, a seguito della scelta di Brugnaro di affidare le proprie società a una *holding* esterna, attraverso l'utilizzo di un *blind trust* (istituto da sempre utilizzato, nei Paesi di origine anglosassone, per la sola gestione delle proprietà mobiliari e, quindi, non efficace per i beni immobili), il 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale approvò a maggioranza un ordine del giorno in cui venne espresso parere positivo a una proposta di riqualificazione e importante sviluppo urbanistico dell'area dei Pili, che, condizionatamente alla modifica della pianificazione degli strumenti urbanistici, avrebbe potuto portare il terreno ad avere un valore stimato di 100-150 milioni di euro ("Italia Oggi", 27 ottobre 2020);

in quella che gli interroganti ritengono una violazione di quanto disposto dall'art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), il sindaco Brugnaro fu presente e intervenne: durante la predetta discussione del Consiglio comunale del 5 febbraio 2018; all'approvazione della successiva delibera di Giunta comunale del 13 febbraio 2018 (avente ad oggetto la votazione per reindirizzamento della previsione di spesa per la "riqualificazione urbanistica ed edilizia della stazione di Mestre" verso la realizzazione di un ponte ciclopedonale che collegasse il parco San Giuliano con l'area dei Pili); all'approvazione della delibera di Giunta comunale del 4 novembre 2019 (per l'approvazione del piano urbano della mobilità sostenibile);

un'inchiesta de "La Nuova Venezia", pubblicata nell'ottobre 2020, ha portato alla luce uno scambio di *e-mail* del 2017 tra Derek Donadini, ex funzionario della società Porta di Venezia, e in seguito vice capo di gabinetto del sindaco Brugnaro, e una ditta costruttrice legata all'imprenditore Ching Chiat Kwong, dalle quali traspare come tra le due parti ci fossero espliciti riferimenti alla cessione dell'area dei Pili alla società del magnate di Singapore per la cifra di 100 milioni di euro, solo subordinatamente all'approvazione della modifica urbanistica ("La Nuova Venezia", articoli a firma di Enrico Tantucci del 13-14-15 ottobre 2020; "Corriere di Verona", 15 ottobre 2020); peraltro, anche sul quotidiano "Domani" del 6 settembre 2021 è apparso un articolo in cui si parla del nuovo piano di mobilità sostenibile per Venezia 2020 che sembrerebbe, secondo l'inchiesta, dirottare gli arrivi turistici che entrano in città anche sui terreni riconducibili alle proprietà del sindaco;

considerato che:

più recentemente la stampa locale ha segnalato l'ulteriore preoccupazione destata dall'approvazione da parte della Giunta comunale del PUMS (piano urbano della mobilità sostenibile), che prevede nella località dei Pili e di San Giuliano un nuovo doppio *terminal* di accesso via acqua alla città lagunare, con lo scavo di un nuovo canale lagunare per il collegamento con il canale Vittorio Emanuele III; tale progetto vedrebbe ancora una volta l'area dei Pili al centro di potenziali speculazioni. L'area verrebbe infatti attrezzata a *terminal* e area di scambio a servizio dei bus turistici, con nuovi parcheggi e fermate di autobus, tram, treno e vaporetti, e con la necessaria presenza di aree di ristoro e attività commerciali. L'impiego di risorse e finanziamenti pubblici porterebbe in tal modo a un ingente aumento di valore di un'area privata ("La Nuova Venezia", 25 aprile 2021; "Nuova Venezia", 29 e 30 agosto 2021);

peraltro, le notizie di stampa sembrano suggerire o insinuare, inoltre, come l'individuazione del canale nord, sponda nord come approdo temporaneo per la crocieristica (una scelta questa fortemente sostenuta da Comune e Regione nonostante la mole dei lavori necessari, i costi spropositati richiesti e

comunque sproporzionati per una destinazione che dovrebbe essere di carattere temporaneo) insistendo su un luogo immediatamente contiguo al terreno dei Pili potrebbe comportare un ulteriore potenziale rischio di conflitto di interessi legato alla necessità della realizzazione dei servizi connessi al *terminal* ("Nuova Venezia", 7 agosto 2021),

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto;

se, in particolare, siano a conoscenza della situazione di conflitto di interessi descritta che coinvolge il sindaco di Venezia e che si protrae da tempo, situazione ad avviso degli interroganti alla quale ad oggi non è stata data alcuna soluzione e rispetto alla quale si chiede quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze e prerogative, intendano intraprendere;

quali iniziative, nei limiti delle rispettive attribuzioni, intendano assumere per dare corso alle opportune verifiche secondo i principi di trasparenza, correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa.

(4-05975)

[LANNUTTI](#), [VANIN](#), [LEZZI](#), [CASTALDI](#), [ANGRISANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili*. - Premesso che:

sul quotidiano "Domani" del 6 settembre 2021 è apparso un articolo dal titolo "Il comune è tutto un affare, Brugnaro prende Venezia", in cui si parla del nuovo piano per la mobilità sostenibile Venezia 2030 che secondo l'inchiesta giornalistica dirotterebbe i flussi dei turisti che entrano in città sui terreni la cui proprietà è riconducibile al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro. "Un affare milionario preparato per oltre dieci anni", che secondo il quotidiano sarebbe "solo il più clamoroso dei conflitti di interesse che hanno accompagnato l'ascesa e il potere di questo Berlusconi veneto";

nell'articolo si fa presente che il 31 marzo 2021 è stato redatto un documento che ridisegna l'accesso alle isole lagunari, un progetto che prevede anche il delicato scavo di un canale. A giugno scorso a questo documento è seguito un bando del Comune di Venezia per realizzare lo studio di fattibilità del nuovo "*terminal* intermodale" terra-mare di San Giuliano, il cui scopo sarebbe quello di decongestionare la porta di accesso a Venezia, rappresentata attualmente da piazzale Roma, e ridurre quindi i flussi sul ponte della Libertà, unica via di accesso per le automobili. La mappa allegata al progetto indica come *terminal* San Giuliano due aree collegate tra loro, una delle quali nota come Pili, a sud del ponte della Libertà, un terreno non bonificato, che secondo il progetto dovrà intercettare l'utenza turistica con servizi di navigazione e con collegamenti ferroviari, e pertanto sono previste anche una nuova fermata del treno *ad hoc* e una nuova fermata del tram, con un transito giornaliero medio di 9.600 turisti al giorno. Per la realizzazione del nuovo *terminal* verrebbe utilizzata parte dei 1,39 miliardi di euro assegnati a Venezia a fine 2019 dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; considerato che:

nella seduta del 5 febbraio 2018 il Consiglio comunale di Venezia ha approvato a maggioranza un ordine del giorno in cui è stato espresso parere favorevole a un poderoso sviluppo urbanistico dell'area dei Pili che, per essere attuato, necessitava dell'approvazione di varianti alla strumentazione urbanistica comunale;

l'area dei Pili è un'area privata di proprietà della società Porta di Venezia S.p.A., che risulterebbe far capo al sindaco Brugnaro. L'area, acquistata nel 2005 per circa 5 milioni di euro, assumerebbe oggi un valore dai 100 ai 150 milioni di euro grazie alla variante urbanistica. Al fine di evitare di incorrere in conflitti di interessi, il sindaco avrebbe affidato le sue società allo studio Withers dell'avvocato statunitense Ivan A. Sacks, secondo l'istituto del cosiddetto *blind trust*, un istituto in uso nel mondo anglosassone per la gestione delle sole proprietà mobiliari, quindi non efficace per i beni immobili. Il *trust* è la L.B. (Luigi Brugnaro) *holding*, che poco ha a che fare con un *blind trust* visto che nel consiglio di amministrazione della società siedono *manager* delle altre società di Brugnaro e "sono loro che presiedono le assemblee con il legale dall'altra parte dell'oceano", come fa notare "Domani"; inoltre, alla citata discussione in Consiglio comunale del 5 febbraio 2018, il sindaco ha partecipato ed è anche intervenuto quando si sono affrontati contenuti riguardanti la variante urbanistica che interessa proprio la zona dei Pili. Così come ha partecipato anche all'approvazione della delibera di Giunta

comunale n. 41 del 13 febbraio 2018, dedicata all'esame della variazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2018-2020, dove è stato votato il cambio di destinazione della previsione di spesa inizialmente prevista per la "riqualificazione urbanistica ed edilizia della stazione di Mestre", per la realizzazione dell'obiettivo di cui al punto 1, lettera b), del patto per lo sviluppo della città di Venezia, verso l'obiettivo di realizzare un ponte ciclopedonale per collegare il parco di San Giuliano con la zona dei Pili. Nonché ha partecipato all'approvazione della delibera di Giunta comunale n. 374 del 4 novembre 2019 dedicata all'approvazione della documentazione del piano urbano della mobilità sostenibile (PUMS) della città, dove è prevista, nel principale elaborato di progetto "collegamenti territoriali strategici", la realizzazione di un nuovo canale, che collegherà direttamente la zona dei Pili con la marittima e il centro storico di Venezia attraverso il canale Vittorio Emanuele III. Pertanto sembra evidente la correlazione immediata e diretta tra gli atti discussi e varati dal Consiglio comunale e dalla Giunta alla presenza del sindaco Brugnarò e i suoi interessi privati; considerato infine che:

sono note le intenzioni del sindaco di trasformare l'area dei Pili in un progetto edilizio e urbanistico imponente, tale da portare il valore dell'area, circa 430.000 metri quadrati acquistati all'asta nel 2005, dai 5 milioni di euro dell'acquisto ai 100-150 milioni di euro *post* variante urbanistica, attraverso la previsione di attività commerciali, alberghiere, residenziali, di intrattenimento (tra cui un casinò), sportive, darsene, come si può leggere anche in inchieste giornalistiche. Come pure è noto che i terreni dei Pili sono stati a lungo oggetto di trattativa con la società Oxley, di proprietà del magnate di Singapore Ching Chiat Kwong, per la vendita a un prezzo di molto superiore proprio grazie alla modifica della destinazione urbanistica dell'area e la previsione della successiva realizzazione di un progetto edilizio imponente: risulterebbero volumi per 1.300.000 metri cubi e una superficie coperta pari a 84.000 metri quadrati, con un indice di edificabilità doppio rispetto a quello previsto dal piano regolare generale vigente. Ed è alla società del magnate di Singapore che nel 2018 il Comune ha venduto a prezzi scontati due palazzi sul canal Grande;

la vicenda dei Pili ha dunque messo in luce la commistione di interessi pubblici e privati e il conflitto di interessi che appaiono coinvolgere il sindaco di Venezia. Alla quale si aggiungono i poco edificanti incroci tra società partecipate pubbliche e ruoli privati riconducibili sempre al sindaco: dal socio del *trust* di Brugnarò, Paolo Bettio, che è amministratore unico di Venis S.p.A., la società che gestisce tutti i servizi di informatica del Comune di Venezia, ad Alilaguna, *sponsor* della Reyer, la squadra di *basket* del sindaco, che ha ottenuto più di mezzo milione di euro di affidamenti dal Comune, solo per citarne alcuni. Tutti elementi che, ad avviso degli interroganti, evidenziano commistioni ramificate e prolungate nel tempo e il coinvolgimento di interessi privati del sindaco, si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto riportato, una vicenda che, ad avviso degli interroganti, rischia di minare la credibilità delle istituzioni e getta una luce preoccupante sulla trasparenza e legittimità di alcuni atti;

se siano a conoscenza di quella che appare come un'evidente posizione di conflitto di interessi, protratta nel tempo e a cui non è stata data ad oggi alcuna soluzione, e quali atti intendano adottare, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al fine di intervenire rispetto a tale conflitto d'interessi che riguarda la figura del sindaco di Venezia.

(4-05976)

[BOTTO](#), [LANNUTTI](#), [ABATE](#), [GIANNUZZI](#), [DI MICCO](#), [ANGRISANI](#), [MORONESE](#), [LEZZI](#), [ORTIS](#) - *Ai Ministri dell'università e della ricerca e della salute.* - Premesso che:

secondo quanto risulta dagli organi di stampa, i *test* d'ingresso per il corso di laurea in medicina e odontoiatria per l'anno in corso sono stati caratterizzati anche quest'anno da una serie di irregolarità e violazioni delle disposizioni previste, sia con riferimento agli errori contenuti nelle domande di ammissione (addirittura 4 errori su 60) che all'uso improprio di *smartphone* durante la prova d'esame, oltre che da carenze sul fronte della segretezza delle domande dei *test*;

le diverse segnalazioni in merito alle domande errate, che potrebbero influire sul passaggio finale decretando l'ammissione o meno al corso di laurea, sono state confermate oltre che dai candidati anche

da alcuni docenti, che hanno analizzato i quesiti e individuato gli errori commessi *in primis* dal Ministero dell'università e della ricerca;

si evidenzia come, nonostante l'impegno e i sacrifici compiuti dagli oltre 60.000 candidati su tutto il territorio nazionale e dalle loro famiglie, gli effetti derivanti dagli errori contenuti nelle domande di ammissione rischiano di vanificare, oltre ad un anno di preparazione didattica (considerato che se tra le opzioni non c'è la risposta corretta o peggio non è quella individuata dal Ministero, ai candidati è sottratto il punteggio relativo al quesito), soprattutto la possibilità di accedere al corso di laurea;

ulteriori criticità, a giudizio degli interroganti, si ravvisano nella scelta del numero chiuso per accedere ai corsi di laurea in medicina (oltre alla scarsa trasparenza che caratterizza tutta la fase istruttoria per giungere alla determinazione del numero di posti disponibili), nonostante, proprio a causa della situazione sanitaria emergenziale che il Paese sta attraversando connessa alla pandemia, la sanità territoriale necessita di incrementare notevolmente il numero del personale medico e degli infermieri, anche per il futuro;

la legge 2 agosto 1999, n. 263, recante "norme in materia di accesso ai corsi universitari", con riferimento alla facoltà di medicina, risulta, a parere degli interroganti, anacronistica e inadeguata rispetto all'evoluzione dei tempi, considerato che, inizialmente, era consentito agli studenti accedere al corso di laurea avendo frequentato studi classici e successivamente esteso a tutte le maturità, ed in seguito furono invece introdotti interventi per calmierare gli accessi, in quanto nel passato era presente più personale sanitario, rispetto alle effettive esigenze richieste nel Paese;

sebbene la Corte costituzionale avesse espresso un parere favorevole in merito alle valutazioni di accesso al mondo universitario contenute nella legge, si evidenzia tuttavia come attualmente gli studenti, non riuscendo ad accedere al corso di laurea in medicina, siano indotti, attraverso un espediente, ad iscriversi ad altri corsi in materie scientifiche, per il primo anno (avendo acquisito 25 crediti formativi in un'altra facoltà universitaria), per poi successivamente iscriversi alla facoltà di medicina;

tali osservazioni richiedono conseguentemente interventi urgenti e necessari finalizzati a rivedere profondamente la normativa in materia d'accesso al corso di laurea in medicina, considerato che le disposizioni attualmente in vigore che prevedono il numero chiuso appaiono inadeguate e inaccettabili, proprio in relazione alle attuali esigenze richieste a livello nazionale, legate al potenziamento il personale sanitario e quello specializzato, a causa della crisi sanitaria legata al COVID-19,

si chiede di sapere:

quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere con riferimento a quanto esposto;

se intendano confermare che i *test* di ingresso siano stati effettivamente caratterizzati da irregolarità e violazioni delle disposizioni previste per lo svolgimento delle prove d'accesso;

in caso affermativo, quali iniziative di competenza intendano assumere al fine di verificare quanto accaduto e riconsiderare pertanto le graduatorie previste e gli errori contenuti nelle domande dei *test*, stabilendone l'annullamento;

se non convengano che l'attuale normativa in materia di numero chiuso alla facoltà di medicina sia carente e inadatta rispetto alle reali esigenze sanitarie del Paese;

quali iniziative urgenti e necessarie intendano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rivedere l'impianto normativo in relazione alle osservazioni esposte, che evidenziano un quadro complessivo grave e allarmante, anche e soprattutto alla luce della situazione che il sistema sanitario nazionale sta affrontando a causa della pandemia.

(4-05977)

[DI MICCO](#), [MORONESE](#), [GIANNUZZI](#), [LANNUTTI](#), [CRUCIOLI](#), [ORTIS](#), [GRANATO](#), [LEZZI](#), [BOTTO](#), [LA MURA](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che, per quanto risulta agli interroganti:

ad ottobre 2019 Jabil Circuit Italia Srl, filiale italiana di Jabil Circuit Inc, multinazionale americana attiva nel settore della manifattura elettronica, aveva presentato come ulteriore azienda interessata ad assumere una parte degli addetti Jabil in esubero il gruppo sardo Orefice, che produce gruppi elettrogeni, ed aveva manifestato interesse ad aprire uno stabilimento a Marcianise (Caserta) con

l'assunzione di 60 addetti. Nei primi mesi del 2020 la Jabil, con una nota, comunicava quanto segue: "È possibile risolvere il problema dei licenziamenti e assicurare immediatamente una nuova opportunità di lavoro in zona a tutti i dipendenti in esubero di Jabil. A tutti i dipendenti è stata data l'opportunità di accettare nuovi posti di lavoro in 44 imprese locali che sono state coinvolte in questo processo";

23 lavoratori, scegliendo la ricollocazione presso altre aziende, furono assunti dalla società Orefice Generators Srl. Nelle lettere di impegno alle assunzioni, risalenti a fine marzo 2020, si evince l'impegno assunto dalla società ad assumere i lavoratori a tempo indeterminato, con contratto *full time* "efficace e vincolante", che sarebbe diventato effettivo dalla data 25 maggio 2020, qualora il lavoratore avesse accettato la proposta, che aveva validità fino al 24 aprile 2020. Da allora però i lavoratori non hanno mai cominciato effettivamente a lavorare; tutti gli ex Jabil hanno continuato a vivere nel "limbo" della cassa integrazione, e Orefice, a marzo 2021, ancora non rendeva noto come intendeva concretamente riutilizzarli;

negli accordi ministeriali era previsto il divieto di licenziamento; inoltre era palesato da parte del gruppo Orefice l'impegno al che la garanzia occupazionale fosse sul territorio di Marcianise, in subordine della Campania. Inoltre la società non ha indicato allo stato quale e di che tipo sarebbe il fantomatico sito produttivo in cui sarebbero collocati i 23 lavoratori, dunque risulta ostico comprendere perché, con gli investimenti recepiti da Jabil, non si possa realizzare il medesimo sito in Campania (coerentemente con gli accordi presi) e invece si possa farlo in Sardegna;

pur avendo incassato ingenti somme dalla Jabil per la ricollocazione dei lavoratori in esubero, infatti, la Orefice Generators non ha mai chiarito i piani di riutilizzazione degli ex Jabil al punto che i progetti dell'azienda, come recita una nota delle sigle dei metalmeccanici (Fiom-Cgil, Fim-Cisl, Uilm e Failms), "offrono più ombre che luci, sebbene fossero stati stipulati nelle sedi istituzionali, sia nazionali che regionali";

considerato che, sempre per quanto risulta:

già da marzo 2021 le organizzazioni sindacali avevano chiesto al Governo Draghi, e nello specifico al Ministro dello sviluppo economico, di riaprire il tavolo al Ministero, attuando un presidio davanti alla prefettura di Caserta per portare all'attenzione le criticità della situazione in atto; in data 8 giugno, in una lettera di richiesta di incontro urgente alla Regione Campania, indirizzata all'assessore per il lavoro e le attività produttive, le associazioni sindacali ribadivano che le attività dichiarate dalla società Orefice Generators, in sede ministeriale, non erano ancora partite e che le 23 unità assorbite da Jabil, che avrebbero dovuto essere impiegate da maggio 2020, erano poste in cassa integrazione a zero ore;

in data 18 giugno, durante un incontro telematico svolto con Confindustria Napoli, il gruppo Orefice annunciava la decisione di rinunciare a realizzare il progetto industriale per i 23 lavoratori ex Jabil: una scelta gravissima, ancor più alla luce del fatto che Orefice Generators si propose volontariamente nel percorso di ricollocazione dei lavoratori, presentando nelle sedi istituzionali il proprio progetto finalizzato ad una svolta occupazionale;

in data 23 giugno il primo firmatario presentava un'interrogazione (4-05699) in cui chiedeva, insieme ad altri colleghi senatori, al Ministro dello sviluppo economico se non intendesse, in ordine: riaprire il tavolo per la vertenza Jabil, mettendo in atto tutti gli strumenti per fare in modo che Orefice Srl, così come anche Softlab e Jabil, onorassero gli impegni presi in sede istituzionale; intervenire inducendo Orefice Generators a revocare la sua decisione, alla luce del fatto che non solo aveva percepito delle ingenti somme profuse da Jabil per la ricollocazione dei lavoratori ma che ha anche usufruito della cassa integrazione straordinaria messa in campo dal Governo a tutela delle aziende; coinvolgere la Regione Campania in un serio programma di monitoraggio dei processi di reindustrializzazione, che hanno generato contratti di lavoro attrattivi per i lavoratori proprio in virtù delle garanzie che dovrebbero rappresentare gli organi istituzionali. All'interrogazione non è pervenuta risposta;

rilevato che:

lunedì 6 settembre con una semplice *e-mail* l'azienda ha comunicato il trasferimento di tutti i 23 lavoratori del sito di Caserta in Sardegna, annunciando la chiusura del sito campano;



come scrivono le sigle sindacali in un loro comunicato del 7 settembre: "Ad oggi, dopo varie rassicurazioni da parte dell'assessore regionale Marchiello e varie lettere inviate al Mise, al vice Ministro Todde e a Jabil, nessuno è stato in grado di richiamare Orefice Generators alle proprie responsabilità ed al rispetto degli accordi",

si chiede di sapere:

se e come i Ministri intendano attivarsi per fare luce su quanto accaduto;

se non ritengano necessario intervenire per evitare che si continuino a regalare soldi alle aziende senza avere conferma degli investimenti in una continua desertificazione industriale del territorio di Caserta; se siano in atto iniziative volte a prestare attenzione alle finte reindustrializzazioni da parte di aziende che utilizzano incentivi pubblici e privati e poi alla fine abbandonano i territori quando il loro atto speculativo è ormai irreversibile;

se e come intendano attivarsi per la tutela dei diritti dei lavoratori vittime di questo sopruso predatorio.  
(4-05978)

CONZATTI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

ci sono lavori che, più di altri, risultano particolarmente pesanti e logoranti per chi li svolge. La legge è intervenuta più volte, a questo proposito, per tutelare i lavoratori che compiono le mansioni più usuranti, per esempio in materia di sistema pensionistico;

si tratta dunque di lavori che vengono espletati in particolari situazioni, anche rischiose, che richiedono un impegno psicofisico maggiore a livello sia di quantità di tempo che a livello di intensità;

chi ha svolto durante la sua vita lavori gravosi e professioni faticose, per un determinato periodo di tempo e secondo le condizioni stabilite dalla normativa vigente, ha diritto, per legge, ad alcune agevolazioni relativamente alla pensione;

gli impianti a fune hanno la delicata funzione di trasportare persone e cose tra luoghi di partenza e arrivo che presentano forti dislivelli e ostacoli ambientali, evitando percorsi ripidi o accidenti. Gli impianti di trasporto sono di notevole importanza, anche in funzione turistica, specialmente per le regioni montane del nostro Paese;

nel comparto degli impianti a fune molte attività sono svolte in quota, spesso a temperature invernali proibitive, con numerosi sbalzi di altitudine e con lavorazioni pesanti su piloni che possono raggiungere altezze elevate;

i circa 7.000 lavoratori degli impianti a fune auspicano di veder riconosciuto il loro lavoro come usurante: un obiettivo che se raggiunto permetterebbe anche di ringiovanire l'età media del settore evitando l'aumento di malattie professionali ed infortuni dovuti all'elevata età anagrafica degli addetti, si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda adottare urgenti provvedimenti al fine di inserire, tra le attività gravose o usuranti, le attività svolte in quota ed in condizioni climatiche avverse ribadendo così quanto contenuto nell'avviso comune sottoscritto in occasione del rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2022 (all. 9).

(4-05979)

TOSATO - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio per il 2021), in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato o di trasformazioni di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, effettuate nel corso degli anni 2021 e 2022, al datore di lavoro è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali pari al 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione non abbiano compiuto 36 anni di età;

l'esonero contributivo è riconosciuto per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

il successivo comma 14 precisa altresì che il beneficio è concesso nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale

emergenza del COVID-19", ed è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea; nella circolare INPS n. 56 del 12 aprile 2021, a tal proposito, l'istituto ha precisato che "le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro" saranno emanate una volta ricevuto l'orientamento della Commissione europea; la decontribuzione introdotta con le disposizioni richiamate è strategica, in quanto finalizzata a favorire l'occupazione stabile dei giovani attraverso la riduzione del cuneo fiscale, con un'attenzione particolare verso le aree del Paese maggiormente caratterizzate da tassi di disoccupazione giovanile; è pertanto indispensabile che le disposizioni diventino efficaci prima possibile; al momento, l'autorizzazione da parte della Commissione europea non risulta essere stata concessa, si chiede di sapere a che punto sia l'*iter* di autorizzazione, presso la Commissione europea, della decontribuzione e quando si prevede che le norme siano concretamente operative ed applicabili.  
(4-05980)

[DE VECCHIS](#) - *Al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che: l'improvviso abbassamento del limite di velocità da 60 a 50 chilometri orari, da parte di ANAS, nel viadotto dell'aeroporto di Fiumicino, ha sollevato numerose proteste da parte degli utenti, colpiti da una raffica di contravvenzioni; in assenza di un'adeguata e preventiva informazione del cambio improvviso di segnaletica e del conseguente adeguamento dell'*autovelox*, le contravvenzioni sono state indirizzate a tantissimi cittadini che da anni percorrono quotidianamente la tratta; a moltissimi utenti sono state comminate anche più multe insieme con un costo che va dai 30 euro, per chi ha appena sfiorato il limite, fino a 500 euro per chi lo supera di oltre 40 chilometri orari; si tratta di un onere che rischia di impattare in maniera seria sulla vita dei cittadini, soprattutto in questo periodo di grave crisi economica e sociale; il Comune nonostante le proposte che sono state fatte a livello locale, in particolare dalla Lega Fiumicino, ancora non ha offerto risposte o soluzioni al crescente malcontento dei cittadini, ingiustamente colpiti da questa decisione, si chiede di sapere: se il Ministro in indirizzo intenda verificare la legittimità e la correttezza del comportamento tenuto in questa circostanza da ANAS che, improvvisamente e senza un'adeguata informazione, ha deciso di abbassare il limite di velocità da 60 a 50 chilometri orari sulla tratta; se e quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire che decisioni del genere, prese all'improvviso da un concessionario, creino danni anche ingenti a tutti i cittadini.  
(4-05981)

[AIMI](#), [BERNINI](#), [BARBONI](#) - *Al Ministro della difesa.* - Premesso che: l'ex caserma "Stamoto" di Bologna è un'area di 13 ettari nata come officina per mezzi militari e oggi in fase di dismissione; da anni i residenti di zona denunciano la situazione di degrado nella quale sono costretti a vivere, considerati le occupazioni abusive nella caserma, lo spaccio di sostanze stupefacenti, l'immondizia e la presenza di colonie di topi che infestano la strada e l'abbandono da parte dell'amministrazione comunale; il 17 gennaio 2020, il Ministro in indirizzo ha firmato il protocollo d'intesa nella sala consiliare del Comune di Bologna insieme al sindaco Virgilio Merola per la razionalizzazione e la valorizzazione delle caserme "Perotti" e "ex Stamoto", definendolo "un risultato importante per la Difesa e per la città di Bologna (...) che rappresenta un'occasione di sviluppo e di rilancio dell'economia locale" ed evidenziando che "la riqualificazione delle strutture militari non più necessarie alle Forze Armate consentirà negli anni di ridurre in modo significativo il numero degli immobili in diverse città italiane (...) È importante che le diverse amministrazioni lavorino insieme per il Sistema Paese e per migliorare la qualità di vita dei nostri cittadini"; ad oggi la situazione di degrado in cui versano l'ex caserma "Stamoto" e le zone adiacenti è piuttosto peggiorata e le lamentele dei residenti sono sempre più intense;

è notizia di questi giorni l'arresto avvenuto da parte degli operatori della Questura di Bologna all'interno dell'area dell'ex caserma di un soggetto tunisino di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti a scopo di spaccio,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

quali iniziative urgenti intenda adottare, e in che tempi, per porre fine alla condizione di assoluto degrado dell'area dell'ex caserma "Stamoto".

(4-05982)

[DE VECCHIS](#) - *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* - Premesso che:

nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 sono state profanate alcune tombe presso il "campo della memoria" di Nettuno (Roma), un cimitero militare dedicato ai marò del battaglione "Barbarigo" e agli altri combattenti della Repubblica sociale italiana, caduti nel 1944 sul fronte dello sbarco di Anzio contro le forze alleate;

dal 1999 il campo della memoria è riconosciuto cimitero di guerra, ed è pertanto inserito nelle cerimonie ufficiali di commemorazione dei caduti;

i loculi sono stati costruiti con i fondi del commissariato generale per le onoranze ai caduti del Ministero della difesa;

considerato che:

il bilancio del tentativo di effrazione riporta quattro tombe danneggiate e un feretro trafugato;

i resti trafugati sono quelli di Vittorio Rolandi Ricci; è stato distrutto il loculo di Umberto Bardelli, comandante del battaglione Barbarigo, e sono stati danneggiati quello di Enrico Berti, brigadiere 32enne della guardia nazionale repubblicana, e del marò Franco Benedetti;

valutato che secondo le prime ricostruzioni il movente parrebbe essere quello politico,

si chiede di sapere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per far luce sulla vicenda.

(4-05983)

[SIRI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con una nota del 10 agosto 2021, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) rendeva nota l'avvenuta modifica ai registri dei farmaci sottoposti a monitoraggio grazie alla sopraggiunta possibilità di utilizzare gli anticorpi monoclonali per la cura del COVID-19;

in particolare, si informavano gli utenti dei predetti registri che, a seguito della pubblicazione della determinazione AIFA n. 911, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 6 agosto 2021, a partire dal 7 agosto 2021 è possibile utilizzare anche l'anticorpo monoclonale sotrovimab, per la seguente indicazione terapeutica: "trattamento della malattia da coronavirus 2019 (COVID-19) lieve o moderata, negli adulti e adolescenti di età pari o superiore a 12 anni non ospedalizzati per COVID-19, che non necessitano di ossigenoterapia supplementare per COVID-19 e che sono ad alto rischio di progressione a COVID-19 severa";

inoltre, in attuazione della determinazione AIFA n. 912, è possibile utilizzare la combinazione casivirmab e imdevimab al dosaggio 4.000 milligrammi ciascuno, nella seguente indicazione terapeutica: "trattamento di pazienti ospedalizzati per COVID-19, anche in ossigenoterapia supplementare (con l'esclusione dell'ossigenoterapia ad alti flussi, o in ventilazione meccanica), con sierologia negativa per gli anticorpi IgG anti-Spike di SARSCoV-2";

in sintesi, si richiama l'attenzione sul fatto che gli anticorpi monoclonali anti SARS-CoV-2 attualmente disponibili, pur presentando indicazioni d'uso sovrapponibili, si differenziano tra di loro, sulla base di recenti evidenze di letteratura, per capacità di neutralizzare le diverse varianti circolanti. A tal fine, sarebbe necessario prevedere un ampliamento del protocollo per la loro prescrizione in considerazione del fatto che ad ammalarsi sono soprattutto pazienti fragili o potenzialmente tali, come i sessantenni che si sono sottoposti ad una sola dose del vaccino Astrazeneca, persone mai vaccinate o anziani con morbilità seppure vaccinati;

si specificava, inoltre, che a partire dal 10 agosto il registro modificato è disponibile sulla piattaforma *web*; pertanto tenuto conto della disponibilità di nuovi prodotti, si invitava i referenti regionali a procedere all'abilitazione delle strutture sanitarie autorizzate, accedendo al sistema;

infine, si ricordava ai medici che le prescrizioni di anticorpi monoclonali relative alle indicazioni autorizzate dovranno essere effettuate in accordo ai criteri di eleggibilità e appropriatezza prescrittiva riportati nella scheda clinica, scaricabile in formato ZIP, dalla lista dei "registri e PT attivi";  
a questo punto, muovendo la riflessione sul fatto che, se è vero che i vaccini sperimentali possono ottenere l'autorizzazione condizionata esclusivamente se non esistono terapie approvate per la cura della malattia da COVID-19, si potrebbe dire che con questa cura approvata da AIFA si è ad una svolta;

giò, però, ricordare che esistono da tempo protocolli per le cure ma non si comprende come mai non siano mai stati approvati, né da AIFA né dal Ministero della salute, si chiede di sapere:

alla luce dell'approvazione delle suddette cure, se possa ritenersi ancora valida, in ottemperanza alla normativa UE, l'approvazione emergenziale del vaccino, la quale potrebbe essere ottenuta solo in mancanza di terapie approvate;

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno investire in una campagna di informazione sul protocollo di cure a disposizione.

(4-05984)

[PILLON](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

con lettera pubblicata su "La Stampa" il 12 agosto 2021 (in un articolo da titolo: "Speranza: le Asl garantiscano il fine vita") il Ministro in indirizzo si è rivolto a Mario, un soggetto tetraplegico rimasto anonimo, che nei giorni precedenti aveva rivolto alla ASL un appello, raccolto sempre dallo stesso quotidiano, per ottenere la somministrazione di un farmaco letale, in ottemperanza della sentenza del 22 novembre 2019, n. 242, in merito al cosiddetto caso Cappato;

nella lettera il Ministro annuncia di aver avviato un confronto con le Regioni al fine di superare i problemi che "rischiano di ostacolare l'attuazione della sentenza", manifestando la volontà di effettuare una ricognizione sui comitati etici territoriali per sondarne l'adeguatezza al ruolo che la sentenza ha riconosciuto loro, nonché la volontà di stabilire un'intesa tra Governo e Regioni per fornire a queste indicazioni circa la "procedura di applicazione del dispositivo della Consulta";

considerato che:

la Consulta ha stabilito l'illegittimità costituzionale dell'art. 580 del codice penale, nella parte in cui non esclude la punibilità di chi "agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente";

la Corte auspica un intervento del legislatore, ribadendo a più riprese che ad esso spetta di disciplinare la materia;

allo stato, in assenza di norme da parte del legislatore, se i dipendenti di una ASL agevolassero il suicidio di una persona, potrebbero essere comunque sottoposti a un procedimento penale, finché il giudice non valuti la sussistenza di tutte le condizioni di esclusione della punibilità, come esposte;

la Corte, pur richiedendo l'intervento "di un organo collegiale terzo" al fine di garantire la tutela delle situazioni di particolare vulnerabilità, afferma che, sempre nelle more dell'intervento del legislatore, tale tutela spetta ai comitati etici territoriali, dei quali ribadisce le competenze già previste dalla legge;

la sentenza non fa alcun riferimento a interventi del Governo, i quali eventualmente, riguardando malati terminali, dovrebbero comunque svolgersi nell'ambito della Conferenza Stato-Regioni;

inoltre, la Consulta mette in luce il paradosso di "sdoganare" un sistema che non punisce l'aiuto al suicidio, senza avere prima assicurato l'effettività del diritto alle cure palliative e alla terapia del dolore, che ancora oggi sconta "molti ostacoli e difficoltà, specie nella disomogeneità territoriale dell'offerta del SSN, e nella mancanza di una formazione specifica nell'ambito delle professioni sanitarie";

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga preferibile mettere in atto iniziative

nell'ambito delle proprie competenze per favorire il ricorso alle cure palliative, più che intervenire su una materia come l'aiuto al suicidio.

(4-05985)

[ASTORRE](#) - *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

nel comprensorio farmaceutico di Latina è presente l'azienda Corden Pharma Latina S.p.A., con uno stabilimento di circa 500.000 metri quadrati e 391 dipendenti;

l'azienda è specializzata nella produzione e il confezionamento in particolare di prodotti antibiotici e farmaci oncologici sia orali che sterili e rappresenta una realtà storica nel territorio;

l'azienda, a seguito di una crisi strutturale, ha presentato domanda di concordato preventivo in data 12 novembre 2018 e ha ottenuto l'omologa dal Tribunale di Latina ad aprile 2021;

a causa del *default*, nel novembre 2018 ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale nei confronti di 192 lavoratori, divenuti ad oggi 82 per risoluzioni interne; procedura revocata a seguito di accordi raggiunti presso la Regione Lazio nel 2019 e nel 2020 con ricorso alla cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale ai sensi dell'art. 21 del decreto legislativo n. 148 del 2015, prorogata ai sensi dell'art. 22-*bis* del decreto legislativo stesso;

a causa dell'insorgenza della pandemia, la cassa integrazione guadagni straordinaria è stata sospesa con ricorso alla cassa integrazione COVID-19 sino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio si è riattivata e scadrà il 10 ottobre 2021;

a causa dell'imminente scadenza della stessa misura (10 ottobre 2021) e della mancanza, nel piano concordatario, di risorse economiche per sostenere l'onere di una nuova proroga per ulteriori 6 mesi, la Corden Pharma Latina in data 29 luglio 2021 ha avviato una nuova procedura di riduzione di personale per i residui 82 lavoratori rimasti in esubero e ciò in ottemperanza a quanto previsto nel piano concordato omologato;

è necessario intervenire tempestivamente a tutela dei lavoratori dell'azienda farmaceutica in quanto la provincia di Latina non può permettersi un'altra crisi occupazionale in particolare nel settore farmaceutico che è uno dei più importanti in termini di PIL ed esportazioni per il territorio locale, nonché un polo di riferimento in ambito nazionale;

ove adeguatamente supportata dalle istituzioni nazionali, regionali e locali, la Corden Pharma Latina potrebbe contribuire alla produzione di vaccini anti COVID, salvaguardando così i posti di lavoro dichiarati in esubero;

i sindacati chiedono che la questione venga affrontata dal Governo, facendo presente che, se l'azienda deciderà di procedere al preannunciato taglio del personale, le conseguenze dal punto di vista sociale ed economico sarebbero molto gravi,

si chiede di sapere se e quali iniziative intendano adottare i Ministri in indirizzo per quanto di rispettiva competenza al fine di pervenire ad una soluzione che eviti la perdita dei posti di lavoro, consenta l'applicazione degli ammortizzatori sociali, senza oneri a carico della Corden Pharma Latina, e garantisca continuità lavorativa a tutti i lavoratori.

(4-05986)

[LEONE](#), [VACCARO](#), [PAVANELLI](#), [TRENTACOSTE](#), [ROMANO](#), [VANIN](#), [CROATTI](#), [FERRARA](#), [CASTALDI](#), [PRESUTTO](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

non di rado la situazione drammatica in cui versa la maggioranza delle carceri italiane viene raccontata nei giornali e nelle inchieste televisive, tuttavia nulla pare andare nella direzione di una reale contromisura per invertire la rotta e intraprendere un cammino virtuoso al fine di trovare una soluzione alle tante criticità che si rilevano quando si analizzano le condizioni degli istituti penitenziari;

il dramma del sovraffollamento, pur essendo il problema ricorrente che ostacola e pregiudica fortemente la qualità delle condizioni di detenzione, è soltanto uno dei tanti problemi che investono le carceri italiane. Il benessere dei detenuti si misura anche in riferimento alle condizioni proprie degli edifici che ospitano i detenuti, ai programmi di attività che vengono proposti ai carcerati per favorirne un buon grado di socializzazione o, ancora, le condizioni delle aree dedicate al passeggio che spesso si presentano come piccoli cubicoli di cemento, sovente sovraffollati;

considerato che:

la privazione della libertà reca un forte disagio anche da un punto di vista clinico, in quanto un individuo, specialmente se è alla prima esperienza detentiva, può fare emergere una vasta gamma di quadri psicopatologici, tra cui: sintomi depressivi, tendenza all'isolamento, intensi sensi di colpa e di vergogna che incidono negativamente sulla socializzazione, difficoltà ad integrarsi con la struttura e ad adattarsi al contesto carcerario;

la de-personalizzazione del carcerato inoltre è un fattore che purtroppo si riscontra sovente negli istituti penitenziari, ed è un meccanismo messo in atto al fine di livellare e uniformare i comportamenti dei detenuti per motivi legati all'ordine, alla sicurezza e alla controllabilità. L'operazione di spersonalizzazione diviene tanto più efficace quanto più i contatti con la società esterna sono limitati e resi difficoltosi;

considerato inoltre che:

la situazione delle carceri e le condizioni detentive spesso disumane esistenti in Italia sono estremamente preoccupanti;

l'autolesionismo e il comportamento violento dei detenuti sono sovente causati dal sovraffollamento e dalle condizioni detentive;

un considerevole numero di edifici, attualmente utilizzati come carceri, non è più adatto per essere impiegato come tali a causa delle condizioni strutturali in cui essi versano;

serve considerare il carcere, e le persone detenute, come parte integrante della collettività e non come luogo distaccato dalla società reale in cui l'essere umano viene separato dalla società esterna e relegato ad una condizione di vita parallela, che nulla ha a che vedere con la funzione rieducativa e riabilitativa; le condizioni delle carceri, così come le dinamiche interne, rappresentano il fattore che maggiormente determina il buono o il cattivo esito della funzione stessa che riveste l'istituto penitenziario, la quale non si esaurisce nella mera pena da scontare, ma si sostanzia anche nella funzione rieducativa della pena stessa, il cui fine ultimo è dotare la società di un soggetto riabilitato che possa essere reinserito all'interno della collettività;

considerato infine che, a parere degli interroganti:

istituire sistemi e banche dati per il monitoraggio in tempo reale delle condizioni carcerarie dei detenuti potrebbe garantire un'efficace distribuzione della popolazione carceraria;

sarebbe opportuno prevedere per i detenuti un programma bilanciato di attività in modo tale che possano trascorrere tante ore al giorno fuori dalla propria cella quante sono necessarie per un livello adeguato di interazione umana;

garantire il mantenimento di regolari forme di contatto con la famiglia e amici potrebbe agevolare il benessere psicofisico del detenuto, prevenendo non solo atti di autolesionismo e di tentativi di suicidio ma favorendo il perfezionarsi della funzione riabilitativa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie attribuzioni, possa prendere in considerazione quanto sopra e valutare la fattibilità e l'attuazione delle proposte, nonché di ulteriori, al fine di intervenire per consentire la realizzazione di tutte le misure necessarie a garantire una detenzione che non si esaurisca nel mero sconto della pena, ma si sostanzia anche nella realizzazione della funzione riabilitativa e rieducativa della pena così come indicato all'art. 27 della Costituzione, comma terzo.

(4-05987)

[ROMEO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la gestione dell'assembramento abusivo al *rave party* che ha avuto luogo per 5 giorni consecutivi questa estate sul lago di Mezzano nel viterbese si è dimostrata fin dal principio poco appropriata e completamente inefficace;

la situazione era chiaramente fuori controllo, con incidenti anche gravi e una vittima accertata: l'atteggiamento del Ministero dell'interno richiedeva fermezza e autorevolezza per ripristinare l'ordine pubblico, identificare le persone e individuare le responsabilità all'origine di un evento così rischioso per la sicurezza e la salute dei cittadini durante una pandemia;

a distanza di un mese dall'accaduto, accertata la presenza di droga, l'occupazione e il danneggiamento

di proprietà private, la devastazione di paesaggi naturali, in questi giorni articoli di stampa fanno cenno ad una nota prefettizia trasmessa al capo di gabinetto del Ministro in indirizzo da cui risulterebbe la scelta del Viminale di non intervenire, sebbene a conoscenza di tutta la situazione, per evitare disordini, optando quindi per non interrompere il *rave party* e addirittura per scortare con la polizia 40 *camper* di partecipanti;

se tale notizia fosse confermata, sarebbe davvero grave e minerebbe completamente la credibilità del Ministro che, invece di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza, sarebbe scesa a compromessi legittimando, di fatto, comportamenti illegali e pericolosi. Sarebbe inaccettabile ipotizzare l'omissione di atti d'ufficio in presenza di numerosi profili di reato, la cui flagranza sarebbe emersa immediatamente con un intervento delle autorità di polizia, si chiede di sapere:

se, relativamente al *rave party* che ha avuto luogo nel mese di agosto 2021 vicino al lago di Mezzano, il Ministro in indirizzo abbia ricevuto segnalazioni riguardo ai reati che si sono perpetrati per 5 giorni consecutivi fra cui occupazione abusiva di terreni altrui, detenzione e spaccio di droga, danneggiamento, rumori molesti, maltrattamento di animali, violazione delle normative anti COVID; quali siano le ragioni che hanno motivato la scelta di disporre gli agenti delle forze dell'ordine intorno al sito senza un intervento tempestivo che potesse accertare in flagranza eventuali reati consumati nel corso dei giorni in cui si è svolto l'evento abusivo;

se risponda al vero che le forze di polizia hanno addirittura scortato numerosi *camper* al *rave party* e se non ritenga che un atteggiamento tanto "morbido" possa risultare "debole" e sicuramente inefficace a scongiurare altri episodi simili in futuro.

(4-05988)

**PARAGONE** - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del turismo e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il 12 dicembre 2006 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno adottato la direttiva 123/60/CE nota come "direttiva Bolkestein", nata per assicurare la libera circolazione dei servizi, come disposto dall'art. 1.1: "La presente direttiva stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi", intendendo per "servizi" "qualsiasi attività economica non salariata di cui all'articolo 50 del trattato fornita normalmente dietro retribuzione" (art. 4, n. 1);

in base a quanto disposto dall'art. 12, gli spazi occupati dagli stabilimenti balneari dovrebbero essere messi a gara al momento della scadenza delle concessioni, con divieto di rinnovo automatico;

l'Italia ha recepito la direttiva Bolkestein, che non ha carattere *self executing*, con decreto legislativo n. 59 del 2010;

nelle more di una riforma complessiva sul demanio marino, il termine di durata delle concessioni con finalità turistico-ricreative, fissato al 31 dicembre 2015, dall'art. 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 2009, è stato più volte prorogato con successivi interventi normativi e la legge n. 145 del 2018, art. 1, commi 682, 683 e 684, ne ha disposto l'estensione per 15 anni, quindi fino al 1° gennaio 2034. Il termine è stato poi confermato dal legislatore con il decreto-legge n. 34 del 2020;

a dicembre 2020 l'Unione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia per contrasto fra la legge n. 145 del 2018 e la direttiva 2006/123/CE, poiché la normativa italiana in materia creerebbe "incertezza giuridica per i servizi turistici balneari, scoraggi gli investimenti in un settore fondamentale per l'economia italiana e già duramente colpito dalla pandemia di coronavirus, causando nel contempo una perdita di reddito potenzialmente significativa per le autorità locali italiane";

con sentenza n. 981 del 29 giugno 2021, la prima sezione del TAR Lecce ha respinto il ricorso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato proposto per l'annullamento degli atti con i quali il Comune di Manduria (Lecce), in applicazione della legge n. 145 del 2018, aveva disposto l'estensione delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2033, affermando, peraltro, che "appare evidente (?) che la direttiva servizi non risulti immediatamente applicabile proprio con

riferimento alla disciplina positiva, atteso che la stessa richiede allo stato nazionale di completare le astratte previsioni della direttiva con norme di dettaglio e disposizioni attuative. Così ad esempio, con riferimento a procedure di gara ad evidenza pubblica caratterizzate anzitutto da trasparenza, appare evidente l'esigenza di definire una normativa di attuazione uniforme per l'intero territorio nazionale, in ordine al tipo di gara, al criterio di selezione, alle forme di pubblicità, ai requisiti soggettivi di partecipazione, alla durata della concessione ecc";

considerato che ai sensi dell'art. 822 del codice civile "appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale" e che, per definizione, il demanio è il complesso dei beni appartenenti allo Stato o ad enti pubblici territoriali e destinati all'uso diretto o indiretto dei cittadini, a parere dell'interrogante le concessioni demaniali non avrebbero dovuto essere interessate dalle disposizioni della direttiva Bolkestein,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda avviare una riforma del sistema delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, e in che tempi, che salvaguardi il sistema economico e turistico del Paese anche da ingerenze transfrontaliere;

se intenda intervenire a livello europeo al fine di escludere le concessioni demaniali dal contenuto della direttiva;

se corrisponda al vero la notizia che il Governo sarebbe intenzionato a regolamentare le concessioni demaniali marittime con la legge annuale per la concorrenza, con il chiaro intento di avviare procedimenti a evidenza pubblica disattendendo quanto previsto dalla legge n. 145 del 2018.

(4-05989)

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 7 settembre 2021 è apparso sul quotidiano "La Verità" un articolo dal titolo "I camper del rave party di Viterbo arrivati scortati dalla polizia" a firma di Giacomo Amadori e Paolo Gianlorenzo, che offre una chiave di lettura inedita sul *rave party* di ferragosto svoltosi sulle sponde del laghetto di Mezzano; nell'articolo, due pagine di inchiesta, sono riportate tutte le trasmissioni di note avvenute tra le forze dell'ordine a cavallo del 13 e 14 agosto e si legge: "C'è una nota della prefettura di Viterbo sul tavolo di Bruno Frattasi, capo di gabinetto del ministro dell'Interno Luciana Lamorgese, che farà molto discutere". Riguarda la genesi dell'ormai tristemente famoso *rave party* abusivo che si è svolto sulle rive del lago di Mezzano tra il 13 e il 19 agosto, con musica ad alto volume 24 ore su 24, dove nei sei giorni ci sono stati un morto, diversi tentativi di stupro, diversi ragazzi in coma etilico, cani morti sotto il sole e pare anche un parto. "La Procura della città dei Papi, guidata da Paolo Auriemma, è in attesa dell'informativa conclusiva sui fatti stilata dalla Questura", riporta il quotidiano;

i due giornalisti spiegano che grazie a fonti ministeriali sono riusciti "a intercettare la nota prefettizia che svela come quel party, a cui parteciparono migliaia di amanti della musica elettronica e (anche) delle droghe, non sia stato un evento inaspettato e iniziato dal nulla". Gli autori spiegano che era stato monitorato sin da subito e "qualcuno, tra le forze dell'ordine, aveva provato pure a chiedere il blocco dell'afflusso di mezzi che, incolonnati, si stavano dirigendo dalla zona di Orbetello verso il luogo del rave, a cavallo tra Toscana e Lazio". Ma secondo il quotidiano i militari avrebbero ricevuto come risposta che l'indicazione era quella di "monitorare il traffico e non di bloccarlo". Un ordine che sarebbe arrivato da Roma, ovvero "sarebbe partito dalla sala operativa del dipartimento di pubblica sicurezza di Roma, gli uffici centrali della Polizia di Stato", e che prevedeva addirittura di scortare i partecipanti laddove avrebbero occupato una proprietà privata;

a complicare la situazione, fanno notare i giornalisti, c'è il fatto che l'emergenza sia scattata nei giorni di ferragosto. Infatti sembra che nelle rispettive sedi non ci fossero "né i questori (i referenti locali per l'ordine e la sicurezza pubblici) di Grosseto (Matteo Ponziani) e Viterbo (Giancarlo Sant'Elia), né il prefetto di Grosseto, la neominata (il 9 agosto scorso) Paola Berardino, figlia di Francesco Berardino (ex segretario generale del Cesis ed ex capo segreteria del capo della Polizia) e moglie del prefetto di Roma Matteo Piantedosi. A sostituirli i vicari. L'unico che pare non si fosse allontanato per le ferie era il prefetto di Viterbo Giovanni Bruno, ma anche il suo ufficio sarebbe stato informato a



cose ormai compiute";

considerato inoltre che:

l'evento non autorizzato, in tempi di pandemia, ha chiamato a raccolta migliaia di giovani da tutta Europa sollevando polemiche e preoccupazioni per il rischio di contagi, tanto che l'assessore regionale per la salute del Lazio, Alessio D'Amato, nei giorni del *rave party* ha parlato di situazione "fuori controllo", invitando a non fare alcuna trattativa, ma anzi ha sollecitato il ripristino di un corretto ordine pubblico, chiedendo di identificare le persone e individuare le responsabilità di un simile assembramento;

al sesto giorno di *beat* forsennati e percussioni a tutto volume, i *raver* hanno cominciato a lasciare l'area intorno al laghetto di Mezzano. Nel frattempo la Procura ha individuato il reato (art. 633 del codice penale, invasione di terreni o edifici) da contestare ai *raver*, che andranno identificati, mentre gli inquirenti sono ancora in attesa degli esami tossicologici effettuati dal medico legale su Gianluca Santiago, il 24enne inglese, ma residente a Reggio Emilia, annegato dentro il lago il 15 agosto in circostanze ancora da chiarire;

considerato infine che:

nei giorni precedenti all'inizio del raduno nel viterbese, la questura di Alessandria aveva sventato il tentativo di organizzare un *rave party* nel territorio tra Sesia e Po, nei comuni di Morano sul Po, Casale, Frassineto Po e Ticineto. In particolare, già l'11 agosto erano stati fatti allontanare *camper* di giovani dalla strada per Valenza, successivamente sono stati sgombrati camion e veicoli provenienti da Francia e altre parti d'Europa. Pertanto alla luce di questi movimenti sospetti si sono intensificati i servizi di vigilanza e di monitoraggio dell'area con servizi interforze coordinati dalla Questura di Alessandria e con il contributo altresì della Polizia locale di Casale Monferrato, nonché della Polizia stradale, Polizia ferroviaria e Polizia postale;

oltre alla questione del disturbo alla quiete pubblica si aggiunge il pericolo che questi assembramenti possano generare dei pericolosi focolai di COVID-19, visto che l'Italia vive tuttora lo stato di emergenza a causa della pandemia, purtroppo ancora in atto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto riportato;

quali provvedimenti intenda adottare nei confronti di coloro che avrebbero dovuto impedire un tale assembramento, e che invece hanno deciso di non intervenire e addirittura "scortare" fino a destinazione le migliaia di *raver*, diversamente da quanto era già avvenuto in Piemonte nei giorni precedenti;

che cosa intenda fare per evitare che episodi del genere si ripetano in futuro.

(4-05990)

[PAVANELLI](#), [PRESUTTO](#), [DONNO](#), [CROATTI](#), [TRENTACOSTE](#), [VANIN](#), [MANTOVANI](#) - *Ai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che il Comune di Montefalco (Perugia) presenta, ad oggi, una gravissima situazione finanziaria, come rilevato dalla Corte dei conti, che si è originata nello scorso decennio e progressivamente deteriorata a causa della gestione contabile da parte delle amministrazioni succedutesi negli ultimi anni;

considerato che, per quanto risulta agli interroganti:

allo stato, numerose sono le irregolarità emerse nella gestione dell'ente: costante e reiterato mancato rispetto di tutti i piani di rientro a partire dall'annualità 2016; incremento progressivo del disavanzo, che nel rendiconto 2019 ha raggiunto l'ammontare di oltre 4,2 milioni di euro, per il quale continua a mancare l'effettivo piano di rientro; mancato rispetto della diffida prefettizia del 10 gennaio 2021, in cui si chiedeva la deliberazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente; tentativo di avviare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale in mancanza del fondamentale requisito della regolare approvazione di tutti i bilanci;

inoltre, il bilancio di previsione 2020-2022 non è stato approvato entro i termini di legge, ma soltanto il 7 maggio 2021 e, peraltro, dopo che il commissario *ad acta*, appositamente nominato per la predisposizione dello schema di bilancio 2020-2022 ha dichiarato che lo stesso schema non poteva essere predisposto a causa della presenza di uno squilibrio di bilancio non sanabile con mezzi ordinari;

non è stata effettuata la salvaguardia degli equilibri di bilancio per l'anno 2020, in scadenza il 30 novembre 2020. In data 30 dicembre 2020, il Consiglio comunale ha approvato la delibera n. 40, tramite la quale la maggioranza ha dato atto della non sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché di uno squilibrio di bilancio non sanabile attraverso strumenti di gestione ordinaria;

ne consegue il mancato rispetto nel bilancio di previsione 2020-2022 sia del principio contabile n. 5 di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come segnalato dal collegio dei revisori, secondo il quale non sono stati forniti analisi o studi preliminari per sostenerne la veridicità ed attendibilità, sia del paragrafo 9.11.7 del principio contabile applicato della programmazione di bilancio (allegato 4/1 al decreto), anch'esso rilevato dal collegio dei revisori, dal momento che non sono stati esplicitati le cause che hanno determinato il disavanzo e gli interventi da assumere;

alle suddette anomalie si aggiungono: a) l'iscrizione per l'annualità 2020 di entrate per oltre un milione di euro dal fondo di rotazione, per il quale tuttavia manca il provvedimento di concessione; b) la previsione in entrata nelle annualità 2021 e 2022 di stanziamenti relativi all'imposta di soggiorno, nonostante tale imposta non sia mai stata istituita dall'ente;

per scongiurare il rischio concreto che a pagare le conseguenze di tale gestione siano i cittadini di Montefalco, è necessario vigilare sul rispetto scrupoloso delle norme e ripristinare le condizioni di ordinata gestione contabile e di trasparenza amministrativa,

si chiede di sapere quali siano le ragioni per cui non sia stata applicata la procedura per lo scioglimento del Consiglio comunale prevista dalla legge e quali iniziative, per quanto di competenza, i Ministri in indirizzo intendano assumere al fine di accertare la situazione economico-finanziaria del Comune di Montefalco e ristabilire una gestione finanziaria scrupolosa e rispettosa della legislazione vigente.

(4-05991)

[GARAVINI](#), [SBROLLINI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il Consiglio comunale di Venezia ha approvato, con deliberazione n. 11 del 26 febbraio 2019, il "regolamento per l'istituzione e la disciplina del Contributo di accesso, con qualsiasi vettore, alla Città antica del Comune di Venezia e alle altre isole minori della laguna". Il regolamento è stato modificato con deliberazione di n. 19 del 28 marzo e n. 57 del 24 ottobre 2019. Con deliberazione n. 96 del 18 dicembre 2020 il Consiglio comunale ha stabilito che l'entrata in vigore del regolamento sarà il 1° gennaio 2022;

sulla base del regolamento, il contributo di accesso ha un costo giornaliero che varia tra i 3 e i 10 euro ed è applicato in via alternativa all'imposta di soggiorno e deve essere corrisposto da ogni persona fisica che, utilizzando qualsiasi vettore, acceda alla città antica del comune di Venezia o alle altre isole minori della laguna, salvo alcuni soggetti esclusi o esenti;

sono esentati dal pagamento del contributo di accesso, tra gli altri, i residenti nella città metropolitana di Venezia e i parenti o affini fino al 3° grado di residenti nella città antica di Venezia o nelle isole minori;

considerato che:

gli iscritti all'AIRE possono esercitare il diritto di voto presso il Comune italiano nei quali risultano iscritti;

gli iscritti all'AIRE del Comune di Venezia sono oltre 17.000;

l'art. 48 della Costituzione italiana prevede che "Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge";

rilevato che:

gli iscritti all'AIRE del Comune di Venezia che non si trovino in una delle fattispecie di esenzione o esclusione del contributo di accesso pagheranno una tassa per recarsi alle urne ed esercitare il diritto di voto previsto dalla Costituzione;

l'art. 16 della Costituzione italiana prevede che "Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza";

l'art. 18 del Trattato che istituisce la Comunità europea (ora art. 21 del Trattato sul funzionamento

dell'Unione europea) prevede che: "Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi",

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché non venga limitato l'esercizio del diritto di voto da parte degli italiani iscritti all'AIRE del Comune di Venezia nel caso in cui non si trovino in una delle fattispecie di esenzione o esclusione del contributo di accesso alla città antica di Venezia;

quali iniziative intenda intraprendere per tutelare l'accesso alla città antica agli italiani iscritti all'AIRE del Comune di Venezia e ai loro familiari (iscritti o meno all'AIRE) nel caso in cui non si trovino in una delle fattispecie di esenzione o esclusione del contributo di accesso.

(4-05992)

[PEPE](#), [MARTI](#) - *Al Ministro della transizione ecologica.* - Premesso che:

è dei giorni scorsi un *post* pubblicato su "Facebook" da parte di Giuseppe Priore, commissario e presidente *in pectore* dell'Ente Parco Appennino Lucano Val d'Agri-Lagonegrese, con il quale, prendendo spunto dalla nota e drammatica situazione in cui è venuto a trovarsi l'Afghanistan dopo la conquista dei Talebani, ha deriso ed offeso il *leader* della Lega Matteo Salvini, poiché veniva ritratto vestito da "Mullah" con la dicitura "Questo è il mullah Ommemerd capo dei talebani padani";

al detto *post* lo stesso Giuseppe Priore ne faceva seguire un altro con cui addirittura si schierava dalla parte dei Talebani;

le citate uscite *social* hanno destato e destano tuttora una profonda indignazione, in quanto si pongono in evidente spregio alla memoria dei tanti militari italiani caduti in quel territorio, nonché alla sofferenza che il popolo Afgnano sta patendo; va da sé che il gesto, a giudizio degli interroganti già irresponsabile di suo, diventa ancor più grave se si considera che l'autore è uomo delle istituzioni, per di più con due incarichi fondamentali;

oltre a tale deplorabile vicenda, che auspicabilmente non dovrà rimanere priva di conseguenze, è da segnalare la cattiva gestione dell'Ente Parco. Invero si richiama un verbale di accertamento per violazioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, con cui è stato contestato a Giuseppe Priore di aver violato l'articolo 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per non aver dato continuità all'individuazione del medico competente a cui affidare la sorveglianza sanitaria in favore dei dipendenti dell'Ente Parco, e per tale violazione è stata comminata la sanzione di 3.071,26 euro, pagata successivamente dall'Ente Parco;

inoltre, sono molteplici le lamentele che giungono da parte degli amministratori dei comuni ricadenti nel parco, poiché il commissario non darebbe modo di provvedere a miglioramenti delle aree urbane. Infatti, risulta esserci una somma di oltre sei milioni di euro che invece di essere utilizzata per apportare modifiche e miglioramenti all'interno dell'area-parco, per finanziare eventi nei comuni, e per apportare miglioramenti ai centri urbani ricadenti entro il perimetro del Parco, viene resa disponibile per stipulare convenzioni con altri enti come Università della Basilicata, CNR o addirittura dirottata nell'Associazione di Protezione Civile, di cui Priore è presidente, con il disappunto motivato degli amministratori locali dell'area;

allo stesso tempo molteplici sono le doglianze mosse dagli allevatori che, purtroppo, non riescono ad avere ascolto e risposte rispetto alle loro esigenze, al punto che questo disagio è stato fatto proprio finanche in sede istituzionale, nello specifico in Regione Basilicata, per ultimo con un intervento perentorio e risoluto da parte del consigliere regionale, Pasquale Cariello;

ove ciò non dovesse bastare a sostenere il pessimo governo del parco, sarebbe sufficiente, per fugare ogni dubbio, ricordare il *rave party* che si è tenuto per ben tre giorni nell'estate del 2019 con la partecipazione di circa 400 persone (200 per i Carabinieri), con il quale oltre a consentire di devastare la salute delle persone che vi hanno preso parte, si è creato un danno alla natura, essendo in piena zona ZPS e, per di più, sito di nidificazione del "Capovaccaio", il tutto con l'assoluta disattenzione del commissario del parco stesso;

nelle conclusioni del *report* 2021 della Sezione di Controllo sugli Enti della Corte dei conti, la

magistratura contabile ha rilevato che l'attuale Commissariamento, come peraltro già avvenuto per il precedente, è incompatibile con il carattere di straordinarietà e temporaneità che deve connotare l'istituto, diretto a tutelare l'interesse generale al buon funzionamento dell'Ente; la nomina di presidente, formulata nel decreto ministeriale n. 129 del 2020 sempre a favore dello stesso Giuseppe Priore, si pone in contrasto con le norme di garanzia di collegialità e partecipazione che il legislatore ha previsto ai sensi dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, ove ha sancito che il Presidente esercita le predette funzioni per un periodo non superiore comunque a centottanta giorni, circoscrivendo a brevi periodi la guida unipersonale dell'Ente con ampiezza di poteri, perché non è stato ritenuto opportuno che un presidente, sia pure solo *in pectore*, possa esercitare le funzioni, da solo, per più di 180 giorni. Dalla suddetta nomina, però, risulta essere trascorso più di un anno, si chiede di sapere, alla luce delle osservazioni esposte in premessa, se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso e urgente avviare gli opportuni accertamenti in ordine a quanto emerso e rilevato, così da adottare tutte le misure idonee a ripristinare il buon governo del parco, nonché la corretta gestione, del parco medesimo, anche riconsiderando la nomina del dottor Giuseppe Priore a presidente dell'Ente Parco Appennino Lucano val d'Agri Lagonegrese.

(4-05993)

[LANNUTTI](#), [NATURALE](#), [ANGRISANI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico*. - Premesso che: sul portale di Italgas, la società per azioni gestita da Alberto Dell'Acqua (Presidente) e Paolo Gallo (AD e DG), si legge: "Siamo leader nella distribuzione del gas, primi in Italia e terzi in Europa, e grazie alle nostre infrastrutture giochiamo un ruolo di primo piano nel percorso di transizione energetica verso la decarbonizzazione dell'economia e dei consumi, in linea con i target del Green Deal dell'Unione europea. Ogni giorno, da oltre 180 anni, il lavoro degli uomini e delle donne di Italgas permette a milioni di italiani di utilizzare una fonte di energia durevole, affidabile. Grazie a noi, il gas arriva a casa tua, senza che tu te ne accorga: ci occupiamo di portare il gas nelle case e nelle aziende del nostro Paese e portare avanti le attività economiche e produttive negli uffici, nei negozi e nelle aziende. Un impegno ininterrotto, sempre basato sulla competenza, efficienza, innovazione, qualità e sicurezza e ispirato alla trasparenza dell'agire quotidiano, all'integrità dei comportamenti e alla responsabilità verso le comunità servite"; sullo stesso sito, è possibile leggere le centinaia di reclami degli utenti, di cittadini inferociti in balia dei disservizi, del mancato rispetto della qualità minimale dei servizi erogati. In sintesi alcuni reclami: "Due mesi fa, dopo 3 appuntamenti a vuoto e 3 giorni di ferie buttati, mi hanno cambiato il contatore del gas con quello elettronico con display rotto. Ho chiamato il numero verde per la sostituzione, preso l'appuntamento non si è presentato nessuno (4 giorni di ferie buttati), ho ricontattato più volte in giorni diversi e a distanza di giorni se non settimane, il numero verde chiedendo di spostare l'appuntamento, la risposta? Non è possibile perché l'intervento non è stato ancora chiuso, Italgas non può e non sa come contattare i suoi tecnici che eseguono l'intervento nelle nostre abitazioni e il mio contatore è ancora rotto dopo un mese e mezzo dal primo appuntamento per la sostituzione. Inutile esprimere giudizi riguardo questa azienda, sarei oltremodo volgare e offensivo". E ancora: "Sono due mesi che tento di contattare (telefono, PEC etc) l'Italgas per un errore di indirizzo per il cambio del contatore. Nessuno fa nulla, tecnici inesistenti, scarico di responsabilità e competenze ridicolo". "Pessima esperienza per gestione amministrativa di un intervento tecnico di spostamento contatore e rimpallo di competenze tra il distributore Italgas e società di vendita Enel energia con frammentazione di attribuzioni amministrative". "Vergognoso. Ho ricevuto un appuntamento per disdire la fornitura gas e non si è presentato nessuno. Ho preso un giorno di ferie e dovrò pagare una mensilità per l'affitto, in quanto non potrò riconsegnare le chiavi nella data prevista senza utenze". "Ho attivato il 1° febbraio 2021 un contratto gas con Eni che ha regolarmente inoltrato a Italgas la richiesta di fissare un appuntamento per togliere i sigilli al contatore (chiuso dal precedente affittuario). Nessuno da Italgas si è fatto sentire, non posso far entrare nell'appartamento mio padre malato che necessita della mia assistenza (io abito nella stessa scala)". Reclami che dimostrano non solo arroganza nei confronti dei clienti, ma anche una certa incompetenza a gestire le problematiche sollevate; considerato infine che anche le associazioni di consumatori ricevono reclami, come il seguente: "Ho

attivato il 1° settembre 2021 un contratto con Eni-Gas-Luce, che ha inoltrato richiesta ad Italgas per l'attivazione. Italgas manda il messaggio per il 6.9.2021, fascia oraria 10,00-12,00. Nessuno si presenta. Chiamo il numero verde Italgas, e dopo lunghe attese nessuno sapeva nulla. Mi fissano per il 9.9.2021, fascia oraria 8-10. Nessuno si presenta. Proteste con l'operatore virtuale, numero verde con l'operatrice 73194 che riattacca. Nuove telefonate, alla fine l'operatore 71037, si fa carico di scusarsi, senza garantire la presenza di un nuovo appuntamento dei tecnici, fissato per il 10.9.2021. Insomma un'odissea senza peritarsi di comunicare alcunché al telefono. Pessimi. Mi rivolgerò ad Arera, pur consapevole che va a braccetto con Italgas ed altri operatori",  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non abbia il dovere di convocare i vertici richiamandoli a comportamenti più idonei, meno dispotici ed arroganti verso i consumatori, utenti di servizi essenziali;

in particolare, alla luce delle centinaia di reclami, quali misure urgenti si intendano attivare per imporre ad Italgas maggiore attenzione verso i diritti dei cittadini, utenti e consumatori vessati e danneggiati da comportamenti irrispettosi della società, comportamenti che arrecano evidente nocumento a migliaia di famiglie.

(4-05994)

LANNUTTI - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nei giorni scorsi i *media* italiani hanno dato ampio risalto ai dati emersi nell'ultimo studio del centro di ricerca indipendente "Osservatorio fiscale europeo" (*Eu Tax Observatory*). Secondo la ricerca del centro studi le maggiori banche europee, nel periodo dal 2014 al 2020, hanno realizzato 20 miliardi di euro di profitti grazie a paradisi e rifugi fiscali, tecnicamente "*tax haven*", mentre con una tassa unica globale fissata al 15 per cento sarebbe possibile recuperare fino a 5 miliardi di euro;

l'Osservatorio elenca la lista dei Paesi cui i grandi gruppi bancari ricorrono per ridurre il carico delle imposte: Bahamas, Hong Kong, Macao, Bermuda, Irlanda, Malta, Isole Vergini Britanniche, Isola di Man, Mauritius, Cayman, Jersey, Panama (Paese che figura nella "*black list*" 2021 dell'UE), Gibilterra, Kuwait, Qatar, Guernsey e Lussemburgo. Mentre il campione di riferimento è composto da 36 banche europee, tra cui le maggiori italiane, ossia Intesa Sanpaolo, Unicredit e Monte dei Paschi di Siena. In particolare, il Monte dei Paschi di Siena (secondo posto con oltre il 50 per cento dei profitti in paradisi fiscali) e Intesa Sanpaolo (decimo posto con oltre il dieci), sono segnalate tra le dieci banche che più utilizzano questo stratagemma per eludere il fisco;

l'analisi documenta, inoltre, una "presenza stabile" dei maggiori gruppi europei nei rifugi fiscali negli ultimi sette anni, testimoniata dal fatto che in media, dal 2014 al 2020, sono stati contabilizzati con riferimento a queste aree 20 miliardi di euro di profitti, appunto, corrispondenti al 14 per cento degli utili. «La redditività delle banche nei *tax haven* - si legge nello studio - è straordinariamente elevata: 238mila euro per dipendente», rispetto ai 65.000 euro dei Paesi a imposizione fiscale maggiore. «Circa il 25% dei profitti realizzati dalle banche europee è riconducibile ad aree con un'aliquota fiscale inferiore al 15 per cento» sottolinea il *report*, firmato da Giulia Aliprandi, Mona Barake e Paul-Emmanuel Chouc;

considerato inoltre che:

lo studio mostra come l'introduzione di una tassa minima potrebbe avere «impatti significativi dal punto di vista delle entrate» per il Fisco europeo. Con l'introduzione di un'aliquota del 25 per cento, il *report* stima che il campione di banche europee analizzato dovrebbe pagare tra i 10 e i 13 miliardi di imposte aggiuntive annue. Mentre l'extra gettito scenderebbe a 6-9 miliardi in caso di aliquota al 21 per cento e a 3-5 miliardi in caso di aliquota al 15 per cento. Quest'ultima percentuale rappresenta la tassa minima globale alla quale ha dato un primo via libera il G20 dello scorso luglio, un primo timido passo verso l'obiettivo ambizioso di allineare sistemi fiscali differenti ed arginare i fenomeni di fuga verso i Paesi cosiddetti "paradisiaci";

considerato infine che secondo lo studio i sistemi fiscali di particolare favore rappresentano una delle principali cause di delocalizzazione delle imprese, dei gruppi multinazionali e delle banche, con conseguenti perdite di gettito fiscale a ogni livello e di posti di lavoro per il Paese in uscita,

si chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se risulti che l'Agenzia delle entrate sia a conoscenza del fatto che alcune delle più grandi banche italiane negli ultimi anni hanno collocato all'estero parte significativa dei propri utili, "casualmente" in paradisi fiscali; se, di conseguenza, siano stati effettuati controlli, o se vi sia l'intenzione da parte dell'Agenzia di effettuarli ora che i dati sugli utili all'estero sono diventati di dominio pubblico;

come il Governo intenda rapportarsi con le grandi banche in materia fiscale, tanto più in un momento come questo, in cui i contribuenti pagano a caro prezzo la gestione dissennata di diversi istituti e in particolare di MPS, che risulterebbe essere tra gli istituti italiani che più utilizzano questo stratagemma per eludere il fisco.

(4-05995)

[LANZI](#), [CROATTI](#), [PAVANELLI](#), [FERRARA](#), [VANIN](#), [TRENTACOSTE](#), [DONNO](#), [PRESUTTO](#) -

*Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nell'anno 1883 il Comune di Scandiano (Reggio Emilia) cedeva allo Stato italiano la rocca comunale dei Boiardo e le terre annesse. La determinazione dell'amministrazione scandinava era motivata dai potenziali benefici economici per la comunità locale che sarebbero derivati dalla volontà del Ministero dell'interno di ricavare dal castello uno stabilimento penale;

tale impegno veniva precisato sia sul contratto di cessione che nei verbali delle sedute dei due Consigli comunali ad esso allegati, durante i quali la Giunta di allora deliberò l'alienazione della rocca;

il carcere, tuttavia, non fu mai realizzato. Pertanto tutti i sindaci succedutisi dal dopoguerra ad oggi hanno tentato di far decadere il contratto per il mancato verificarsi del presupposto per cui la rocca fu ceduta;

nel 2007 l'amministrazione Giovannetti ha sottoscritto un contratto di concessione in uso per 50 anni dell'immobile appartenente al demanio dello Stato, al fine di destinarlo a "centro nevralgico delle attività amministrative e politiche, culturali e sociali della città di Scandiano" con gravosi oneri per il Comune;

il contratto di concessione, infatti, onerava e onera tuttora il Comune di Scandiano a versare un canone annuo di 59.180 euro (che a causa dell'adeguamento ISTAT sfiora oggi la cifra di 70.000 euro annui), a realizzare un progetto di restauro e recupero dell'immobile la cui spesa ammonta a 19.000.000 euro e a provvedere ad ogni intervento di ordinaria e straordinaria manutenzione, nonché agli oneri di qualsiasi natura, anche fiscali, gravanti sul bene. Oltretutto, l'impossibilità di svolgere nel medesimo bene attività con scopo di lucro, impedisce qualsiasi alleggerimento dei suddetti oneri economici;

alla mancata osservanza dei tempi programmati per la realizzazione del progetto di recupero conseguirebbe il decadimento della concessione. Tuttavia, attualmente i tempi sono stati sforati da anni e il denaro speso ad oggi (dopo 14 anni dalla stipula del contratto) per iniziare le opere non supera i 3 milioni di euro di cui circa 930.000 sono frutto di contributi privati, regionali o governativi;

considerato inoltre che tali criticità, che negli anni hanno reso sempre più insostenibile l'esborso a carico delle casse comunali previsto dal contratto di concessione, sono state a più riprese evidenziate dal Gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle del Comune con svariate iniziative sin dal 2014, tra le quali una raccolta firme, accessi agli atti, interrogazioni, ordini del giorno, mozioni e comunicati stampa;

rilevato infine che:

gli oneri attualmente previsti appaiono ancor più gravosi se parametrati alla possibilità che ha avuto il Comune di Scandiano di sfruttare il medesimo bene immobile precedentemente alla stipula del contratto di concessione del 2007, a fronte di un corrispettivo pari a soli 3 milioni di lire (1.500 euro) circa all'anno;

nel 2010 l'amministrazione scandinava aveva avanzato la proposta di procedere al trasferimento gratuito del bene nella sua proprietà, nell'ambito del federalismo demaniale. Proposta che successivamente aveva anche trovato l'avallo del Ministro per i beni e le attività culturali, Dario Franceschini,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica esposta, nonché degli eccessivi oneri a carico del Comune previsti dal contratto di concessione avente ad oggetto la rocca di Scandiano; se intenda promuovere la riconsegna dell'immobile al Comune ovvero la revisione degli oneri previsti dal contratto di concessione, anche alla luce del principio di leale collaborazione tra le istituzioni, al fine di prevenire il pericolo di squilibri finanziari del Comune di Scandiano per l'impossibilità di far fronte all'obbligazione assunta nei confronti del Demanio.

(4-05996)

[SALVINI Matteo](#), [PITTONI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che:

già con atto di sindacato ispettivo 4-07781 del 17 dicembre 2020, tuttora privo di risposta, gli interroganti portavano all'attenzione del Ministro in indirizzo le pubbliche lamentele, i servizi televisivi e le prove di laboratorio che attestavano la non conformità delle mascherine prodotte nello stabilimento FCA di Mirafiori, riconducibili ad alcuni lotti distribuiti nelle scuole italiane, ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente;

a distanza di ormai molti mesi dall'interrogazione e di circa un anno dalle prime segnalazioni, il Ministero della salute ha diramato la circolare prot. n. 63471 del 6 settembre 2021, recante "mascherine facciali prodotte da FCA ITALY S.p.A. lotti 00914086180 e 00914086190 - quarantena e sostituzione delle giacenze per non conformità";

la circolare, ripresa da numerosi articoli di stampa, ma non pubblicata insieme alle altre nel sito del dicastero, dà atto della "non conformità" delle mascherine facciali afferenti ai lotti citati e, per conseguenza, invita il Ministero dell'istruzione a voler assicurare la massima divulgazione di quanto sopra agli istituti scolastici, affinché provvedano "a individuare, non utilizzare e quarantenare le eventuali giacenze delle suddette mascherine facciali";

nella medesima circolare, l'Amministrazione coglie l'occasione per complimentarsi con sé stessa per essersi "tempestivamente attivata ai sensi della vigente normativa": per avere, cioè, "tempestivamente" dato avviso nel mese di settembre 2021 della non conformità di mascherine prodotte oltre un anno fa, distribuite nelle scuole italiane, che tutti denunciavano essere non conformi ai requisiti minimi, oltreché maleodoranti e scadenti sotto il profilo della vestibilità, già dal mese di ottobre 2020;

si veda in questo senso anche la segnalazione dell'on. Rossano Sasso, attuale Sottosegretario di Stato per l'Istruzione, il quale aveva denunciato pubblicamente l'odore nauseabondo e la scadente qualità delle mascherine in oggetto, già in data 23 ottobre 2020, dando voce, in quel caso sì, tempestivamente, alle moltissime segnalazioni ricevute da genitori e famiglie,

si chiede di sapere:

per quali ragioni il Ministro in indirizzo abbia atteso oltre dieci mesi prima di avvertire le istituzioni scolastiche della non conformità delle mascherine in oggetto e quali siano le conseguenze di questo ritardo dal punto di vista dei bambini e dei ragazzi, che hanno utilizzato tali mascherine e che magari hanno contratto il COVID-19 in ambito scolastico contando su una protezione che, in realtà, non avevano;

quanti siano i bambini e i ragazzi che hanno utilizzato le mascherine in esame e a quanto ammonti l'esborso di denaro pubblico per il loro acquisto da parte della struttura commissariale diretta dall'ex commissario straordinario Domenico Arcuri.

(4-05997)

[SALVINI Matteo](#), [CALDEROLI](#), [ROMEO](#), [CANDIANI](#), [AUGUSSORI](#), [RIVOLTA](#), [BERGESIO](#), [ARRIGONI](#), [LUCIDI](#), [SIRI](#), [CANTU'](#), [RICCARDI](#), [RUFA](#), [PIANASSO](#), [TOSATO](#), [URRARO](#), [CAMPARI](#), [MONTANI](#), [PEPE](#), [PERGREFFI](#), [VALLARDI](#), [CANDURA](#), [DE VECCHIS](#), [GRASSI](#), [SBRANA](#), [TESTOR](#), [FREGOLENT](#), [FAGGI](#), [ALESSANDRINI](#), [RIPAMONTI](#), [MARIN](#), [PIZZOL](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 3 settembre 2021 si sono svolti in tutto il Paese i *test* di ammissione alle facoltà di Medicina e Chirurgia, cui hanno partecipato 63.972 candidati a fronte di 14.020 posti disponibili;

immediatamente dopo il termine delle prove, moltissimi candidati hanno segnalato che alcuni quesiti erano palesemente mal posti ovvero errati e il Ministero in indirizzo non ha tardato ad accertare che i dubbi sollevati, almeno per una parte delle domande, erano fondati dichiarando che due domande sono

errate;

resta il dubbio che almeno altri quattro quesiti possano aver indotto i candidati a sbagliare ed è naturale chiedersi come sia possibile che il Ministero non abbia effettuato adeguate verifiche prima di somministrare il *test* d'ammissione;

giòva ricordare che il 14 settembre numerosi candidati saranno impegnati nei *test* di ingresso per l'accesso ai corsi di laurea delle professioni sanitarie e occorre ottenere garanzia che venga loro somministrato un *test* adeguato e privo di errori e che, possibilmente, contenga domande di cultura generale adeguate a verificare le competenze di giovani studenti, che si apprestano a proseguire gli studi in ambito medico sanitario e possano non essere tenuti a conoscere vezzi linguistici, quali il femminile di un sostantivo che individua una popolazione precolombiana;

le dichiarazioni a caldo del Ministro «Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori, annullando le domande sbagliate o comunque quelle che sono sotto verifica» non sono, a parere degli interroganti, sufficienti a garantire che le verifiche vengano espletate in tempi brevi e con l'accuratezza necessaria per evitare il massiccio ricorso dei candidati all'autorità amministrativa, che, di fatto, allungherebbe moltissimo i tempi di definizione delle graduatorie e quindi l'inizio dei corsi;

ancor più preoccupante appare la dichiarazione «E poi vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno» che lascia intendere che il Ministro e il personale dedicato all'interno del Ministero non abbiano dato alcuna importanza alla definizione dei *test* per l'anno in corso con i risultati purtroppo davanti agli occhi di tutti,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo, per quanto di sua competenza, intenda verificare le responsabilità di chi era preposto alla redazione e alla verifica del *test* che è stato somministrato ai candidati ai corsi di Medicina e Chirurgia il 3 settembre scorso;

quali iniziative intenda intraprendere per assicurare la correttezza formale di tutti i quesiti del *test* e quali criteri intenda utilizzare per stilare le graduatorie assicurando a tutti i candidati la piena legittimità della valutazione.

(4-05998)

[ZAFFINI](#), [IANNONE](#), [FAZZOLARI](#), [DRAGO](#) - *Al Ministro dell'università e della ricerca.* - Premesso che:

il 3 settembre 2021, si sono svolte in tutta Italia le prove per l'accesso programmato ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia, affrontate da circa 76.000 candidati, tra neo-diplomati e non;

immediatamente sono stati da più parti sollevati dubbi in merito ad alcuni quesiti della prova, ben quattro, scritti in modo errato dal Ministero;

la presenza di domande errate influisce sulla graduatoria finale e sulla possibilità, o meno, di accedere al corso di laurea;

sono oltre settanta mila i candidati che hanno sostenuto la prova da cui dipende il loro futuro a fronte di poco più di 14.000 posti messi a disposizione in Medicina e Chirurgia e di 1.200 in Odontoiatria e Protesi dentaria; significa che circa un quinto non riuscirà ad entrare e dovrà iscriversi a un'altra facoltà in attesa di ritentare l'anno prossimo o intraprendere una strada completamente diversa;

di fronte alle polemiche degli aspiranti "camicci bianchi", moltiplicatesi soprattutto sui canali *social*, il Ministero aveva incaricato i propri tecnici di raccogliere le segnalazioni di eventuali irregolarità, fin quando lo stesso Ministro, nel corso della trasmissione "The Breakfast Club" su Radio Capital, ha dato ragione agli studenti, indicando le loro segnalazioni come fondate;

in particolare il Ministro ha dichiarato: "Devo riuscire a fare le graduatorie tenendo conto degli errori annullando le domande sbagliate o comunque quelle che sono sotto verifica" ammettendo gli errori compiuti, e promettendo di far chiarezza sulle ragioni dei medesimi e impegnandosi a risolvere la questione; consapevole che le segnalazioni hanno accompagnato anche le prove degli scorsi anni, la Ministra sembrerebbe addirittura pretendere un più alto livello di preparazione da chi sceglie e prepara i quesiti. Ha infatti concluso l'intervista dichiarando: "E poi vorrei incontrarmi con le commissioni che preparano i test per riuscire a dare qualche cosa di un pochino meno debole per il prossimo anno";



considerato che:

tutto ciò accade nel bel mezzo di un'emergenza nella emergenza che riguarda la formazione medica e che, giornalmisticamente, viene definita "imbuto formativo" che, ovviamente, attende soluzione piuttosto di siffatti ricorrenti accadimenti che sembrano aggiungere al danno la beffa;

giòva, peraltro, ricordare che le gravissime criticità emerse sono le medesime verificatesi anche in passato in merito alla regolarità del concorso per l'accesso alle scuole di specializzazione medica 2020 (Concorso SSM 2020), su cui il Ministero, a seguito delle molteplici segnalazioni pervenute, aveva dovuto ammettere che alcuni quesiti del Concorso SSM 2020 erano mal formulati e, quindi, errati; stessa cosa era accaduta nel 2019 con i *test* per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia ed Odontoiatria e Protesi dentaria;

il futuro professionale di migliaia di potenziali medici non può essere lasciato in balia dell'incompetenza e approssimazione di chi dovrebbe selezionare i candidati in base alle competenze e conoscenze acquisite nel corso del proprio *iter* scolastico e che, invece, sono, costretti a frequentare appositi e costosi corsi di preparazione ai *test*, che spesso e volentieri non servono a colmare lacune, ma a schivare le domande fuorvianti dei *test* medesimi;

dunque, sarebbe utile ed auspicabile che, ancor prima di individuare i responsabili degli errori di formulazione delle domande, fosse avviato un processo di revisione rispetto a quello che i *test* si prefiggono di valutare, se la conoscenza della materia o la capacità di non cadere nel tranello di una domanda volutamente ambigua,

si chiede di sapere:

quali urgenti soluzioni il Ministro in indirizzo intenda mettere in atto affinché nessun candidato venga penalizzato dagli errori commessi dal Ministero nelle ultime prove selettive svoltesi;

se ritenga che i *test* di selezione, così come oggi sono, costituiscano uno strumento efficace e obiettivo di selezione dei migliori candidati per la facoltà di Medicina e Chirurgia e se siano adeguati alle conoscenze e competenze che il sistema scolastico nazionale ha loro fornito;

quali iniziative intenda adottare per garantire, a condizioni di parità, il diritto allo studio dei giovani che vogliono iscriversi alla facoltà di Medicina e Chirurgia, considerato che solo una minoranza potrà accedervi, anche alla luce delle criticità e delle necessità derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 ancora in corso.

(4-05999)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente*(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-02811 della senatrice Angrisani ed altri, sulla gratuità dei mezzi di trasporto pubblici per gli studenti vaccinati in Campania;

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-02815 della senatrice Alessandrini e del senatore Pittoni, sull'immissione in ruolo dei docenti vincitori del concorso straordinario bandito nel 2020.

*Avviso di rettifica*

Nel Resoconto stenografico della 357a seduta pubblica del 7 settembre 2021, a pagina 53, prima del titolo: "Sulla scomparsa di Paolo Saviane" inserire le seguenti parole: " [Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI](#)".

## 1.5.2.2. Seduta n. 359 del 15/09/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

### SENATO DELLA REPUBBLICA ----- XVIII LEGISLATURA -----

#### 359a SEDUTA PUBBLICA RESOCONTO STENOGRAFICO (\*) MERCOLEDÌ 15 SETTEMBRE 2021

Presidenza del vice presidente TAVERNA,  
indi del vice presidente LA RUSSA,  
del presidente ALBERTI CASELLATI,  
del vice presidente CALDEROLI  
e del vice presidente ROSSOMANDO

(\*) Include l'ERRATA CORRIGE pubblicato nel Resoconto della seduta n. 364 del 30 settembre 2021  
(N.B. Il testo in formato PDF non è stato modificato in quanto copia conforme all'originale)

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italexit-Partito Valore Umano: Misto-I-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa - Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.*

#### RESOCONTO STENOGRAFICO Presidenza del vice presidente TAVERNA

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 9,37).

Si dia lettura del processo verbale.

PISANI Giuseppe, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

**PRESIDENTE.** Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

#### Comunicazioni della Presidenza

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### Sull'ordine dei lavori

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

#### Sui lavori del Senato

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi ieri, ha approvato a maggioranza il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre.

Fermi restando gli argomenti previsti dal calendario della settimana corrente, la prossima settimana,

oltre all'eventuale seguito degli argomenti non conclusi, sarà discusso il decreto-legge sulla sicurezza delle attività scolastiche e dei trasporti, attualmente in corso di esame presso la Camera dei deputati. A tal fine sono previste sedute da martedì 21 settembre, fino a venerdì 24 settembre, ove necessario.

Mercoledì 22 settembre, alle ore 9,30, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali renderà un'informativa sulla tutela della denominazione di origine controllata del prosecco. I Gruppi potranno intervenire per dieci minuti.

L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1o ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.

### Calendario dei lavori dell'Assemblea

#### Discussione e reiezione di proposta di modifica

**PRESIDENTE.** La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi il 14 settembre 2021, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato a maggioranza - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 24 settembre:

Mercoledì	15	settembre	h. 9,30-20	- Disegno di legge n. 2382 - Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali e d economiche ( <i>approvato dalla Camera dei deputati</i> ) ( <i>scade il 21 settembre</i> )
Giovedì	16	"	h. 9,30	- Disegno di legge n. 1662 e connesso - <i>D e l e g a p r o c e s s o c i v i l e (voto finale con la presenza del numero legale) (ove conclusi dalla Commissione)</i> - Disegno di legge n. 2353 - <i>D e l e g a p r o c e s s o p e n a l e (approvato dalla Camera dei deputati) (voto finale con la</i>

				<i>presenza del numero legale) (ove concluso dalla Commissione)</i>
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------

I termini per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 1662 (Delega processo civile) e n. 2353 (Delega processo penale) saranno stabiliti in relazione ai lavori della Commissione.

Martedì	21	settembre	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. ... - Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti (ove approvato dalla Camera dei deputati) (scade il 5 ottobre) - Informativa del Ministro per le politiche agricole sulla tutela della denominazione di origine controllata del "Prosecco" (mercoledì 22, ore 9,30)
Mercoledì	22	"	h. 9,30-20	
Giovedì	23	"	h. 9,30	
Venerdì	24	"	h. 9,30 (se necessaria)	

Il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. ... (Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza delle attività scolastiche e trasporti) sarà stabilito in relazione ai lavori della Commissione.

**L'Assemblea e le Commissioni non terranno seduta nella settimana dal 27 settembre al 1° ottobre, in relazione alle elezioni amministrative del 3 e 4 ottobre 2021.**

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2382**

**(Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19**

**e sicurezza attività sociali ed economiche)**

**(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'

PD	22'
FdI	17'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

**Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. ...  
(Decreto-legge n. 111, Esercizio in sicurezza  
delle attività scolastiche e trasporti)  
(Gruppi 3 ore, escluse dichiarazioni di voto)**

M5S	32'
L-SP-PSd'Az	29'
FIBP-UDC	25'
Misto	25'+5'
PD	22'
FdI	17'
IV-PSI	16'
Aut (SVP-PATT, UV)	14'
Dissenzienti	da stabilire

[PESCO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PESCO (M5S). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori, non tanto dell'Assemblea quanto delle Commissioni.

La Commissione bilancio che presiedo è stata chiamata a esprimere il proprio parere, come accade usualmente, sul provvedimento sul processo civile, il cui esame è in corso in Commissione giustizia. Ebbene, è purtroppo accaduto un inconveniente a mio avviso sgradevole, che spero non crei un precedente: la Commissione giustizia non ha atteso il parere della Commissione bilancio per esprimere il parere su tutti gli emendamenti, li ha votati e ha dato mandato al relatore. È molto spiacevole, perché se abbiamo delle regole, queste vanno seguite.

Condivido il fatto che ci sia molta fretta di approvare quel provvedimento, e sono d'accordo sul fatto che quel disegno di legge fosse in calendario, anche se quest'ultimo afferma che comunque andava attesa la conclusione dei lavori in Commissione, però non si fa così, perché abbiamo delle regole.

Io mi faccio quindi portavoce della Commissione bilancio, che chiede che queste cose non accadano più. Spero che se ne parli in Consiglio di Presidenza, perché secondo me è necessario. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore PESCO, raccolgo la sua indicazione, che sarà fatta presente agli Uffici interessati.

[CIRIANI](#) (FdI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRIANI (FdI). Signor Presidente, la Conferenza di Capigruppo, come lei ha appena ricordato, si è riunita ieri, ma il Gruppo Fratelli d'Italia non ha votato a favore della proposta di calendario, perché abbiamo chiesto - e desidero ribadirlo qui in Aula - che venisse inserito nel calendario della settimana corrente e della prossima anche la discussione del disegno di legge Zan, oltre che gli atti sulle elezioni contestate nelle regioni Campania e Puglia, di cui parlerò alla fine.

Alcuni hanno ritenuto che questa nostra richiesta sia una tattica parlamentare o una strumentalizzazione, in realtà si tratta semplicemente dell'esigenza di fare chiarezza politica, perché

fino a poche settimane fa, prima che iniziasse la campagna elettorale per le elezioni amministrative, tutti i rappresentanti del centrosinistra ci dicevano che il disegno di legge Zan era urgentissimo, che bisogna approvarlo velocissimamente; per tale ragione erano stati travolti anche i lavori della Commissione, il disegno di legge doveva arrivare all'esame dell'Assemblea evitando anche la discussione degli emendamenti in Commissione. Questo perché quel provvedimento era uno spartiacque culturale e politico tra la barbarie che stiamo vivendo e la civiltà che si sarebbe aperta dopo la sua approvazione, uno spartiacque tra il progresso e l'oscurantismo che vige in questo Paese che non ha ancora approvato il disegno di legge Zan.

Vorrei ricordare una cosa alle decine di attori, giornalisti e cantanti che si impegnavano giorno e notte per l'approvazione di questo disegno di legge, a tutti quelli che ci si buttavano a pesce per trovare cinque, dieci, quindici minuti di popolarità, perché era diventato il tema politico su cui tutti si riconoscevano, perché era urgentissimo e fondamentale. Adesso non lo è più, non lo è stato la settimana scorsa, non lo sarà questa, non lo sarà la prossima, non lo sarà per tutto il mese di ottobre, perché le elezioni amministrative cadono il 3 e il 4 ottobre, poi ci sarà il ballottaggio, poi ci saranno le discussioni successive al ballottaggio, poi immagino che a novembre inizieremo la discussione dei documenti contabili in vista della legge di bilancio. Vorremmo quindi che il Parlamento, il Senato in questo caso, si esprimesse rispetto al fatto che il disegno di legge Zan è importante o non lo è più, se mai lo è stato, e se adesso è diventato talmente poco importante che di fatto voi, non votando la nostra proposta di modifica del calendario, mettete il disegno di legge Zan su un binario morto, in attesa di celebrarne il funerale a novembre.

Fratelli d'Italia si è preso la responsabilità politica di dire al Parlamento e agli italiani che con il voto di oggi il disegno di legge Zan scompare dall'agenda politica del Parlamento italiano. Qualcuno doveva dirlo. Ci siamo assunti noi questa responsabilità. *(Applausi)*.

La seconda questione, più breve, riguarda la lettera che la Presidente del Senato ha inviato ai Capigruppo, successiva a un sollecito del presidente Gasparri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari. Anche in questo caso abbiamo chiesto che si faccia chiarezza; è passato tanto tempo ed è inutile adesso discutere sui torti, sulle ragioni e sulle responsabilità di questo ritardo. Abbiamo proposto che si ponga un termine entro il quale l'Assemblea discuta di queste elezioni contestate. Anche questo ci è stato rifiutato ed è il motivo per il quale voteremo contro il calendario dei lavori e voteremo a favore della nostra proposta che chiede - lo ripeto e lo riassumo - di calendarizzare il cosiddetto disegno di legge Zan e anche gli atti della Giunta delle elezioni e delle immunità. *(Applausi)*.

[ROSSOMANDO](#) (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (PD). Signor Presidente, è noto che abbiamo un calendario molto fitto di provvedimenti non solo importanti, ma fondamentali, necessari ed indispensabili per portare a casa i fondi del *recovery plan*. Provvedimenti indispensabili come la riforma della giustizia e la questione del *green pass*, che sono importantissimi e devono essere approvati ora, su cui c'è la responsabilità di tutti per la salute e la ripresa degli italiani.

Ci sono dei momenti in cui, indipendentemente dal ruolo dell'opposizione, che ovviamente rispettiamo e riconosciamo, le tattiche stanno a zero; ci sono momenti in cui bisogna stare possibilmente sulla strategia e non sul tatticismo sterile. Quella che è stata fatta poco fa è chiaramente una proposta di "incidentamento" dei lavori parlamentari e di affossamento di un provvedimento a cui noi teniamo moltissimo. Se si vuole usare il Regolamento del Senato per affossare i provvedimenti e per fare trappole regolamentari su questioni molto importanti, lo si dica; l'opposizione lo può annunciare ma dica che è così. Non si sbandierino vessilli che non appartengono, anche perché mi risulta che non sia ancora stata ritirata la richiesta del non passaggio agli articoli sul cosiddetto disegno di legge Zan. Chi ha parlato è quindi una forza che vuole affossare questo provvedimento. *(Applausi)*. Allora parli nel merito, con quei fini argomenti che conosciamo e che usa su questo tema, ma su cui siamo abituati a confrontarci senza alcun timore, senza alcuna titubanza e senza alcuna retrocessione.

Signora Presidente, colleghi, vorrei ricordare innanzitutto a noi che è il Partito Democratico che ha

proposto questo provvedimento, il quale reca la prima firma di un esponente del Partito Democratico. Tale partito ha tolto dalle sabbie mobili della Commissione questo provvedimento (*Applausi*), elevandolo alla dignità della discussione in Assemblea, riconoscendo e difendendo il ruolo del Parlamento, anche con le diverse posizioni che sappiamo esistere al suo interno, per comportarsi con lealtà, facendo appello al confronto e al protagonismo dello stesso, perché si tratta di un provvedimento di iniziativa parlamentare. Non si usi il Regolamento per fare straccio di una discussione importante che deve avere la sua dignità e non merita di cadere in mine e trappole parlamentari mentre stiamo affrontando importanti provvedimenti. (*Applausi*).

Quindi il collega di Fratelli d'Italia non abbia timore; noi lo porteremo in Assemblea subito, immediatamente dopo l'approvazione dei provvedimenti da cui dipende l'ottenimento del *recovery plan*, e lo approveremo. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, sono stato tentato di prendere la proposta del gruppo Fratelli d'Italia come una sincera preoccupazione in relazione all'approvazione del disegno di legge Zan. Nella mia visione ottimistica volevo infatti immaginare una evoluzione della posizione politica di Fratelli d'Italia. Temo purtroppo che non sia così. La strumentalità della proposta è evidentissima e dunque non commento; non si usa il meccanismo del Regolamento per fare una battaglia politica mentre abbiamo dei provvedimenti così significativi e indispensabili in relazione al PNRR.

Voglio però rassicurare il collega, come ha già fatto la senatrice Rossomando. Confermiamo la nostra piena intenzione, appena ve ne saranno le condizioni, di concludere la discussione generale e approvare il disegno di legge Zan che riteniamo giusto ed importante. (*Applausi*).

[BERNINI](#) (*FIBP-UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNINI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, la prima cosa che mi viene da dire è benvenuti nel *club*. Questo ci fa piacere, almeno a me. Sapete che la posizione di Forza Italia rispetto al disegno di legge Zan è insieme chiara e composita. La vostra è stupefacente. Ci fa piacere sapere che siete entrati nel club Zan; anche se lo avete fatto tardivamente, benvenuti. (*Applausi*).

Per quanto ci riguarda il disegno di legge Zan è una cosa seria. Non ci permettiamo assolutamente di questionare sulle ragioni, le motivazioni e le dietrologie altrui. Il collega Ciriani ha detto che non è tattica politica parlamentare; per carità, non ci saremmo mai permessi di pensare nulla di simile, anche perché in ogni critica c'è un'autobiografia, quindi mai e poi mai avremmo pensato ad un desiderio di sfasciare il disegno di legge Zan in Assemblea mancando di rispetto ai diritti dei soggetti che esso vuole tutelare. (*Applausi*).

Per quanto ci riguarda, questo dibattito, ovviamente solo formale e non sostanziale, nulla toglie all'intento di Forza Italia di lavorare per la modifica del disegno di legge Zan. Nulla però ci impedirà di evitare che sia solamente una calendarizzazione frettolosa e oltretutto, per quanto ci riguarda, anche discostata dagli accordi che sono stati presi. La collega Rossomando ha ragione; durante la Conferenza dei capigruppo, in cui tutti hanno avuto altro da argomentare sul tema, tale questione non è emersa neanche da parte dei colleghi di Fratelli d'Italia. Riteniamo quindi che sia una vendemmia tardiva di questa mattina, un desiderio di avere in Assemblea il disegno di legge Zan che è emerso in mattinata nei colleghi di Fratelli d'Italia. Sugerirei loro di resistere: resistete ancora un mesetto, se ce la fate, e poi portiamo il provvedimento in Assemblea, cercando tutti insieme di modificarlo e renderlo il migliore possibile. (*Applausi*).

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, intervengo solo per ribadire la nostra posizione: voteremo contro questa proposta di calendario perché teniamo fede all'impegno preso ieri in sede di Conferenza dei Capigruppo, che tiene conto del fatto che, oltre ai due decreti-legge sul *green pass* (questa settimana e la prossima), c'è la riforma del processo civile e di quello penale. Quindi, direi che al momento non ci sono spazi per occuparci di altre misure.

Resto un po' stupito dell'atteggiamento di Fratelli d'Italia; mi auguro solo che sia una tattica e non invece un cambio di orientamento politico sul provvedimento. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signor Presidente, è triste constatare come non ci sia un limite all'ipocrisia neanche in quest'Aula.

L'Assemblea è impegnata in questi giorni ad approvare decreti-legge in scadenza per il *green pass*, uno strumento di libertà che consente a tutti i cittadini e le cittadine italiani di potersi riappropriare delle proprie città, di girare liberamente, di usufruire dei servizi delle città senza paura di essere contagiati rovinosamente e finire in terapia intensiva.

C'è un filo rosso, in effetti, che lega questo alla richiesta di calendarizzazione del cosiddetto disegno di legge Zan contro l'omolesbobitransfobia, perché anche la comunità LGBT vuole essere libera di girare per le nostre città, di stare sui posti di lavoro, nei luoghi di divertimento senza subire discriminazioni, insulti o aggressioni. Ecco, stupisce che la richiesta venga da una forza politica che non fa altro che accrescere pregiudizi e paure, sul *green pass* e sulla comunità LGBT che ora improvvisamente, invece, sembra sostenere. Ma è chiaro che è solo una strumentalità politica anche abbastanza meschina, trattandosi di libertà essenziali dell'individuo in entrambi i casi.

Il MoVimento 5 Stelle, naturalmente, è da sempre a favore dell'approvazione di questo disegno di legge così come è stato disegnato originariamente, ma è evidente che la richiesta avanzata è meramente strumentale, quindi rispondiamo no. *(Applausi)*.

[FARAONE](#) (IV-PSI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FARAONE (IV-PSI). Signor Presidente, intanto prendo atto che da quando il collega Malan è passato a Fratelli d'Italia, per Fratelli d'Italia il disegno di legge Zan è schizzato tra le priorità del calendario dell'Assemblea del Senato; questo è già un evento e credo sia importante sottolinearlo. Infatti, così come è vero che altre forze politiche hanno espresso la necessità di inserire il disegno di legge Zan tra le priorità, devo anche dire che Fratelli d'Italia, tutte le volte che ponevamo la questione come prioritaria, ha sempre detto che non era una priorità del Paese, ma che bisognava trattare altre questioni perché altre erano le priorità.

Presidente, credo che avremmo dovuto trattare l'argomento prima dell'estate, quando c'erano le possibilità per approvarlo. Oggi, introdurre questo tema in piena campagna elettorale per le elezioni amministrative significherebbe farci soltanto del male.

Siccome dobbiamo modificare e approvare il testo con la più ampia maggioranza possibile, credo sia opportuno riprendere la discussione del provvedimento Zan dopo le elezioni amministrative, così come tra l'altro abbiamo concordato in Conferenza dei Capigruppo. Tutto il resto è strumentalità. Lo era da parte di chi diceva che andasse approvato subito così com'era perché in quel modo si costruiva consenso, ma non si approvava il provvedimento; lo è oggi da parte di chi, dopo aver detto per mesi che l'argomento non si doveva trattare, dice che invece è un tema prioritario.

Vorrei che l'intervento del presidente del Gruppo Fratelli d'Italia fosse fatto girare per il Paese per far comprendere come Fratelli d'Italia ha utilizzato questo argomento in maniera radicalmente opposta rispetto a come lo vedeva precedentemente.

Approviamo dunque il disegno di legge dopo le elezioni amministrative con il largo consenso da parte delle forze parlamentari. *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Passiamo alla votazione della proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea.

[ZAFFINI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (Fdl). Signor Presidente, intervengo per precisare ai colleghi intervenuti - chi più chi molto meno elegantemente, anche se noi non ci prestiamo evidentemente alla polemica - che l'intento di Fratelli d'Italia è quello di chiamare il Parlamento a rispecchiare in qualche modo una discussione che praticamente da tre-quattro mesi a questa parte riempie la comunità nazionale di informazioni più o



meno rispondenti al vero e che in questo momento, come molte altre vicende legate alla contingenza delle operazioni di Governo, è sparita in modo eclatante.

La posizione di Fratelli d'Italia è assolutamente chiara e non cambia e credo che questo sia incontrovertibile. Se la vostra è altrettanto chiara, perché questo provvedimento è sparito dal calendario dei lavori parlamentari e perché questo avviene a tre settimane dal voto amministrativo? Avete forse paura dei riflessi di questo tema sul voto amministrativo? Dovrebbe essere il contrario, colleghi. Se voi siete così certi di alzare i vessilli che vi appartengono, come testualmente detto dalla collega Rossomando, alzateli e prendetevne il merito. Noi alziamo i nostri di vessilli e non abbiamo timore di farlo in prossimità degli appuntamenti elettorali.

Quindi, utilizzare il Regolamento per fare i furbi è roba che appartiene a voi, non a noi. Noi vogliamo portare il Parlamento a discutere in modo trasparente di temi che potrebbero essere anche interessanti nelle campagne elettorali per l'elezione del sindaco della capitale della Nazione, che è imminente. Se non avete il coraggio di farlo, siete voi ad ammainare i vostri vessilli; noi il nostro lo teniamo bene e lo facciamo anche in quest'Aula.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta di modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea, avanzata dal senatore Ciriani, volta ad inserire la discussione del disegno di legge Zan e l'esame dei documenti della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sulle elezioni contestate.

**Non è approvata.**

Resta pertanto definitivo il calendario dei lavori adottato a maggioranza dalla Conferenza dei Capigruppo e da me comunicato all'Assemblea.

**OSTELLARI (L-SP-PSd'Az).** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**OSTELLARI (L-SP-PSd'Az).** Signor Presidente, non voglio fare polemica, anche perché credo che in questi giorni il Paese non ne abbia bisogno; soprattutto, non abbiamo bisogno di polemiche noi qui dentro, che siamo tutti insieme cercando di dare risposte utili.

Non ho ascoltato prima direttamente l'intervento del collega, presidente Pesco, che però mi è stato riferito. Intervengo quindi sostanzialmente per fare luce su quello che è accaduto, dicendo che non è accaduto nulla di anomalo, nulla di utile a creare polemica. Anzi, quello che è avvenuto - e mi rivolgo al presidente Pesco - dovrebbe essere discusso tra noi, magari in altra sede rispetto a questa, e a questa discussione non mi sottraggo.

A questo proposito voglio ricordare che gli emendamenti che come Commissione giustizia abbiamo votato in relazione a questo provvedimento, che è atteso da tutto il Paese perché ha risvolti ovviamente anche sul PNRR, la 5a Commissione li aveva da mesi e a quegli emendamenti non è stato dato il parere nei sette giorni.

Nonostante questo - il senatore Pesco lo sa - noi della 2a Commissione ci siamo convocati e riuniti per varie sedute, anche nel mese di agosto, fino al 10 o 11 agosto, riprendendo poi il 29 e il 30. Noi qui c'eravamo; voi dove eravate? Ci siamo sentiti telefonicamente e ci siamo confrontati sul termine e sulle proposte da fare. Io e lei, presidente Pesco, ci siamo accordati al fine di terminare i lavori in 2a Commissione e di lasciare che la 5a Commissione potesse in qualche modo valutare, nonostante la scadenza dei termini, le eventuali problematiche. Questo è quello che abbiamo fatto. Lei sapeva bene che noi potevamo già chiudere giovedì della settimana scorsa; ma, proprio perché ci tengo ai rapporti, ci siamo confrontati e abbiamo inviato il fascicolo a lei e alla vostra Commissione per i pareri, nonostante potessimo già - ripeto - chiudere. Ci siamo convocati ieri alle ore 18 - e lei lo sapeva - per dare il mandato ai relatori che oggi sono chiamati a relazionare in Aula.

Detto questo, mi pare una polemica inutile, non utile a noi. Colgo invece l'occasione per ringraziare tutti quelli che hanno lavorato, nonostante queste grandi difficoltà, anche tra Commissioni; noi abbiamo osservato i pareri che voi avete comunque rilasciato, perché alcuni emendamenti sono stati tolti. Tutto il lavoro che abbiamo fatto assieme (io dico così) è oggi utile a portare a casa un provvedimento per il Paese. Di questo dobbiamo parlare e non della mancata convocazione di una seduta prima o dopo quell'altro.

L'invito che le rivolgo, dunque, presidente Pesco, è di chiudere qui la polemica e di andare avanti a

lavorare. (*Applausi*).

**PESCO** (*M5S*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE**. Senatore Pesco, non posso consentire un dibattito. Ognuno di voi ha giustamente portato le proprie riflessioni. Se lei riterrà che l'argomento abbia la necessità di essere ulteriormente verificato, ne parleremo in separata sede con il Presidente. Lei sa ovviamente che la 5a Commissione dovrà comunque esprimere il parere sul testo. Vi chiedo ora gentilmente di proseguire con i lavori d'Aula.

**Discussione e approvazione del disegno di legge:**

**(2382) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (ore 10,08)

**Discussione e approvazione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 2382, già approvato dalla Camera dei deputati.

Chiedo al presidente della 1a Commissione permanente, senatore Parrini, di riferire sui lavori della Commissione.

**PARRINI** (*PD*). Signor Presidente, comunico che la Commissione non è in grado di terminare i propri lavori per l'esame del provvedimento. Abbiamo svolto la discussione generale, dopo l'incardinamento, e abbiamo esaminato e votato gli ordini del giorno. Tuttavia la quantità di emendamenti presentati e la necessità di ottenere pareri che, quando ci siamo riuniti, non erano ancora arrivati non hanno reso possibile concludere i lavori in tempo compatibile con il calendario d'Aula.

**PRESIDENTE**. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Parrini, il disegno di legge n. 2382, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Comunico che è stata presentata la questione pregiudiziale QP1.

Ha chiesto di intervenire il senatore Ciampolillo per illustrarla. Ne ha facoltà.

**CIAMPOLILLO** (*Misto*). Signor Presidente, il decreto-legge in esame, n. 105 del 2021, introduce misure di straordinaria necessità e urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti e introducendo taluni obblighi, in particolare, all'articolo 3, l'utilizzo della certificazione Covid-19 (emessa in ogni caso nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento UE 953/21) per accedere a determinati luoghi o servizi.

Tali misure devono in ogni caso rispettare il regolamento UE 679/2016 in materia di dati personali e rispondere a criteri di proporzionalità, efficacia e necessità. Ciò è stato evidenziato dalla Commissione europea con nota datata 26 agosto 2021, inviata all'attenzione di *stakeholder* attivi in ambito di diritti fondamentali.

Fermo restando che sorgono dubbi sul fatto che il regolamento UE 679/2016 possa dirsi soddisfatto laddove venga consentito a un ristoratore, barista o buttafuori di trattare dati sanitari senza consenso del titolare (si applicherebbe l'articolo 9 del regolamento che non contiene analoga previsione di cui all'articolo 6, comma 1, la quale invece consente che un privato possa trattare dati personali per dar seguito a un obbligo di legge), forti criticità emergono anche dal possibile uso discriminatorio dei *pass* come strumento di selezione inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute.

Alla luce delle notizie che si possono reperire su numerosissimi quotidiani emerge chiaramente che i possessori di certificato Covid-19, impropriamente denominato *green pass*, conseguito a esito di vaccinazione e non a seguito di tampone, possono contagiare (si pensi, ad esempio, al focolaio all'ospedale Sant'Eugenio di Roma). Ciò è peraltro ben evidente già dalla lettura del modulo di consenso vaccinazione contro il Covid-19, in cui si legge chiaramente che il vaccino non contiene il *virus* per indurre l'immunità, ammettendosi così con assoluta e indiscutibile certezza come chi è vaccinato non è affatto immune dal contagio. Pertanto, chi ha ottenuto tale certificazione mediante tampone, dimostrando quindi di essere perfettamente sano al momento dell'ingresso nei luoghi ove il Governo intende imporre accessi contingentati, non gode attualmente di alcuna tutela nel venire a contatto con chi ha invece ottenuto il *green pass* attraverso la vaccinazione, trattandosi di soggetti che

possono senza dubbio contagiare. Vanno anche menzionati casi in cui persone in possesso di *green pass* che si sono contagiate non abbiano visto il proprio certificato disattivato, così come persone che hanno ottenuto il certificato una volta dichiarata la guarigione dopo ventuno giorni di quarantena, benché ancora debolmente positive.

Orbene, la proposta del Governo italiano di introdurre tali limitazioni (e che l'Assemblea si appresta a votare), sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto, non solo costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica, ma si pone anche in contrasto con la risoluzione 2383/2021 del Consiglio d'Europa (paragrafi 3 e 8), che stabilisce come illegittima la discriminazione fondata su un *pass* concesso a chi è potenzialmente infettivo. In particolare, il paragrafo 8 stabilisce che «fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati e mantenendole invece per chi non lo ha fatto». Al riguardo, giova ricordare i vincoli e le "linee rosse" invalicabili che il Consiglio d'Europa impone (allegato 2) e che invece si continua a far finta che non esistano.

In conseguenza di tali evidenze, fin dove il Governo intenderà estendere l'obbligo di esibire il certificato Covid si dovrà necessariamente richiedere, in ogni caso, un tampone negativo quanto più prossimo nel tempo, acquisito ormai che il certificato ottenuto dopo la vaccinazione non rappresenta un metodo sicuro per impedire la diffusione del *virus*. Del resto, tale circostanza è stata recentemente posta a base di un ricorso presentato davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea dall'avvocato Mauro Sandri del foro di Milano, coadiuvato, per quanto di stretta competenza di diritto unionale, dal *solicitor* Giulio Marini, avvocato abilitato nel Regno Unito, e con il patrocinio presso la Corte penale internazionale dell'Aja. Tale ricorso è finalizzato a chiedere l'annullamento del regolamento UE 953/2021 in ragione dei presupposti scientifici errati sottesi all'adozione del certificato Covid-UE. Nell'adottare il predetto regolamento, infatti, temporalmente antecedente alla risoluzione 2383/2021, il legislatore europeo aveva forse dato per scontato che il vaccino avrebbe creato immunizzazione, ma l'evidenza dei fatti ha mostrato una realtà completamente diversa; ragione - questa - che ha imposto ai legali di adire la massima autorità giudiziaria per un corretto inquadramento della fattispecie.

Del resto, il Governo è perfettamente al corrente di tale ricorso: è notizia recente che il Consiglio dell'Unione europea, parte convenuta in giudizio, ha provveduto ad inviare una nota ufficiale agli ambasciatori in sede, informandoli della presentazione del ricorso. Malgrado questo l'Assemblea si trova ora a dover adottare un provvedimento che rischia di avere serie carenze sul piano scientifico.

Questi profili impongono di non votare le disposizioni del decreto-legge, incompatibili con la risoluzione n. 2383 del 2021 e ciò non solo per il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, ma anche e soprattutto a tutela della salute pubblica, seriamente compromessa dal voto favorevole a questo decreto-legge, le cui disposizioni implicitamente escludono i vaccinati o i guariti in possesso del *pass* dal sottoporsi ai tamponi, anche rapidi o salivari, consentendo a costoro pericolose libertà che invece non dovrebbero essere concesse a causa della loro potenziale contagiosità.

Per questi motivi si chiede di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105 del 2021 sull'emergenza da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Poiché nessuno chiede di intervenire, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della questione pregiudiziale QP1, presentata dai senatori Ciampolillo e Martelli.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato non approva.** (*v. Allegato B*).

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Rampi. Ne ha facoltà.

**RAMPI (PD).** Signor Presidente, signori colleghi, il provvedimento al nostro esame dovrebbe davvero spingere il Senato e tutto il Parlamento a un'assunzione di responsabilità.

Noi del Partito Democratico abbiamo ragionato molto in questi mesi sulla scuola, che per noi è il tema più importante, la priorità del Paese. Anche nell'ambito del piano di *recovery* abbiamo chiesto importanti investimenti, sia nelle strutture (negli edifici), sia soprattutto nel modello di insegnamento, con investimenti sulle risorse umane, sulle insegnanti e sugli insegnanti. La scuola è iniziata ormai in

tutta Italia; è iniziata in presenza e questo era un obiettivo fondamentale.

Diciamoci la verità, colleghi: la scuola è iniziata in presenza solo perché è attivo un provvedimento come quello che stiamo votando oggi in Assemblea. Sarebbe stato impensabile per i ragazzi tornare nelle classi se il sistema Paese non fosse riuscito - prevalentemente - a costruire un sistema di tutela, che tra l'altro nella scuola ha funzionato, con un'adesione alla vaccinazione degli insegnanti che in termini scientifici rasenta la totalità: ci sono percentuali che si avvicinano molto a quel dato. Ciò non vuol dire che questo debba eliminare la prudenza; mi riferisco ad alcune discussioni oggettivamente fuori luogo, a mio parere, sull'uso della mascherina.

Io credo che con i ragazzi e con le ragazze bisognerebbe parlare di più. Come succede anche per l'uso dell'automobile, per le cinture, per l'attraversamento della strada, per il rispetto dei limiti di velocità, tante volte i nostri bambini e le nostre bambine sono più bravi ad insegnarci cosa vuol dire rispettare le regole. E non per un'adesione astratta, teorica, ma perché c'è la comprensione. La scuola serve proprio a questo ed è per questo che noi abbiamo insistito da sempre sulla scuola in presenza. La scuola è una palestra di comunità, di democrazia, è il luogo in cui si impara a stare insieme agli altri nella loro differenza.

Il *green pass* è uno strumento di questo tipo. Noi siamo estremamente rispettosi, vorrei ribadirlo. Il Partito Democratico è estremamente rispettoso di chi ha delle paure.

Le persone che hanno paura non vanno maltrattate, non vanno bullizzate, non vanno insultate. Le persone che hanno paura vanno rassicurate. Spesso le paure nascono esattamente dalla carenza di strumenti culturali ed è per questo che noi vogliamo investire di più nella scuola.

La carenza di comprensione della scienza, la carenza epistemologica, noi, purtroppo, la sentiamo troppo spesso anche in quest'Aula, nei dibattiti televisivi e nei dibattiti politici. E non si sa, colleghi, se sia una carenza epistemologica sincera - e sarebbe grave - o se sia una comprensione dei dati che viene violentata in maniera strumentale, giocando però sulla pelle delle persone.

Si guardi anche alla questione del pronunciamento dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa. Io ho la fortuna di essere uno dei rappresentanti di questo Parlamento in quell'Assemblea. Io ho votato quella risoluzione, che sento utilizzata e tirata da una parte e dall'altra, purtroppo anche da colleghi di maggioranza e, qualche volta, anche da qualche amico, che prova ad utilizzare il mio voto per raccontare pubblicamente che il Partito Democratico avrebbe dei dubbi che non ha.

In realtà, quella risoluzione, che è stata votata praticamente all'unanimità da tutta l'aula del Consiglio d'Europa, tranne che da alcune forze di estrema destra nazionalista (cosa che dovrebbe un pochino orientare) è una risoluzione che invita all'attenzione e alla prudenza. Siamo, infatti, tutti consapevoli che il percorso vaccinale può essere utilizzato, soprattutto in certi Paesi in cui le dinamiche democratiche non sono proprio consolidate, come pretesto per aumentare alcuni strumenti di esclusione e di pressione su gruppi di minoranze. Bisogna capire qual è il contesto in cui si scrive una risoluzione e non bisogna strumentalizzare i fatti.

Noi crediamo questo: che oggi la scuola si possa sviluppare in presenza. Ne discutevamo anche poco fa con la mia Capogruppo, che è una sincera appassionata di scuola. Anche qui, noi ci teniamo a dire che non pensiamo che l'esperienza della didattica a distanza sia completamente da gettare. Anzi, essa ha mostrato una grande capacità reattiva della scuola e ci ha consegnato alcuni strumenti di innovazione didattica che noi vogliamo continuare a utilizzare.

Però, mentre provavamo a risolvere il problema di non perdere la didattica, pur essendo vietato e impossibilitato l'incontro tra le persone, abbiamo sempre pensato che la presenza fosse un elemento fondamentale. Questo vale per la scuola e vale per tutta la società. Oggi avere un *green pass*, cioè avere un semaforo verde (la scelta delle parole ha un significato), che attesta che si può andare, significa semplicemente questo.

Anche qui, io tante volte ascolto i colleghi. Vedete, con un po' di cultura scientifica si sa che l'incertezza fa parte della vita. Tutti i giorni noi saliamo sui mezzi pubblici. Io oggi sono venuto in Senato in bicicletta. Nel mio caso, io viaggiavo a circa 20 chilometri all'ora, che non penso di aver superato; qualche volta, invece, in auto raggiungiamo i 160 chilometri all'ora. Siamo su un sottile strato di gomma con dentro dell'aria. Se esplode improvvisamente, come minimo ci facciamo molto

male. Questo, però, non ci impedisce di utilizzare tutti i giorni l'auto o la bicicletta e di andare, magari esagerando, anche a 160 chilometri all'ora (questo, magari, è inopportuno).

Si tratta, dunque, di ricondurre tutto questo nel giusto contesto. È chiaro che ci si può infettare anche dopo aver ricevuto due dosi di vaccino. Io conosco diverse persone cui è successo. Queste persone, però, hanno avuto un giorno di febbre e sono state scarsamente infettive verso gli altri. Questo è il dato di fatto. Noi non abbiamo raccontato e non racconteremo mai che esiste lo scudo di Capitano America con cui il vaccino non tocca più nessuno. Non è così, ma c'è una bella differenza con la condizione in cui eravamo all'inizio di questa pandemia, quando non disponevamo di alcun tipo di strumento per combattere questo virus.

Anche relativamente alle persone, all'inizio c'è stato detto che il rischio di contagio riguardava solo quelle con patologie pregresse e le persone anziane. Poi ci siamo accorti che riguardava anche ragazzi e ragazze molto giovani, pure persone in salute, che finivano in terapia intensiva, che rimanevano per giorni in una camera con il respiratore o con il casco dell'ossigeno. Anche qui, mi vengono in mente volti e nomi di amici, che si trascinano tutt'ora dietro le conseguenze di aver attraversato quella vicenda.

Oggi siamo in un contesto completamente diverso. La politica, con il suo linguaggio, con il dibattito pubblico ha anche una funzione di orientamento, di esempio per il Paese, deve dare un'indicazione alle persone. Credo che ampliare l'utilizzo del *green pass* a diverse altre categorie sia un fatto positivo che tra l'altro avrà ricadute anche sul sistema di istruzione e sulla scuola, perché è chiaro che la scuola non è un mondo isolato: i ragazzi vanno a scuola al mattino e tornano a casa la sera e durante la giornata, se possibile, svolgono altre attività, che fortunatamente sono riaperte o stanno riaprendo, perché sono fondamentali e perché in questi mesi abbiamo avuto grandi danni sulla salute dei ragazzi per la chiusura delle strutture sportive. Per far funzionare le strutture sportive, però, soprattutto quelle nelle quali magari è più difficile gestire una pandemia, occorre che tutta la popolazione sia vaccinata e che ci sia un meccanismo di controllo. Tra l'altro, colleghi, pensavo in questi giorni e mi colpisce che tutti noi diamo per scontato il fatto - straordinariamente positivo - che anche il meccanismo informatico del *green pass* funzioni così bene. Francamente, nell'Italia di qualche anno fa non avrei dato per scontato il fatto che tutti noi andiamo a vaccinarci, nel 90 per cento dei casi dopo poco riceviamo un sms, ci registriamo, scarichiamo un QR *code* sul telefonino e in qualsiasi posto andiamo c'è qualcuno che attraverso un'applicazione lo controlla e verifica che siamo vaccinati. È un fatto normale, ma è anche qualcosa che non saremmo riusciti a realizzare solo qualche anno fa. Pensate a come sarebbe stato più complicato.

In conclusione, credo - per arrivare al punto - che dobbiamo assumerci la responsabilità di mandare da quest'Aula messaggi positivi, non alimentare le incertezze, rassicurare le persone, saper navigare in questa difficile tempesta con gli strumenti della cultura e della scienza. Solo così ne usciremo tutti anche un po' più forti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

**CRUCIOLI** (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Dividerò il mio intervento in due parti: la prima per illustrarvi i motivi di contrarietà nei confronti della proroga dello stato di emergenza introdotto con gli articoli 1 e 2 di questo provvedimento; la seconda, per illustrare i motivi della mia contrarietà nei confronti del *green pass* introdotto all'articolo 3 di questo provvedimento.

Sulla proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 dicembre di quest'anno, vi ricordo, colleghi, che questa è la quinta proroga: per cinque volte il Governo ci ha chiesto di ratificare la proroga dello stato di emergenza nazionale e credo che sia un *unicum* nella storia della Repubblica. Se lo stato di emergenza nazionale aveva un senso ed era giustificato - tant'è che io votai a favore a inizio del 2020, quando il virus era appena comparso - lo è stato molto meno nelle quattro proroghe successive, a luglio e a ottobre 2020 e a gennaio e ad aprile 2021, tant'è che già allora votai contro in dissenso dal mio Gruppo di allora. Sicuramente oggi i requisiti per lo stato di emergenza non sussistono. Oggi, a due anni dalla comparsa del virus, conosciamo molto meglio le dinamiche di questa sindemia, tant'è che sono stati realizzati noti vaccini, la campagna vaccinale in Italia è al 70 per cento e ci sono cure precoci per curare la malattia da Covid all'inizio anche a domicilio e ridurne gli effetti gravi. Inoltre,

attualmente l'incidenza di nuovi casi è in discesa, si sta avvicinando alla soglia dei 50 casi su 100.000 abitanti che, come è noto, è la soglia sotto la quale è possibile effettuare il tracciamento e l'individuazione caso per caso ed isolare in quarantena i singoli casi (ricordate la *app* Immuni? Che fine avrà fatto?).

Ancora, sul fronte ospedaliero le terapie intensive ad oggi, ma anche ieri e l'altro ieri, erano e sono libere al 93 per cento.

Ripeto, i posti liberi sono al 93 per cento - sono dati ufficiali - così come i posti in area non critica. Anche da questo punto di vista, dunque, non c'è lo *stress* dell'ospedalizzazione e non c'è il Servizio sanitario nazionale in crisi, in questo momento.

Per quel che riguarda la letalità, proprio perché si comincia a conoscere meglio il virus, vediamo che essa è scesa in tutte le fasce d'età e addirittura si è attestata a livelli inferiori allo 0,01 per cento nella fascia di età fino a diciannove anni ed è comunque inferiore allo zero virgola fino ai cinquantanove anni.

Pertanto, colleghi, vi chiedo dov'è oggi l'emergenza in atto, che non può essere fronteggiata con gli strumenti ordinari previsti dall'ordinamento. Colleghi, se c'è questa emergenza, spiegatemi, ad esempio, perché il Parlamento ad agosto non ha lavorato e ci siamo ritrovati invece, stamattina, a non poter discutere gli emendamenti a questo importantissimo provvedimento, perché non c'è tempo, è urgente e bisogna approvarlo subito. Avremmo però potuto benissimo lavorare ad agosto, invece che andare in ferie, e di questo bisogna riconoscere una precisa responsabilità ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato, che non hanno programmato i lavori in maniera tale da consentirci di trattare adeguatamente un provvedimento di questa delicatezza. (*Applausi*).

Veniamo alla seconda parte dell'intervento, sul *green pass*, perché sul presupposto della asserita emergenza introducete pesantissime ed ingiustificate discriminazioni tra cittadini vaccinati e non vaccinati. Sono discriminazioni e non semplici differenze di trattamento, perché sarebbero trattamenti differenti giustificabili, coerenti con una certa logica e tollerabili, se - e solo se - il vaccino impedisse la trasmissione del virus e quindi i vaccinati non trasmettessero il virus, o comunque, perlomeno, se fosse quantificata con ragionevole certezza la capacità del vaccino di ridurre sensibilmente il rischio del contagio. La premessa del *green pass* è infatti quella di impedire che persone potenzialmente contagiose contagino altri, accedendo ai luoghi pubblici, ai luoghi di lavoro, ai ristoranti, ai luoghi di cultura e così via. Si pone quindi il famoso argomento dell'interesse pubblico. Non si dice, infatti: «Ti devi vaccinare, per proteggere te stesso», ma si dice: «Se non sei vaccinato, non puoi accedere a quel luogo, perché bisogna tutelare gli altri». Se è così, bisogna però dimostrare, con ragionevole certezza, quantomeno la capacità del vaccino di interrompere questo contagio. Ad oggi, però, l'unica cosa certa che sappiamo è che non possiamo escludere che i vaccinati possano contagiare e abbiano, in potenza, la capacità di contagiare gli altri, esattamente come i non vaccinati.

Potreste rispondere, colleghi, che c'è il documento dell'Istituto superiore di sanità del 10 settembre, che attesta il contrario di quanto sto dicendo. Ebbene, colleghi, questo documento è a mio avviso errato. Sto facendo un'affermazione precisa, puntuale e piuttosto grave: ritengo che questo documento, l'unico documento italiano che abbia tentato di misurare la capacità del vaccino non di ridurre le conseguenze gravi della malattia, ma di interrompere il contagio, sia errato. Ho esposto queste tesi durante la riunione di Commissione, chiedendo al Governo, in particolare al sottosegretario Sileri che lo rappresentava, e ai membri della maggioranza presenti di replicare a queste mie osservazioni, ma nessuno è stato capace di balbettare alcunché. Quindi non solo, come senatori, non abbiamo potuto fare approfondimenti, non abbiamo potuto svolgere audizioni, non abbiamo potuto chiedere all'Istituto superiore di sanità di chiarire i punti che adesso vi elencherò, ma, neanche a specifica richiesta, il Governo, nella persona del qualificato sottosegretario Sileri, ha ritenuto di dover fare alcun chiarimento e alcuna puntualizzazione o anche di smentire, perché all'inizio ho posto questo tema come quesito e come domanda. Sono costretto oggi, invece, a fare in Assemblea questa accusa, perché non ho avuto alcuna risposta.

Quali sono gli errori evidenti di questo *report* del 10 settembre? Il primo è che il calcolo per la verifica della differenza nella possibilità di contagio tra vaccinati e non vaccinati è stato effettuato senza tenere

in alcun conto il numero di tamponi effettuati tra le due platee. L'incidenza è stata calcolata prendendo i positivi e rapportandoli al numero complessivo dei vaccinati e dei non vaccinati, senza tener conto del fatto che i non vaccinati... (*Richiami del Presidente*).

Mi scusi, signor Presidente, mi lascerà un paio di minuti in più.

PRESIDENTE. Glieli ho lasciati, senatore Crucioli, ne aveva sette e gliene ho dati nove. Lei è alla fine del suo nono minuto.

CRUCIOLI (*Misto-l'A.c'è-LPC*). È l'unica voce che si alzerà in dissenso, una delle poche, se mi lascia due minuti in più le sarò grato.

Non è stato preso in esame il numero di tamponi e questo porta evidentemente a sovrastimare l'efficacia del vaccino nella capacità di interrompere la trasmissione, perché il numero maggiore nella platea dei non vaccinati deriva dal fatto che questi sono necessariamente più tamponati, perché il *green pass* scade ogni quarantotto ore e devono fare i tamponi.

Il secondo errore enorme è che la stima effettuata ha preso in esame anche i periodi di aprile, maggio e giugno, quando non c'era la variante delta. Cosa ci interessa sapere la capacità di interrompere il contagio della precedente variante, quando oggi ce ne è una diversa, che l'Istituto superiore di sanità ha attestato esser maggiormente capace di bucare il vaccino? Bisognava prendere in esame solo luglio e agosto, che sono i mesi in cui la variante delta è diventata dominante.

Il terzo errore macroscopico è che vengono conteggiati i casi positivi maturati nei quattordici giorni dopo la prima dose, come se fossero a carico della platea dei non vaccinati, quando è incerto il tempo necessario per poter produrre gli anticorpi ed è incerto il tempo di incubazione. Si sarebbero dovuti eliminare questi numeri per avere un dato pulito.

Gli errori elencati sono idonei a sovrastimare significativamente l'attuale capacità di impedire la trasmissione dei contagi e sono di evidenza tale da ingenerare il dubbio che l'elaborato risponda allo scopo politico di comprovare l'efficacia del vaccino piuttosto che valutare imparzialmente tale efficacia. Al Parlamento non è stato consentito di svolgere alcun approfondimento scientifico (ho detto cosa è successo in Commissione); se a questo aggiungiamo l'opaca gestione dei dati da parte del Governo, del Comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità, la propaganda mediatica martellante, la divulgazione scientifica... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. Senatore, la devo interrompere, mi dispiace, le ho concesso veramente qualche minuto in più. Può depositare il testo del suo intervento agli atti della seduta.

È iscritta a parlare la senatrice Binetti. Ne ha facoltà.

BINETTI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, vorrei in premessa riassumere i miei pensieri in tre punti: il primo è che la scienza propone e la politica dispone. Noi siamo qui come politici, non come scienziati, quindi dobbiamo assumere i dati dalla scienza, ma la responsabilità è del politico (*Applausi*).

Il secondo punto: certamente è meglio educare che obbligare; a volte però i tempi dell'educazione, i tempi della formazione, i tempi della *moral suasion* possono essere così lunghi da costituire un pericolo per la situazione che si sta fronteggiando. In questo caso è assolutamente lecito obbligare, peraltro facendo riferimento al secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. Nel caso però dell'obbligo è importante tenere presente tre punti: che l'obbligo sia proporzionato al pericolo che in quel momento si sta correndo; che sia contenuto nel tempo e che quindi abbia la durata dell'urgenza ed emergenza che si sta affrontando, e che l'obbligo sia *evidence based*, vale a dire fondato su prove di evidenza scientifica.

Tutto questo non toglie assolutamente importanza al fatto che questo è un Parlamento, non il congresso mondiale (che spero ci sia) che si occuperà dei vaccini e in cui si sentiranno le voci più importanti a livello scientifico e si discuteranno le interpretazioni.

Tutti noi - e in quest'Aula ci sono molte persone che, prima di fare il parlamentare, nella loro vita precedente si erano occupate di medicina, di scienza e di ricerca - sappiamo come la ricerca sia una realtà viva e dinamica, che può entrare in contraddizione con se stessa, perché è proprio da tale contraddizione che scaturisce l'evoluzione della scienza. Sappiamo perfettamente come, a livello scientifico, le posizioni possono essere molto diverse: è il dibattito scientifico; è il pane dei nostri giorni. La passione per la ricerca, che in qualche modo accompagna e precede la passione per la

politica, non si può sovrapporre o imporre a questa.

Quello che voglio dire è che c'è un po' - se mi permettete di dirlo in questi termini - il neofita della scienza, che guarda alla scienza come se fosse una sorta di moderna religione. No, la scienza non è assiomatica, non ha verità assolute, ma solo verità in transito, nell'attesa che qualcuno elabori una teoria scientifica in grado di spiegare un numero maggiore di fatti con maggiore chiarezza, e quindi in questo senso permettendo un cambiamento. La scienza non può essere fotografata come se fosse un'istantanea per poi essere proposta in questo modo.

Diciamo che quello che scandalizza l'uomo comune - mi ci metto anch'io per tutti gli ambiti di cui sono totalmente ignorante - e che sono le contraddizioni della ricchezza legata alla complessità sono esattamente ciò che appassiona chi ci sta dentro, che è continuamente alla ricerca della possibilità di fare un passo avanti. Sostituire la responsabilità politica con la responsabilità scientifica è un errore strutturale che non possiamo commettere.

Qui, in quest'Assemblea, dobbiamo rivendicare il diritto e la responsabilità della decisione, che chiaramente maturano in un contesto di precauzione. Pertanto, nel dubbio la scelta andrà sempre volta a garantire le fasce più fragili e più deboli. Nell'attesa che maturi una conoscenza più articolata, più solida e più costruita, debbo preoccuparmi della maggioranza della popolazione e quindi prenderò una misura che risponde alle loro esigenze. In questo caso, la prudenza ci spinge tutti a favore del vaccino e a favore della documentata vaccinazione (perché altro non è il *green pass*, che dimostrare quello che abbiamo fatto), nel rispetto e nell'attenzione di tutti gli altri. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

[RIPAMONTI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, in accordo con il mio Capogruppo oggi farò un intervento che non sarà strettamente inerente al decreto-legge in oggetto, ma ovviamente è collegato. Vorrei far riferimento a un'interrogazione che ho depositato più di un mese fa (quasi due, in realtà) come primo firmatario, insieme ad altri colleghi. La premessa che voglio fare, a scanso di ogni equivoco e di ogni polemica (che in questi giorni mi sembra siano un po' lo sport preferito da tutti), è la seguente. Sono un uomo vaccinato e con il ciclo vaccinale completo, quindi questa interrogazione è funzionale, dal mio punto di vista, a cercare di contribuire a non disperdere il grande impulso che il presidente Draghi e il generale Figliuolo hanno dato alla campagna vaccinale e al tentativo di tornare alla normalità del Paese.

L'unica cosa che noto e che fa un po' strano è che il Ministro del Governo attuale è lo stesso del Governo precedente, quindi c'è da capire se non se ne occupava prima ma se ne occupa adesso, o se non se ne occupava prima e non se ne occupa neanche adesso. Comunque vada, forse se non fa nulla mi sembra che vada benissimo, da questo punto di vista.

Cosa ho chiesto al Ministro in oggetto? Una cosa a mio avviso molto semplice.

Poiché oggi rincorriamo un po' la campagna vaccinale anche attraverso obblighi surrettizi che stanno innescando non poche polemiche e, da questo punto di vista, invito anch'io ad abbassare un po' i toni, credo sia utile una maggiore trasparenza sull'indicazione dei dati forniti quotidianamente dal Ministero e ripresi dai media. A me viene spontaneo, da uomo vaccinato, pensare che il percorso vaccinale sia davvero una tutela così come è riportato sul sito dell'Istituto superiore di sanità. Nel momento in cui vengono forniti i dati dei contagiati, degli ospedalizzati, delle terapie intensive e dei deceduti, vorrei che fosse chiara la percentuale di vaccinati che sono stati contagiati, ricoverati, che sono in terapia intensiva e di vaccinati che purtroppo sono deceduti. (*Applausi*).

Dico questo con lo spirito più positivo possibile, volto all'incremento di un percorso di vaccinazione che io, essendo vaccinato, condivido. Ciò anche rispetto agli *over 50* che sono tra i milioni di non vaccinati. Evitando il percorso della restrizione di alcune libertà perché, al di là del fatto che io possa essere più o meno d'accordo sulla questione del *green pass*, è evidente che si tratti di una restrizione della libertà, forse attraverso questa informazione si darebbe un impulso.

Allora delle due l'una; funziona o non funziona? Io credo di sì. Il presidente della Regione Liguria Toti ha oggi affermato che il 99 per cento dei ricoverati in terapia intensiva della Regione non è vaccinato. Allora diamo queste informazioni; magari, a spizzichi e bocconi, sono già state date, ma facciamole diventare una prassi. Mi direte che probabilmente bisognerebbe completarle, chiarendo le dosi



ricevute, il tipo di vaccino, l'età o le patologie. Sarei però già felice di sapere la percentuale di vaccinati che sono ospedalizzati, perché mi darebbe anche un po' di certezze nei confronti del futuro. Se andiamo verso la terza dose in qualche modo secondo me la popolazione e i cittadini hanno il diritto di saperlo.

Credo fortemente che il combo tra trasparenza della comunicazione dei dati, implementazione delle cure domiciliari e forse anche implementazione e abbassamento dei costi di tutti quegli strumenti atti a capire se si è o no contagiati sia la vera soluzione per impedire che ci siano sommosse di piazza e che lo scontro sociale diventi maggiore dell'attuale.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mautone. Ne ha facoltà.

[MAUTONE](#) (M5S). Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 2382, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 105, va nella giusta direzione di una gradualità e di una progressione, anche se via via sempre più accelerata, di tutto ciò che ruota intorno alla vita sociale e relazionale della collettività.

Come non bisogna fare voli pindarici con brusche accelerazioni che comporterebbero rischi reali di risalita dei contagi, allo stesso modo non si può non guardare con fiducia al futuro e realisticamente riprendersi quelle modalità dei rapporti interpersonali, quelle abitudini conviviali e di sano divertimento, quei momenti di aggregazione, di socialità, di ricreazione, di arricchimento culturale o semplicemente di cura del proprio corpo attraverso le attività sportive in palestre o piscine. Tutto questo rappresenta non solo un completamento, direi necessario, della nostra vita, ma costituisce anche una fetta importante del tessuto economico del nostro Paese. È giusto e sacrosanto che ciò avvenga. Tutti noi lo abbiamo tanto desiderato durante i periodi più difficili e tristi della pandemia, durante i *lockdown* e le chiusure più o meno totali indispensabili per la sicurezza collettiva. Per queste riaperture e per un accesso disciplinato, ordinato e rispettoso della salute degli altri, a tutte le diverse attività ricreative e culturali, agli eventi sportivi, teatrali, alle mostre, ai musei, ma anche semplicemente a ristoranti e bar, è secondo me indispensabile rispettare sempre le misure di sicurezza individuali e collettive. Tale accesso a specifici servizi ed attività è consentito solo con il *green pass*.

Essa vuole essere, appunto, una misura di messa in sicurezza per tutti coloro che condividono un determinato luogo o manifestazione e che, nel rispetto delle normative, dei suggerimenti e delle indicazioni date, vogliono riprendersi - ovviamente in sicurezza - la propria socialità.

Le proprie convinzioni, le scelte personali fatte in maniera difforme dalle opinioni comuni diffuse tra gli altri cittadini non possono e non devono provocare conseguenze sugli altri o mettere in pericolo un diritto inviolabile della persona sancito dalla nostra Costituzione: il diritto alla salute. La libertà e la sicurezza collettiva vengono sempre prima della libertà e della sicurezza individuali. (*Applausi*).

Occorre condannare e stigmatizzare con fermezza e decisione gli atti di violenza verbale, o peggio ancora fisica, inopinatamente motivati e giustificati come mezzo estremo di protesta; in realtà, rappresentano vere azioni intimidatorie e di prevaricazione compiute dai cosiddetti *no vax* o *no green pass*. Non sono tollerabili, sono da respingere con fermezza, nei modi, nei tempi e nei contenuti.

La distruzione avvenuta a Milano di un gazebo del MoVimento 5 Stelle - ma poteva appartenere a una qualsiasi altra forza politica - così come le minacce indirizzate al ministro Di Maio, ma anche a giornalisti o a medici come l'infettivologo Bassetti, sono gesti profondamente antidemocratici e confermano una deriva quasi oscurantista, un grado di esaltazione mentale e di gretta spregiudicatezza di alcuni personaggi.

La pandemia, con le sue oltre 130.000 vittime innocenti solo in Italia, avrebbe dovuto insegnare qualcosa. Poter manifestare il proprio dissenso è uno dei principi fondamentali della democrazia; aggredire o fare violenza no.

In questo momento occorre abbassare i toni, ridurre le paure. Serve una corretta e capillare campagna di informazione e di sensibilizzazione per stimolare le persone a vaccinarsi, superando ritrosie e dubbi, soprattutto mettendo in evidenza i risultati lampanti e i dati statistici della pandemia pre e *post* inizio della campagna vaccinale, in termini di contagi, di occupazione di posti letto, di ricoverati nelle terapie intensive e di decessi.

Il MoVimento 5 Stelle, come ribadito anche dal nostro presidente Conte, ritiene che nell'attuale

situazione epidemiologica - lo voglio evidenziare - non vi siano i presupposti per porre l'obbligo vaccinale, tranne che per determinate categorie. L'obbligo rappresenta l'*extrema ratio* da applicare qualora si verificassero situazioni contingenti particolari - auguriamoci ovviamente di no - di importante risalita della curva dei contagi.

Particolarmente significativo in questo decreto-legge n. 105 - apro una parentesi, Presidente - è, a mio parere, l'articolo 4-*bis*, la norma che ripristina la possibilità di accesso, su tutto il territorio nazionale, per i familiari e visitatori muniti della certificazione verde Covid-19, alle RSA, Residenze sanitarie assistenziali, alle strutture di lungodegenza e riabilitativa, alle strutture residenziali per anziani.

Le direzioni sanitarie devono ovviamente garantire la visita da parte dei familiari e la possibilità di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. Mi sembra una misura che va nella giusta direzione di supporto psicologico e affettivo, e tutti noi conosciamo la valenza fondamentale di ciò per le persone anziane.

Tutto questo necessariamente nel rispetto della sicurezza dei degenti, che purtroppo hanno già dato inopinatamente un triste contributo in termini di sofferenze e di vite umane.

Forte deve essere, a mio avviso, l'attenzione al rispetto del *green pass* in tutte le situazioni previste; è una misura preventiva necessaria per preservare la salute di tutti. Non è ovviamente la panacea e non potrebbe esserlo.

A tal proposito, e concludo, signor Presidente, anche da medico voglio fare un'osservazione rispetto a quanto ho sentito anche in quest'Aula e affermato da alcuni secondo cui anche il soggetto vaccinato può essere portatore del virus e, malgrado ciò, non è tenuto a fare il tampone per poter usufruire del *green pass*. Ebbene, è scientificamente dimostrato - e questo è legato a tutti gli studi immunologici - che la percentuale di tali soggetti è estremamente bassa e rappresenta più l'eccezione che la regola. I meccanismi immunologici sono tali che limitano fortemente questa possibilità rispetto agli individui non vaccinati, i quali continuano a eliminare il *virus* per molti giorni dopo il contagio.

Non servono *slogan* o prese di posizione assunte per mera propaganda politica o per allargare i consensi. Occorre attenersi ai dati scientifici e rispettare le decisioni condivise politicamente. Questa è la strada maestra per uscire da questa crisi globale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cangini. Ne ha facoltà.

[CANGINI](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, illustri membri del Governo, colleghi senatori, l'unica critica che mi sento di muovere al *green pass* è il nome: si poteva qualificarlo diversamente, senza ricorrere per l'ennesima volta a un'inutile anglicismo.

Detto questo, si tratta con tutta evidenza di uno strumento di libertà che ci consente di riappropriarci delle nostre vite nei luoghi che ci competono: le scuole, le università, i ristoranti, gli alberghi. Non a caso è uno strumento apprezzato da tutte le organizzazioni datoriali, perché consente a chi lavora di riprendere a lavorare. Questo è; il resto sono chiacchiere.

Vedo che chi si oppone invoca il modello britannico. Sì, è vero, il *premier* britannico Boris Johnson ha evitato di introdurre questa misura, che pure aveva valutato come necessaria, ma l'Italia non è il Regno Unito. Per ragioni culturali nel mondo anglosassone il privato della persona ha un valore superiore rispetto a quello che ha nel nostro mondo, tant'è che persino l'idea di girare con un documento di identità in tasca è inconcepibile per un inglese, mentre per noi è norma di legge.

Poi banalmente contano i numeri. Nel Regno Unito l'82 per cento della popolazione superiore ai sedici anni è stata vaccinata; il 90 per cento ha già ricevuto la prima dose - noi siamo al 67 per cento - ed è per questo che nel Regno Unito possono evitare di applicare la norma del *green pass*. Questo, però, non convince i critici o gli scettici.

Mi fa piacere notare che in un Paese in cui la cultura liberale è sempre stata drammaticamente minoritaria si siano risvegliati tutti liberali: ex comunisti, fascisti, populistici, tutti invocano il verbo liberale (*Applausi*), contrapponendolo alle norme in vigore per il *green pass* e, addirittura, all'utilizzo dei vaccini. Temo che non sia una conversione sincera e forse bisognerebbe mettersi d'accordo su che cosa si intende per liberalismo.

Mi riferisco all'interpretazione che ne diede un gigante della scienza giuridica come Nicola Matteucci, il cui nome mi fa piacere che risuoni per un attimo in quest'Aula. Matteucci ricordava sempre che la

cultura liberale non ha nulla a che vedere con i dogmi, men che meno con le ideologie; è un metodo, diceva Matteucci, un metodo che si adatta a una realtà che è in continua e sistematica evoluzione, ma che ha dei punti fermi, come la libertà della persona, per esempio, e non esiste libertà più delicata ed essenziale della libertà dalla malattia e dalla morte e il *green pass* con tutta evidenza è uno strumento che riduce il rischio di ammalarsi di Covid e, di conseguenza, il rischio di morire.

Questo è, e il realismo forse è l'elemento che più caratterizza il pensiero liberale, quel realismo che induce tutti i politici, di tutti i partiti che svolgono funzioni di governo locale o regionale, ad accettare il *green pass* e a considerarlo essenziale. Non ci sono alternative. Il resto è demagogia, banale e volgare demagogia.

Signor Presidente, mi rivolgo a lei e, attraverso lei, al Collegio dei Questori per un'osservazione, sempre nella chiave del realismo, che credo debba essere l'unica cifra che deve guidare le nostre scelte. Io, anche contro la mia convenienza personale, ho sempre difeso la funzione del Parlamento, le prerogative dei parlamentari. Mi rendo conto che una materia del genere tocca diritti e poteri costituzionalmente garantiti, tuttavia ritengo opportuno, in un certo senso doveroso e persino utile per convincere chi resiste all'idea del *green pass*, che le restrizioni e le norme legate all'obbligo del *green pass* che ci accingiamo a imporre al mondo del lavoro privato e pubblico venissero applicate anche in quest'Aula. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pisani Giuseppe. Ne ha facoltà.

[PISANI Giuseppe](#) (M5S). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire in discussione per esporre alcune considerazioni personali in merito al decreto-legge in discussione e sulla campagna vaccinale. Ritengo che l'azione del Governo dovrebbe basarsi su un patto di fiducia reciproca tra lo Stato e il cittadino, soprattutto in tema di salute. Lo Stato da una parte, tramite la sanità pubblica, deve offrire gratuitamente cura e prevenzione delle malattie, congiuntamente però a un'informazione corretta sui benefici e sui rischi delle pratiche mediche. Ai cittadini spetta accettare l'offerta, memori, tutti i cittadini, che, come citato nell'articolo 32 della nostra Costituzione, la salute viene tutelata dalla Repubblica come fondamentale diritto dei cittadini, nell'interesse della collettività. Questo è un passaggio molto importante, perché significa che la salute dovrebbe essere tutelata anche tenendo in considerazione il bene e l'interesse della collettività. Pertanto, nessun cittadino dovrebbe sottrarsi al compito di garantire tale interesse della collettività, perché, se tutti abbiamo il diritto a cure gratuite, tutti dovremmo sentire anche il dovere di garantire l'interesse e il bene della collettività. (*Applausi*).

Ritengo che il *green pass* non sia affatto un obbligo surrettizio, assolutamente; anzi è una misura di libertà, come più volte è stato già detto in Aula, perché ha agevolato l'espressione di libertà individuali e la ripresa di molte attività sociali e lavorative, che possono essere esercitate con un maggiore grado di tutela della salute (non in sicurezza assoluta, ma sicuramente con un maggiore grado di tutela). Si consente infatti una maggiore possibilità di movimento rispetto a un divieto assoluto e indiscriminato, che peraltro sarebbe ingiusto e ingiustificabile.

È stato anche affermato da taluni che il Governo preferisce l'estensione del *green pass* piuttosto che imporre l'obbligo vaccinale per sfuggire alle responsabilità derivanti da eventuali danni causati dal vaccino; ciò è sbagliato, non è corretto, non è vero. Esiste una copiosa giurisprudenza costituzionale che riconosce l'obbligo di indennizzo a carico dello Stato in caso di danni all'integrità psicofisica derivanti da vaccinazione, non solo obbligatoria, ma anche raccomandata. Condivido comunque una preoccupazione, quella espressa dal Comitato nazionale per la bioetica, quando afferma che il *pass* Covid-19 deve essere mantenuto in vigore per il tempo strettamente necessario, in modo proporzionato e temporaneo, introducendo le garanzie necessarie per impedirne abusi, e che non deve costituire la premessa per misure automatiche più ampie e definitive o per altre forme di tracciamento, profilazione o sorveglianza. Ogni misura di restrizione e di condizionamento delle libertà individuali, basata sulle condizioni di salute, che si estendesse oltre il termine indicato deve essere considerata eticamente e giuridicamente inaccettabile.

Negli ultimi trenta giorni, secondo il *report* dell'Istituto superiore di sanità, il tasso di ricoveri in terapia intensiva fra gli *over 80* con il ciclo vaccinale completato è stato ben tredici volte più basso rispetto ai non vaccinati. In alcune Regioni, tra esse la Sicilia (dalla quale provengo), oltre l'80 per

cento dei ricoveri nei reparti di terapia intensiva Covid è costituito da soggetti non vaccinati. Questi sono dati dimostrati e che dimostrano a loro volta che è stato raggiunto l'obiettivo di una forte riduzione del rischio di morte e di malattia importante da SARS-CoV-2 nelle persone vaccinate rispetto a quelle non vaccinate. Quindi, a mio e a nostro parere, è necessario - come è già stato detto dal collega Mautone e da altri - che si prosegua con una costante ed efficace campagna di informazione, al fine di dissipare dubbi e paure sui vaccini, di spiegare e di persuadere le persone, evitando, nei limiti del possibile, di obbligarle.

La comunicazione dei dati e dei risultati e il loro monitoraggio devono essere - concordo con quanti hanno già espresso questo concetto - trasparenti, corretti, chiari e comprensibili.

Ciò specie in considerazione della ridondanza di informazioni provenienti da più parti, purtroppo talvolta anche da qualcuno di noi, da qualche personaggio politico che sembra muoversi più sulla base di un mero calcolo elettorale, che per finalità di sanità pubblica. Ciò è ancor meno accettabile soprattutto in un momento storico come quello attuale e specie quando si tratta di temi e argomenti scientifici per i quali contano solo i fatti e le evidenze e le chiacchiere stanno a zero.

Come già detto dal collega Mautone, per quanto riguarda l'ipotesi di un obbligo vaccinale collettivo, concordando con quanto affermato dal nostro presidente Conte, riteniamo che esso sia da considerarsi come ultima risorsa ed *extrema ratio* nel caso in cui non si raggiungesse la soglia dell'immunità di comunità, mettendo a repentaglio il bene della collettività.

Da medico che crede nella scienza, nella prevenzione, nell'efficacia dei vaccini e nella medicina basata sull'evidenza (quella stessa medicina che ha già permesso di sconfiggere malattie come poliomielite e vaiolo), penso che la rapidità con cui si è riusciti a preparare il vaccino per la Covid-19 sia stata un enorme progresso scientifico che di certo ha posto diversi interrogativi. Tuttavia, è da riconoscere che non esisteva un'opzione alternativa altrettanto efficace per contenere le gravi conseguenze della diffusione di un virus che si era già rivelato mortale per la specie umana.

Concludo affermando che in questo contesto fare il vaccino è doveroso e, come ha dichiarato il santo Padre, è anche un atto di amore perché - non dimentichiamolo mai - l'amore è anche sociale e politico. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mallegni. Ne ha facoltà.

[MALLEGN](#) (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, affrontiamo oggi un argomento che tiene banco da settimane, se non mesi (forse, a questo punto, da più di un anno), il quale prende le mosse dalla questione del coronavirus.

Da quando - mi riferisco al famoso 31 gennaio e, poi, all'esplosione massima il 7 marzo dell'anno scorso, con l'adozione dei provvedimenti legislativi di interdizione della libertà personale e altro - si è iniziato a parlare di questa problematica, a viverla quotidianamente e a piangere i nostri morti, si è puntato tutto sul vaccino. Tutti, indistintamente, fummo alla ricerca di una vaccinazione immediata, rapida, giusta e competente.

Le case farmaceutiche (che ovviamente lo fanno di mestiere, ma alcune hanno rinunciato anche ai proventi della commercializzazione e si sono accontentate dei costi industriali) hanno guardato alla realizzazione del vaccino per offrire alla comunità un'opportunità.

La campagna vaccinale è poi partita. Tra l'altro abbiamo criticato la gestione del precedente commissario. Il Governo Draghi è stato importante e Forza Italia ha presentato il nuovo piano vaccinale. Figliuolo, nominato nuovo commissario, ha fatto un buon lavoro e la Protezione civile ha rivisto la propria organizzazione.

È evidente che una volta che ci siamo vaccinati, bisogna che lo si sappia e sia evidenziato. Come si fa a farlo saperlo? Oggi la tecnologia ci offre tante opportunità, con gli *smartphone* e tutta una serie di sistemi che ci consentono nella quotidianità di dimostrare facilmente e immediatamente che siamo vaccinati.

Su questo ci si deve dividere politicamente? Io ritengo assolutamente di no per due motivi: anzitutto, in assoluto, per la salute pubblica e per la difesa della vita umana e, in secondo luogo, per la difesa economica del Paese. Sono veramente basito.

Non sono mai favorevole alle cose obbligatorie, in quanto sono per la scelta. Faccio un esempio, anche

se forse aderisce poco. Sono stato sindaco per tanti anni e, pur non essendo favorevole ai parcheggi a pagamento, ritengo che per chi vuole parcheggiare vicino ai negozi debba essere previsto il pagamento così da consentire il ricambio delle auto. Però alle porte della città avevo fatto i parcheggi gratuiti: si poteva tranquillamente parcheggiare fuori e poi ci si faceva una passeggiata per arrivare in centro. Questo cosa vuol dire? Che se si vuole un servizio è giusto essere obbligati a fare qualcosa per ottenerlo, in quel caso pagare il parcheggio.

Il vaccino non deve essere obbligatorio, ma deve essere obbligatorio - quindi noi condividiamo la norma e speriamo che sia allargata - per accedere a determinati spazi o a determinati locali, per la salvaguardia di chi ci va e di chi ci lavora e del mantenimento economico di quell'impresa. Se io vado in un ristorante - perdonatemi, seduto o in piedi non cambia nulla - devo avere il *green pass*: se si va al bar, *idem*. Metteremo un dispositivo all'ingresso, ovviamente con il *tax credit*, perché non possiamo ammazzare le aziende e fargli pagare tutto il sistema dei dispositivi di sicurezza; qualcosa oggi è previsto, ma bisogna a mio avviso incentivarlo. Dobbiamo estendere il più possibile questo meccanismo.

Io mi occupo di turismo, come tutti sanno. Il convincimento dei cittadini di visitare il nostro Paese e le nostre imprese oggi è legato, sempre di più, alla questione della sicurezza sanitaria. Già prima le persone si informavano su dove fosse l'ospedale, se vicino alla struttura ricettiva; oggi questo accade ancora di più per quanto riguarda la questione del vaccino e del *green pass*. Noi dobbiamo avere aziende Covid free per lo sviluppo economico di questo Paese.

Opporsi a questo significa non avere a cuore il futuro dei nostri figli, il futuro sanitario, il futuro della salute personale, della salute pubblica e della salute economica di questo Paese. Noi dobbiamo chiedere alla Presidenza del Consiglio di allargare il più possibile a tutto il sistema del lavoro il *green pass*, nell'interesse generale dello sviluppo di questa Nazione.

Non entro nel merito delle zone gialle e delle zone rosse. Mi sembra che i parametri siano sufficientemente corretti.

Forza Italia ritiene e io personalmente ritengo, correttamente, per una questione di buon senso, che il *green pass* sia un fatto di civiltà, che serve per guardare al futuro con responsabilità, competenza e prospettiva. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Granato. Ne ha facoltà.

**GRANATO** (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, il decreto-legge che oggi convertiamo e quello del 6 agosto rappresentano un atto gravissimo. Sono atti che comprimono infondatamente i diritti costituzionali dei cittadini italiani: gli articoli 2, 27 e 32, gli articoli 3, 34, 36 e 41 e così via. Per non parlare di quelli della Carta di Nizza, che è la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ci sono una ventina di articoli che sono stati completamente cancellati da questo provvedimento.

Questa compressione è infondata perché noi sappiamo che il *green pass* prevede il rilascio di una certificazione ai vaccinati e a coloro che ogni quarantott'ore si sottopongono a un tampone. Ebbene, si sa, ormai è comprovato, che i vaccinati trasmettono il contagio e sono a loro volta contagiati, mentre il tracciamento dei contagi viene fatto solo sui non vaccinati. Praticamente i contagi continueranno allegramente a circolare.

La durata di dodici mesi del *green pass* per i vaccinati, prevista in base al decreto-legge n. 105 del 2021 oggi al nostro esame, non coincide nemmeno con la copertura immunologica che è dichiarata nei bugiardini di questi vaccini, approvati dall'AIFA, che prevedono una copertura massima di nove mesi; senza tener conto che, da individuo a individuo, la copertura immunologica varia. Quindi gente con patente legale di immunità se ne va in giro tranquilla a contagiare con la copertura dello Stato e con il certificato verde.

L'indice anticorpale, invece, che è quello che fa la differenza fra chi è coperto a livello immunitario e chi non lo è, non è un titolo valido per il rilascio del *green pass*.

Questo è gravissimo perché, comunque, chi ha un titolo anticorpale alto è costretto comunque ad effettuare almeno una dose di vaccino per ottenere il rilascio di questa carta verde, mettendo a rischio la propria salute. Poi, ovviamente, chi è economicamente svantaggiato non può scegliere se effettuare il vaccino oppure se procedere attraverso l'uso di tamponi, che oltretutto sono invasivi. Non avete

nemmeno voluto approvare l'utilizzo dei tamponi salivari rapidi, ma solamente quello dei tamponi salivari molecolari, che prevedono, per essere processati, un tempo di ventiquattro ore: quindi, sono praticamente inutilizzabili per accedere ai luoghi di lavoro oppure a quelli di interesse come le palestre.

Questo provvedimento, pertanto, non serve a tutelare la salute pubblica, proprio per nulla. Esso limita la mobilità, comprimendo i diritti costituzionali dei cittadini, ma non sui mezzi di trasporto più affollati, dove i contagi circolano meglio, come per esempio sul trasporto pubblico locale. Limita la possibilità di accesso ai luoghi pubblici all'aperto, come i parchi archeologici, o gli spettacoli all'aperto; nei ristoranti all'aperto, però, si può andare.

Questa misura, dunque, non segue un criterio di proporzionalità e adeguatezza al quale si dovrebbero ispirare tutti i provvedimenti normativi che si applicano, specialmente in questo caso, per la tutela della salute pubblica. Si discriminano i cittadini non per tutelare la loro salute, ma per obbligarli a praticare una terapia che non è sufficientemente supportata da dati clinici che ne comprovino la sicurezza. Anzi, i dati a nostra disposizione comprovano tutt'altro. In Europa sono state registrate ben 2.189.537 reazioni avverse al vaccino, di cui la metà molto gravi, mentre 23.252 sono i decessi registrati al 28 agosto dall'agenzia EudraVigilance che è un'agenzia riconosciuta e questi sono dati ufficiali.

Quindi, i dati che a noi vengono riportati dalle agenzie italiane sono assolutamente parziali, messi insieme attraverso statistiche suggestive, come quello relativo alla circolazione dei contagi, laddove il tracciamento viene fatto, chiaramente, solo su chi effettua il tampone e, quindi, non è vaccinato. Pertanto, la percezione della circolazione dei contatti su vaccinati e non vaccinati è tranquillamente fuorviata.

Intanto, però, sono le stesse case produttrici dei vaccini che ci dicono qual è la vera efficacia con la quale sono stati messi in commercio. I vaccini hanno effettuato dei *test* prima di essere, non messi in commercio perché non sono stati autorizzati, ma di essere messi in circolazione. Sono state condotte delle prove in doppio cieco, prima di metterli in circolazione.

La Pfizer dice che il vaccino previene otto casi di Covid-19 grave su 21.720 immunizzati, ma con 90 effetti avversi. Per quanto riguarda Janssen, sono solo sei i casi di prevenzione da Covid-19 su 19.630 immunizzati, con 264 effetti avversi. Moderna riporta che sono solo 30 i casi su 15.210 immunizzati con 3042 effetti avversi. Quindi, in realtà le stesse case produttrici dei vaccini testimoniano tutt'altro rispetto a quello che viene propagandato da questo Governo per sponsorizzare a tutti i costi dei farmaci, sui quali, invece, si dovrebbe adottare una necessaria prudenza.

Quando assistiamo alle pubblicità dei prodotti farmaceutici, infatti, c'è sempre una parte conclusiva dello *spot* pubblicitario che parla di effetti collaterali, di eventi avversi, di controllo medico e di assunzione di quel farmaco sotto controllo medico. Invece, su questi prodotti non c'è mai una parola né sugli eventi avversi, né su nessun *report* ufficiale, nessun organo di informazione pubblica ne parla e neanche nella comunicazione istituzionale se ne fa mai cenno. È una pubblicità a senso unico che sinceramente è un inedito nella prevenzione sanitaria e nella tutela della salute e pubblica.

Non va nell'interesse pubblico tutto quello che sta avvenendo. Io ritengo che sia molto molto grave e questa maggioranza ne dovrà rispondere. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Rizzotti. Ne ha facoltà.

[RIZZOTTI \(FIBP-UDC\)](#). Signor Presidente, mi è difficile intervenire da medico dopo un intervento così preciso da parte di un'insegnante. Vorrei solo ricordare che in termini medici «effetto grave» significa un effetto che ti impedisce di svolgere la tua attività quotidiana, quindi un effetto grave è anche un rialzo febbrile di ventiquattro ore.

È evidente che la battaglia contro il Covid-19 non è conclusa. L'arrivo dei vaccini a fine 2020 ci aveva fatto sperare in una soluzione rapida, ma nonostante un numero di immunizzati sempre più alto, i contagi a livello mondiale non si fermano. Sono stati registrati 4,4 milioni di nuove segnalazioni settimanali, il che ha portato i casi a 206 milioni dall'inizio della pandemia. Questo non vuol dire che i vaccini non abbiano rallentato il fenomeno e salvato una infinità di vite. Mi rendo conto, come medico prima che come parlamentare, che le parole della scienza possono essere poco comprensibili ai più, e

ne abbiamo appena avuto una dimostrazione, inoltre sono spesso strumentalizzate e utilizzate in maniera impropria. Abbiamo visto, in questi mesi, come sia facile creare confusione. La soluzione miracolosa, l'idea del Covid zero, di eliminare le regole e tornare a una vita normale subito è molto allettante, anche se sappiamo non realizzabile. Sappiamo che dallo scorso anno le cose sono cambiate, abbiamo la variante delta, che ha una grande trasmissibilità e rende più difficile la mitigazione del rischio anche utilizzando altre armi a disposizione, dal *green pass*, alla mascherina, all'igiene, al distanziamento e certamente, responsabile delle varianti non è stata la vaccinazione, perché le varianti sono arrivate prima che le persone fossero vaccinate.

Sicuramente lo strumento più efficace è la vaccinazione, perché riduce in modo sostanziale l'ospedalizzazione e i morti da Covid e lo vediamo dai numeri: per il 96 per cento, le terapie intensive attualmente sono occupate da persone non vaccinate, lo stesso vale per i reparti Covid. Il rischio zero non esiste, ma vediamo come anche se si viene infettati dal virus, se si è vaccinati, la malattia abbia un decorso molto più semplice.

I Governi hanno adottato delle scelte dopo aver ridotto, grazie alla ricerca scientifica e ai vaccini, la letalità del Covid ed aver imparato a gestire meglio questo tipo di malati a livello ospedaliero. Hanno scelto di aprire ad una quasi normalità quotidiana anche con strumenti come il *green pass* per salvaguardare la tenuta sanitaria, sociale ed economica dei Paesi, accettando il fatto che il virus continuerà comunque a provocare altri decessi per un certo periodo, ma senza più i numeri drammatici del 2020 e senza mettere in difficoltà i servizi sanitari nazionali, che hanno già molte difficoltà per tutti i malati non Covid, ad esempio gli oncologici, per i quali il fatto di non aver potuto ricevere le cure e gli *screening* necessari precedentemente in questo anno ha prodotto effetti che vedremo nei prossimi anni, con altri morti. Il rischio zero non esiste, il nemico - ricordiamolo ancora una volta - è il virus. Dobbiamo accettare una certa dose di rischio e non esiste nessun vaccino al mondo, per nessun tipo di malattia, che dia la garanzia di una copertura al 100 per cento, questo lo si sa, neanche il vaccino contro il virus influenzale. (*Applausi*). Ci si basa sulla percentuale di rischio.

Nel 2017, quando era in discussione il decreto Lorenzin, ho sentito di tutto in quest'Aula e sia io sia mia figlia abbiamo ricevuto moltissime minacce di morte per aver difeso la vaccinazione obbligatoria, ma quello che sempre si valuta è quale sia il rischio minore: se un'encefalite da morbillo capita ad un bambino ogni 100.000, un'encefalite post vaccinica capita, purtroppo, ad un bambino ogni milione, quindi i numeri dovrebbero parlare da soli. Sappiamo che l'unica strada realistica per superare questo tragico periodo storico è il *green pass*.

Sappiamo cosa bisogna fare per ottenerlo: avere la vaccinazione o il *test* molecolare o antigenico negativo. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di esaminare approfonditamente il decreto-legge, vista la scadenza, ma devo dire che condivido le modifiche prospettate dalla Camera dei deputati, ispirate al buon senso, come l'estensione del *green pass* da nove a dodici mesi per i vaccinati con due dosi e per i guariti. È stato poi semplificato - cosa molto importante - l'accesso dei familiari con *green pass* alle strutture sanitarie, per evitare ulteriori condizioni di isolamento dei malati. Manca ancora qualcosa: ad esempio ci sono le regole relative al *green pass* nei mezzi di trasporto, negli aerei, e quant'altro, ma non ci sono regole per il trasporto pubblico locale.

Il Gruppo Forza Italia conferma dunque la sua coerenza nel voler tutelare la maggioranza dei cittadini, garantendo sicurezza nei luoghi di lavoro, a scuola, nei mezzi di trasporto e nei trasporti pubblici locali. Guardiamo all'apertura delle scuole: sarà forse un caso che, da ieri, a Bolzano ci siano tre intere classi in quarantena, visto che la provincia di Bolzano è una terra no vax, in cui il tasso di vaccinazione è bassissimo? Credo che forse non sia un caso e ciò sarebbe da valutare, anche nell'ottica di chi sostiene che il vaccino non serve.

In conclusione, vorrei citare la sentenza del TAR del Friuli-Venezia Giulia, secondo cui è legittimo sospendere i sanitari no vax, per il preminente diritto alla salute, nella sua dimensione collettiva, rispetto alla libertà di autodeterminazione del singolo. È vero che è stata fatta una comunicazione sbagliata, ma credo che comunque ci siano sacche della popolazione che, anche se ci fosse stata una comunicazione giusta, non sarebbero convinte - e lo abbiamo sentito - dal momento che c'è ancora qualcuno che sostiene che il vaccino crea, praticamente, un *microchip* di mRNA nel corpo, che ci

rende più facilmente controllabili. È evidente che di fronte a queste argomentazione, come sulle scie chimiche, non solo la scienza, ma qualsiasi persona di buon senso, non può ribadire niente.

Ritengo dunque che la conversione in legge del decreto-legge in esame sia da votare con convinzione e mi auguro che il Governo assuma delle decisioni anche più drastiche, in attesa dei numeri delle prossime settimane, per allargare il più possibile la necessità del *green pass*. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Cantù. Ne ha facoltà.

**CANTU'** (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, stiamo discutendo la conversione in legge di un provvedimento molto importante, che sta dimostrando di essere abbastanza divisivo, pur partendo da pregevoli intenzioni. Permettetemi di fare una considerazione, forse un po' provocatoria, per indurre a riflettere sulla dinamica normativa che ci attende. Siamo sicuri che il *green pass*, così come è stato ideato, sia la soluzione? Vero è che le continue e non univoche notizie al riguardo fanno sì che molta dell'efficacia ipotizzata venga meno. Da questo punto di vista, credo sia estremamente importante tenere conto dell'impatto, delle carenze comunicazionali e delle sottese finalità non dichiarate.

È per questo che vorrei insistere sul concetto che il *green pass*, così come è stato congegnato, potrebbe essere percepito, da una parte minoritaria ma non trascurabile della popolazione, come strumento coercitivo, che potrebbe incrinare ulteriormente la credibilità del sistema. Prova ne sono le manifestazioni della settimana scorsa, alimentate da una surrettizia precettività della vaccinazione, di fatto *sine die*, con un *green pass* che, inevitabilmente, dovrà essere prolungato e rinnovato, con costi sociali ed economici insostenibili nel tempo, posto che l'unica strategia percorribile oggi è la mitigazione del rischio.

È quindi su questo assioma che si dovrebbe fondare il patto di fiducia tra Stato e cittadino, con una disciplina del *green pass* improntata al principio dell'autocertificazione, che non nasconda la necessità di vaccinarsi e che rafforzi la relazione fra società civile, istituzioni sanitarie e scienza, in virtù di regole non solo percepite come giuste, ma semplici e applicate secondo etica solidale e responsabilità, escludendo l'obbligo di controllo in capo agli esercenti. (*Applausi*).

Allo stesso modo occorre impiegare correttamente gli anticorpi monoclonali di nuova generazione, raggiungendo tutti i casi eleggibili e sostenere la ricerca di antivirali a basso costo e di facile somministrazione, dedicando risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sui più promettenti studi in corso (*Applausi*), a garanzia di cure domiciliari e territoriali tempestive, diffuse ed appropriate, su cui si stanno accumulando ritardi, mancando protocolli nazionali degni di nota. (*Applausi*).

Occorre un sistema integrato di prevenzione e cura in grado di coniugare correttamente i due obiettivi fondamentali del Servizio sanitario nazionale a vocazione universalistica, in termini di effettiva tutela dei singoli, delle famiglie e delle imprese e che non vada a portare potenziale nocimento alle future generazioni (*Applausi*), nel pur pregevole intento di salvaguardare la protezione degli anziani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Parente. Ne ha facoltà.

**PARENTE** (*IV-PSI*). Signor Presidente, ritengo che noi usciamo da questa pandemia seguendo un principio di realtà (qualcuno parlava di realismo). L'arma più potente che abbiamo sono i vaccini, presto avremo su larga scala delle mitragliatrici, gli anticorpi monoclonali, grazie anche alla ricerca italiana che si sta compiendo a Siena. Il *green pass* è il nostro documento per rientrare in comunità: quanti di noi hanno provato l'emozione di tornare a visitare un museo, ad ascoltare la musica dal vivo, ad assistere a una partita di calcio? Mostrare il *green pass* è un atto d'amore degli uni verso gli altri.

Il *green pass* va visto come spinta gentile alla vaccinazione. Noi ricordiamo che la stragrande maggioranza delle italiane e degli italiani hanno già ricevuto la seconda dose (40 milioni di italiani), guidano questa classifica i giovani dai venti ai ventinove anni. Spesso parliamo dei giovani, ma non molti parlano ai giovani. Pensiamo che le ragazze e i ragazzi non abbiano voce, invece con le loro scelte, a volte serie, pratiche, silenziose, determinano il corso delle cose.

Rimane una fetta di persone che va tranquillizzata e accompagnata; ne abbiamo discusso anche nella Commissione che mi onoro di presiedere. Non vaccinarsi è pericoloso perché si finisce più facilmente in terapia intensiva; ma purtroppo gli infarti, gli ictus e gli incidenti stradali ci sono ancora, quindi le



persone hanno bisogno di terapia intensiva e non possiamo più permetterci che questa sia occupata dalle persone non vaccinate.

Oggi stiamo convertendo in legge il decreto-legge n. 105 dello scorso 23 luglio e sappiamo che il Governo ha già emanato un nuovo decreto-legge, che ora è all'esame della Camera, per estendere il *green pass* a scuole, università, a tutti i luoghi della formazione e alle RSA. Noi dobbiamo proteggere il futuro dei nostri figli, non possiamo più avere didattica a distanza e dobbiamo fare barriera rispetto ai nostri anziani: ci sono troppi morti nelle RSA e non possiamo dimenticarlo.

A proposito di RSA, la Camera ha fatto un buon lavoro e concordo con i colleghi e le colleghe che lo dicevano: su proposta della collega Lisa Noja, dopo aver ascoltato associazioni, famiglie e pazienti, è stata introdotta una norma secondo la quale le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita con *green pass*, con cadenza giornaliera, consentendo di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente. Si tratta di un grande passo avanti. Dobbiamo prenderci cura della carenza di personale infermieristico nelle RSA, magari assumendo in maniera semplificata personale straniero, superando per il periodo dell'emergenza l'esclusività del pubblico: abbiamo bisogno di personale.

La cura delle persone: questo è quello che dobbiamo riprendere a fare, anche negli ospedali. In questo decreto-legge il Governo ha fatto un passo in avanti, allargando la possibilità che i familiari possano accompagnare i loro parenti nelle sale d'attesa anche dei reparti e non solo in pronto soccorso. Dobbiamo garantire il diritto alla visita quotidiana, perché sappiamo che la cura è parte dell'uscita dalla malattia.

Secondo gli ultimi dati di ieri, abbiamo avuto più di 130.000 morti per Covid e tutti piangiamo ancora la solitudine delle persone che non ci sono più rispetto alla malattia e alla morte. Questo non possiamo più permettercelo; non possiamo più continuare a perpetuare questa profonda ingiustizia umana. Quindi, soprattutto nei reparti non Covid, dobbiamo riprendere un percorso di cura e di relazione tra il paziente e il familiare.

Sappiamo che in settimana il Governo estenderà il *green pass* al mondo del lavoro, almeno nei luoghi dove tutti i cittadini e le cittadine devono avere il *green pass*: anche questa è una questione logica e di realtà. Confido nel senso di responsabilità delle organizzazioni sindacali: il sindacato italiano tante volte nella storia dell'Italia ha partecipato all'evoluzione della democrazia, e questo penso che sia un momento in cui ci voglia grande responsabilità.

Colleghe e colleghi, dopo un anno e mezzo di terribile pandemia, abbiamo la possibilità finalmente di anticipare il virus con le nostre armi, i vaccini, i monoclonali, e la nostra strategia, il *green pass*, per vincere e rendere innocuo il Covid e, in prospettiva, rafforzare finalmente la medicina di territorio dimostrando che abbiamo imparato dalla terribile lezione del Covid.

Uniamoci tutti: mi sento di fare questo appello dentro le Aule e fuori, con spirito repubblicano; sosteniamo tutti, maggioranza e opposizione, la credibilità del *premier* Draghi, perché l'Italia possa essere capofila di una struttura europea di contrasto alla pandemia e alle prossime epidemie che potrebbero verificarsi. Insistiamo con il mondo, come è stato fatto in parte al G20 della sanità, che si è svolto la settimana scorsa, per la vaccinazione dei Paesi più poveri. Noi, infatti, abbiamo la possibilità di scegliere, mentre ci sono Paesi che non lo possono fare perché non hanno i vaccini, e questa è una profonda ingiustizia mondiale. Insistiamo quindi con il mondo per la vaccinazione nei Paesi più poveri e per un monitoraggio continuo e mondiale della pandemia, esaltando tutto ciò che la scienza ha fatto in questo tempo.

Quindi: armi, strategia, Europa, mondo, scienza; credo che in questa fase della nostra storia ce la possiamo fare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Signor Presidente, seguendo il ragionamento che come Fratelli d'Italia abbiamo fatto costantemente, credo che i cittadini vadano informati con onestà e chiarezza, dicendo tutto quello che serve. È il principio del consenso informato. Tutti noi quando assumiamo un farmaco, abbiamo la possibilità, non l'obbligo, di leggere il foglio illustrativo, chiamato bugiardino - ci sarà una ragione - che illustra anche gli effetti rari che ci possono essere di reazioni avverse a quel farmaco. Quando

facciamo un intervento chirurgico, anche una cura odontoiatrica, dobbiamo firmare un consenso informato in cui ci viene illustrato nei dettagli (in misura più o meno approfondita a seconda dell'importanza dell'intervento) quanto si va ad affrontare e tutti i rischi correlati.

Quando invece si parla di vaccino Covid tutti questi principi scompaiono. I cittadini che si fanno vaccinare perché ne sono convinti sono sicuramente tantissimi, la maggior parte; io, per esempio, mi sono vaccinato perché ho pensato di fare la cosa giusta per proteggermi meglio e non ho pensato che la cosa sia altruistica perché i vaccini proteggono la persona che si vaccina, non proteggono quelli che ci sono intorno per le ragioni che ho detto e che dirò anche successivamente. Detto questo lo si fa per convinzione e anche per obbligo. Ci sono centinaia di migliaia di persone che, secondo le leggi vigenti, senza il vaccino di fatto perdono il lavoro. È vero che c'è la possibilità di fare i tamponi, ma chi lavora otto o spesso più ore al giorno, come fa a farsi un tampone ogni due giorni? Senza contare il costo.

Ebbene a tutte queste persone, anche a quelle che lo fanno per obbligo, viene sottoposto e devono firmare un foglio dove c'è scritto che si è stati pienamente informati dei benefici e dei rischi connessi al vaccino. Non c'è scritto cioè nulla. Sarebbe come se nel farmaco, nel foglio illustrativo ci fosse scritto solamente che esso fa del bene, ma a volte dà dei problemi. Non potrebbe mai essere messo in commercio un farmaco con questa dicitura.

Ci sono allora una serie di domande che vorremmo fare e poniamo da molto tempo che non hanno mai avuto risposta. Per esempio, perché nella prima fase della pandemia non sono state fatte le autopsie? (*Applausi*). Le autopsie, nonostante quello che ci viene raccontato, si fanno dal Medioevo. Il bello è che poi si parla di fede nella scienza. Nel Medioevo si sono consentite le autopsie, che nell'antichità generalmente non si facevano e non si potevano fare, perché si era capito (anche se non lo avevano capito tutti) che con tale tecnica si potevano capire meglio le malattie. E pensare che la medicina all'epoca era enormemente indietro rispetto ad oggi. È un fatto molto grave. Poi si è visto che potendo finalmente fare le autopsie, si sono scoperte delle cose importantissime sui meccanismi attraverso i quali agisce il virus nei casi gravi e letali e dunque si sono potute aggiustare le terapie. Perché sono state bloccate terapie che altrove e anche in Italia si sono dimostrate efficaci?

Perché il 29 ottobre 2020 sono state rifiutate - come emerso recentemente - 10.000 dosi di farmaci monoclonali che venivano regalate, e nessuno ancora ha spiegato perché? Una trasmissione televisiva l'ha portato in evidenza: non c'è alcuna spiegazione. Tra l'altro, c'è anche un danno economico, perché poi, qualche mese dopo, sono state prese 9.000 dosi pagandole.

Con tutte queste barriere, ci si è limitati generalmente a tachipirina e vigile attesa. Un'attesa che in tutte le altre malattie si sconsiglia e si invita a intervenire tempestivamente. Nella legge che istituisce il nostro sistema sanitario nazionale si parla di medicina preventiva; qui invece bisogna attendere. Sappiamo benissimo che c'è una serie di terapie che funzionano in particolare se adottate tempestivamente, e invece si è puntato sull'attesa.

Queste domande si legano strettamente a dati che possiamo porre anche come ulteriori quesiti: come mai l'Italia ha un tasso di letalità di gran lunga superiore alla media addirittura mondiale, nonostante abbiamo un sistema sanitario decisamente molto migliore e più organizzato di quelli di tanti altri Paesi? Facendo delle comparazioni, dei 12 Paesi con più casi di contagio da Covid, l'Italia ha la più alta letalità, cioè il più alto tasso di morte rispetto al numero dei contagiati, e anche come mortalità sul totale della popolazione siamo, purtroppo, molto in alto nella classifica. Forse le due cose sono connesse? Forse la mancanza di autopsie, l'aver rifiutato determinati farmaci, l'aver puntato sull'attesa, per quanto vigile, hanno portato a questo risultato?

Nell'ambito della scienza, parlare di sfortuna è un po' fuori luogo. Se allora l'Italia ha avuto un tasso di letalità superiore agli altri, ci sarà una ragione; potrebbe essere che l'Italia, forse l'unico Paese del mondo, ha vietato le autopsie e ha limitato una serie di altre malattie.

Tanto per dare un'idea, se l'Italia avesse avuto lo stesso tasso di mortalità della Germania, avremmo avuto 40.000 morti in meno; se avesse avuto lo stesso tasso di letalità degli Stati Uniti, avremmo avuto 55.000 morti in meno; se avessimo avuto lo stesso tasso di letalità della Svizzera, avremmo avuto 70.000 morti in meno. Chissà, forse era impossibile fare di meglio, però, se alcune cose fossero state

fatte, sarebbe stato meglio.

Tuttora ci sono cittadini italiani, in particolare nelle fasce più a rischio, sopra i sessant'anni, che non si sono vaccinati, evidentemente per scelta, perché adesso è un po' difficile non essere stati informati. Ebbene, andrebbero informati compiutamente; andrebbe spiegato che sono proprio quelle le categorie che più rischiano e non puntare sulla vaccinazione dei minori dai dodici ai diciassette anni, che sono quelli che meno rischiano dalla malattia e più rischiano dai pur rari effetti collaterali rilevanti. Perché questa logica? È difficile capirne la ragione.

Un'altra domanda di carattere generale: perché il Governo ha regolarmente non risposto alle interrogazioni che riguardano tutta la materia Covid, anche nell'epoca in cui andava avanti con i DPCM, ovvero misure che saltano completamente il passaggio in Parlamento? Questo è un fatto grave. Già il Governo dovrebbe rispondere sempre alle interrogazioni, ma in una situazione di questo genere sarebbe particolarmente importante.

Perché non è stato fatto nulla nelle scuole per quanto riguarda l'aerazione e le classi affollate, ma si sono spesi soldi - e non sappiamo ancora quanto, a più di un anno da quando sono state presentate le interrogazioni - per 6 milioni di banchi a rotelle? Se i soldi dei banchi a rotelle si fossero spesi per l'aerazione o per mettere i rilevamenti della CO2 per sapere quanto e quando aprire le finestre, sarebbe stato probabilmente più produttivo.

Perché il *green pass*, il lasciapassare verde, dura sei mesi per i contagiati e dodici per i vaccinati, quando tutti gli studi dicono che l'immunizzazione data dal contatto con la malattia è palesemente molto migliore e più duratura di quella del vaccino? Come mai?

Ci sono poi contrasti e l'elenco sarebbe lungo, per cui cito solo un caso. Come mai c'è bisogno del *green pass* sui treni a lunga percorrenza e non su quelli del trasporto locale, che sono per natura più affollati? Oltre ai treni, ci sono anche gli autobus, non ne parliamo. Come mai ci vuole il *green pass* per assistere a un concerto all'aperto, dove le sedie sono per forza fisse e a una bella distanza l'una dall'altra e, invece, non ci vuole per il trasporto pubblico locale?

Se poi le cifre dell'Italia sono peggiori di altre, ci sarà pure una ragione e, ripeto, difficilmente si può parlare di sfortuna.

Come mai l'Italia aveva un piano antipandemico vecchissimo - di quindici anni, mentre dovrebbe essere aggiornato molto più di frequente - e nessuno è stato ritenuto responsabile di questo?

Come mai, nell'ambito del *green pass*, non si è pensato a tutte le problematiche legate al fatto che ci sono coloro che sono vaccinati o hanno fatto il tampone - parliamo soprattutto dei vaccinati - e non hanno magari un telefono adeguato, per cui hanno enormi difficoltà ad avere il certificato? Come mai non si è pensato a coloro che sono stati vaccinati all'estero con vaccini come lo Sputnik o altri, che pure hanno dimostrato un'efficacia paragonabile a quelli ammessi in Italia, e non possono avere il passaporto verde, il che è evidentemente una limitazione enorme per loro, ma anche per gli altri? Costoro, pur essendosi vaccinati, contro ogni logica e contro ogni criterio medico, dovrebbero vaccinarsi nuovamente con altri vaccini, una cosa assolutamente assurda e sicuramente pericolosa per la salute.

Ci sono anche problemi per quanto riguarda il rilascio del certificato ai guariti, ai contagiati, a coloro che hanno fatto una sola dose e poi si sono ammalati e, dunque, per via del contatto con il virus, hanno conseguito un'immunità particolare.

Ci sono poi problemi per gli italiani all'estero, che non hanno la tessera sanitaria e, dunque, vengono esclusi dalla certificazione.

Il Governo ha assunto una serie di impegni - lo abbiamo apprezzato - accogliendo degli ordini del giorno che abbiamo presentato. Peccato che gli stessi argomenti fossero stati già presentati alla Camera, dove almeno era possibile introdurre delle modificazioni, anche se i relativi emendamenti sono stati respinti. Si sono accolti ordini del giorno, per cui «vedremo, faremo». Speriamo, perché si tratta di una serie di cose importanti. Abbiamo chiesto, ad esempio, e il Governo ha preso un impegno - sarebbe questo del resto il senso di un ordine del giorno - nel senso che i controlli non debbano essere fatti dai gestori dei locali; che ci siano rimborsi per coloro che devono gestire locali dove si accede solo con il *green pass* e che, dunque, hanno avuto delle spese; che i tamponi salivari siano gratuiti; che

i tamponi siano gratuiti per gli immunodepressi e una serie di altre misure.

Concludo dicendo che dobbiamo dare un'informazione chiara, perché, per lo stesso principio del consenso informato generale, non possiamo pensare che la gente si fidi, se si nascondono i numeri veri. Bisogna darli.

Ho firmato il consenso informato per un intervento in cui si parlava di rischio di letalità del 5 per cento, ma l'ho fatto perché sapevo che era sensato e che era giusto fare quell'intervento, perché erano molto maggiori i benefici rispetto agli svantaggi. Se mi avessero detto: «Stia tranquillo, è come bere un bicchier d'acqua», non mi sarei fidato neppure del fatto che mi dicevano che era una cosa utile.

Penso che gli italiani siano abbastanza responsabili, come hanno dimostrato in questi due anni difficilissimi, e che non vadano presi in giro. Vanno informati compiutamente. Solo così il legislatore potrà agire nel modo più adeguato rispetto alle esigenze del Paese e i cittadini prenderanno le decisioni migliori per sé, per le loro famiglie e per la collettività. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Boldrini. Ne ha facoltà.

**BOLDRINI (PD)**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Sottosegretario, voglio ricordare che nell'ultimo anno e mezzo abbiamo provato a fronteggiare la drammatica situazione sanitaria ed economica determinata da questa terribile pandemia, nella speranza di riuscire ad arginarla e superarla. Il provvedimento che oggi ci apprestiamo a convertire in legge - ricordo a tutti che è in corso un Consiglio dei ministri che vedrà l'ampliamento dello strumento di cui parleremo nel corso di questo dibattito - è stato oggetto di un'ampia discussione alla Camera, che per certi versi è stata molto accesa (lo avete sentito), con votazioni incongrue, e che a mio parere ha travalicato l'interesse per la salute, per rientrare più propriamente in quello per il consenso: bisogna dircele queste cose. Questo atteggiamento è confondente per i cittadini e non aiuta certo a trovare una soluzione utile per uscire dalla pandemia, ma fa trovare consenso, soprattutto tra le fila non tanto di chi è indeciso (queste persone vanno aiutate, perché dietro l'indecisione a volte ci sono dubbi, che vanno fugati attraverso la scienza), quanto di chi vuole trovare una via d'uscita per non vaccinarsi in nome di una millantata libertà, che non porta di sicuro a una libertà per la comunità tutta, ma solo per una parte (pochi per fortuna), ledendo invece quella di chi si vaccina per il bene di tutti.

La situazione che stiamo vivendo è tutta nuova, lo sappiamo, anche se è già passato un anno e mezzo; strada facendo, abbiamo trovato soluzioni diverse e nessuno ha la ricetta magica. Ho sentito colleghi enumerare ricette, soluzioni e terapie; nessuno però ha la ricetta magica e c'è solo il percorso che stiamo facendo, perché non abbiamo mai vissuto questo momento. Stiamo provando a uscirne in tutti i modi possibili e il *green pass* è uno di questi. Vorrei ricordarvi - perché qui la memoria sembra davvero mancare, ma dev'essere rafforzata - che abbiamo avuto quasi 150.000 morti, ma non solo. Vorrei ricordare qui anche tutti i ritardi nei controlli di malattie croniche e oncologiche, che lasceranno sequele per i cittadini che hanno visto sospese le loro visite, per dare il passo a chi purtroppo aveva bisogno di entrare in ospedale con urgenza. Tanti pazienti oncologici hanno ritardato il *follow-up* delle loro malattie, peggiorandole; nei prossimi anni conteremo questi esiti a distanza. Tanti pazienti in fase acuta sono stati curati nel modo adeguato nel nostro Paese.

E qui, cari colleghi, vorrei ricordare un'altra cosa. Chi liscia il pelo a chi non si vuole vaccinare inconsapevolmente va contro chi ha i bisogni che ho appena accettato, cioè coloro che non possono aspettare di entrare in una sala operatoria e di avere a disposizione gli anestesisti, che purtroppo sono ancora concentrati ad assistere coloro che, secondo le statistiche, sono in terapia intensiva perché non si sono vaccinati (sono dati di fatto). I medici, quando devono tornare a mettersi le tute bianche di protezione per non contagiarsi o quando le vedono passare nelle corsie, rabbriviscono. Un medico mi ha detto: ho visto passare una tuta bianca, Paola, e ho avuto il terrore di tornare come prima. Questa è anche la responsabilità che abbiamo nei confronti dei professionisti sanitari, che dobbiamo sempre ringraziare. Non dobbiamo tornare indietro. Li ricordiamo tutti i volti sconvolti, affranti e impauriti dei medici e degli infermieri che non riuscivano a fronteggiare una cosa mai vista nella loro vita. Poi l'arrivo di tanti pazienti gravi, le paure, lo sconforto nel veder morire tante persone. Ricordo al collega Malan che ci sono stati tanti morti in Italia - è vero - ma abbiamo un dato importante: siamo uno dei Paesi con la popolazione più anziana e più longeva. È ovvio che più si va oltre il numero di vita che

era predisposto e che era stato fissato e più si attivano quelle malattie croniche che purtroppo infragiliscono le persone. È ovvio che una persona più fragile - ecco perché abbiamo vaccinato prima questa categoria - va incontro purtroppo a una malattia molto più ingravescente e anche alla letalità. Questi sono i dati di fatto.

Queste cose dobbiamo dircele, per aiutare anche gli indecisi. Serve più responsabilità, tenendo presente chi non può scegliere, mentre il vaccino è una scelta che si può fare, perché è una realtà. Rispetto a un anno fa - sembra essere passata quasi un'era geologica - abbiamo dati di fatto e una certezza. Per fortuna, la scienza ci ha dato una risposta. È vero che dobbiamo ancora vedere come sarà questa risposta nel futuro; stiamo parlando di terza dose e ormai pensiamo che bisogna coprire nuovamente le persone più fragili. Anche questo, come vi dicevo, è un *work in progress*, come si dice nel lavoro. Dobbiamo vedere quello che c'è e quello che dobbiamo fare. È vero anche che altri sistemi non ci garantiscono: facendo un tampone, si ha la certezza per ventiquattr'ore, che poi però svanisce completamente. I tamponi non sono una sicurezza.

Quello che stiamo approvando in Senato, dopo un'ampia discussione alla Camera, è una sorta di passaporto che tenta in tutti i modi di risolvere i problemi, facendoci pian piano riavvicinare alle nostre abitudini, ma è evidente che dobbiamo fare di tutto perché vengano rispettate le norme.

Nessuno ha mai detto che con il *green pass* non si deve più indossare la mascherina, né creare assembramenti, così come nessuno ha detto che il vaccinato non deve continuare a stare molto attento, rispettando il distanziamento, il lavaggio frequente delle mani e tutte quelle norme che ben conosciamo.

Le varianti sono la nostra nuova sfida e rappresentano ora la minaccia più grande, ma a causa non del vaccino (come qualcuno erroneamente ha detto, per poi essere corretto - fortunatamente - da scienziati), bensì di chi non si vaccina e continua a far girare le varianti, che poi mutano di volta in volta.

Questo piccolo aiuto del *green pass* ci consentirà di tornare a fare tutte quelle cose che facevamo prima, come andare al cinema, a teatro, nei musei e nei centri culturali, nonché di riprendere la normale attività. Penso all'ambito culturale e soprattutto - una su tutte - a veder tornare i nostri ragazzi a scuola in presenza, come sta succedendo in questi giorni. Sapete quanto questa pandemia è stata debilitante per loro e quanti danni hanno subito e adesso li dobbiamo aiutare a riprendere pian piano a vivere con assoluta sicurezza.

Colleghi, purtroppo va anche detto che pensiamo sempre al nostro piccolo. Certamente dobbiamo pensare al nostro Paese, ma dobbiamo anche fare in modo che tutto il mondo venga vaccinato. Permettetemi di dirlo: non saremo mai sicuri, se vaccineremo tutti i nostri cittadini, ma ci dimenticheremo di vaccinare i Paesi più poveri. Auspico pertanto che si continui ad aiutare quei Paesi, perché in un mondo globale il vaccino non conosce confini.

#### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 12,02)**

(Segue BOLDRINI). Sembra che qui stiamo dibattendo nel nostro piccolo, valutando l'obbligatorietà del *green pass* per entrare al ristorante e si parla di discriminazioni. Ma quali discriminazioni! La libertà delle persone dev'essere non tanto individuale, ma collettiva, affinché la comunità sia libera da questo.

Signor Presidente, cari colleghi, non posso infine non citare il nostro Presidente della Repubblica, le cui frasi sono sempre utili a tutti noi per farci riflettere: ha detto che il vaccino è un dovere morale e civico e che serve il coraggio della responsabilità. Colleghi, questo è il momento della responsabilità. (Applausi).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ruotolo. Ne ha facoltà.

[RUOTOLO](#) (Misto-LeU-Eco). Signor Presidente, onorevoli membri del Governo, colleghe e colleghi, nel prendere la parola in quest'Aula non posso non partire da un numero che racchiude tutta la drammaticità della pandemia da Covid-19: 130.000 vittime. Lo ripeto: ieri sono state superate le 130.000 vittime in Italia dall'inizio della pandemia, ossia febbraio 2020. È come se fossero sparite e non esistessero più città come Ferrara o Salerno.

Come parlamentari di questo Paese, abbiamo un dovere: assumere misure per mitigare al massimo la

catena di diffusione del virus, limitare i decessi e ridurre al minimo le persone ricoverate nelle terapie intensive e nei reparti dei nostri ospedali. La salute è un bene di tutti e dobbiamo consentire ai medici e al personale sanitario di tornare a occuparsi anche delle altre emergenze sanitarie. Nessun dubbio: *green pass*.

Il provvedimento in esame, a seguito delle modifiche e integrazioni approvate dalla Camera dei deputati, si compone di 18 articoli e un allegato e dispone una serie di modifiche normative al fine di aggiornare i parametri in base ai quali si determina il colore delle Regioni per l'applicazione di misure differenziate rispetto a quelle valide per la generalità del territorio nazionale, tenendo conto, con percentuali modificate rispetto alla normativa previgente, del parametro dell'incidenza dei contagi rispetto alla popolazione complessiva e del tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva.

In particolare, è subordinato al possesso del *green pass* l'accesso ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso, mentre non c'è l'obbligo del possesso della certificazione per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive, purché riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati.

Al provvedimento che ci accingiamo a votare seguiranno altri ancora più incisivi. Sappiamo che l'obiettivo del Governo è quello di allargare al massimo il *green pass*. Non c'è nessuna dittatura sanitaria nel nostro Paese; ci sono purtroppo le *fake news*. A proposito, ma quando discuteremo il disegno di legge sulle *fake news*, già approvato alla Camera? Siamo diventati tutti scienziati e virologi e c'è qualche esponente politico che ha ammiccato troppo a quelle manifestazioni no vax, troppo spesso sfociate in aggressioni ai giornalisti. Voglio qui esprimere la solidarietà ai giornalisti minacciati, insultati e picchiati nell'esercizio del loro dovere costituzionale: informare l'opinione pubblica. (*Applausi*).

Voglio estendere la mia solidarietà anche ai colleghi, alle colleghe e ai militanti dei 5 Stelle di Milano per l'assalto che hanno subito al loro *gazebo*. Ma quale dittatura sanitaria? Leggevo proprio ieri che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che il *green pass* e le norme per il contrasto al Covid-19 non violano i diritti delle persone.

Approvando questo provvedimento e, nei prossimi giorni, gli altri in arrivo al Senato garantiremo la libertà. La nostra arma più forte è il vaccino, ma sappiamo che è una corsa contro il tempo. Gli esperti ci dicono che dobbiamo raggiungere la soglia del 90 per cento dei vaccinati nei prossimi trenta giorni prima che il ritorno del freddo faccia aumentare la circolazione del virus e delle varianti; altrimenti, la lotta al Covid-19 diventerà una rincorsa difficilissima. Sarà difficile convincere i terrapiattisti e quelle componenti estremiste di questo mondo variegato dei no vax. Dobbiamo convincere gli incerti e coloro che hanno paura, frastornati dalle *fake news*.

Colleghe e colleghi, ho ascoltato con grande rispetto gli interventi che mi hanno preceduto, ma una cosa dev'essere chiara: non esistono terapie o vaccini che ci garantiscano al cento per cento; non stiamo parlando di un mondo irrealistico, questo è un mondo reale. La scienza si è trovata a contrastare tale virus e, nell'arco di poche settimane, di pochi mesi, è riuscita a mettere in cantiere e a far approvare i vaccini. Non è come ai tempi in cui eravamo ragazzini noi, quando le sperimentazioni sui vaccini per la poliomielite e altre malattie hanno avuto un corso lunghissimo prima di accedere a quella zolletta di zucchero e a quelle gocce per contrastarle e sconfiggerle.

Sappiamo che in questo momento è fondamentale credere nella scienza, che sta facendo ricerca, come si suol dire, sul campo: partendo da zero, nell'arco di un anno si è messo a punto il vaccino e abbiamo aperto la campagna vaccinale, se non ricordo male, dal gennaio di quest'anno, quindi sono nove mesi. La validità del *green pass* è stata prolungata da nove a dodici mesi e il test molecolare può essere eseguito su un campione salivare.

C'è poi il capitolo delle sanzioni, che, a mio giudizio, è importante. Dover imporre in una democrazia è sempre un pericolo e un discorso che non fa piacere. Certamente, ho sentito dire da colleghi di essere contrari all'obbligo, ma in questo momento dobbiamo vincere questa battaglia, perché la libertà mia dipende da quello che ottengo sul territorio, ma quella degli altri inizia dove finisce la mia. Mi auguro che questa campagna a favore dei vaccini raggiunga il risultato. Abbiamo ancora pochi giorni, trenta,

prima dell'arrivo del freddo, con la possibilità ulteriore di contagio.

Per tornare alle sanzioni, nel caso di reiterate violazioni, da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività, dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione, vi è la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. Questo è un punto che troviamo dopo le modifiche apportate alla Camera.

C'è un dibattito, che vi ho preannunciato prima, sull'obbligo vaccinale. Mi auguro davvero che non si arrivi a questo, ma, se sarà necessario, lo approveremo. Non ho dubbi sul fatto che medici e personale sanitario che non si vogliono vaccinare debbano essere sospesi. Devono cambiare mestiere. (*Applausi*). Chiedere oggi la gratuità o la diminuzione del prezzo dei tamponi per ottenere la carta verde a favore di coloro che non sono vaccinati significherebbe disincentivare la campagna vaccinale.

È chiaro che, anche in presenza di varianti come quella delta, che è molto contagiosa, i vaccini non sono efficaci al 100 per cento, soprattutto sulle infezioni. Significa che sono possibili contagi anche tra vaccinati. L'immunità di gregge è improbabile, mentre dovremo imparare a convivere con un virus che evolve e muta. Il nostro obiettivo è chiaro: contenerne e fermarne al massimo la diffusione.

Per fermare definitivamente questa pandemia, come ho sentito dire ora nell'intervento della collega Boldrini, che ne ha parlato, occorre un impegno del nostro Governo e dell'Europa per garantire i vaccini anche ai Paesi poveri e a quelli in via di sviluppo. Soltanto così riusciremo ad uscirne davvero. Non abbiamo alternative: dobbiamo difendere il diritto alla salute, al lavoro e alla socialità. Sono valori e principi irrinunciabili per una comunità che vuole tornare a crescere.

Con queste misure, difenderemo meglio anche l'economia. La politica ha il dovere di assumersi le sue responsabilità. Noi ci siamo, con la nostra responsabilità e il convinto sostegno a scelte di rigore e di tutela per tutti i cittadini. Voglio chiudere questo intervento ricordando quello che ho detto all'inizio: dobbiamo portare il massimo rispetto alle famiglie di quelle 130.000 vittime e fare tutta la nostra parte, assumendoci le nostre responsabilità. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

[ROMEO](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, il mio, più che un intervento sul tema del *green pass* o che quantomeno lo riguardi, è un appello che rivolgo a tutti: ai membri del Governo, a tutti i parlamentari, ai *media*, alle associazioni, agli imprenditori e a tutti i cittadini. Abbiamo notato che un dibattito così acceso ed esasperato sul tema *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no c'è quasi solo in Italia. Forse in Francia c'è qualcosa di simile, ma in tanti altri Paesi europei e del mondo il dibattito resta su posizioni decisamente più civili. L'invito che facciamo è di cercare tutti almeno di abbassare i toni. Lo dico perché il clima da tifoseria, che spesso in Italia si crea un po' su tutti gli argomenti, è il nostro difetto, che rischia poi di farci perdere lucidità. Aggiungo, anzi, che c'è anche il rischio, come purtroppo sta avvenendo, che le posizioni - su *green pass* sì, *green pass* no, vaccini sì, vaccini no - si radicalizzino sempre di più. Questo non è un bene per il Paese, perché lo stesso ministro dell'interno Luciana Lamorgese è intervenuto di recente, lanciando l'allarme - uso le sue parole - rispetto ai toni che salgono sempre di più, con il rischio di estremismi. Visto che ci hanno sempre insegnato che più le pressioni psicologiche aumentano, più aumenta il rischio che dall'altra parte si formi una resistenza sempre più forte, forse - questo è il consiglio che diamo - se l'obiettivo è quello di vaccinare il più possibile la popolazione, sarebbe più opportuno abbassare i toni, discutere, informare, spiegare, essere il più possibile trasparenti nei dati, come ha sottolineato prima nel suo intervento il senatore Ripamonti, cercare di rispettare di più le posizioni di chi è dubbioso e ha difficoltà, proprio perché costrizioni e obblighi rischiano di rafforzare i dubbi. Partendo dal presupposto che nella storia si è sempre visto che una scelta, una proposta o un'idea se sono buone non hanno bisogno di costrizioni per affermarsi, siamo dell'idea che spiegando, informando, educando e con i ragionamenti si riesce a far capire le cose. (*Applausi*).

La radicalizzazione delle posizioni, inevitabilmente, ha finito per mettere gli italiani gli uni contro gli altri. Non so se ve ne rendete conto, o lo avete saputo, ma in molte famiglie ci sono veri e propri conflitti, perché magari il papà vuole vaccinare il figlio minore, ma la mamma no per cui ci sono discussioni, tensioni e questioni di questo tipo. Penso che una valutazione più attenta sulla questione debba essere assolutamente fatta. Ci accusano di ambiguità, ma almeno sui giovani - mi rivolgo anche

al sottosegretario Sileri - ci vorrebbe un po' di prudenza. (*Applausi*). Si parla di evidenze scientifiche: oggi su «il Fatto Quotidiano» è stato pubblicato uno studio dell'università della California ripreso da «The Guardian» in cui si arriva alla conclusione che i ragazzi tra i dodici e i diciassette anni sono più a rischio di effetti collaterali dopo il vaccino rispetto al Covid. (*Applausi*). In Gran Bretagna, l'equivalente del CTS ha messo in evidenza tali rischi, così come alcuni studi in Israele e nella stessa Svezia. Se in altre parti del mondo si raccomanda prudenza, almeno sui giovani, cerchiamo di essere prudenti anche noi. Siamo politici, guardiamo alle evidenze scientifiche: ci sono studi che invitano a essere prudenti? Siamo prudenti. Non mi sembra un ragionamento di chissà quale tipo.

Abbiamo assistito a tensioni anche nelle scuole, a scene di genitori che non possono entrare ad accompagnare i bambini perché non hanno il *green pass*. Non so cosa potrebbe accadere nelle aziende, qualora l'obbligo venisse esteso in quell'ambito. La logica è che in questo momento di tutto abbiamo bisogno, tranne che di conflitti, disordini e scontri sociali. (*Applausi*). Se le posizioni si radicalizzano, è inevitabile questo rischio.

Dibattiamo in modo più tranquillo e moderato e riusciremo a convincere le persone dubbiose, anche perché la necessità di questa esasperazione si potrebbe capire e comprendere se fossimo un Paese con una bassa adesione alla campagna vaccinale e invece l'Italia risulta essere forse il Paese col più alto numero di vaccinati. Non si ravvede quindi la necessità di tale continua esasperazione, visto che si parla solo di questo tema. Ormai a monopolizzare i dibattiti sono solo il *green pass* e i vaccini, eppure dovremmo parlare dell'aumento delle bollette elettriche, dell'immigrazione, della riforma del catasto, della tassazione e di alcune riforme. Sembra però che di questi temi non si parli più e forse sarebbe il caso di riportare tutto a una dimensione più moderata, parlando anche di tanti altri argomenti.

Seguendo la politica da molti anni, mi hanno sempre detto che dalle emergenze si esce con la coesione nazionale, visto che in passato si parlava di concertazione con sindacati e imprese e di concordia nazionale, altrimenti non si spiegherebbe il fatto che sia stato istituito un Governo di unità nazionale, con dentro tutte le forze politiche. Questa quindi è la strada che ci deve assolutamente guidare e non a caso Matteo Salvini e noi della Lega abbiamo parlato di *green pax*, proponendo cioè di lavorare tutti insieme per uscire da questa emergenza, cercando di confrontarci senza esasperare troppo i toni. Questo è l'appello che facciamo e, rivolgendomi a tanti colleghi che ho ascoltato in numerosi interventi in quest'Aula, ricordo che comunque la libertà di espressione dovrebbe essere sempre difesa. Quello che notiamo è che oggi basta che chiunque avanzi anche un solo dubbio o un minimo di analisi critica su quanto sta accadendo, perché venga messo subito alla gogna mediatica, considerato un no vax, un ignorante e un incapace, e debba addirittura perdere tutti i diritti di cittadinanza. Questo avviene anche di fronte a interventi di filosofi, professori e docenti anche appartenenti allo stesso mondo della sinistra. Penso invece che come parlamentari - questo è il mio invito - dovremmo sempre tenere presente che bisogna difendere la libertà di espressione, garantita dalla nostra Costituzione.

Allo stesso modo invito tutti, nel rapporto tra diritti come quello alla salute e le varie libertà previste all'interno della Costituzione, a cercare di lavorare tutti insieme, affinché ci sia un vero e proprio equilibrio, per evitare il rischio di non tutelare alcuni diritti, che pure sono sanciti dalla Costituzione, come quello allo studio o al lavoro (visto che la Repubblica italiana è fondata sul lavoro), o alcune libertà garantite a livello costituzionale. Quindi, solo con un po' di equilibrio e con un po' di pazienza riusciremo ad andare in quella direzione, cercando in tutti i modi di rispettare anche chi non la pensa come noi.

Concludendo, visto che si è parlato del messaggio di ambiguità, ricordo che su questi temi in tutti i partiti e in tutto il Paese ci sono inevitabilmente sensibilità diverse: non si tratta infatti di temi politici storici che il centro, la destra o la sinistra portano avanti con posizioni storiche consolidate nel corso degli anni. Le Lega su questo tema viene accusata di proporre messaggi non chiari, ma nei fatti ha votato a favore del *green pass* in Consiglio dei ministri e alla Camera dei deputati e oggi voterà la fiducia, se verrà posta, oppure il provvedimento, se non verrà posta.

Questi sono i fatti. Poi è giusto e corretto dare spazio in Parlamento anche a sensibilità diverse che ci possono essere all'interno non solo di un partito, ma di tutto il Paese. (*Applausi*). È all'interno del Parlamento che devono avvenire le discussioni. Mi spiegavano politici con molta più esperienza di me



che è molto meglio discutere in questa sede di siffatti problemi, piuttosto che farli discutere nelle piazze: la storia insegna in questa direzione. (*Applausi*). È molto meglio discuterne in queste Aule, evitando poi che qualcuno possa fare strumentalizzazione: siamo in campagna elettorale, è comprensibile e va bene, ma teniamo presente anche questo aspetto.

A proposito di messaggi, mi ha fatto piacere che la senatrice Boldrini abbia messo in evidenza questo aspetto nel suo intervento, perché è stato corretto: se dobbiamo dare dei messaggi e vogliamo essere sempre più onesti sotto questo aspetto, stiamo attenti sul *green pass* a non dare un senso di falsa sicurezza. Ricordo che circola un po' l'idea - libertà, torniamo alla normalità - che col *green pass* sostanzialmente il Covid non ci sia più. Visto che, anche se in misura minore - come è stato ricordato - comunque una persona vaccinata con una o due dosi può infettarsi e contagiare gli altri, bisogna sempre predicare prudenza, l'utilizzo della mascherina, il distanziamento. Non possiamo tornare tutti ad abbracciarci e baciarci come se non ci fosse stato il Covid, perché abbiamo il dovere di dire che tutti si devono sempre proteggere.

Il *green pass* è quindi uno strumento che può aiutare a tenere aperte delle attività, come è giusto che sia perché vogliamo tornare alla normalità, ma diamo anche dei messaggi che siano i più chiari possibili. In caso contrario, non si spiegherebbe perché il presidente del Consiglio Draghi, quando deve ospitare qualcuno, non consideri sufficiente essere vaccinati con la doppia dose, ma desidera anche avere il tampone negativo del giorno. Questo è un altro elemento. Inoltre - ad esempio - il *Premier* israeliano dice a tutti, anche ai vaccinati, di mantenere le distanze perché, se si vuole contenere il *virus*, non si può pensare che tutto sia passato e si possa vivere tranquillamente libertà.

Quindi è giusto, e vogliamo andare verso quella direzione. Ma come politici abbiamo il dovere di dare dei messaggi chiari, perché il nostro obiettivo è chiaramente uscire una volta per tutte dall'emergenza sanitaria e anche da quella economica. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Endrizzi. Ne ha facoltà.

**ENDRIZZI (M5S).** Signor Presidente, so di poter contare sulla sua comprensione e su quella dei colleghi presenti rispetto al fatto che quanto sto per dire non sia una ovvietà.

Sta riaprendo la scuola, un traguardo agognato dagli studenti stessi, dalle famiglie, da tutto il Paese; un traguardo che il MoVimento 5 Stelle ha sempre messo tra le priorità per la sana crescita psicologica e relazionale dei ragazzi, per la loro maturazione culturale e civica, per la competitività del nostro sistema produttivo. Sta ripartendo l'economia dopo la crisi patita a causa della pandemia, in termini sia di prodotto interno lordo sia occupazionali. Stanno ripartendo i tornei sportivi e non mi riferisco tanto alla serie A, quanto alla pratica sportiva di tanti giovani e adulti, senza dimenticare l'attività fisica fondamentale per anziani e persone disabili. Stanno ripartendo le manifestazioni culturali, come la recente Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. È come veder ripartire il naturale circolo sanguigno dopo un intervento a cuore aperto: è uno spettacolo che ci solleva e che va protetto con attenzione.

Ogniqualevolta, però, nel dibattito questi fatti non vengono invece considerati, ciò che ho da dirvi non può essere considerato ovvietà. Esattamente un anno fa abbiamo visto svanire buona parte dei sacrifici fatti in primavera, a causa della ripresa dei contagi, e abbiamo avuto un'ulteriore e pesantissima ondata pandemica che ha comportato dolorose restrizioni. Ora siamo alle prese con le nuove varianti e delle due l'una: o si mette in conto l'ipotesi di adottare ancora limitazioni alle attività di cittadini, famiglie, imprese e lavoratori - e credo che nessuno qui adombri una simile sciagura - oppure si mettono in campo strumenti che consentano di prevenire e controllare quei contagi, che si insinuano proprio nella ripresa degli scambi nelle comunità.

Io conto su di voi perché certe assurdità vengano smontate, perché sono pericolose e - permettetemi - faranno danno anche a chi, per calcolo politico o colpevole ignoranza o ingenua buona fede, volesse insistere a diffonderle. Conto su di voi perché la verità sia finalmente dispiegata. Il *green pass* è uno strumento non di coercizione, ma di libertà. Sì, è uno strumento di libertà. (*Applausi*). Qualcuno dimentica che le misure di distanziamento e persino l'obbligo di mascherina vennero contestati come incostituzionale limitazione della libertà. Quelle stesse persone oggi contestano la costituzionalità del *green pass*, che mira invece a scongiurare quelle limitazioni. Sbagliavano ieri e continuano a sbagliare

oggi. Nel 2020 non avevamo alternative: le misure di distanziamento e le chiusure mirate sono state universalmente riconosciute come l'arma più efficace a disposizione, tant'è che giuridicamente si confermarono pienamente legittime e altri Paesi ci seguirono nell'esempio.

Oggi, però, le alternative ci sono. Come si può pensare di tenere ancora chiusi musei, teatri, ristoranti, impianti sportivi, fiere, congressi, sagre paesane o limitarli a un numero chiuso quando vi sono soluzioni perché ciò non debba accadere? Si può dire a una persona che ha affrontato il Covid-19 ed è guarita e immunizzata, che ragionevolmente non corre e non fa correre pericolo ad altri, che deve ancora rinunciare a frequentare un corso serale o organizzare il matrimonio che ha sempre desiderato? Questa sarebbe una limitazione incostituzionale, perché ingiustificata. Il *green pass* non fa altro che attestare una condizione che è già in atto.

Altrettanto vale per chi si è vaccinato. Sappiamo che l'immunità data dal vaccino è un po' meno estesa e prolungata di quella data dalla malattia, ma la sua efficacia è ampia e macroscopicamente evidente. Il vaccino abbatte del 77 per cento i contagi, del 93 per cento di casi con malattia grave, del 96 per cento i ricoveri in terapia intensiva. Questo vuol dire che chi non si vaccina - legittima scelta, salvo casi particolari - ha una probabilità di ammalarsi gravemente nove volte più alta, tredici volte maggiore di arrivare alla terapia intensiva, quindici volte maggiore di morire. Malgrado oggi abbiamo cure più efficaci, non possiamo aspettare che il virus infetti.

Ieri abbiamo avuto settantadue decessi e ricordiamoci che per ogni persona deceduta ce ne sono molte altre che si porteranno a lungo, a volte per sempre, i segni della malattia a carico di diversi organi: cuore, vasi sanguigni, cervello, reni, pancreas, apparato sessuale. Le evidenze statistiche a favore dei vaccini sono davvero lampanti; contestarli perché non darebbero una copertura assoluta è davvero antiscientifico. Non capisco come si possa contestare il vaccino - attenzione, anche chi si è ammalato in una piccola percentuale può ancora contagiarsi - e poi chiedere di procedere solo con i tamponi. Nemmeno i tamponi sono infallibili, perché un piccolo margine di errore lo hanno e perché è possibile risultare negativi anche nelle primissime fasi della malattia.

Credo che l'approccio adottato sia assolutamente equilibrato.

Questa pandemia da sempre ci richiede una gestione del rischio, non ci dà certezza alcuna quasi in nessun ambito. Lasciare aperti i supermercati nella primavera scorsa è stata una gestione ragionata del rischio; così come oggi stabilire che all'interno di un negozio possono entrare tre, cinque o dieci persone è una valutazione di tipo probabilistico, ma scientifica perché la scienza procede statisticamente. È certezza scientifica ciò che supera una minima probabilità di accadere.

Gestire il rischio oggi significa allora consentire a chi è immunizzato di spostarsi più liberamente, consentire a imprenditori e professionisti di svolgere le loro attività perché si ha una buona soglia di sicurezza stimata.

Ancora qualche considerazione, Presidente. Io non nego che il *green pass*, visto da un altro punto di vista, se proprio si vuole, rappresenti un incentivo, un vantaggio alla vaccinazione, ma vi sono aspetti che vanno rilevati con forza. Anzitutto in nessun modo si costringe a vaccinarsi. È possibile accedere al *green pass* anche attraverso i tamponi e dunque non viene impedito ad alcuno di accedere a un cinema, a un museo o di lavorare. La possibilità di adottare tamponi salivari, peraltro, renderà ancora più facile questa opzione. Dunque, non vi è alcuna compressione incostituzionale delle libertà.

Non dobbiamo dimenticarci poi un altro aspetto. Il Movimento 5 Stelle ha detto che si ricorrerà all'obbligo solo in caso estremo, come *extrema ratio*. Se ci dovessimo trovare in una condizione di emergenza tale, voglio vedere chi rifiuterà una simile misura. Non ci arriveremo però e non ci arriveremo se ci sarà il dovuto supporto alle strategie preventive. In ogni caso non dobbiamo dimenticarci - e su questo voglio essere netto - che la nostra Costituzione non sancisce solo una condizionata libertà di accettare le cure; condizionata perché - qualcuno lo dimentica - nessuno può essere sottoposto a cure obbligatorie se non per legge. Dunque, in determinate circostanze è la stessa Costituzione a prevederlo. Inoltre, l'articolo 2 della Costituzione «richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» e, quindi, anche la solidarietà intergenerazionale tra giovani che rischiano meno in caso di contagio, gli anziani e le fasce più a rischio. Tradotto in termini concreti significa che un giovane non può alzare spallucce perché ha un

rischio limitato di conseguenze gravi, ma deve concorrere a ridurre la circolazione del virus. Lo può fare lavando le mani, usando i disinfettanti, indossando la mascherina dove c'è assembramento e non escludendo la vaccinazione a priori. A chi sostiene che il rischio di decesso nei giovani sia rarissimo, rispondo che anche il rischio da vaccino è davvero eccezionale. E laddove l'età non può essere l'unico parametro, perché sono da considerare anche le persone che un giovane può avere in famiglia, quelle con cui viene a contatto, ci sono le fragilità degli altri o le sue stesse patologie.

Dico allora che fintanto il rischio da vaccino è inferiore ai rischi determinati scegliendo di non vaccinarsi, un pensiero lo dovremmo fare. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

**SILERI**, *sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione tutti i colleghi e vorrei sottolineare solo alcuni aspetti. Ho ascoltato affermare delle inesattezze e vorrei allora partire dalla definizione di *green pass*.

Qualcuno crede che il *green pass* sia un obbligo indiretto verso la vaccinazione.

Il *green pass* ha due gambe: una è chiaramente la vaccinazione, ed è quindi più forte, e in termini non solo di efficacia - da medico credo che l'efficacia sia maggiore - ma anche numerici, avendo 40 milioni di italiani completato il ciclo vaccinale, per cui parlo sotto il profilo della numerosità; l'altra gamba è diagnostica, mediante tampone, test rapidi, eccetera. Quindi, il *green pass* non è un obbligo vaccinale perché il soggetto ha un'opzione, e mi collego a ciò che ha detto il senatore Malan quando ha parlato di consenso informato, per qualunque atto terapeutico, diagnostico. Certo, il *green pass* non ha bisogno di un consenso informato, ma offre un'alternativa, e laddove c'è un'alternativa c'è una scelta, e dove c'è una scelta non c'è un obbligo, fino a prova contraria.

Vediamo cosa ha portato l'introduzione del *green pass* in Italia, e faccio un salto indietro di circa due mesi.

Tra la fine di giugno e i primi di luglio l'Italia è stata invasa - sotto tutti i punti di vista - dalla variante delta; una variante che è andata a sostituire la variante inglese, che a sua volta aveva sostituito il virus originario proveniente da Wuhan; variante delta che contagia con una rapidità e un'efficacia sicuramente maggiori e che è stata contenuta - direi brillantemente - in Italia, tanto che oggi viaggiamo sui 4.000-5.000-6.000-7.000 casi, quando invece i primi di luglio nel Regno Unito, dove si era diffusa da prima, si registravano circa 60.000 casi al giorno (tra i 45.000 e i 60.000; insomma, numeri dieci volte superiori ai nostri).

Faccio due osservazioni: la prima è che siamo stati in grado di contenerla sicuramente grazie a una migliore vaccinazione e intendo dire non tanto come numeri totali di dosi di vaccino somministrato, quanto per la modalità, avendo completato molte più seconde dosi rispetto - ad esempio - al Regno Unito. L'altra forma di contenimento è stato proprio il *green pass* nella forma della diagnostica grazie ai tamponi che ha consentito di individuare dei positivi non rintracciati mediante catena di contagio; persone che, per ottenere il *green pass*, si andavano a fare un test. Quindi, si sono scovati positivi che non sarebbero stati individuati e sono stati tolti dal *pool* dei potenziali donatori di virus. Questo ha contenuto, nei mesi di luglio e agosto, la diffusione della variante delta in Italia. Si tratta, quindi, di un ottimo mezzo diagnostico.

La seconda osservazione che voglio fare è sull'efficacia dei vaccini, per cui risponderò non in modo balbuziente, come un senatore ha detto, tutt'altro. Torno al Regno Unito: 60.000 casi al giorno, 85-90 decessi. Vi faccio presente che i giorni 4, 5 e 6 gennaio 2021 il Regno Unito aveva 60.000 contagi e 1.000 morti al giorno. È innegabile l'efficacia dei vaccini.

Spero di avere spiegato in maniera più compiuta, e anche semplice, cosa rappresenta il *green pass* oggi. Poi, si può discutere sulla durata: certo, non ci sarà un *green pass* per sempre, è evidente; come non ci saranno una mascherina per sempre o un distanziamento interpersonale per sempre. Tuttavia, ho sentito alcuni dire che questa soluzione non va bene, che questo mezzo non va bene, che questa gestione del rischio - amo le parole usate dal senatore Endrizzi - attraverso il *green pass* non funziona. Va bene, ma chi dice che non funziona indichi un'alternativa. Ce lo dica perché, se c'è un'alternativa, davvero abbiamo fatto una grandissima scoperta.

Se davvero esiste un'alternativa al *green pass*, se davvero esiste un'alternativa al vaccino, se davvero confondiamo il vaccino con la cura, allora qualcosa non va. (*Applausi*). E qui mi collego a ciò che ha detto il senatore Romeo, del quale condivido il 98 per cento di ciò che ha affermato.

Facciamo un passo indietro, allora, e discutiamo sul *green pass*. A qualcuno piace e a qualcuno no, qualcuno non vuole l'obbligo e qualcuno vuole l'obbligo. Lo stesso avviene per il vaccino: obbligo subito, obbligo dopo, obbligo sopra i sessanta anni, obbligo sopra i dodici anni. Togliamo tutto, togliamo obbligo e togliamo *green pass*, allora: non parliamo né di *green pass*, né di obbligo vaccinale. Parliamo di una cosa essenziale. Noi siamo 315 senatori qui dentro: quanti di noi pensano che il vaccino salvi la vita? Punto. È questa la discussione principale. (*Applausi*). Purtroppo questo rende le persone fuori da quest'Aula confuse, cosa che non accadrebbe se noi oggi, tutti e mille i parlamentari, dicessimo che il vaccino salva la vita. Punto. La politica discute sull'obbligo, la politica discute sul *green pass*, ma non può discutere su una cosa che è scienza pura, e cioè che il vaccino salva la vita. Punto. Discutiamo su tutto il resto.

Ha ragione, senatore Romeo, quando dice che dobbiamo abbassare i toni. Abbassiamoli tutti quanti. Non puoi andare in un autogrill ed essere aggredito dai no vax e non è giusto che vengano aggrediti gli attivisti dei 5 Stelle, della Lega o di chicchessia. Passo indietro: il vaccino salva o non salva la vita? Sì, punto. Per il resto discutiamo su tutto.

E allora vengo da lei. Come vede non sono balzubiente, in nessuna maniera e forma; non lo sono mai stato. Veniamo ai numeri del vaccino. Ho sentito dire delle idiozie, perdonatemi. (*Applausi*). Ho sentito confondere i numeri in maniera impropria. Ho sentito dire che i vaccinati sono positivi più di coloro che non sono vaccinati. È evidente che sia così, perché, se abbiamo 40 milioni di italiani vaccinati, sarà più facile trovare un positivo fra i vaccinati rispetto agli 11 milioni non ancora vaccinati. (*Applausi*). Ho sentito dire che i vaccinati si prendono il virus e lo trasmettono: è una falsità, una bugia. Alcuni vaccinati si prendono il virus e alcuni di questi possono trasmetterlo: non è la totalità. È come dire che chiunque guida la macchina fa un incidente: è una stupidaggine.

E allora, se vogliamo scendere in campo scientifico, iniziamo a parlare di immunoglobuline, di immunità di memoria e di interferone. Le faccio una modestissima e piccolissima lezione di medicina, affinché chi sta fuori da quest'Aula non possa e non debba in alcuna maniera continuare a essere fuorviato dalle cose false dette in quest'Aula. (*Applausi*). Le spiego un po' di medicina, perché i numeri possono essere presentati, ma è come vengono presentati che fa la differenza. Se io ho 1.000 persone dinanzi a me, ad oggi 75 di esse hanno preso il virus. Di quelle 75 persone, due sono morte, mentre fra le altre 73 non poche, purtroppo, hanno degli esiti da Covid e poi passo alle terapie. Bene, gli altri più sono vaccinati e meno è probabile che possano prendersi il Covid. È evidente. Una persona che si prende il Covid da vaccinato molto probabilmente quel virus lo fermerà nelle narici. Non si può dire che chiunque è vaccinato può prendersi il virus e trasmetterlo; una piccola percentuale di coloro che sono vaccinati può ospitare il virus nelle narici. Cosa farà questo virus in un vaccinato? Cercherà di fare il suo lavoro, e cioè cercherà di entrare in quel corpo. Ma quel corpo ha delle maglie, ha delle immunoglobuline di tipo A nel naso, che cercheranno di bloccare quel virus. Diciamo che quel virus è più resistente e cercherà di passare ulteriormente; allora gli anticorpi di quel soggetto bloccheranno il virus. È chiaro che, in quella piccola frazione di tempo, quella persona avrà il virus nelle narici e, se farà un tampone, risulterà positiva; ma non è detto che lo trasmetta e non è detto che quel virus sia così forte e quella persona così debole da potersi replicare e quindi contagiare qualcun'altro. Ammettendo che possa accadere questo, è necessario che la persona davanti non sia vaccinata per prendersi il virus. Ora lei - così come fanno tutti i no vax con le loro teorie stravaganti - non può usare l'eccezione come se fosse la regola, perché la regola non è quella. La regola è un'altra. La regola è che chi è vaccinato ha meno probabilità di prendersi il virus e di trasmetterlo. Qualcuno potrà avere i sintomi, ma ne avrà di meno.

E credo sia abbastanza intuitivo per chiunque - non serve una laurea in medicina per capirlo - che, anche se hai qualche sintomo e i sintomi durano di meno, verosimilmente contagerai di meno. Ripeto: credo che tutto questo sia abbastanza intuitivo.

Passiamo a qualcosa di ancor più intuitivo. Se oggi con 60.000 contagi ho 100 morti e un anno fa con

lo stesso numero di contagi avevo 1.000 morti, salvo che non sia stata la divina provvidenza, credo che l'unica cosa che è cambiata in un anno è stata l'introduzione del vaccino.

Mi soffermo ora sulle cure, perché - anche qui - confondere ciò che è una prevenzione, grazie alla vaccinazione, con ciò che è una cura non può andare. È come se io le dicessi che il fumo di sigaretta fa male e, dallo spingerla a non fumare, le consigliassi l'intervento chirurgico e la chemioterapia. Perdonatemi, ma è meglio che la persona non fumi e non si prenda il cancro, piuttosto che magari, a causa del fumo cospicuo di sigaretta, le venga il cancro e si dica: va bene, tanto c'è la cura. Perdonatemi, ma non è così perché dietro tutto questo ci sono gli esiti della malattia.

Ripeto che, di quei 75 ogni 1.000, 2 sono morti e 73 sono guariti, ma una parte di essi ha delle complicanze. Vorrei vedere se chi ha avuto complicanze non avrebbe preferito ricevere prima il vaccino, piuttosto che - magari - avere disturbi di memoria, fibrosi polmonare o altre problematiche, che spero per molti di essi si potranno risolvere nei prossimi mesi e non rimanere per sempre.

C'è anche un altro fattore, che fa parte di economia sanitaria. Io ho un qualcosa che, a bassissimo costo, mi consente di non mandare le persone in ospedale e ne ho un'altra che, invece, mi consente di curarle ad altissimo costo, togliendo risorse ad altri. Perdonatemi, ma non viene data una giusta informazione: io devo curare quante più persone possibile e prevenire quante più malattie possibile anche in un'economia sanitaria.

Si fanno dei discorsi fuorvianti che portano le persone ad avere una riluttanza che, a questo punto, è giustificata. Io infatti giustifico e capisco le persone che hanno dei dubbi perché se noi per primi, qui dentro, non chiariamo la prima cosa che ho detto, ossia che il vaccino salva la vita punto, le persone fuori da qui si perdono. È evidente. Se noi diamo dei dati in una forma come quella che ho ascoltato da parte di alcuni in quest'Aula, è giusto e comprensibile che le persone fuori si perdano.

Non confondiamo cura con terapia. Noi offriamo le cure e non è vero che siamo indietro. Abbiamo anticorpi monoclonali e farmaci antivirali che usiamo laddove possono essere e serve usarli, senza se e senza ma. Dall'altra parte, abbiamo qualcosa di molto, ma molto più efficace di qualunque terapia, che è la vaccinazione.

Non voglio insistere troppo sulla vaccinazione perché altrimenti il *green pass* si confonde con essa. Ci tenevo però a dire a dire queste cose. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Prosegua, sottosegretario Sileri.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Ho fatto una premessa all'inizio, quando il senatore Paragone non c'era, e quindi la rifaccio: sarebbe così se il *green pass* non avesse una componente diagnostica importante che ha consentito, a oggi, di tenere i casi intorno ai 5.000-6.000 al giorno quando altri Paesi questa possibilità non hanno avuta. Basta controllare i numeri in Europa: siamo il Paese in cui l'andamento dell'epidemia sta andando meglio e questo è imputabile al *green pass*, direttamente con la diagnostica e indirettamente grazie a una vaccinazione che, come numeri, è fra le migliori in Europa. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Non mi pare sia così raro che, durante un intervento, un senatore faccia un commento. Prosegua, Sottosegretario. (*Commenti*). Mi pare che gli interventi sull'intervento stiano rallentando più dell'intervento stesso.

Prego, sottosegretario Sileri.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Ho quasi terminato. Aggiungo solo due considerazioni.

PRESIDENTE. Faccia pure, ha ancora tempo a sua disposizione.

SILERI, *sottosegretario di Stato per la salute*. Alcuni colleghi hanno invocato il dosaggio degli anticorpi per l'ottenimento del *green pass*, in alternativa alla vaccinazione, per valutare il titolo anticorpale. Questo scientificamente non è ancora possibile, poiché non necessariamente la presenza degli anticorpi delinea un assetto vantaggioso contro il virus. Vi è una differenza fra l'immunità acquisita con la vaccinazione e l'immunità acquisita con l'incontro del virus. È indubbio che l'immunità ottenuta attraverso la vaccinazione rappresenta uno *standard* qualitativo sicuramente migliore e molto più omogeneo nella popolazione rispetto all'incontro avuto con il virus e, quindi, all'immunità naturale. Si è detto che l'immunità dopo sei mesi cala e che quindi forse i vaccini non servono, perché dopo sei o otto mesi l'immunità non vi è più. Ma, attenzione, anche in questo caso dipende dalla presentazione

dei dati. È evidente che coloro che hanno fatto il vaccino per primi, in caso di non immunocompetenza, possono avere un calo dell'immunità e che i soggetti anziani di natura hanno un sistema immunitario meno forte rispetto ai soggetti giovani.

Si è parlato di terza dose, forse in maniera un po' impropria. Quando si parla di terza dose la persona che è a casa e ascolta si chiede se a ottobre dovrà già fare il richiamo. Ma, attenzione: terza dose, innanzitutto quando, per chi e con quale vaccino? Per chi e quando già lo sappiamo: il prima possibile, nelle prossime immediate settimane, già da fine mese e nel mese di ottobre, per coloro nei quali è già dimostrata una riduzione della capacità di risposta, come i pazienti trapiantati e quelli dializzati. Per il resto della popolazione, sono d'accordo: l'articolo che citava adesso il senatore Romeo parla di terza dose, oltre che di vaccino per i giovani, ma è evidente che per tutta la popolazione questo è francamente prematuro. Ma la scienza ci darà le tempistiche.

Con quale vaccino? Ad oggi abbiamo questi a disposizione ed è verosimile che l'industria farmaceutica nei prossimi mesi presenterà vaccini 2.0, che saranno magari adattati alle nuove, eventuali varianti che si presenteranno.

Per i vaccini ai giovani è ovvio che serve la massima precauzione, ma è pur vero che la scienza ci ha indicato la via con risultati chiari e inequivocabili. Dobbiamo proseguire la vaccinazione anche tra di loro, come nel resto la popolazione. Sono d'accordo, però, con il senatore Romeo quando indica il maggior problema in coloro che hanno più di cinquant'anni o di quarant'anni, cioè in quella fascia di popolazione che è più a rischio. Sono ovviamente d'accordo con la vaccinazione sopra i dodici anni, ma in effetti sono più preoccupato per gli over 50 che ancora non sono vaccinati rispetto ai soggetti più giovani. Tuttavia rispondo a ciò che ha detto il senatore Romeo dicendo che, laddove il virus circola e può replicarsi, lì possono generarsi varianti. Ecco l'importanza di avere una quota alta di popolazione vaccinata.

Non sono, invece, d'accordo - perdonatemi - quando si dice che la vaccinazione stessa può determinare una variante: è la replicazione del virus che determina la variante.

Sono d'accordo con la discussione sull'obbligo, quando questa deve essere portata fuori dal confine nazionale. Infatti, le varianti ad oggi circolanti sono state importate e - come dicevate poc'anzi - è necessario che anche il resto dei Paesi occidentali e di quelli meno fortunati di noi raggiunga quote alte di persone vaccinate, per raggiungere quella protezione di comunità che garantirà ovviamente protezione anche a coloro che non si sono vaccinati e non desiderano farlo.

C'è poi un aspetto che mi tocca particolarmente, relativo all'importanza di raggiungere il 90 per cento di persone vaccinabili vaccinate.

Non dimentichiamo infatti che i nostri ospedali, ad oggi, continuano ad essere sul chi va là, in attesa di pazienti Covid-19 che, nel 90 per cento dei casi, sono non vaccinati, rallentando le normali attività.

In conclusione, rimango della convinzione che è stato proprio il nostro *green pass*, nella maniera con la quale è stato disegnato, con la vaccinazione da una parte e con la diagnostica dall'altra, a consentire di avere oggi 4.000 o 5.000 casi e di contenerli. Questo - ripeto - con una diagnostica offerta a coloro che non avrebbero in nessun caso fatto un tampone, che non hanno fatto la vaccinazione, che erano in attesa di vaccinazione, ma che non avrebbero fatto alcun tampone. Noi abbiamo così scovato diversi positivi, che erano parte di catene di contagio che altrimenti non avremmo riscontrato.

Rispondendo al senatore Cruciani, ecco perché siamo in grado oggi di contenere il virus: perché l'incidenza su 100.000 abitanti è tenuta bassa proprio grazie a questo *green pass*. (*Applausi*).

**Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI (ore 13,01)**

[PARAGONE](#) (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PARAGONE](#) (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, desidero intervenire sull'ordine dei lavori, ma soltanto per fare i complimenti al sottosegretario Sileri per avere preso tutto il tempo per il suo intervento. Dovevamo aspettare il ministro D'Incà che ponesse la questione di fiducia. Ha neutralizzato così lo spirito del suo intervento, perché vuol dire che il dibattito parlamentare sarà resettato.

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

**D'INCA'**, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**PRESIDENTE**. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 105, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Sospendo pertanto la seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,04, è ripresa alle ore 13,34).*

### **Sui lavori del Senato**

#### **Organizzazione della discussione della questione di fiducia**

**PRESIDENTE**. La Conferenza dei Capigruppo ha proceduto all'organizzazione della discussione della questione di fiducia, posta dal Governo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

La discussione sulla fiducia, per la quale sono stati attribuiti, in base a una specifica richiesta, cinque minuti al Gruppo Misto, avrà inizio alle ore 16. Seguiranno le dichiarazioni di voto e la chiama.

Dopo il voto di fiducia avrà inizio, fino alle ore 20, la discussione generale sul disegno di legge di delega al Governo per la riforma del processo civile.

La seduta è sospesa fino alle ore 16.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,35, è ripresa alle ore 16).*

#### **Presidenza del vice presidente CALDEROLI**

**PARAGONE** (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**PARAGONE** (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, ci stiamo appiattendo pericolosamente su una strana forma di architettura istituzionale, cioè il monocameralismo imperfetto.

**PRESIDENTE**. Non è un intervento sull'ordine dei lavori.

**PARAGONE** (*Misto-I-PVU*). È un intervento sull'ordine dei lavori nel senso che siamo impossibilitati a lavorare...

**PRESIDENTE**. Le tolgo la parola.

#### **Ripresa della discussione del disegno di legge n. [2382](#) e della questione di fiducia (ore 16,01)**

**PRESIDENTE**. Dichiaro aperta la discussione sulla questione di fiducia.

È iscritto a parlare il senatore Crucioli. Ne ha facoltà.

**CRUCIOLI** (*Misto-I'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, innanzitutto, prima che partano i cinque minuti per la discussione sulla fiducia, volevo farle presente che il sottosegretario Sileri poco fa, quando ha replicato, riferendosi ad argomenti avanzati dal mio Gruppo, ha detto che ha ascoltato idiozie in quest'Aula. Allora io le chiederei di stigmatizzare il fatto, perché il sottosegretario Sileri deve ricordarsi che qui è nella casa del Parlamento, dei rappresentanti del popolo italiano e lui è un rappresentante del Governo. Non può permettersi di venire in quest'Aula, senza essere ripreso, a dire di aver sentito idiozie in questa sede. Se lei la pensa come me, le chiedo di stigmatizzare il fatto, altrimenti si corre il rischio che io gli dia in questa sede del cialtrone per non aver risposto alle questioni che io invece avevo posto in maniera puntuale.

**PRESIDENTE**. Senatore Crucioli, non stavo presiedendo io. Sarà mia cura verificare il Resoconto stenografico e accertarmi.

**CRUCIOLI** (*Misto-I'A.c'è-LPC*). La ringrazio, Presidente, vorrei poi sapere come va a finire la questione perché è agli atti che lui ha detto «idiozie».

Venendo al punto, il sottosegretario Sileri non sapendo evidentemente replicare alle questioni puntuali che noi abbiamo posto in relazione all'inattendibilità del *report* dell'Istituto superiore di sanità del 10 settembre, ci ha messo in bocca delle cose che noi non abbiamo mai detto. Non ci siamo mai sognati di

dire che tutti i vaccinati possono contagiare. Abbiamo detto «anche i vaccinati»; si vada a risentire il nostro intervento. Sono tecniche da imbonitore quelle di chi, non sapendo rispondere, replica a cose che non sono state dette.

Detto questo spiegherò meglio con un esempio semplice; se su dieci vaccinati e dieci non vaccinati, prendo i tamponi a dieci non vaccinati e trovo che ci sono due casi positivi e invece solo a cinque dei vaccinati ne trovo uno, due su dieci non vuol dire che in quella platea si ammalano di più, significherà soltanto che io ne ho cercati di più. D'accordo? Questo è uno degli errori macroscopici dell'Istituto superiore di sanità che fanno venire il dubbio che per sovrastimare l'efficacia di riduzione del contagio l'Istituto non abbia risposto ad un'esigenza scientifica, ma ad uno scopo politico di comprovare l'efficacia del vaccino piuttosto che valutarne imparzialmente tale efficacia.

Peraltro al Parlamento non è stato consentito alcun approfondimento scientifico su questo punto perché il provvedimento è arrivato ieri in Commissione. Avremmo potuto lavorarci ad agosto, avremmo potuto fare audizioni, approfondendo le questioni scientifiche, ed invece è stato liquidato in mezz'ora. Oggi la discussione sulla questione di fiducia durerà cinque minuti; solamente io sono stato iscritto a parlare. È questo il rispetto del Parlamento?

Resta comunque il fatto che c'è anche un'opaca gestione dei dati da parte del Governo, del comitato tecnico-scientifico e dell'Istituto superiore di sanità. Se a ciò aggiungiamo una propaganda mediatica martellante, una divulgazione scientifica parziale ed inquinata da conflitti di interessi, la conseguenza è sotto gli occhi di tutti e cioè una spaccatura della società senza precedenti nella storia repubblicana.

Il clima di emergenza perenne, di menzogna, di paura e di odio creato ad arte mi induce a ritenere che le motivazioni sottostanti al provvedimento odierno non siano quelle dichiarate, bensì rispondano a logiche di riduzione degli spazi democratici, di accentramento del potere e di perseguimento di interessi economici, anche in chiave geopolitica, ben più che a reali esigenze sanitarie.

Per questi motivi, ritengo che tutti voi vi stiate rendendo complici della pericolosa deriva antidemocratica imboccata da questo Governo, e per questo lascio agli atti la mia ferma contrarietà a questo provvedimento.

[PRESIDENTE](#). Dichiaro chiusa la discussione sulla questione di fiducia posta dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

[STEGER](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEGER (*Aut (SVP-PATT, UV)*). Signor Presidente, lo scorso inverno, nel pieno della seconda ondata, raccontai a quest'Assemblea il progetto della Provincia autonoma di Bolzano per una certificazione che consentisse l'accesso ai luoghi al chiuso.

All'inizio, quell'iniziativa venne vista con sospetto; poi, fortunatamente, tutti si sono resi conto che questa è la strada più efficace per tracciare e prevenire nuovi contagi. A dirlo sono i numeri delle ultime settimane: il *green pass*, unito al grande successo della campagna vaccinale, ha consentito di tenere a bada quella variante Delta che a un certo punto sembrava sfuggire di mano. Per questo, le discussioni filosofiche sulla limitazione della libertà lasciano il tempo che trovano.

Non ci può essere libertà senza sicurezza per la salute; non ci può essere libertà che non si nutra della solidarietà e del senso di responsabilità verso il prossimo, verso chi è più fragile, verso chi è malato. Non ci può essere libertà se non toglieremo la pressione sulle strutture sanitarie, se non recupereremo i 100 milioni di *screening* saltati in Europa che, come si calcola, ci hanno fatto perdere per strada un milione di casi di cancro. Vale, allora, la pena dirla con le parole del Presidente della Repubblica: non si invochi la libertà per sottrarsi alla vaccinazione.

Presidente, ieri mattina il ministro Franco lo ha spiegato molto bene: sulla forte vivacità economica degli ultimi mesi, sulla stagione invernale del turismo pende sempre la spada di Damocle della pandemia. Tuttavia, sarebbe fuorviante farne solo un discorso di carattere economico, per quanto da qui passi un tema fondamentale come la tenuta dei livelli occupazionali.

Ben venga l'estensione del *green pass* se questo ci aiuterà a evitare la circolazione del virus, quindi a



limitare il rischio di nuove varianti. Ben venga il *green pass* se questo ci aiuterà a non chiudere più le scuole, a non vedere più bambini e adolescenti davanti a un computer, ad aiutare nello studio tutti quelli che in questi due anni non hanno avuto una famiglia a colmare i buchi formativi.

In Sud Tirolo, dove la scuola è cominciata una settimana prima, otto classi sono tornate in DAD: questo per dire quanto ancora tutto può sfuggirci velocemente di mano.

Spieghiamo allora ai timorosi e agli scettici che un vaccino somministrato a 5 miliardi di persone ha ampiamente superato la fase della sperimentazione; che i veri rischi non sono i rarissimi casi di effetti collaterali, ma quelli connessi alla contrazione della malattia. Si provi ancora a convincerli; ma nel frattempo il Governo non resti fermo.

Si estenda subito il *green pass* al mondo del lavoro e si cominci a lavorare sull'obbligo di vaccinazione che resta, sì, una soluzione estrema, ma l'unica percorribile se in poche settimane non si dovessero raggiungere i *target* previsti.

Presidente, solo un anno fa eravamo all'alba di una seconda ondata che ha fatto il triplo dei morti della prima; il vaccino era ancora molto lontano e i dati economici erano disastrosi. Grazie a una campagna vaccinale tra le più riuscite d'Europa, alla caparbia di chi sul lavoro non ha gettato la spugna, all'incisività di questo Governo e all'impegno delle Regioni e delle Province autonome, siamo in uno scenario completamente diverso. Basta confrontare i dati italiani con quelli di altri Paesi europei per capire quanto è stato e quanto è ancora importante che si remi tutti nella stessa direzione.

E allora il Governo vada avanti, continui a decidere sulla base dei dati, delle indicazioni della scienza, facendo tutto quello che serve per lasciarci finalmente alle spalle questa durissima stagione.

È con questi auspici che annuncio il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie al provvedimento. *(Applausi)*.

[GRIMANI](#) (*IV-PSI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRIMANI (*IV-PSI*). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, consideriamo questo decreto-legge un'arma fondamentale nella lotta al Covid, soprattutto dopo le modifiche che sono state apportate nella discussione avvenuta nell'altro ramo del Parlamento.

Stiamo provando da molti mesi a fronteggiare la drammatica situazione sanitaria ed economica che ci ha preso alla sprovvista, generata da questa pandemia arrivata in modo inatteso. Si sta provando in tutti i modi e con tutti i mezzi possibili a uscirne.

Ogni volta che si tratta questo tema dovremmo ricordare i 130.000 morti e contemporaneamente anche lo stravolgimento del sistema sanitario del nostro Paese. Sappiamo bene che la priorità della lotta al Covid ha determinato dei ritardi nei controlli delle malattie croniche. Molti pazienti oncologici hanno ritardato i *follow-up* della malattia, peggiorandola. Conteremo questi esiti a distanza nei prossimi anni.

Ricordiamo, perché dobbiamo farlo, i volti sconvolti, affranti e impauriti dei medici e degli infermieri, che non riuscivano a fronteggiare una cosa mai vista prima nella loro vita all'arrivo dei pazienti. Ricordiamo la paura e lo sconforto nel vedere i loro colleghi morire per il virus.

Siamo partiti da questa situazione che, all'inizio del 2020, ha sconvolto il nostro Paese e dalla quale si sta provando ad uscire.

L'Italia sta giocando una partita decisiva per il proprio futuro. O riusciamo a contenere il virus, a limitarne la diffusione, a contrastare le varianti, a tutelare la nostra sanità pubblica o dovremo affrontare un nuovo periodo di restrizioni e la stessa ripresa economica, che oggi sembra assumere un carattere più strutturale e che sta diffondendo maggiore ottimismo tra gli imprenditori, andrà a schiantarsi contro il muro dell'irresponsabilità di una minoranza di popolazione.

Grazie alla scienza oggi abbiamo una risposta importante da dare alla nostra popolazione ed appare per questo intollerabile l'atteggiamento di chi, per ottenere una manciata di voti o risalto, lascia il pelo a coloro che diffondono scetticismo e fantasiose teorie no vax. Alcuni *leader* di partito dovrebbero contribuire a costruire un clima di fiducia, anziché alimentare il serbatoio di coloro che diffondono false notizie o che si propongono in atteggiamenti folli.

Bisogna non prestare il fianco agli scappati di casa che cercano di bloccare strade e stazioni sulla base di teorie irrazionali e non fondate. *(Applausi)*.

Quello che approviamo oggi è un decreto che ha nel suo cuore il tema del *green pass*, un passaporto che non risolve i problemi, è evidente. Nessuno pensa che con il *green pass* non si debba più usare la mascherina, così come nessuno pensa che il vaccinato non debba continuare a stare attento al distanziamento, al lavaggio delle mani e a tutte quelle norme che conosciamo bene. Nessuno dice questo, ma è indiscutibile che il *green pass* ci consentirà di frequentare cinema, teatri, musei, centri culturali e ci consentirà di riprendere l'attività normale, la cultura, lo sport e poi, da ultimo, di tornare al ristorante.

Il provvedimento che stiamo per votare definisce quindi il *green pass* come strumento fondamentale per la ripartenza del Paese. Non è sicuramente liberticida, come ho sentito dire da molti, anzi, credo che sia una misura che favorisce la libertà di movimento e di azione di tanti cittadini che finora, non essendo in possesso anche di questo passaporto vaccinale, si dovevano comportare in maniera diversa. Non ho sentito da parte di coloro che hanno sostenuto l'inutilità del *green pass* delle valutazioni alternative. Non ho sentito dire quali sarebbero gli strumenti alternativi perché, se ci fossero, noi saremmo qui pronti ad ascoltare, ma vediamo che non ci sono soluzioni alternative. Credo che invece quest'Aula, com'è stato detto da molti questa mattina, dovrebbe trovare degli intenti comuni per sospingere il Governo ad accentuare ancora di più l'attività rivolta all'incremento della vaccinazione.

Abbiamo dei dati preoccupanti rispetto alla fascia compresa tra i cinquanta e i cinquantanove anni, con milioni di persone che hanno scelto di non vaccinarsi. Ciò ci rende differenti anche dal resto d'Europa, perché noi oggi facciamo qui dei confronti con il resto d'Europa, dove invece per la stessa fascia di età il numero di vaccinati è molto più alto rispetto a quello dell'Italia. Soprattutto, certe volte rimango un po' basito dal fatto che il nostro termine di paragone a livello europeo è diventato la Danimarca, un Paese straordinario che è sicuramente all'avanguardia su tanti aspetti, di certo anche sulla gestione della sanità, ma è pur sempre un Paese che ha la popolazione del Veneto. Quindi magari, quando si fanno paragoni con il resto d'Europa cerchiamo di avere una visione un po' più ampia e non limitata ad alcuni Paesi, che magari non adottano il *green pass*, ma che non sono dei Paesi guida per quanto riguarda l'assetto dell'Unione europea.

Credo che sarà importante che tutti gli attori politici comprendano che in gioco non c'è qualcosa che riguarda la destra, la sinistra o il centro, ma più in generale la salute dei nostri cittadini. E allora sarebbe utile mettere da parte la ricerca del consenso e lavorare tutti insieme per sconfiggere il virus, perché l'alternativa al vaccino e alla sconfitta del virus è soltanto quella delle nuove chiusure, delle zone rosse e del *lockdown*.

Questo decreto-legge - come dicevo prima - è stato migliorato in tanti aspetti. In una dichiarazione di voto non ha senso ripercorrere le caratteristiche normative che lo caratterizzano, perché se ne è parlato molto in discussione generale e la settimana scorsa alla Camera. Sono stati apportati miglioramenti importanti nel corso dell'analisi del decreto-legge stesso. È giusto ricordarne alcuni, come, ad esempio, la norma che consente il diritto di visita giornaliero nelle RSA ai familiari muniti di *green pass*. Ci sono state importanti norme sul trasporto pubblico locale, la proroga per la giustizia amministrativa circa le udienze da remoto, l'allineamento della normativa attuale sul *green pass* per le feste legate alle cerimonie civili e religiose, che rendevano appunto di difficile attuazione questa norma, per alcune discrasie, l'allungamento della validità del *green pass* a dodici mesi. Alcuni interventi hanno prestato attenzione anche al dibattito che si è svolto maggiormente alla Camera; ma questo ormai è un problema che è inutile ricordare ogni volta. L'emergenza porta il Governo a emanare decreti-legge e, conseguentemente, questi debbono essere convertiti nel limite dei sessanta giorni; molto spesso una Camera riesce ad approfondirne il contenuto, mentre l'altra deve necessariamente ratificarlo. È un aspetto non entusiasmante, che ci preoccupa, ma siamo anche in una condizione di emergenza, che impone al Parlamento un lavoro di questo tipo.

Noi voteremo convintamente a favore della conversione di questo decreto-legge. Il *green pass* è uno strumento che richiama il valore della comunità e la capacità di stare insieme. È una battaglia che abbiamo deciso di combattere dall'inizio e su questa scelta assunta sosteniamo con convinzione il Governo. Noi siamo, come Gruppo Italia Viva, per il *green pass* e per il vaccino. Questa guerra all'inizio ci ha visto intimoriti, ma ora ci vede combattenti indefessi. Chi decide di non vaccinarsi,

mettendo a rischio la salute propria e degli altri, decide di collaborare con il virus; e noi questo non possiamo accettarlo. Per questo oggi votiamo sì con convinzione al *green pass* e alla conversione del decreto-legge. È un tassello ulteriore nella lotta contro il coronavirus, in attesa del prossimo decreto-legge, che sarà sicuramente ancora più importante, circa il rafforzamento dell'obbligatorietà del *green pass* nei luoghi di lavoro.

In virtù di queste valutazioni, ribadiamo il nostro voto favorevole sulla conversione del decreto-legge. Sì al *green pass*, sì al vaccino, perché solo così gli italiani e il mondo - perché questa è una pandemia che non conosce confini - potranno riacquistare la loro libertà. (*Applausi*).

[ZAFFINI](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAFFINI (*FdI*). Signor Presidente, all'inizio del mio intervento vorrei ringraziare il rappresentante del Governo, il collega Sileri, perché questa mattina, per la prima volta da quando siedo in quest'Aula, il rappresentante del Governo ha argomentato, alla fine della discussione generale, sul provvedimento in discussione. Credo che questo sia un *record* auspicabile, da celebrare, e quindi lo celebro volentieri. L'ha fatto peraltro in modo accalorato e anche questo è apprezzabile, in una discussione su un argomento che ci vede impegnati ormai da quasi due anni.

Ora io, Presidente, le chiederei di sospendere il tempo a mia disposizione, perché sto per fare delle dichiarazioni assolutamente inutili e pleonastiche (è una battuta, ovviamente). Il vaccino salva la vita; lo dice Fratelli d'Italia e lo dice Franco Zaffini, vaccinato in doppia dose con il vaccino che mi è stato affidato dal Servizio sanitario regionale. Vaccinati sono tutti i miei familiari, delle mie due famiglie; e sono ben felice al riguardo. Vaccinati sono tutti quelli che conosco: amici, parenti, conoscenti e colleghi. Fratelli d'Italia dice: il vaccino salva la vita. (*Applausi*).

Dopodiché, chiedo a tutti la possibilità di continuare nel merito del provvedimento in esame, che tratta non del vaccino, ma del passaporto. Il passaporto è per noi utile, purché sia volontario. Il passaporto è un modo per documentare che chi lo possiede ha percorso una delle due strade: il doppio vaccino, oppure i tamponi. Se viene garantita la possibilità di utilizzare entrambe le strade - e, quindi, in modo volontario documentare il proprio stato rispetto al virus - noi siamo assolutamente favorevoli all'uso del passaporto in modo volontario, incentivandolo e agevolandolo.

Ora può ripartire il tempo. Noi siamo assolutamente contrari all'obbligatorietà del passaporto in modo diffuso, con provvedimenti che tagliano orizzontalmente e creano una serie di dubbi e perplessità che, nell'assolvimento del nostro mandato, ci vediamo obbligati a presentare, dopo aver fatto tutte le premesse pleonastiche di prima. Non siamo no vax, siamo pro vax.

Collega Sileri, con riferimento alle sue affermazioni, dico che sono molto convincenti, anzitutto per i suoi colleghi di partito. Stamattina ho ascoltato il collega Endrizzi. Collega Sileri e colleghi che fate parte con me della Commissione igiene e sanità, nei primi anni di lavoro della Commissione abbiamo ascoltato pareri assolutamente discordanti sui pro vax da parte dei rappresentanti del suo partito. Pertanto, se lei oggi è riuscito a folgorare, sulla via di Pregliasco, i suoi colleghi, le dico due volte bravo. Ha folgorato sulla via di Pregliasco, anzi di Sileri.

Mi perdoni, però, perché ciò non ci esime dal continuare a fare le solite domande a cui ci aspettiamo delle risposte. Lei, collega Sileri, fa riferimento al passaporto con un'importante componente diagnostica. Ho apprezzato questo passaggio, tra gli altri, del suo intervento e lo condivido pienamente. Mi consenta però di farle due domande. Quanto alla prima, il povero senatore Zaffini, sin dal marzo 2020, ha raccontato in quest'Aula storielle (perché con questo, evidentemente, vi siete misurati con il Governo) sulla necessità di fare i tamponi in misura di almeno cinque o sei volte superiore a quanto si è sempre fatto per trovare gli asintomatici. Oggi lei mi conferma che nel passaporto c'è un'importante componente diagnostica perché la gente che non avrebbe fatto il vaccino e il tampone, in virtù del fatto che non può uscire di casa, fa il tampone. Qualcosa non mi torna. I tamponi servono o non servono? Parlatevi con il suo Ministro.

Passo alla seconda domanda sui tamponi. Se il passaporto lo diamo per due vie - vaccino e tamponi - perché i vaccini sono gratuiti, mentre i tamponi sono a pagamento per tutti? (*Applausi*). Perché non si riconosce la possibilità di fare i tamponi pagati dal Servizio sanitario nazionale? Qualcuno ha detto che

altrimenti il tampone sarebbe una via di fuga rispetto al vaccino. Questa è roba da regime sovietico. Capisco che lei, collega, a volte fa riferimento a quelle procedure e prassi, ma per noi valgono la libertà, il convincimento e il trattamento anche terapeutico delle emergenze e non vale l'obbligatorietà. Quindi, se il tampone non lo paghiamo, per costringere la gente a fare per forza il vaccino, e siccome i tamponi devono essere fatti anche da coloro che sono impossibilitati a fare il vaccino, si determina un cono d'ombra tra quelli che vengono sollevati dall'obbligo e gli altri, perché vi sono delle patologie nella fascia intermedia che nessuno è in grado di certificare in funzione dell'esenzione dal vaccino. Queste persone devono essere coperte dai tamponi, che non possono essere a pagamento. La gente non può spendere 20-25 euro ogni due o tre giorni o una volta a settimana, altrimenti perde il lavoro. Perché, colleghi della sinistra, se non si fanno i tamponi si perde il lavoro! Lo dice la CGIL, non lo dice solo Zaffini.

Mi perdoni, collega Sileri, ho un'altra domanda. Noi stiamo ripartendo con la scuola e abbiamo denunciato innumerevoli volte il tema delle classi pollaio. Sa, collega Sileri, quante sono oggi in Italia le classi con più di 27 alunni, definite giornalmisticamente classi pollaio? Sono 13.761. Sì, 13.761; però saranno diminuite rispetto all'anno scorso o rispetto a due anni o tre anni fa, perché avremo capito che c'è il problema del Covid-19? Avremo pur fatto qualcosa? Almeno una o due o dieci o venti saremo riusciti a trasformarle da classi pollaio in classi normali? No. Ce ne sono 4.000 in più quest'anno rispetto all'anno scorso. Volete sapere qual è l'ulteriore aggravante, colleghi? Che quest'anno non c'è più il metro di distanziamento. È un delitto, non c'è più l'obbligo del metro di distanziamento!

Altro che cincischiare, attribuire patenti di no vax o giocare con le paroline: assumiamoci le responsabilità, da persone serie, da Stato degno di questo nome!

Peraltro, non provvedere alla sistemazione di una vicenda annosa come quella delle classi pollaio è un'occasione persa, perché questo problema non è solo, evidentemente, un problema di Covid, ma anche di didattica che risulta inefficace rispetto alla necessità di formare i nostri ragazzi per il futuro. Noi perdiamo un'occasione perché è stato stimato che, per risolvere il problema delle classi pollaio, servono 300 milioni; non serve chissà cosa, servono 300 milioni e ne abbiamo stanziati solo 22, Presidente. In compenso, però, abbiamo speso enormi cifre per... Per cosa? Rispondete voi, colleghi. Vi viene in mente per cosa abbiamo speso un'enorme cifra nella scuola? Rispondete da soli.

Concludo, colleghi, senza citare il tema dei trasporti, naturalmente. Si sale sugli autobus che portano a scuola i ragazzi ovviamente senza nessuna precauzione. Addirittura il Ministro dell'istruzione - Presidente, siamo veramente sfortunati noi in Italia con i ministri della scuola, perché ce li andiamo a prendere con il lanternino - dice che se in classe sono tutti vaccinati si può anche non usare la mascherina. Quindi niente mascherina, niente metro di distanziamento e che succede nelle scuole? Cosa succede nelle scuole, collega Sileri?

Signor Presidente, concludo con una semplice, banalissima battuta. Non era un intervento da ordine dei lavori, ma un intervento da dichiarazione di voto. È l'ennesimo voto di fiducia. Colleghi, non vi vergognate? Avete il 95 per cento dei parlamentari e continuate a "spararci" il voto di fiducia, impedendo di discutere in Commissione e in Aula gli emendamenti? E domani riporrete un altro voto di fiducia. Presidente, un minimo di decoro, di dignità delle istituzioni. *(Applausi)*. Ancora voti di fiducia con una maggioranza ipertrofica come la prostata? Basta! Basta voti di fiducia! *(Applausi)*.

[PRESIDENTE](#). Senatore Crucoli, ho verificato il Resoconto stenografico. Effettivamente il sottosegretario Sileri ha parlato di «idiozie», ma ha detto anche «perdonatemi», quindi ci sono delle scuse. Invito comunque il Sottosegretario a contenuti e a parole più consoni all'Assemblea.

[MARCUCCI](#) (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, autorevoli rappresentanti del Governo, intanto, da parte mia un plauso al Governo, al Presidente del Consiglio, al Ministro della sanità per la coerenza con la quale stanno portando avanti questa battaglia epocale per la nostra società e per i provvedimenti in continuità: quello che oggi stiamo discutendo e votando qui al Senato, ma anche quelli che sono stati emanati in queste settimane e quello che, credo, sarà approvato domani dal Consiglio dei ministri.

A mio avviso, un'azione così incisiva era auspicata ed assolutamente necessaria. Io credo che il

combinato disposto di una programmazione attenta e determinata di un programma di vaccinazione così intenso, che sta dando grandi risultati, e della politica del passaporto vaccinale (o *green pass*, comunque lo si voglia chiamare) sia la soluzione migliore di fronte a questa pandemia che non ha precedenti.

Dico, anche con orgoglio, che siamo diventati esempio per l'Europa e per il mondo. Stiamo operando bene e dobbiamo semplicemente continuare a farlo. Sono orgoglioso di supportare queste scelte del Governo a nome del Partito Democratico. Del resto, abbiamo ascoltato, anche in quest'Aula, una palese strumentalizzazione della situazione. L'Italia oggi avrebbe bisogno di una unità di intenti, di una chiamata alla responsabilità collettiva e alla responsabilità individuale. Oggi avremmo dovuto sostenere tutti insieme l'esigenza della vaccinazione di tutti gli italiani. Oggi si sarebbe dovuta sostenere insieme l'esigenza di andare avanti col *green pass* in maniera progressiva e decisa.

Questo per un semplice motivo. Lo dico ai colleghi di Fratelli d'Italia e ai colleghi, anche della maggioranza, che hanno assunto posizioni diverse, sulle quali poi tornerò: semplicemente per l'interesse della nostra comunità nazionale; semplicemente perché l'Italia ha bisogno di questo; semplicemente perché l'evidenza scientifica ci detta questa linea comportamentale.

I risultati sono chiari, in parallelo a quello che sta succedendo nel resto del mondo. Non si deve aver vergogna anche di rinunciare a una piccola parte della nostra libertà individuale, perché lo si fa per un bene più grande, che è il diritto di tutti a ritornare alla libertà che conosciamo, alla libertà che la nostra Repubblica e la nostra democrazia ci hanno garantito. (*Applausi*).

Quando sento parlare contro il *green pass* e addirittura contro il vaccino, sostenendo che lo si fa per difendere la libertà, io mi domando quale sia il concetto di libertà al quale si fa riferimento. Qual è il concetto? Noi dobbiamo semplicemente auspicare di tornare alla cittadinanza piena, quella che la Costituzione auspica per ognuno di noi, per ognuno dei nostri concittadini.

Libertà piena vuol dire semplicemente potersi muovere, poter fruire di un cinema e di un teatro, andare allo stadio, poter partecipare a riunioni politiche, sindacali, di associazioni del volontariato, svolgendo appieno il nostro rilevante diritto di cittadinanza.

Invece, sembra che la libertà sia un'altra cosa. Sembra che la libertà sia poter fare quello che si vuole a danno di tutti gli altri, a danno della comunità nazionale. Questa non è libertà. E aggiungo un'altra libertà alla quale io auspico si ritorni velocemente; una libertà che a me sta particolarmente a cuore per la storia della mia famiglia e mia personale: è la libertà di intraprendere, quella di fare impresa, quella di dare lavoro, quella di svolgere il proprio lavoro.

Mi domando, allora, quale sia la libertà alla quale si fa riferimento. Vogliamo garantire i nostri studenti che devono tornare nelle scuole? Credo che si debba guardare avanti e si debba certamente, come è stato sottolineato in quest'Aula, pensare ai mezzi di trasporto, in maniera più incisiva, più determinata. Credo che si debba pensare ai luoghi di lavoro, partendo dal pubblico impiego, dai servizi pubblici. Credo che si debba riflettere sul fatto che oggi per entrare in un ristorante il cliente deve avere il *green pass* e magari chi opera e sta lavorando in quel ristorante il *green pass* non lo deve avere. Credo siano queste le circostanze delle quali noi, con senso di responsabilità per il Paese, dovremmo discutere e riflettere e che quella debba essere necessariamente - e sarà - la direzione delle azioni del Governo, sostenute in questa sede dal Vice Ministro, che mi incoraggiano a sostenere con forza questa linea di tendenza decisa che stiamo percorrendo.

Devo fare riferimento anche ad alcuni temi affrontati direttamente in questo dibattito. Ho ascoltato anche con curiosità e piacere le parole del presidente Romeo, ma le sue parole vanno in contrasto con le dichiarazioni - rilasciate anche poco furbamente - che costantemente, anche nella giornata di oggi, si trovano sulle agenzie. Mi riferisco alle dichiarazioni fatte dal suo segretario Matteo Salvini durante i comizi in provincia di Pavia e alle dichiarazioni di alcuni europarlamentari, che in realtà fanno qualcosa secondo me di molto grave in termini politici: strizzano l'occhio a un movimento che ormai si è rivelato per quello che è, con le violenze che ha perpetrato nei confronti di militanti politici, di giornalisti, di chi semplicemente sui *social* difende la posizione del vaccino per tutti. (*Applausi*).

Presidente Romeo, colleghi della Lega, qual è la vera Lega? È la Lega che vota i provvedimenti in Consiglio dei ministri? È la Lega che fa dichiarazioni e strizza l'occhio al movimento no vax e che in

qualche modo giustifica certi atteggiamenti? Badate bene, anche solo essere presenti ad alcune manifestazioni ha un significato politico rilevante, non si può far finta di non vederlo. (*Applausi*). Mi auguro siano invece corrette le posizioni delle vostre rappresentanze al Governo, dei vostri Presidenti di Regione, voglio sperare che quella sia la svolta che vedremo nelle prossime settimane. Abbiamo difficoltà a convivere in questa esperienza di maggioranza con chi in realtà sulla battaglia più rilevante, sull'obiettivo più importante di questa maggioranza e di questo Governo semplicemente non sta con noi. (*Applausi*). Quando dico che non sta con noi voglio dire che non sta con il Paese, non sta con l'interesse del Paese, non sta con la ricostruzione del Paese, non sta a fianco delle imprese che stanno garantendo la ripresa della crescita, il lavoro e quindi la distribuzione della ricchezza a noi così cara.

Signor Presidente, rappresentanti del Governo, cari colleghi, credo che il passaggio di oggi abbia una rilevanza particolare, è il voto sul primo decreto *green pass*, ce ne aspettano altri due e siamo convinti che si vada sulla giusta strada. Credo che si debba affrontare il tema con sempre maggiore decisione, perché vediamo finalmente la luce alla fine del *tunnel*, vediamo la ripartenza, vediamo il ritorno alle libertà individuali che a parole stanno care a tutti, ma che in realtà probabilmente non stanno così nel cuore di alcune forze politiche che su questo tema pensano di lucrare qualche voto per le elezioni amministrative. (*Applausi*).

Non ho paura delle parole, credo che provare a fare questa operazione sia una cosa vergognosa e non degna di questi palazzi. Siamo con il Governo Draghi, siamo con il ministro Speranza, siamo a favore del *green pass*, siamo a favore della libertà e della vaccinazione per tutti. (*Applausi*).

[ERRANI](#) (*Misto-LeU-Eco*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRANI (*Misto-LeU-Eco*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, il collega senatore Ruotolo ha già motivato il nostro voto convinto a favore del provvedimento in esame e della scelta del *green pass*. Pertanto, vorrei cercare anch'io, come è già stato fatto da altri colleghi che mi hanno preceduto, di partecipare alla discussione in corso. Senza sospendere i tempi del mio intervento, direi che, se ho capito bene, tutti noi sosteniamo la vaccinazione come elemento strategico. Non c'è bisogno di contrapporre la vaccinazione alle cure e alle monoclonali, perché sono un'altra cosa. Vorrei dire dunque al collega senatore Zaffini che, probabilmente, gli italiani hanno bisogno di una sottolineatura di questo ragionamento da parte vostra, perché non l'hanno capito e perché sono arrivati molti messaggi ambigui da questo punto di vista.

In secondo luogo, il *green pass* non è un attentato alla libertà, ma, nelle sue due forme, è uno strumento utile e indispensabile per assicurare la mobilità e le attività produttive. Apprezzo che il Governo, ricercando un rapporto con le forze sociali, che è indispensabile, lavori per estendere il *green pass* al lavoro pubblico e al lavoro privato.

Se questi due aspetti sono chiari, colleghi, abbiamo pochi problemi, siamo sulla strada giusta e dovremmo cercare tutti di dare un messaggio chiaro. Prima di tutto dovremmo infatti combattere tutti contro le *fake news* in riferimento ai vaccini e ai loro rischi, al controllo sul vaccino, alla logica del complotto politico in relazione al vaccino e via dicendo. Sappiamo tutti, infatti, che questo è quello che viaggia nella rete Internet e tutti, con coerenza rispetto ai principi che abbiamo enunciato prima, dovremmo contrastare questo modo di rappresentare non la verità, ma la menzogna (*Applausi*) e anche una certa tendenza, non solo relativa al Covid-19, ad una visione complottista, che proporrebbe la necessità di una riflessione psicologica. Sono convinto di questo, ma lasciamo stare e andiamo avanti. Dunque dobbiamo contrastare tutto ciò e sappiamo che ci sono i no vax, che hanno posizioni gravemente sbagliate e pericolose, con forme violente che - come è stato fatto - vanno da tutti biasimate. Dobbiamo fare queste tre cose, perché penso che coloro che ancora non hanno scelto di vaccinarsi, non siano tutti no vax, ma siano persone che non hanno certezze e noi abbiamo il compito di dar loro delle risposte, senza ambiguità e con responsabilità.

Colleghe, se qualcuno cerca un vaccino che risponde con sicurezza e senza rischi di nessun tipo al 100 per cento, sia chiaro che questo vaccino non esiste, ma non solo per il Covid: nessun tipo di vaccino è così! Questo deve essere chiaro. È inutile che si vadano a ricercare i dati. Qualcuno ha un dubbio sul

fatto che i vaccini abbiano consentito di ridurre in modo significativo le morti, gli accessi in terapia intensiva e i ricoveri negli ospedali? C'è qualcuno che si può alzare e dire una stupidaggine del genere? No, non c'è, perché l'evidenza dei fatti è chiara. È questo che noi dobbiamo spiegare ai cittadini, proprio per non arrivare all'obbligo; se saremo costretti dalle dinamiche, arriveremo all'obbligo solo se perderemo questa battaglia culturale, oltre che di merito scientifico. Tuttavia, se la perdiamo, sia chiaro che ne saranno responsabili quelli che fanno ragionamenti sul posizionamento politico per prendere magari qualche voto in più dall'area no vax (*Applausi*) e poi domani non potranno spiegarci che per la libertà sono contro l'obbligo.

Questo ragionamento è molto serio. Senatore Romeo, io sono d'accordissimo nel tenere i toni bassi. Capisco anch'io che quegli ultracinquantenni che ancora non hanno fatto il vaccino non sono tutti no vax e che li dobbiamo convincere.

Il problema che noi vi poniamo non è nei toni e nemmeno nel tenere conto delle difficoltà oggettive che ci sono. Il problema che vi poniamo è quando di fatto politicamente vi esprimete contro le scelte del Governo di cui fate parte. Il problema è questo e, anche per abbassare i toni, da adesso in avanti dovrete evitare di farlo, perché non si tratta di una questione attinente al programma, ma di una questione fondamentale su cui siamo tutti impegnati.

Vorrei poi fare una seconda brevissima riflessione. La battaglia non è assolutamente ancora vinta. Basta guardare quanto succede nel Regno Unito o in Israele con il tema delle varianti. Io continuo a insistere e su questo punto recupero una parte del ragionamento del senatore Zaffini. Dobbiamo fare il *testing*, dobbiamo sviluppare questo lavoro e dobbiamo assolutamente riuscire a utilizzare tutte le tecnologie per avere il tracciamento più rapido e immediato. Se c'è un problema che riguarda il Garante per la protezione dei dati personali e la *privacy*, risolviamolo; tuttavia, senza il tracciamento non riusciremo a vincere la battaglia del governo delle varianti, che sappiamo ci saranno, non certo per via dei vaccini, come è già stato detto (ma non voglio fare polemiche), ma perché il virus stesso ha la vocazione di variare, di saltare gli ostacoli. Il tracciamento è dunque essenziale; su questo dobbiamo fare un passo in avanti, avere una vigilanza territoriale più intensa.

Avviandomi alla conclusione, colleghi, osservo che si è svolto il G20 sulla sanità. Siccome le parole sono importanti, prima di tutto il nostro problema è la vaccinazione nei Paesi poveri. L'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) pochi giorni fa, anzi il giorno dopo il G20 sulla sanità, ha fornito un dato allarmante: ci ha detto che delle dosi promesse dai Paesi ricchi ai Paesi poveri ne è arrivato il 15 per cento. Non c'è battaglia e ha ragione il professor Fauci: non esiste la possibilità di contrastare le varianti se non vacciniamo a livello mondiale.

Qui si pone un problema: è positivo il G20, ma a me - devo essere sincero - non ha dato risposte convincenti, non sugli obiettivi bensì sul come raggiungerli. Per me si pone un grande problema nel rapporto con le Big Pharma e si pone il problema della sospensione dei brevetti. Io contesto la scelta che ha fatto l'Europa di pagare di più Pfizer e Moderna, perché negli Stati Uniti Pfizer e Moderna hanno lo stesso costo dell'anno precedente e questa cosa non la capisco. E non capisco perché non decidiamo strategicamente di investire per produrre i vaccini in Italia e in Europa, con una scelta diversa rispetto alla subalternità alle Big Pharma. (*Applausi*).

**PAGANO (FIBP-UDC).** Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PAGANO (FIBP-UDC).** Signor Presidente, sono qui, ancora una volta in materia di Covid-19, ad intervenire per il Gruppo Forza Italia. Devo dire che lo faccio con l'onore che sento fino in fondo, non solo per la responsabilità di comunicare all'esterno come la pensa il mio partito, ma anche perché condivido davvero fino in fondo tutte le posizioni assunte durante questo periodo di pandemia, sin da quando inizialmente il presidente Berlusconi disse, già dal 2020, che si doveva fare un Governo di unità nazionale a guida esterna, ossia *super partes* - la guida migliore non poteva che essere Mario Draghi e meno male che poi alla fine è stato nominato tale - fino alle posizioni assunte sul piano vaccinale e dopo sul certificato verde, quello che in lingua anglosassone è noto come *green pass*.

Colgo questa occasione, come già hanno fatto altri miei colleghi questo pomeriggio, per affermare che questo è un importante passaggio di civiltà. Siamo assolutamente certi che occorra spingere fino in

fondo sulla campagna di vaccinazione, come sta facendo benissimo il generale Figliuolo, che oggi mi sembra nessuno abbia ricordato e che invece a me interessa ringraziare (*Applausi*) per l'opera straordinaria e di grande pragmatismo che sta portando avanti da qualche mese a questa parte, da quando il Governo Draghi lo ha investito di questo grande onore e di questa grandissima responsabilità. Ebbene, noi abbiamo detto che l'unica maniera per evitare le morti e per tornare alla normalità fosse quella di vaccinare il maggior numero di persone.

Noi non siamo scienziati e non mi risulta - salvo la senatrice Cattaneo, che è senatrice a vita - che qui, tra gli eletti in Senato e in Parlamento, vi siano degli scienziati. C'è anche Rubbia, che è un fisico, ma la Cattaneo credo sia più idonea per gli studi che svolge. Ma io mi riferivo alle forze politiche e alle persone che sono state elette come me in Parlamento, per conto di partiti politici, a rappresentare quella parte politica per la quale ci siamo candidati. Eppure qui, in Assemblea come in Commissione, sembra incredibile ma sento dei presunti scienziati, cioè gente che pretende di darci una lezione sul perché sì e perché no; quanti contagi; perché c'è la percentuale X piuttosto che la percentuale Y di contagiati già vaccinati, oppure no. Colleghi, la verità è che purtroppo la parte politica, in una situazione come questa, deve capire che si deve affidare ovviamente alla scienza. (*Applausi*).

Ci sono delle questioni di cui non possiamo non tenere conto. A me fa piacere aver ascoltato la collega Rizzotti, così come i colleghi Mallegni e Cangini, che hanno saputo interpretare perfettamente e con assoluta coerenza la posizione di Forza Italia, che è a favore innanzitutto della salute degli italiani e, di conseguenza, anche della ripresa delle attività economiche degli italiani.

Caro sottosegretario Moles, quando sento dire che è un modo subdolo per carpire attraverso il *green pass* il vaccino, è vero, sono d'accordo, ma non è subdolo, è chiaro, evidente e palese. Il *green pass* deve essere uno strumento che stimola i cittadini che ancora non hanno fatto il vaccino; non mi riferisco certo ai no vax, ma a coloro i quali hanno l'assurda paura e il timore di poter avere delle conseguenze in termini di salute. So di donne incinte che hanno paura di vaccinarsi quando invece è vero l'esatto contrario. Non sia mai infatti che una donna in gravidanza non si vaccini e prenda il Covid: metterebbe a rischio la sua vita e quella del nascituro. Questo è quanto sento dire dai medici e dagli esperti. Eppure ciò accade perché talvolta mi sembra che prevalga la disinformazione, *quisque de populo*. La mia posta elettronica è intasata da presunti no vax, no *green pass*, che scrivono di tutto e trovano soluzioni perché purtroppo poi Internet e i *social* diventano un veicolo anche pericoloso di disinformazione. Purtroppo, la gente disposta a credere al complottismo, come ha detto il collega Marcucci poco fa, ancora esiste. Ringraziando però il Signore, quando sento che il *premier* Mario Draghi gode di circa l'80 per cento del consenso degli italiani, mi rassicuro e mi rincuoro perché vedo che evidentemente il buon senso prevale.

Voglio raccontare un episodio che non mi è stato narrato, ma è accaduto a me personalmente. Un mesetto fa ero a Pescara, la mia città, a raccogliere le firme per il referendum sulla giustizia voluto dai radicali, insieme ad alcuni esponenti politici del mio partito ad accogliere cittadini disposti a sottoscrivere. Attraverso i *social* si erano autoconvocati cittadini presunti no *green pass* o no vax - perché poi la distinzione tra di essi a un certo punto si smarrisce - senza alcuna autorizzazione della questura o del Comune. Io ero lì con un banchettino, avevo chiesto l'autorizzazione una settimana prima e - sia chiaro - avevo anche pagato l'occupazione di suolo pubblico. Costoro, che devo ammettere, erano centinaia, ad un certo punto mentre si stavano auto esaltando e caricando l'uno con l'altro, si sono accorti che c'era un banchetto di Forza Italia e vi si sono scaraventati contro, hanno cominciato ad insultare e qualcuno ha anche preso a calci il banchetto. Solo allora sono intervenute le Forze dell'ordine a ciurarci; ci sono ovviamente notizie, documenti fotografici, agenzie di stampa e via di seguito. C'è stato un incidente vero e proprio perché io sono stato vittima di un'aggressione dei no vax o, come scandivano, no *green pass*.

Capite che questo tipo di violenza che sta nascendo in alcuni settori rischia di non avere un freno. Dobbiamo avere consapevolezza dell'enorme responsabilità che ci riguarda. Poco fa ho sentito un nostro collega senatore replicare alle ottime repliche del sottosegretario Sileri. Devo ammettere infatti che quella di oggi è stata l'occasione nella quale egli si è rivolto all'Assemblea nel modo migliore, nei toni e nei contenuti. Devo fargli i complimenti. (*Applausi*). È giusto, noi liberali siamo fatti così,



diciamo quello che pensiamo fino in fondo. Devo dire che questo modo assolutamente inappropriato di rivolgersi facendo disinformazione e cercando di stimolare il mal di pancia della gente piuttosto che rivolgersi alla testa della gente, provoca poi problemi di questo tipo.

Poco fa leggevo un'agenzia relativa, se non erro, a una notizia proveniente dal Friuli-Venezia Giulia: Trieste, 15 settembre (quindi oggi); ha chiesto il *green pass* a una coppia di passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo per Londra ma è stata offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra. È accaduto ieri a una lavoratrice dell'aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia la FIT-CISL in una nota. Secondo la ricostruzione del sindacato riferita dalla lavoratrice, l'uomo, alla richiesta di esibire il documento indispensabile per poter salire sull'aeroplano, avrebbe perso le staffe scagliandosi contro di lei. Immediato l'intervento delle Forze dell'ordine: a causa della caduta, trauma cranico, prognosi di otto giorni.

Capite bene che abbiamo una grande responsabilità, perché poi ci sono persone che scaricano sugli altri la propria violenza, i propri risentimenti e rancori, i fallimenti personali. Quindi, abbiamo la responsabile di dire sì: sì al vaccino per salvare le vite umane, sì al *green pass* per riprendere l'attività normale.

Hanno detto bene la collega Rizzotti e il collega Mallegni: estendiamo l'obbligo vaccinale, estendiamo l'obbligo del *green pass* anche ai lavori pubblici e ai lavoratori privati.

Forza Italia voterà convintamente sì. (*Applausi*).

[CANDIANI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANDIANI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, se c'è un denominatore che ha accomunato buona parte degli interventi che mi hanno preceduto, compresi quelli in discussione generale, credo sia una significativa tendenza a polarizzare le posizioni; come ha detto in maniera molto efficace il mio capogruppo Massimiliano Romeo questa mattina, a creare delle tifoserie: chi è pro e chi è contro, come se questa fosse una partita di calcio.

È un po' il vizio che ha la politica italiana di schierare, comunque e in ogni caso, qualcuno contro qualcun altro. Questo è un errore perché ancora una volta - e lo abbiamo sentito anche negli interventi precedenti - si vanno a mescolare elementi che non sono sovrapponibili direttamente.

Nel caso specifico, oggi stiamo votando un provvedimento che riguarda il *green pass*, non la scelta di vaccinare o meno gli italiani, che è altra cosa; eppure, tutto alla fine viene sintetizzato se sei a favore o contro la vaccinazione.

Smettiamo di contrapporre le persone: siamo stati tra i primi a credere nella necessità che addirittura il nostro Paese si impegnasse con una sua politica e con una sua strategia nell'andare a realizzare in casa i vaccini, non dipendendo da scelte di produzioni fatte all'estero da multinazionali che poi, come abbiamo visto - magari abbiamo la memoria corta, ma dobbiamo ricordarcelo - avevano portato addirittura la Germania ad approfittarsi con quozienti e quantità ben superiori a quelle di altri Paesi. Eppure, di queste cose non si parla più, e invece stiamo parlando oggi del *green pass*, un meccanismo che non deve essere di discriminazione tra le persone, ma deve consentire a chiunque di avere certezza che, nel momento in cui ha a disposizione quello strumento, non è immune dall'infezione, ma certamente ha di fronte a sé una barriera in più rispetto alla circolazione del virus, perché si è vaccinato, perché ha contratto l'infezione e ne è guarito o perché, a seguito del tampone, ha verificato di non esserne infetto.

Tutto questo è sfuggito addirittura dal nostro dibattito, arrivando a polarizzare la questione con chi è pro e chi è contro il vaccino: niente di più sbagliato. (*Applausi*). Tanto più che in questo momento non parliamo neppure del merito del provvedimento, perché stiamo facendo dichiarazioni di voto sulla fiducia che il Governo ha imposto sul provvedimento, risolvendo qualsiasi discussione e - lo dico anche con dispiacere - impedendo l'approvazione di qualche utile ordine del giorno che avrebbe dato indirizzo politico al Governo, magari impegnandolo a dare spiegazioni ai cittadini.

Vede, signor Presidente, c'è un tema che tende a sfuggire dal dibattito, quello dello spiegare, del convincere, del far comprendere la bontà delle scelte prese. Nel caso specifico, passando alla questione specifica del *green pass*, questo viene percepito alla fine come uno strumento surrettizio per imporre

un obbligo vaccinale che, nella realtà dei fatti, per legge non esiste allo stato attuale.

Noi dobbiamo arrivare a fare in modo che il *green pass*, da parte dei nostri concittadini, sia visto come uno strumento utile e di buonsenso, che superi alcune indubbie contraddizioni che si erano create con la prima attuazione quale, ad esempio, quella tra chi sale su un autobus e il lavoratore che guida quell'autobus o tra chi va in un ristorante e chi lavora in quel ristorante. È chiaro che tutto questo produce confusione e noi siamo qui a dire al Governo ancora una volta di fare le cose con buonsenso, perché noi partecipiamo a questa compagine di Governo per dare agli italiani soluzioni di buonsenso, non per creare confusione.

Spostandomi volutamente sulla questione del vaccino, che è stata testé toccata da altri colleghi, aggiungo che il Governo deve spiegare l'utilità del sistema vaccinale, l'utilità nell'affrontare la pandemia attraverso il vaccino, superando anche quelle contraddizioni che non sono venute prima dalla politica, ma che sono venute dal mondo dell'informazione, che ha portato in televisione frotte di pseudoscienziati a dire tutto e il contrario di tutto, fino ad arrivare a creare confusione nei nostri concittadini. Non facciamo passare gli italiani come terrapiattisti e come no vax, perché da quelle frange estreme, da cui tutti vogliamo tenerci ben distanti, dobbiamo distinguere anche coloro che non hanno avuto informazione. In effetti, signor Presidente, tranne qualche spot con qualche sportivo o con qualche noto volto televisivo, non abbiamo sentito alcuna informazione convincente per dire ai nostri concittadini di fidarsi del meccanismo creato per difendere gli italiani dall'infezione.

Occorre che ci sia impegno a spiegare le cose. Viviamo in una stagione nella quale sembra evaporata la responsabilità, per cui gli atti vengono presi quasi come atti di fede. Ho ascoltato prima l'intervento del collega Errani, che sembrava che fosse in chiesa a predicare, se non fosse che è di estrazione veterocomunista, perché ha fatto solo atti di fede. Ebbene, a me hanno insegnato a scuola - ma penso che qualcuno di voi lo ricordi come me - che la scienza si nutre di dubbi, non mette punti esclamativi, ma punti di domanda e si interroga costantemente. (*Applausi*).

Chi oggi pretende atti di fede, perché lo ha detto il ministro Speranza, mette francamente sulla cattiva strada anche la più forte speranza dei nostri concittadini.

Signor Presidente, noi abbiamo bisogno di sapere che il Governo, attraverso il *green pass*, darà un'ulteriore spinta alla riduzione del rischio di contagio nel nostro Paese, ma che in parallelo ci sarà una forte azione di comunicazione e di informazione corretta su qual è il valore del sistema vaccinale e il sistema che, attraverso il *green pass*, impedisce la proliferazione del contagio.

Gli atti di fede li lasciamo ovviamente alle religioni e a chi professa e non certamente all'ambiente della scienza.

Non invidio per questo chi dubbi non ne ha e chi viene qua dentro a dire: «Le cose vanno fatte così perché è così». Se tutte le cose fossero così certe - bontà di Dio - non avremmo avuto tutte le incertezze che ci sono state finora. Ci ricordiamo tutti, ad esempio, che Astrazeneca andava somministrato fino a una certa età, poi si è indicata un'età diversa, poi è stato tolto dal commercio, con annessi e connessi. Queste cose non possiamo dimenticarle. Se oggi una parte dei nostri concittadini è confusa e non ha ancora fiducia che si verrà a capo dell'infezione pandemica attraverso il meccanismo vaccinale, di cui tutti siamo convinti, dobbiamo porci una domanda e dare delle risposte che non vanno evase ma date, ancora una volta dico, con buonsenso.

L'applicazione del *green pass* deve essere fatta con buonsenso. Non abbiamo bisogno di atti di autorità, ma di autorevolezza. (*Applausi*). Se non c'è autorevolezza, qualsiasi provvedimento il Governo dovesse in futuro scegliere troverà certamente diffidenza e contrasto da una parte dei nostri concittadini che, per quanto possa essere minoritaria, abbiamo il dovere di considerare, di rispettare, di ascoltare e di comprendere e far comprendere.

Mi spiace, signor Presidente, che questa deriva stia portando un po' a distinguere tra chi è buono e chi è cattivo. Ho sentito anche qualche dibattito televisivo in cui si è arrivati addirittura a distinguere tra chi ha il *green pass* perché è vaccinato e chi ha il *green pass* perché ha fatto il tampone, sostenendo che i primi sono buoni e i secondi invece sono dei dubbi scommettitori sulla salute. Non è il metodo giusto. Questo sistema, approvato già qualche mese fa, dando parere favorevole all'Unione europea, non deve discriminare, ma si deve basare essenzialmente sul buon senso.

Sono ben felice che a farsi carico di portare queste parole al Governo ci sia il sottosegretario Sileri, che - mi consenta la battuta - non scrive libri, ma si impegna a dare informazioni. Vede però, signor Sottosegretario, lei deve spiegare al suo principale interlocutore, cioè al Ministro della salute, che noi abbiamo bisogno che le autorità sanitarie nazionali facciano chiarezza su alcuni punti che sono rimasti nebulosi. Non esistono ancora protocolli che spieghino bene come ci si deve curare quando si contrae la malattia e si resta a casa. Queste cose vanno chiarite, altrimenti si crea confusione. E magari qualcuno si inserisce in questa confusione, facendo un po' come i venditori di pozioni di serpente nel Far West nel 1800; non abbiamo bisogno di queste persone, non abbiamo bisogno che ci sia uno spazio vuoto riempito da questi soggetti. Sta al Governo la responsabilità di dare spiegazioni ai nostri concittadini e fornire elementi perché si convincano che le azioni messe in campo sono volte alla salvaguardia della salute dei nostri concittadini e non a costringerle e a ridurne i diritti. Non dimentichiamoci che noi abbiamo il dovere di rappresentare i diritti di tutti, non solo di coloro che appartengono a una parte o all'altra, perché, se ci dividiamo anche nella lotta al virus, distinguendo tra chi è vaccinato e chi non lo è, commettiamo un errore enorme. Questa è una battaglia che vinceremo tutti assieme o perderemo tutti assieme. (*Applausi*).

[CASTELLONE](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTELLONE (M5S). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi, abbiamo fatto delle scelte importanti, sempre consapevoli, guardando i dati e seguendo il metodo scientifico. Abbiamo fatto di tutto per porre fine quanto prima a questo dramma sanitario, che poi è diventato un dramma economico e sociale. Abbiamo combattuto e stiamo combattendo contro un virus che è ancora in gran parte sconosciuto, un virus che a oggi ha portato via 4 milioni e mezzo di persone nel mondo, di cui 7.000 erano operatori sanitari, morti salvando la vita degli altri. Abbiamo chiesto sacrifici immani ai nostri cittadini e ai nostri operatori sanitari.

Ieri, con la collega Danila De Lucia, qui in Senato abbiamo presentato un libro, che si intitola «Giuro di non dimenticare» e che raccoglie le storie di 28 medici che hanno lavorato nei reparti Covid durante la pandemia. Alcune di queste storie erano divertenti. Ad esempio, c'era una dottoressa che diceva: «Ci chiamate eroi, ma noi non vogliamo essere chiamati eroi. Io certo vorrei essere un supereroe, ma il mio supereroe preferito è Batman e quindi ci sarebbe un conflitto di interessi con i pipistrelli». In molte di queste storie, però, c'era un filo conduttore che mi ha colpito: la solitudine, non solo quella dei malati ricoverati nei reparti Covid, isolati dai propri affetti, ma anche quella del personale sanitario, che si è sentito abbandonato dalle istituzioni, senza mezzi, senza dispositivi di protezione e senza formazione. E quando, attraverso questi racconti, cercano di trasmettere quello che si viveva e quello che si vive in quei reparti, si ha plasticamente come la sensazione di sentirsi sott'acqua, in un ambiente ovattato, in cui gli stessi operatori sanitari non riescono a comunicare con chi gli sta intorno e dove è difficile anche ascoltare i malati, che sono estremamente soli. Poi c'è la solitudine di tutti gli altri malati, dei malati non per Covid, ad esempio dei malati oncologici, ai quali non abbiamo permesso di accedere alle cure e alle diagnosi. Qualcuno prima di me ricordava come siano in aumento sia le diagnosi che le morti per tumore.

Oggi siamo però in una condizione totalmente diversa, non siamo allo stesso punto e lo dobbiamo alla scienza che, in un tempo *record*, ha trovato un vaccino. Dobbiamo però fare di tutto per non ripiombare in quell'incubo e non rendere vani tutti i sacrifici che abbiamo fatto tutti noi: i cittadini, i giovani ai quali è stato rubato il futuro e gli operatori sanitari.

I nostri obiettivi devono continuare a essere gli stessi, ovvero salvare vite, allentare la pressione sugli ospedali e far ripartire l'economia. Infatti, abbiamo capito che c'è una fortissima sinergia tra salute ed economia e forse anche in quest'Aula dovremmo concentrarci su questo, come è successo nel 1978, quando il Parlamento ha approvato quasi all'unanimità tre leggi che hanno cambiato la nostra società e posto l'Italia all'avanguardia nell'assistenza socio-sanitaria. Mi riferisco all'istituzione del Servizio sanitario nazionale, alla riforma dell'assistenza psichiatrica e alle norme che hanno consentito l'aborto. Grazie a queste leggi, approvate in quell'anno, abbiamo dato attuazione all'articolo 32 della Costituzione, che tutela il diritto fondamentale alla salute, lo stesso articolo che ha protetto tutti noi in

questa pandemia. (*Applausi*).

Anche quelle leggi nascevano da un grande fermento sociale, idee e posizioni diverse, ma tutte convergenti in una precisa direzione che puntava a valorizzare la libertà e i diritti delle persone, ma chiedendo allo stesso tempo allo Stato più tutele in ambito sanitario e di difesa della salute, nella convinzione che salute e malattia sono dei fenomeni biologici, ma che diventano anche sociali e che far prevalere la salute o la malattia dipende dalle nostre scelte politiche.

Senatore Candiani, si tratta della necessità non di creare tifoserie, ma di dare in quest'Aula delle risposte nette e decise. (*Applausi*). Siamo pro o contro il vaccino? Mi fa piacere che il senatore Zaffini abbia chiarito, perché qualche giorno fa un eccellente candidato ha detto di essersi vaccinato, ma di non consigliarlo. Siamo a favore o riteniamo che i tamponi siano inutili? Chiamiamo i medici eroi o mettiamo in discussione le scelte terapeutiche che hanno fatto, ospitando qui in Senato dei convegni che vanno in quella direzione? (*Applausi*). Basta fare politica sulla pelle dei cittadini e basta provare a tenere il piede in due scarpe. (*Applausi*).

Siamo tutti stanchi: lo sono i cittadini, i medici, gli operatori sanitari e i nostri giovani che non vogliono tornare a seguire la didattica a distanza. Tutti vorremmo essere fuori da questo incubo, ma dobbiamo fare i conti con i dati, come ha detto benissimo stamattina il sottosegretario Sileri. Dobbiamo fare i conti con un virus che circola ancora, con le varianti che sono più aggressive rispetto alla forma originaria e con i 130.000 morti che abbiamo avuto in Italia. 130.000 sono gli abitanti di Giugliano, dove vivo, che è il Comune non capoluogo più popoloso d'Italia ed è come se fosse stato raso al suolo da questa pandemia. Dobbiamo considerare che almeno il 10 per cento della popolazione italiana è costituita da bambini e ragazzi che non possiamo vaccinare e che, quindi, dobbiamo proteggere e tutelare con la nostra scelta di vaccinarci. (*Applausi*).

Serve quindi, mai come in questo momento, senso di responsabilità e di collettività per ridurre il rischio sanitario e permettere la ripresa economica. A questo serve il *green pass* che è un passaporto e, come tale, senatore Zaffini, non può essere volontario perché perderebbe il suo valore. È un passaporto che certamente non basta, ma aiuta a proteggerci e riprenderci la vita.

Noi del MoVimento 5 Stelle abbiamo lavorato molto per rendere questo provvedimento più funzionale e più efficiente, prolungando la durata del *green pass* da nove a dodici mesi, includendo i test salivari tra quelli che danno accesso alla certificazione verde, contrastando l'isolamento dei pazienti ricoverati, permettendo ai familiari di accedere alle strutture sanitarie.

Questa pandemia ci ha insegnato che l'individualismo non paga, soprattutto quando si tratta di beni comuni, come la salute, che se non vengono distribuiti rendono tutti meno protetti. Anche i cittadini devono arrivare a questa convinzione, ma hanno bisogno di strumenti di riflessione che noi dobbiamo fornire. Tra questi strumenti c'è innanzitutto la trasparenza. Sono d'accordo con chi diceva che c'è bisogno di dare informazioni chiare, precise e trasparenti, perché se non c'è trasparenza proliferano complotti e pregiudizi. Dalla trasparenza deriva la partecipazione: i cittadini non devono essere fruitori passivi, ma protagonisti dei servizi. Infine, il terzo strumento è la convinzione della sacralità dei beni comuni, come la salute. Abbiamo capito quanto valgano la salute pubblica e la sanità pubblica. Questi tre strumenti (la trasparenza, la partecipazione, la sacralità dei beni comuni) diventano tre valori, sui quali costruire una nuova società, più equa, più giusta, più fraterna.

Ricordo le parole di Papa Francesco in quella piazza San Pietro piovosa e deserta quando disse che non possiamo pretendere di rimanere sani in un mondo malato. Qualche mese dopo, agli economisti riuniti a Cernobbio, chiedeva un'economia che fosse espressione della cura, mettendo al centro i beni comuni. Questo oggi chiediamo: la tutela della salute quale bene comune.

Questo Paese ha una grande voglia di ripartire; lo dimostrano i nostri giovani, gli scienziati con le loro scoperte; l'hanno dimostrato i nostri atleti, con le loro vittorie. Siamo un grande Paese e dobbiamo continuare a scrivere una grande storia, mettendo da parte i complottismi, i fanatismi, l'odio e lavorando finalmente tutti insieme per il bene comune. (*Applausi*).

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

PARAGONE (*Misto-I-PVU*). Signor Presidente, sarò netto: non la penso affatto come voi. Il vostro *green pass* è un atto ipocrita e meschino - altro che prova di libertà! - come l'umiliazione cui costringete il Parlamento. Nelle vostre opzioni di scelta c'è la vostra idea infingarda di libertà: la libertà è in Gran Bretagna, in Danimarca e in Svezia, laddove hanno rotto il maleficio di uno stato di emergenza, che voi tenete in piedi per rompere lo stato di diritto. Che fine hanno fatto i tamponi gratuiti, i tamponi salivari? Con l'appoggio di Federfarma voi volete procurare dolore e discriminazione alle persone. Voi state spingendo al vaccino di Stato e il *green pass* è l'alibi. Spero che almeno Big Pharma vi stia ripagando bene per tanto affanno.

Quando vi dicevamo che le mascherine realizzate da FCA per la Presidenza del Consiglio erano fallaci e puzzavano ci avete chiamato no *mask*; ora siete costretti a ritirarle. Tranquilli, lo hanno già fatto le mamme prima di voi; quelle mamme che oggi difendono i figli dalle vostre angherie; quelle mamme e quei papà cui non date la possibilità di andare a prendere i figli all'asilo senza il vostro lasciapassare.

Oggi in quest'Aula rendo omaggio alle migliaia di donne e di uomini liberi che marciano compostamente a difesa delle loro idee. Omaggio quelle marce, in difesa dell'articolo 32 della Costituzione, per cui in nessun caso la legge può violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Marciamo in difesa della libertà di manifestare il nostro pensiero dissidente. Marciamo in difesa del lavoro e dei lavoratori, che voi state discriminando barbaramente.

Voi volete imporre il vaccino di Stato con la faccina pulita di chi offre una scelta, che però non è una scelta, perché i vostri tamponi sono a pagamento, molti sono dolorosi e con la data di scadenza più breve del latte intero.

Il *green pass* non immunizza. I vaccinati contagiano senza saperlo. Il *green pass* discrimina a norma di legge e chi promuove discriminazione è un delinquente, come questo Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Paragone, mi raccomando i termini.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GRANATO (*Misto-l'A.c'è-LPC*). Signor Presidente, a colpi di decreti si stanno cancellando settantatré anni di democrazia. Questa è la verità. Oggi siamo all'ennesima votazione di fiducia su un provvedimento gravemente incostituzionale, portato avanti da questa maggioranza, che sostiene un Governo tecnico, di persone eterodirette, che stanno portando avanti una politica che non va incontro all'interesse nazionale e a tutela della salute collettiva.

Questo provvedimento, come abbiamo ampiamente dimostrato, va esclusivamente nella direzione di tutelare gli interessi di alcune multinazionali del farmaco, che hanno prodotto dei farmaci che attualmente sono stati autorizzati solo in modo condizionato; ciononostante, vengono proposti, a dispetto di tutti gli eventi avversi che provocano, come unica soluzione gratuita per poter andare a lavorare, per poter esercitare i propri diritti costituzionali, la mobilità, per poter esercitare i propri legittimi interessi in campo culturale e in campo sportivo.

Le persone, per poter godere dei propri diritti costituzionali, devono, in poche parole, esporsi ai numerosissimi eventi avversi che questi farmaci purtroppo producono. Questa è una cosa gravissima, di cui questo Parlamento e questo Governo dovranno prendersi la responsabilità, come dovranno assumersi la responsabilità di tutta la gente che sta morendo o sta subendo degli effetti collaterali gravissimi, di cui nessuno parla mai. Il sottosegretario Sileri giustamente tace, ma questa maggioranza dovrà assumersi questa responsabilità gravissima.

Io non ho veramente altro da dire, se non che noi voteremo fermamente contro, perché questo Governo non merita niente. Merita soltanto di essere cacciato e di essere processato! (*Commenti*).

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione.

#### ***Votazione nominale con appello***

PRESIDENTE. Indico la votazione dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia.

Ricordo che ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, della Costituzione e ai sensi dell'articolo 161,

comma 1, del Regolamento, la votazione sulla questione di fiducia avrà luogo mediante votazione nominale con appello.

Ciascun senatore voterà dal proprio posto, dichiarando il proprio voto.

Estraggo a sorte il nome del senatore dal quale avrà inizio l'appello nominale.

*(È estratto a sorte il nome del senatore Sileri).*

Invito il senatore Segretario a procedere all'appello, iniziando dal senatore Sileri.

PISANI Giuseppe, *segretario, fa l'appello.*

*(Nel corso delle operazioni di voto assume la Presidenza [il vice presidente ROSSOMANDO](#) - ore 18)*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con appello dell'articolo unico del disegno di legge n. 2382, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, nel testo approvato dalla Camera dei deputati, sull'approvazione del quale il Governo ha posto la questione di fiducia:

Senatori presenti	224
Senatori votanti	223
Maggioranza	111
Favorevoli	189
Contrari	32
Astenuti	2

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi tutti gli emendamenti e gli ordini del giorno riferiti al testo del decreto-legge n. 105.

#### **Sull'ordine dei lavori**

[PRESIDENTE](#). Ha chiesto di intervenire il presidente Ostellari per riferire sui lavori della 2a Commissione permanente in ordine ai disegni di legge nn. 1662 e 311. Ne ha facoltà.

[OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, come già sa, i lavori sul disegno di legge di delega sul processo civile sono terminati in Commissione, ma abbiamo bisogno di un ulteriore lasso di tempo, perché il lavoro è stato complesso, e di attendere anche dal *drafting* il completamento del testo che poi verrà presentato qui in Aula, quindi le chiedo di poter ipotizzare di iniziare la discussione nella seduta di domani. *(Applausi).*

[PRESIDENTE](#). Alla luce di tale richiesta, propongo di terminare per oggi i lavori dell'Assemblea, che riprenderanno domani, dalle ore 9,30, secondo l'ordine del giorno già stabilito e cioè con la discussione del disegno di legge di delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

[PELLEGRINI Marco](#) (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, tengo preliminarmente a ricordare che due giorni fa ricorreva il trentanovesimo anniversario dell'approvazione della legge Rognoni-La Torre, che, com'è noto, introdusse nel codice penale la fattispecie del reato associativo di stampo mafioso e lo tipizzò, imprimendo una grande accelerazione al contrasto alle mafie. Ricordo con piacere il suo ispiratore, Pio La Torre, che pagò con la vita il suo impegno politico e sindacale, perché fu ucciso vigliaccamente dalla mafia insieme al suo autista Rosario Di Salvo.

Oggi, però, ricorre il ventottesimo anniversario di un altro fatto tragico, il martirio - non uso a caso questo termine - di don Pino Puglisi, ucciso da un sicario di cosa nostra il 15 settembre 1993 a Palermo. Voglio ricordarlo a nome del Movimento 5 Stelle e, se me lo consente, signor Presidente, a nome del Senato.

Don Pino Puglisi era parroco della chiesa di San Gaetano, nel quartiere Brancaccio, controllato da Bagarella e dai fratelli Graviano. Era un prete coraggioso, uno di quelli che definiamo di frontiera, che

fanno antimafia sociale vera ogni giorno in parrocchia o nelle piazze e nelle strade considerate dai mafiosi cosa loro. Per contrastare la mafia e il suo messaggio di morte e sopraffazione, utilizzava il sorriso, l'accoglienza, la solidarietà e la cultura. Voleva affermare un principio che nella Palermo di quegli anni poteva sembrare utopistico e cioè che il bene, alla lunga, potesse avere la meglio sul male e quindi sulla mafia. Accoglieva i ragazzi nella sua parrocchia, quei ragazzi che magari consideravano i mafiosi come degli idoli o meritevoli di rispetto. Accoglieva questi giovani e li faceva studiare, giocare e socializzare, dava loro una possibilità e una visione diversa delle cose e insegnava loro che si può ottenere il rispetto senza essere mafiosi e senza usare violenza.

Don Pino li educava alla vita e alla legalità e dava loro la possibilità di scegliere cosa fare della propria esistenza, con consapevolezza. Grazie alla sua opera, don Puglisi riuscì a strappare dalla strada tanti ragazzi e bambini, che senza il suo esempio, probabilmente, sarebbero stati coinvolti dalla criminalità e sarebbero diventati, purtroppo, carne da macello. Egli rappresentava appunto il bene, contrapposto al male della mafia, e il suo esempio era così bello e rivoluzionario, così contagioso, che si stava espandendo a macchia d'olio, coinvolgendo sempre più cittadini. Sapeva di essere sotto tiro, ma non si è fermato, né spaventato e ha continuato nella sua opera. Anzi, a volte, nelle sue omelie si rivolgeva con coraggio direttamente ai mafiosi.

Signor Presidente, mi avvio a concludere. Egli aveva ricevuto tante minacce da cosa nostra, che nella sua logica aberrante non poteva sopportare che qualcuno sottraesse manovalanza alle sue attività criminali, né che esistesse un'oasi di legalità e di speranza in quello che considerava il proprio territorio. La sua vita ebbe fine il 15 settembre 1993, nel giorno del suo cinquantaseiesimo compleanno. Uno dei *killer* confessò che, mentre si avvicinava alla sua vittima, don Pino capì subito, gli sorrise e disse: «Me lo aspettavo». Aveva ragione don Puglisi; aveva ragione il beato della chiesa: Brancaccio da allora è cambiato per sempre. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Senatore Pellegrini, ovviamente l'Assemblea del Senato si unisce a questo ricordo, di grandissimo valore civile.

[PAVANELLI \(M5S\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVANELLI (M5S). Signor Presidente, colleghe e colleghi, "acqua bene comune": sono anni che sentiamo questa frase, uno *slogan* che sintetizza la forte connessione tra il diritto all'acqua e la Costituzione, sulla quale si poggia la nostra democrazia. Nonostante il *referendum*, votato dai cittadini, tutto questo è ancora disatteso, eppure stiamo vivendo la più grave crisi climatica del nostro pianeta, una crisi reale, se pensiamo all'estate che abbiamo appena vissuto, che è stata la più calda di sempre. L'acqua è fondamentale per la sopravvivenza della specie umana ed ecco perché non posso ignorare il gruppo di cittadini che da settimane sta presidiando permanentemente un'area dell'Umbria, quella della fonte Rocchetta a Gualdo Tadino.

Si tratta di un luogo un tempo molto vissuto dai cittadini, deturpato da abusi edilizi e reso inaccessibile da coloro che operano nell'area, nonostante la sentenza del Consiglio di Stato stabilisca di ripristinare la fonte e l'area stessa. Il sito in questione è una proprietà collettiva, un bene con diritti inalienabili e indivisibili, il cui utilizzo non può essere per alcuna ragione modificato senza la partecipazione della stessa Comunità agraria. A nulla sono servite 11 sentenze del Consiglio di Stato e anni di indagini: i cittadini gualdesi sono ancora una volta costretti a manifestare, per difendere un bene collettivo che non solo è loro, ma che riguarda anche i cittadini dell'Umbria. La politica locale ignora non solo le sentenze del Consiglio di Stato, ma anche il prefetto, che chiede di includere la Comunità agraria tra i soggetti partecipanti alle decisioni. È in gioco il futuro non solo di una comunità, ma di tutti. È arrivato il momento di trovare una soluzione della vicenda e di ascoltare, dopo anni di soprusi, le richieste di un gruppo di cittadini che chiede solo più rispetto per l'individuo, per l'ambiente e per la legge. È un atto necessario, per difendere i diritti dei cittadini gualdesi e di tutta l'Umbria, oltretutto per tutelare l'ambiente e il nostro bene più prezioso: l'acqua. (*Applausi*).

[PEROSINO \(FIBP-UDC\)](#). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEROSINO (FIBP-UDC). Signor Presidente, colleghi, vorrei parlare del problema dei segretari

comunali, che ricoprono un ruolo molto importante, come consulenti del sindaco e dell'amministrazione, e, anche se le leggi sono cambiate, sono una pedina fondamentale del funzionamento dei Comuni. Esistono segretari che prestano la propria opera in molti Comuni e qualcuno arriva a dei veri *record*, con 15 o 16 Comuni.

È difficile mantenere questa struttura quando si verificano pensionamenti d'ufficio a sessantacinque anni, perché c'è una classe di segretari che era stata assunta *illo tempore*, e poi ci sono state altre assunzioni ma molto rade e, in assenza di concorsi, la carenza è assoluta. Conosco delle situazioni nella Provincia di Cuneo in cui ci sono sindaci che non sanno come procedere.

Una norma contenuta nel decreto-legge n. 162 del 2019, all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, consente al sindaco, esperite alcune formalità, di affidare l'incarico di vicesegretario a un funzionario che abbia i requisiti, cioè sia di categoria D e abbia la laurea, ma nei Comuni fino a 5.000 abitanti, oppure nel caso di Comuni che abbiano stipulato tra loro convenzioni che non superano i 10.000 abitanti per l'ufficio di segreteria, previa autorizzazione del Ministero dell'interno. Non me ne voglia, signor Presidente, ma campa cavallo. Esperito questo tentativo, in assenza di queste figure ci sarebbe una mezza soluzione per dodici o ventiquattro mesi.

Secondo me, per esperienza, avendo sentito tanti sindaci, questo sistema non è praticabile. Avanzo pertanto una proposta e la prego, signor Presidente, di portarla al Ministro dell'interno, che è un prefetto e conosce la situazione, perché un tempo i segretari dipendevano, anzi per certi versi dipendono ancora oggi dal Ministero dell'interno. Propongo cioè che i segretari che sono stati messi in quiescenza in questi ultimi tempi possano ancora continuare l'incarico per un anno, qualora si rendano disponibili, affinché si copra il tempo prima della registrazione e dell'attuazione del concorso concluso nel mese di giugno e prima che i segretari abilitati abbiano svolto il corso di aggiornamento per il periodo di un anno.

Non so in che modo possa operare il Ministro dell'interno, ma vorrei avere fiducia per la sorte di un emendamento da presentare in un prossimo provvedimento; tendenzialmente la legge di bilancio mi sembra molto avanti nel tempo e soprattutto gli emendamenti in questo periodo hanno vita breve.

La prego pertanto, signor Presidente, di avanzare questa proposta al Ministro dell'interno. (*Applausi*).

#### **Atti e documenti, annuncio**

[PRESIDENTE](#). Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

##### **per la seduta di giovedì 16 settembre 2021**

[PRESIDENTE](#). Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 16 settembre, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

[\(Vedi ordine del giorno\)](#)

La seduta è tolta (*ore 18,33*).

*Allegato A*

**DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL  
REGOLAMENTO**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche ( [2382](#) )

**PROPOSTA DI QUESTIONE PREGIUDIZIALE**

**QP1**

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Respinta

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione



all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi, in particolare (v. Articolo 3 ) l'utilizzo della Certificazione Covid 19 (emessa in ogni caso nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento UE 953/21) per accedere a determinati luoghi o servizi; tali misure devono in ogni caso rispettare il Regolamento UE 679/16 in materia di dati personali, e rispondere a criteri di Proporzionalità, Efficacia e Necessità (questo è stato evidenziato dalla Commissione Europea con nota datata 26 Agosto 2021, inviata all'attenzione di *stakeholders* attivi in ambito di diritti fondamentali- Allegato I);

fermo che sorgono dubbi sul fatto che il Regolamento 679/16 possa dirsi soddisfatto laddove venga consentito ad un ristoratore, barista o buttafuori di trattare dati sanitari senza consenso del titolare (si applicherebbe l'articolo 9 del Regolamento, che non contiene analoga previsione di cui all'articolo 6.1 (c), la quale invece consente che un privato possa trattare dati personali per dar seguito ad un obbligo di legge), forti criticità emergono anche dal possibile uso discriminatorio dei pass come strumento di selezione, inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute; alla luce delle notizie che si possono reperire su numerosissimi quotidiani, emerge chiaramente che i possessori di Certificato Covid 19 (impropriamente denominato "*green pass*") conseguito ad esito di vaccinazione e non a seguito di tampone, possono contagiare (es. focolaio all'ospedale Sant'Eugenio di Roma);

ciò è peraltro ben evidente già dalla lettura del modulo di consenso vaccinazione anti-Covid-19 in cui si legge chiaramente che "...il vaccino Covid-19 ..... non contiene il virus per indurre l'immunità...", ammettendosi così con assoluta ed indiscutibile certezza come chi è vaccinato non è affatto immune dal contagio; pertanto, chi ha ottenuto tale certificazione mediante tampone (dimostrando quindi di essere perfettamente sano al momento dell'ingresso nei luoghi ove il Governo intende imporre accessi contingentati) non gode attualmente di alcuna tutela nel venire a contatto con chi ha invece ottenuto il "*green pass*" attraverso la vaccinazione, trattandosi di soggetti che possono senza dubbio contagiare;

vanno anche menzionati i casi in cui persone in possesso di *green pass* che si sono contagiate non abbiano visto il proprio certificato disattivato, così come persone che abbiano ottenuto il certificato una volta dichiarata la guarigione dopo 21 giorni di quarantena, benché ancora debolmente positive; orbene, la proposta del Governo italiano di introdurre tali limitazioni (sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto) non solo costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica (misura che l'Aula si appresta a votare), ma si pone anche in contrasto con la Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea Parlamentare del Consiglio D'Europa, Paragrafi 3 ed 8, che stabiliscono come illegittima la discriminazione fondata su un "*pass*" concesso a chi è potenzialmente infettivo; in particolare, il Paragrafo 8 stabilisce che "fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto" ("*Until clear and well-established scientific evidence exists, it may be discriminatory to lift restrictions for those who have been vaccinated whilst maintaining them for those who have not*") - Giova al riguardo ricordare i vincoli e le 'linee rosse' invalicabili che il Consiglio D'Europa impone (Allegato II) e che invece si continua a far finta che non esistano;

in conseguenza di tali evidenze, fin dove il Governo intenderà estendere l'obbligo di esibire il Certificato Covid , si dovrà necessariamente richiedere in ogni caso un tampone negativo quanto più prossimo nel tempo, acquisito ormai che il certificato ottenuto da vaccinazione non rappresenta un metodo sicuro per impedire la diffusione del virus; del resto, tale circostanza è stata recentemente posta a base di un Ricorso presentato davanti Tribunale di Giustizia dell'Unione Europea dall'Avv. Mauro Sandri del foro di Milano, coadiuvato per quanto di stretta competenza di diritto unionale dal Giulio Marini, avvocato abilitato nel Regno Unito (Solicitor) ed al patrocinio presso la Corte Penale Internazionale dell'AJA;

tale ricorso è finalizzato a chiedere l'annullamento del Regolamento UE 953/21 in ragione dei presupposti scientifici errati sottesi all'adozione del Certificato Covid UE; nell'adottare il predetto

Regolamento difatti (temporalmente antecedente alla Risoluzione 2383/21) il legislatore europeo aveva forse dato per scontato che il vaccino avrebbe creato immunizzazione, ma l'evidenza dei fatti ha mostrato una realtà completamente diversa, ragione questa che ha imposto ai legali di adire la massima autorità giudiziaria UE per un corretto inquadramento della fattispecie;

del resto, il Governo è perfettamente al corrente di tale ricorso poiché è notizia recente che il Consiglio dell'Unione Europea - parte convenuta in giudizio - ha provveduto ad inviare nota ufficiale agli Ambasciatori in sede, informandoli della presentazione del ricorso; malgrado questo, l'Aula si trova ora a dover adottare un provvedimento che rischia di avere serie carenze sul piano scientifico;

questi profili impongono di non votare le disposizioni del decreto-legge incompatibili con la Risoluzione 2383/21, e ciò non solo per il rispetto degli impegni internazionali dell'Italia, ma anche - e soprattutto - a tutela della salute pubblica, seriamente compromessa dal voto favorevole al decreto-legge, le cui disposizioni implicitamente escludono i vaccinati o i guariti in possesso di pass dal sottoporsi ai tamponi (anche rapidi o salivari), consentendo a costoro pericolose libertà che invece non dovrebbero essere concesse a causa della loro potenziale contagiosità,

delibera di non procedere all'esame del decreto-legge n. 105/21 - emergenza Covid-19 e sicurezza attività sociali ed economiche.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

N.B. Approvato con voto di fiducia il disegno di legge composto del solo articolo 1.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23  
LUGLIO 2021, N. 105

*All'articolo 3:*

*al comma 1, capoverso Art. 9-bis:*

*al comma 1:*

*alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati »;*  
*alla lettera f), dopo le parole: « centri termali, » sono inserite le seguenti: « salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, »;*

*dopo la lettera g) è inserita la seguente:*

*« g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2 »;*

*al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi »;*

*al comma 2, capoverso 10-bis, le parole: « , 8-bis, comma 2, » sono soppresse e dopo le parole: « n. 76. » sono inserite le seguenti: « Ogni diverso o nuovo utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1:*

*alla lettera b), dopo le parole: « strutture ospedaliere » sono inserite le seguenti: « , dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al test antigenico rapido o molecolare »;*

*alla lettera c), numero 1), capoverso 2, secondo periodo, le parole: « superiore 50 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « superiore al 50 per cento »;*

*dopo la lettera d) è inserita la seguente:*

*« d-bis) all'articolo 8-bis:*

*1) al comma 2, le parole: "e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto" sono soppresse;*

*2) il comma 2-bis è abrogato »;*

*alla lettera e):*

*prima del numero 1) sono inseriti i seguenti:*

*« 01) al comma 1, lettera a), le parole da: "ovvero" fino a: "SARS-CoV-2" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2";*

*02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: "molecolare" sono inserite le seguenti: ", quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute," »;*

*al numero 1), dopo le parole: « al comma 3, » sono inserite le seguenti: « al primo periodo, le parole: "validità di nove mesi" sono sostituite dalle seguenti: "validità di dodici mesi" e » e la parola: « SARS-COV 2 » è sostituita dalla seguente: « SARS-CoV-2 ».*

*Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:*

*« Art. 4-bis. - (Modifica all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76) - 1. All'articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente" ».*

*All'articolo 5:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 novembre 2021 » e la parola: « SARSCoV-2 » è sostituita dalla seguente: « SARS-CoV-2 »;*

*al comma 2, primo periodo, le parole: « test antigenici » sono sostituite dalle seguenti: « test antigenici » e le parole: « decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, »;*

*al comma 3, alinea, la parola: « apportare » è sostituita dalle seguenti: « sono apportate »;*

*dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:*

*« 4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a*

seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica »;

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022 ».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

« Art. 6-bis. - (*Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie*) - 1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 ».

*Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:*

« Art. 7-bis. - (*Misure urgenti in materia di processo amministrativo*) - 1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, le parole: « convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2018, n. 93 » sono sostituite dalle seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ».*

*Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:*

« Art. 13-bis. - (*Clausola di salvaguardia*) - 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione ».

*All'allegato A, dopo il numero 5 è inserito il seguente:*

« 5-bis. Articolo 92, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. *Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale* ».

ARTICOLI DA 1 A 14 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E ALLEGATO A Articolo 1.

*(Dichiarazione stato di emergenza nazionale)*

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19, lo stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, prorogato con deliberazioni del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2020, 7 ottobre

2020, 13 gennaio 2021 e 21 aprile 2021, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021.

Articolo 2.

*(Modifiche al decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33)*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021. ». All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole « 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».

2. All'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 16 le parole « e sue eventuali modificazioni » sono sostituite dalle seguenti « da modificarsi previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano »;

b) il comma 16-*quinquies* è abrogato;

c) il comma 16-*septies* è sostituito dal seguente:

« 16-*septies*. Sono denominate:

a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a);

2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a):

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;

c) "Zona arancione": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);

d) "Zona rossa": le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività. ».

Articolo 3.

*(Impiego certificazioni verdi COVID-19)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

« Art. 9-bis (*Impiego certificazioni verdi COVID-19*). - 1. A far data dal 6 agosto 2021, è consentito in zona bianca esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi e attività:

- a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
- b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;
- c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre, di cui all'articolo 5-bis;
- d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, di cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;
- e) sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;
- f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;
- g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, di cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
- g-bis) feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, di cui all'articolo 8-bis, comma 2;
- h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, di cui all'articolo 8-ter;
- i) concorsi pubblici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri della salute, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le specifiche tecniche per trattare in modalità digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne la verifica digitale, assicurando contestualmente la protezione dei dati personali in esse contenuti. Nelle more dell'adozione del predetto decreto, per le finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate le certificazioni rilasciate in formato cartaceo.

4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all'aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell'obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 prescritta ai sensi del comma 1, lettera e), per l'accesso all'evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni di cui all'articolo 13 si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi.

5. Il Ministro della salute con propria ordinanza può definire eventuali misure necessarie in fase di attuazione del presente articolo.».

2. All'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il comma 10-bis è sostituito dal seguente: « 10-bis. Le certificazioni verdi COVID-19 possono essere utilizzate esclusivamente ai fini di cui agli articoli 2, comma 1, 2-bis, comma 1, 2-quater, 5 e 9-bis del presente decreto, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. Ogni diverso o nuovo utilizzo delle

certificazioni verdi COVID-19 è disposto esclusivamente con legge dello Stato ».

Articolo 4.

*(Modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52)*

1. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, i commi 3 e 4 sono abrogati;

b) all'articolo 2-*bis*, comma 1, primo periodo, dopo le parole « e dei reparti di pronto soccorso » sono inserite le seguenti: « nonché dei reparti delle strutture ospedaliere, dei centri di diagnostica e dei poliambulatori specialistici. Salvi i casi di oggettiva impossibilità dovuta all'urgenza, valutati dal personale sanitario, per l'accesso alle prestazioni di pronto soccorso è sempre necessario sottoporsi al *test* antigenico rapido o molecolare »;

c) all'articolo 5:

1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

2. Le misure di cui al primo periodo del comma 1 si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e alle competizioni sportivi diversi da quelli sopra richiamati. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all'aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente comma, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico. »;

2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole « In zona » sono inserite le seguenti: « bianca e » e il secondo periodo è soppresso;

3) i commi 2-*bis* e 4 sono abrogati;

d) all'articolo 5-*bis*, comma 1, dopo le parole « In zona » sono inserite le seguenti: « bianca e »;

d-*bis*) all'articolo 8-*bis*:

1) al comma 2, le parole: « e con la prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del presente decreto » sono soppresse;

2) il comma 2-*bis* è abrogato;

e) all'articolo 9:

01) al comma 1, lettera a), le parole da: « ovvero » fino a: « SARS-CoV-2 » sono sostituite dalle seguenti: « ovvero l'effettuazione di un *test* antigenico rapido o molecolare, quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, con esito negativo al virus SARS-CoV-2 »;

02) al comma 2, lettera c), dopo la parola: « molecolare » sono inserite le seguenti: « , quest'ultimo anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute, »;

1) al comma 3, al primo periodo, le parole: « validità di nove mesi » sono sostituite dalle seguenti: « validità di dodici mesi » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione. »;

2) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Le disposizioni dei commi da 1 a 8 continuano ad applicarsi ove compatibili con i regolamenti (UE) 2021/953 e 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021. »;

3) al comma 10, terzo periodo, le parole « Nelle more dell'adozione del predetto decreto » sono soppresse;

f) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole « e 8-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « , 8-*ter* e 9-*bis* », ed è aggiunto in fine il seguente periodo: « Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-*bis*, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni. »;

2) al comma 2 le parole « di cui all'articolo 9, comma 2 » sono sostituite dalle seguenti: « in formato digitale o analogico ».

Articolo 4-*bis*.

*(Modifica all'articolo 1- bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76)*

1. All'articolo 1-*bis*, comma 1, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente ».

Articolo 5.

*(Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi e per la campagna vaccinale antinfluenzale 2021/2022)*

1. Il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute, un protocollo d'intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 novembre 2021 la somministrazione di *test* antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, a prezzi contenuti. Il protocollo tiene conto in particolare dell'esigenza di agevolare ulteriormente i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni.

2. Al fine di contribuire al contenimento dei costi dei *test* antigenici rapidi di cui al comma 1, è autorizzata a favore del Commissario straordinario di cui al comma 1, la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 45 milioni di euro per



l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse rivenienti dalle modifiche di cui al comma 3.

3. All'articolo 1, comma 394, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole « 2021 e 2022 » sono sostituite dalle parole « 2021, 2022 e 2023 »;
- b) al secondo periodo, le parole: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023 ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

- a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4-bis. Al fine di rafforzare la prossimità e la tempestività dei servizi di vaccinazione antinfluenzale per la stagione 2021/2022 e di assicurarne il coordinamento con la campagna vaccinale contro il SARS-CoV-2, il Ministero della salute, sentiti il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e la Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce, tramite apposito protocollo d'intesa stipulato con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle farmacie, le procedure e le condizioni nel rispetto delle quali i farmacisti delle farmacie aperte al pubblico, a seguito del superamento di specifico corso organizzato dall'Istituto superiore di sanità, concorrono alla campagna vaccinale antinfluenzale per la stagione 2021/2022 nei confronti dei soggetti di età non inferiore a diciotto anni. La remunerazione del servizio erogato dalle farmacie ai sensi del presente comma è definita dal citato protocollo d'intesa a valere sulle risorse del fabbisogno sanitario nazionale *standard*. Con il medesimo protocollo d'intesa sono disciplinate altresì le procedure di registrazione delle somministrazioni eseguite presso le farmacie per l'alimentazione dell'Anagrafe nazionale vaccini di cui al decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 257 del 5 novembre 2018, anche per consentire il monitoraggio del servizio erogato ai fini della remunerazione dello stesso. Le previsioni del predetto protocollo d'intesa esauriscono gli obblighi e gli adempimenti a carico delle farmacie. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 471, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.

*(Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19)*

1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato A sono prorogati fino al 31 dicembre 2021, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.

Articolo 6-bis.

*(Proroga delle deroghe alle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)*

1. Al fine di fronteggiare la grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario che si riscontra nel territorio nazionale, fino al 31 dicembre 2022 è consentito l'esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Articolo 7.

*(Misure urgenti in materia di processo civile e penale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-*bis*, 10, e agli articoli 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 8-*bis*, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e all'articolo 23-*bis*, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge n. 137 del 2020 non si applicano ai procedimenti per i quali l'udienza di trattazione è fissata tra il 1° agosto 2021 e il 30 settembre 2021.

Articolo 7-*bis*.

*(Misure urgenti in materia di processo amministrativo)*

1. Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-*quater* delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 8.

*(Modifiche all'articolo 85 del decreto-legge n. 18 del 2020)*

1. All'articolo 85, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: « In caso di deferimento alla sede collegiale di atti delle amministrazioni centrali dello Stato, il collegio, fino al 31 dicembre 2021, delibera in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. In relazione alle esigenze di salvaguardia dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti, il collegio delle sezioni riunite in sede di controllo, fino al 31 dicembre 2021, è composto dai presidenti di coordinamento e da quindici magistrati, individuati, in relazione alle materie, con specifici provvedimenti del presidente della Corte dei conti, e delibera con almeno dodici magistrati, in adunanze organizzabili tempestivamente anche in via telematica. ».

Articolo 9.

*(Proroga delle misure emergenziali in materia di disabilità)*

1. All'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole « fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 ottobre 2021 ».

2. Per il periodo dal 1° luglio 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato dal presente articolo.

3. All'articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, le parole « 157 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 173,95 milioni di euro ».

4. Agli oneri derivanti dal comma 3 del presente articolo, pari a 16,950 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) per 8,475 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali », della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

#### Articolo 10.

*(Misure urgenti in materia di impiego delle guardie giurate in servizi antipirateria)*

1. In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, fino al 31 marzo 2022 non è richiesto il corso previsto dall'articolo 5, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, per le guardie giurate da impiegare in servizi antipirateria. Nel periodo di cui al presente articolo si applica il regime di cui al secondo periodo dell'articolo 5, comma 5, del citato decreto-legge n. 107 del 2011.

#### Articolo 11.

*(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)*

1. Una quota, pari a 20 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è destinata in via prioritaria alle attività che alla data di entrata del vigore del presente decreto risultano chiuse in conseguenza delle misure di prevenzione adottate ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Per l'attuazione della presente disposizione si applicano, in quanto compatibili, le misure attuative previste dal predetto articolo 2 del decreto-legge n. 73 del 2021.

#### Articolo 12.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Resta fermo, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto, quanto previsto dal decreto-legge n. 19 del 2020, dal decreto-legge n. 33 del 2020 e dal decreto-legge n. 52 del 2021.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, si applicano le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020.

3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 621, è inserito il seguente: « 621-bis. La competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il servizio di assistenza tecnica, mediante risposta telefonica o di posta elettronica, per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Per il servizio di assistenza tecnica per l'acquisizione delle certificazioni verdi COVID-19 è autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di 1 milione di euro ».

4. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 13.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Articolo 13-bis.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

#### Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

ALLEGATO A  
(Art. 6)

1.	Articolo 17-bis, commi 1 e 6, del decreto-legge 17
----	----------------------------------------------------------

	marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale</i>
2.	Articolo 73 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Semplificazioni in materia di organi collegiali</i>
3.	Articolo 73-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure per la profilassi del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco</i>
4.	Articolo 85, commi 2, 5 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia</i>

	<i>di giustizia contabile</i>
5.	Articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Dispensa temporanea dal servizio e non computabilità di alcuni periodi di assenza dal servizio</i>
5- bis.	Articolo 92, comma 4- <i>bis</i> , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Disposizioni concernenti il trasporto pubblico locale</i>
6.	Articolo 101, comma 6- <i>ter</i> , del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica</i>
7.	Articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con

	modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti</i>
8.	Articolo 122, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 <i>Durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19</i>
9.	Articolo 1, comma 4-bis, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 <i>Modalità di svolgimento dell'attività dei gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica</i>
10.	Articolo 3, comma 1, del decreto- legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 <i>Misure urgenti per la tempestiva</i>

	<i>adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione</i>
11.	Articolo 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 <i>Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari</i>
12.	Articolo 38, commi 1 e 6, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 <i>Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata</i>
13.	Articolo 40, commi 1, 3 e 5, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 <i>Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID-19</i>

14.	Articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19</i>
15.	Articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Sorveglianza sanitaria</i>
16.	Articolo 100 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Impiego del Comando dei carabinieri per la tutela del lavoro da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali</i>
17.	Articolo 232, commi 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 <i>Edilizia scolastica</i>
18.	Articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.



	<p>137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Disposizioni in materia di giudizio contabile nonché misure urgenti relative allo svolgimento delle adunanze e delle udienze del processo contabile</i></p>
19.	<p>Articolo 27, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Proroga udienze da remoto processo tributario</i></p>
20.	<p>Articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà</i></p>
21.	<p>Articolo 29, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Durata</i></p>

	<i>straordinaria dei permessi premio</i>
22.	Articolo 30, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 <i>Detenzione domiciliare</i>
23.	Articolo 10, commi 2 e 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 <i>Modalità di svolgimento dei concorsi pubblici</i>

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO NON PRESI IN CONSIDERAZIONE A SEGUITO DELLA POSIZIONE DELLA QUESTIONE DI FIDUCIA SULL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

1.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente:*

- a) *all'articolo 2, sopprimere il comma 1;*
- b) *sopprimere l'articolo 6.*

1.2

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

1.3

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

G1.100

[Malan](#), [Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessò che:

il provvedimento all'esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; in particolare, l'articolo 1 dispone la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale dovuto alla pandemia da Covid-19; nonostante tale proroga confermi nella visione del Governo il persistere di una condizione emergenziale che da quando è stata dichiarata ha avuto enormi e gravissime ripercussioni sull'andamento della nostra economia, con danni alle aziende e la perdita di migliaia di posti di lavoro, nel frattempo sono cessate le sospensioni di alcuni adempimenti a carico dei cittadini che pure erano stati disposti proprio in considerazione della pandemia; tra questi figurano alcuni adempimenti fiscali con la ripartenza dell'obbligo di effettuare i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, che, unite allo sblocco degli invii delle cartelle da parte dell'Agenzia delle entrate determinerà un effetto deflagrante per numerosissime imprese e cittadini,

impegna il Governo:

a disporre un differimento al 1° gennaio 2022 dell'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, unitamente ai termini processuali relativi all'impugnazione di tali atti, e a prevedere congrui piani di rateazione per i contribuenti.

1.0.1

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Reclutamento del personale sanitario)*

1. Al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriali non erogate dalle strutture pubbliche, nell'anno 2020, a causa dell'intervenuta emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-Cov-2, considerate le criticità sanitarie esistenti nelle regioni commissariate per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari ed anche al fine di garantire la continuità assistenziale, di contenere le spese di gestione delle aziende pubbliche dei servizi sanitari e nell'ottica di migliorarne l'efficienza e l'appropriatezza nell'uso dei fattori produttivi, sono autorizzati concorsi pubblici per la copertura a tempo indeterminato dei posti assegnati negli ultimi 4 anni con ricorso ininterrotto ad *outsourcing*, da concludersi entro il 31 dicembre 2021.

2. Fino ai relativi reclutamenti, sono prorogati i contratti in essere del suddetto personale in servizio nelle aziende di cui al primo comma e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 2022.

3. Il complessivo periodo di lavoro, prestato in *outsourcing* nelle aziende di cui al comma 1, concorre alla determinazione del punteggio finale dei candidati.».

1.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 1- *bis*.

*(Dotazioni organiche del Commissario per il rientro della spesa sanitaria della Regione Calabria)*

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. La regione Calabria mette a disposizione del Commissario *ad acta* gli uffici e i mezzi necessari all'espletamento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, Per il funzionamento dell'ufficio commissariale, cui sono assegnate 40 unità di personale dotate di elevata competenza ed esperienza professionale in relazione agli obiettivi affidati dal Consiglio dei Ministri al Commissario *ad acta*, si provvede con decreto del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e

delle finanze, da emanarsi entro il 30 settembre 2024"».

1.0.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art.1- *bis*.

*(Modificazioni del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181)*

1. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, è sostituito dal seguente:

"2. Ferma restando la facoltà, per la regione Calabria, di presentare un nuovo piano di rientro anche ai fini, previa approvazione, dell'erogazione della somma di cui al comma 1, detta somma è condizionata alla presentazione e approvazione del programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di uno specifico Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1. Nelle more dell'approvazione del suddetto programma operativo o del piano di rientro presentato dalla Regione, alla regione Calabria è anticipata la somma di 20 milioni di euro vincolata alle assunzioni di personale di cui all'articolo 4-*bis* del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito nella legge 30 dicembre 2020, n. 181"».

2.1

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

2.2

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

2.3

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere il comma 1.*

2.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 2, lettera c), capoverso comma 16-septies, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) Zona bianca: le regioni nei cui territori il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è inferiore al 10 per cento;».

G2.100

[Castiello](#)

Precluso

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali cd economiche» (A.S. 2382),

premessi che:

l'articolo 2, comma 1, proroga al 31 dicembre 2021 la facoltà di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, ai sensi dei decreti-legge n. 19 del 2020 e n. 33 del 2020, in coordinamento con la proroga al 31 dicembre dello stato di emergenza nazionale;

l'articolo 52 del decreto-legge 73/2021 (c.d. Sostegni-*bis*) ha previsto una serie di misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali, tra cui il differimento al 31 luglio 2021 dei termini per la deliberazione del rendiconto di gestione per il 2020 e per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali scaduti contratti dalla pubblica amministrazione;

alla luce delle persistenti ripercussioni dovute alla pandemia, è necessario prorogare non solo le misure legate al contenimento dell'emergenza sanitaria ma anche quelle di carattere finanziario, al fine di supportare gli enti locali, in particolare quelli in maggiore difficoltà nella loro azione di risanamento e riequilibrio finanziario;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di differire al 30 settembre 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 ed il termine per la deliberazione del bilancio per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.

3.1

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.2

[La Mura](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.3

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.4

[Paragone](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.5

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

3.6

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera a).*

3.7

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» comma 1, sopprimere la lettera a).*

3.8

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera a).*

3.9

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 9, comma 2» inserire le seguenti: «e di un referto di test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2».*

3.10

[Paragone](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere: «lettera b) e lettera c)».*

3.11

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e a eccezione dei servizi di ristorazione e mense all'intento delle aziende e delle attività di ristorazione site in stazioni di servizio o autogrill ubicati lungo le autostrade».*

3.12

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole: «salvo che l'attività di ristorazione al chiuso sia in grado di assicurare, seppure al coperto, un costante ricambio dell'aria tramite sistemi di condizionatore e/o aerazione o tramite ventilazione naturale come apertura di finestre, porte e similari.».*

3.13

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera b).*

3.14

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora l'apertura non sia già disciplinata da precedenti norme sul distanziamento sociale e di contingentamento della capienza massima».*

3.15

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera c).*

3.16

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera c).*

3.17

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera d).*

3.18

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera d).*

3.19

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera e).*

3.20

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera e).*

3.21

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera f).*

3.22

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 1, sopprimere la lettera i).*

3.23

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere la lettera i).*

3.24

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Qualora la certificazione verde Covid-19 risultasse dalla somministrazione di uno dei vaccini disponibili, l'accesso ai servizi e alle attività di cui al comma 1 è consentito esclusivamente previa attestazione di effettuazione nelle 48 ore precedenti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2».

3.25

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai possessori di biglietti e titoli di accesso per le strutture di cui al comma 1 acquistati in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge».

3.26

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano fino al completamento della campagna vaccinale su tutto il territorio nazionale».

3.27

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», comma 3, primo periodo, dopo le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» aggiungere le seguenti: «ai minori di anni 18».*

3.28

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 31 ottobre 2021, previa adozione del decreto di cui al comma 3».

3.29

[Ciriani, Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sopprimere il comma 4.*

3.30

[Ciriani, Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10, e in nessun caso possono essere svolte dai titolari e gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1, né da amministratori locali.».

3.31

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono definite le modalità di verifica per l'accesso ai servizi e attività di cui al comma 1 nel rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1. Tale verifica, in ogni caso, non può comportare nuovi o maggiori oneri e responsabilità a carico dei titolari o gestori dei medesimi servizi e attività».*

*Conseguentemente, all'articolo 1, comma 4, sopprimere la lettera f).*

3.32

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», al comma 4, sostituire le parole: «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1» con le seguenti: «i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico*



servizio».

3.33

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis», dopo il comma 4, aggiungere, il seguente:*

«4-bis. Ai titolari o gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 è riconosciuto un contributo a fondo perduto per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre delle certificazioni verdi COVID-19 o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle verifiche di cui al comma 4. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono definite le modalità di accesso e l'ammontare del contributo».

3.34

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, capoverso «Art. 9-bis» sopprimere il comma 5.*

3.35

[Crucioli](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, possono essere utilizzate esclusivamente per i medesimi fini di cui all'articolo 9, comma 10-bis, del medesimo decreto.»;

b) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministero della Salute», aggiungere le seguenti: «, nonché ai soggetti che siano in possesso di idonea certificazione medica attestante un elevato livello di anticorpi specifici contro il SARS-CoV2 dosato attraverso test sierologico quantitativo da effettuarsi presso un laboratorio di analisi pubblico o privato accreditato presso il Servizio Sanitario Nazionale e convenzionato. In tal caso tale certificazione medica ha una validità di tre mesi decorrere dalla data di esecuzione dell'indagine di laboratorio».*

*Conseguentemente,*

*all'articolo 4, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:*

«b) all'articolo 2-bis, comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: "di cui all'articolo 9" aggiungere le seguenti: "e delle certificazioni mediche di cui all'articolo 9-bis, comma 3,";*

b) *dopo le parole: "e dei reparti di pronto soccorso" sono inserite le seguenti: "nonché dei reparti delle strutture ospedaliere"»;*

*all'articolo 4, comma 1, lettera c), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché ai soggetti in possesso della certificazione medica di cui all'articolo 9-bis, comma 3.».*

3.36

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini del rilascio delle certificazioni di cui al presente articolo, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Ue 2021/935 sul *Green Pass* europeo che riconosce la possibilità agli Stati di riconoscere in via straordinaria i vaccini non approvati dall'Agenzia europea per i medicinali, sono considerate valide le vaccinazioni effettuate da cittadini italiani in altri Stati».

3.37

[Paragone](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, i test antigenici rapidi e i test molecolari sono gratuiti per tutti e a carico del Servizio sanitario nazionale. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, individua i criteri e le modalità di attuazione del presente comma».

3.38

[Malan](#), [Ciriani](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, la parola: "quarantotto" è sostituita dalla seguente: "settantadue"».

3.39

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 3, sostituire le parole: «ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale» con le seguenti: «ai minori di 18 anni».*

G3.100

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-bis nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per lo svolgimento di talune attività sociali da parte dei cittadini e, parimenti, per l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

il tema del passaporto vaccinale ha occupato le agende politiche delle ultime settimane con posizioni diverse dovute alla necessità di coniugare la salute pubblica con la libertà dei cittadini, portando all'attenzione il rischio che il green pass finisca per essere un elemento di discriminazione;

il decreto prevede che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del green pass sono tenuti a verificare che l'accesso a questi servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni;

non fanno eccezione le attività di somministrazione di cibi e bevande che si sono trovate nel paradosso di dover verificare la certificazione verde per i clienti che consumavano ai tavoli interni rispetto agli stessi che potevano essere sprovvisti del green pass per consumare al bancone;

dopo il lungo periodo di incertezza e restrizioni, è quanto mai opportuno adottare misure che garantiscano alle imprese operanti in tutti i settori, in particolare in quello turistico, una solida ripresa che consenta l'avvio di una nuova fase di investimenti, senza che vengano introdotte ulteriori difficoltà per i cittadini e le aziende,

impegna il Governo:

tenuto conto dell'andamento della curva epidemiologica e previo parere degli organismi tecnico-scientifici competenti, a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare le opportune iniziative affinché le certificazioni verdi COVID-19 siano impegnate nelle zone arancione e rosse, come misura alternativa alla chiusura delle attività economiche;

mantenendo la previsione del certificato verde COVID-19 in zona bianca e gialla solo per quanto riguarda i c.d. grandi eventi come già previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del presente decreto.

G3.101

[Malan](#), [Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19, prevedendo, in particolare, che «I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui al comma 1 sono tenuti a verificare che l'accesso ai predetti servizi è attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni»; la violazione dei nuovi obblighi in materia di impiego del cosiddetto green pass comporta, oltre alla sanzione amministrativa del pagamento di una multa da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente, anche la sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni nel caso di reiterate violazioni da parte dei titolari o dei gestori dei servizi e delle attività dell'obbligo di verifica dell'effettivo possesso della certificazione verde; dopo mesi di chiusure, continue e stringenti restrizioni, protocolli di sicurezza da adottare, ancora una volta, le imprese si sono sentite « punite » dal nuovo obbligo di green pass, trasformate in vigili per la pubblica salute e sicurezza; dure le parole del presidente di Fipe Confcommercio, la Federazione italiana dei pubblici esercizi, Lino Enrico Stoppani: « 1140 per cento degli esercizi a livello nazionale non ha aree esterne e 18 milioni di persone non sono ancora vaccinate. Sono 18 milioni di clienti che certe attività rischiano di perdere, così si riduce la domanda e si rischia di perdere una potenziale fetta di clientela che vale 18 milioni di persone. [...] sono misure che creano un impatto economico, un impatto organizzativo e assegnano responsabilità individuali collettive alla categoria »; anche la Confesercenti ha parlato di un provvedimento che rischia di essere « ingiustamente punitivo per le imprese, che non solo devono sostenere l'onere organizzativo ed economico del controllo, ma anche assumersi responsabilità legali che non competono loro »;

la collaborazione delle imprese non può diventare un'assunzione impropria di responsabilità, anche in considerazione del fatto che il green pass è comunque una forte limitazione dell'attività economica, che dovrebbe, peraltro, essere indennizzata,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere responsabilità a carico dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è richiesto l'obbligo della certificazione verde COVID-19, eliminando la previsione di controlli in capo agli stessi e di connesse sanzioni amministrative.

G3.102

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

com'è noto, il decreto-legge all'esame, anche detto decreto *Green pass*, introduce l'obbligatorietà delle certificazioni verdi COVID-19 ai fini dell'accesso a numerosi servizi e attività della vita sociale quali, tra gli altri servizi di ristorazione, musei, istituti e luoghi della cultura, piscine, palestre, sport di squadra, centri benessere, sagre, fiere, centri culturali, centri sociali e concorsi pubblici;

al fine di evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare

tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività sopra elencate, è necessario intervenire su più fronti, promuovendo innanzitutto la somministrazione gratuita di test molecolari o antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti che si trovano maggiormente a rischio di emarginazione in questa fase. Tra queste, si citano, in particolare: (i) minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni; (ii) persone con disabilità, per le quali parimenti è indispensabile garantire la somministrazione gratuita di test, in particolare salivari, tenuto conto della minore invasività che questi possiedono rispetto al tampone classico; (iii) persone che non possono ricevere la somministrazione del vaccino a causa di particolari condizioni o patologie certificate;

in aggiunta a quanto sopra, si ritengono indispensabili alcuni correttivi con riferimento al periodo di validità e ai presupposti necessari per il rilascio delle certificazioni verdi Covid-19 attestanti l'effettuazione di un test con risultato negativo al virus SARS-CoV-2;

allo stato attuale, infatti, tali certificazioni possono essere rilasciate sulla base di test molecolari o antigenici rapidi con tampone ovvero sulla base di test salivari di tipo molecolare;

l'inserimento di quest'ultima tipologia di test tra quelli validi ai fini dell'ottenimento del *green pass* costituisce un primo, importante, passo richiesto con forza dalla Gruppo Lega per il quale si esprime particolare soddisfazione. Di qui in avanti, tuttavia, si ritiene che il Governo debba adottare ulteriori iniziative per riconoscere la validità, ai fini dell'ottenimento del *green pass*, anche dei test salivari antigenici rapidi, dal momento che questi ultimi per caratteristiche, rapidità e semplicità di utilizzo - potrebbero rappresentare uno strumento di estrema importanza ai fini del controllo e della gestione della diffusione della pandemia da Covid-19;

infine, è di tutta evidenza la necessità di prolungare, da 48 a 72 ore, il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare in questo caso il tempo necessario produzione del referto,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative per evitare che le disposizioni sull'applicazione estesa del *green pass* possano comportare tensioni sociali, marginalizzazione delle fasce più deboli della popolazione, nonché ricadute economiche negative per le attività indicate in premessa, provvedendo in particolare a:

a) valutare l'opportunità di garantire la somministrazione gratuita di test molecolari e antigenici rapidi, anche su campione salivare, in favore di determinate categorie di soggetti, ivi espressamente incluse quelle indicate in premessa e, quindi, minori di età compresa tra i dodici e i diciotto anni, persone con disabilità e persone che non possono effettuare la vaccinazione a causa di condizioni o patologie certificate;

b) ad avviare, in tempi brevi, un percorso di approfondimento con gli organismi tecnico-scientifici competenti al fine di valutare la possibilità di riconoscere la validità dei test salivari antigenici ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19 e a concluderlo entro sessanta giorni;

c) estendere, previo parere del Comitato tecnico scientifico, da 48 a 72 ore il periodo di validità delle certificazioni verdi COVID-19 attestanti l'effettuazione di un tampone o di un test salivare molecolare, al fine di compensare il tempo necessario al rilascio del referto.

G3.103

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è

richiesta la certificazione verde COVID-19; una questione pratica che merita di essere affrontata riguarda gli oneri connessi alle attività prodromiche al controllo delle certificazioni perché, come previsto, sono i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass* a dover verificare il possesso di idonea certificazione; per i trasgressori le multe previste vanno da 400 a 1.000 euro sia a carico dell'esercente sia del cliente e nel caso la violazione fosse reiterata, tre volte in tre giorni diversi, l'esercizio commerciale potrebbe essere chiuso da uno a dieci giorni; è doveroso un supporto per l'acquisto di dispositivi digitali, analoghi, ad esempio, a quelli che si utilizzano negli aeroporti, per la lettura del codice a barre e che eviterebbero i contatti tra controllori e controllati, evitando rischi di contagio e limitando il personale impiegato nell'attività di controllo,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 per l'acquisto di dispositivi digitali per la lettura del codice a barre o di qualunque altra spesa necessaria ad adempiere alle connesse verifiche.

G3.104

[Ciriani, Malan](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e proroga, inoltre, lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 3 dispone gli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19; le previsioni di tale articolo danneggiano non solo i cittadini e i lavoratori, che vedono lesa la propria libertà personale, ma anche i titolari o i gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo del *green pass*; questi ultimi, infatti, subiranno due tipi di penalizzazione: non solo si troveranno a dover verificare il possesso di idonea certificazione con tutti gli aggravati economici e di organizzazione che questo comporterà pure per l'acquisto delle strumentazioni occorrenti, ma dovranno fronteggiare anche le perdite di fatturato dovute alla dispersione fisiologica dei clienti che, non dotati di *green pass*, rinunceranno a svolgere le attività o a usufruire dei servizi per cui ne è previsto l'obbligo di esibizione; si configura così per i gestori di tali servizi e attività un ulteriore danno che si va ad aggiungere a tutti quelli già patiti durante il periodo della pandemia,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse economiche a favore dei titolari e gestori dei servizi e delle attività per i quali è stato introdotto l'obbligo della certificazione verde COVID-19 al fine di ristorarli delle perdite economiche causate da tale misura

G3.105

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

negli ultimi mesi è emerso con sempre maggiore preoccupazione che l'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia da COVID-19 ha messo in ginocchio numerose attività economiche del Paese;

in ragione di tale preoccupazione il Governo ha predisposto e messo in atto interventi normativi volti a ristorare tali settori coinvolti dall'emergenza economica a causa della pandemia;

il provvedimento in esame reca misure urgenti per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche e, più nello specifico, l'articolo 3 del decreto-legge in corso di conversione reca

disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, meglio conosciute come *green pass*; tra i servizi e le attività considerate dalle disposizioni normative non figurano le discoteche le sale da ballo e simili, considerando peraltro che tale settore, pur risultando tra quelli più colpiti dalle chiusure disposte per fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla pandemia da COVID 19, non ha avuto ancora modo di ripartire essendo infatti tali attività chiuse da quasi due anni;

vi è l'assoluta necessità che tali attività possano ripartire come è avvenuto per le altre attività economiche;

esistono ormai diversi sistemi volti a verificare l'esistenza di un *green pass* valido; basti pensare, ad esempio, al recente esperimento dell'Università della Tuscia, la quale ha introdotto un sistema per la prenotazione *online* della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l'esistenza di un *green pass* valido;

in questo modo si riesce ad avere la certezza che tutti i presenti abbiano un *green pass* attivo, rispettando peraltro le norme a presidio della *privacy* in quanto il software non salva nessun dato personale e sensibile delle persone coinvolte; l'utilizzo di tali sistemi permetterebbe di elevare ulteriormente il livello di sicurezza sanitaria all'interno di sale da ballo, discoteche e simili,

impegna il Governo:

a considerare gli effetti applicativi delle disposizioni in materia, al fine di valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori iniziative normative, l'utilizzo delle certificazioni verdi COVID-19 anche per l'ingresso in sale da ballo, discoteche e attività economiche di natura simile, permettendone di conseguenza la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.

G3.106

[Fregolent](#)

Precluso

Il Senato,

in sede d'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premesso che:

le certificazioni verdi COVID-19 rilasciate a seguito del completamento del ciclo vaccinale hanno attualmente una validità di 9 mesi sulla base di quanto previsto dall'articolo 9 del D.L., 22/04/2021, n. 52;

la camera dei Deputati, in sede di conversione del presente Decreto Legge, ha presentato un emendamento volto a modificare il primo periodo, del comma 3, dell'articolo 9, prevedendo che le parole: «?validità di nove mesi?» siano sostituite dalle seguenti: «?validità di dodici mesi»;

dalla presente estensioni rimangono esenti coloro a cui è stato rilasciato il certificato covid a seguito dell'avvenuta guarigione da COVID-19;

tra le condizioni indicate per il rilascio del *green pass*, non vi è quella in ordine all'effettuazione di un test sierologico che individui la presenza di anticorpi al coronavirus che provano una copertura vaccinale protratta nel tempo, registrando valori superiori di anticorpi anche di chi ha fatto le due dosi invero, il sistema attuale riconosce il *green pass* solo a coloro che sono guariti e a cui è stata rilasciata una certificazione dalla struttura presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da Covid-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato, Non vengono presi in considerazione, dunque, tutti quei soggetti che, ad esempio, sono stati positivi asintomatici e hanno scoperto di aver contratto il virus solo a seguito dell'effettuazione del test sierologico, e nelle more non possono effettuare il vaccino poiché controindicato a fronte dell'alta quantità di anticorpi rilevati.

Impegna il governo:

a) a valutare l'opportunità di estendere la validità del certificato Covid a 12 mesi anche per coloro a cui è stato rilasciato il certificato sulla base dell'avvenuta guarigione;

b) a valutare l'opportunità di prevedere che tra le condizioni per cui si ottiene il *green pass* sia inserita anche l'ipotesi di colore che, seppure non in possesso di un certificato di guarigione, hanno effettuato un test sierologico che dimostra la presenza di anticorpi al virus e la lettura della anamnesi completa suggerisce la non effettuazione del vaccino.

G3.107

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esime del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premesso che:

il provvedimento in esame introduce modifiche al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in particolare alla disciplina della certificazione verde COVID-19;

sono frequenti i casi in cui persone siano state esposte al SARS-CoV-2, indipendentemente dalla presenza o meno di sintomaticità, e siano guarite;

il test sierologico consente di rilevare ex post chi ha sviluppato anticorpi contro il SARS-CoV-2;

a tal fine appare fondamentale un allineamento circa le disposizioni relative al rilascio del green pass in presenza di negativizzazione, garantendo l'adozione di standard scientifici di massimo livello, da definirsi tramite l'apposito provvedimento del Ministero della salute, che assicurino la salute e l'incolumità di tutti i cittadini,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di includere tra le ipotesi di emissione della certificazione verde COVID-19, anche quella in cui l'avvenuta guarigione sia desumibile dal risultato di un test sierologico, che abbia una durata precauzionalmente inferiore a quella prevista per altre tipologie e secondo criteri definiti con apposito provvedimento del Ministro della Salute sulla base delle evidenze scientifiche attualmente disponibili.

G3.108

[Rivolta](#), [Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche, Atto Senato 2382,

premesso che:

il provvedimento in esame, tra le altre disposizioni urgenti, prevede l'estensione delle attività e dei servizi il cui accesso è subordinato al possesso della certificazione verde covid-19;

in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera c), consente ai soli soggetti muniti di certificazione verde covid-19 l'accesso a musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;

per le suddette attività, tra le quali rientrano anche le biblioteche, non è stata prevista alcuna distinzione sul tipo di attività ovvero sulla durata della permanenza in sede, come invece è stato previsto per i servizi di bar e ristorazione tra la consumazione al tavolo e la consumazione al banco;

considerato che:

già il decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, all'articolo 1,

comma 10, lettera r), con riferimento alla sospensione dell'attività degli istituti e luoghi di cultura, operava una distinzione per biblioteche e archivi, consentendo l'erogazione del servizio, anche nelle zone arancioni e rosse;

la stessa Associazione Italiana Biblioteche il 30 luglio 2021 ha emanato delle «Raccomandazioni per la gestione del Green pass in biblioteca», evidenziando come l'accesso con sosta prolungata alle sale per la consultazione e lo studio dei volumi sia perfettamente distinguibile dal servizio di prestito, che si sostanzia nella mera consegna e restituzione di materiali con sosta breve presso i desk o altri spazi dedicati;

impegna il Governo:

a consentire l'accesso alle biblioteche anche ai soggetti non muniti di certificazione verde covid-19, con esclusivo riferimento al servizio di prestito da svolgersi presso spazi dedicati.

G3.109

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

con circolare prot. n. 32884 del 21 luglio 2021, il Ministero della salute ha chiarito quanto segue: «è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione»;

alla luce di tale circolare, si riteneva che il decreto-legge in esame avrebbe costituito l'Occasione per estendere finalmente a dodici mesi il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, attualmente aventi durata semestrale, in maniera tale da allineare la durata di dette certificazioni alla finestra temporale definita dal Ministero della salute ai fini della somministrazione della vaccinazione con dose singola;

in maniera inattesa, invece, questo provvedimento non prevede almeno per il momento - una tale modifica. Vi è, in effetti, un'estensione, da 9 a 12 mesi, del periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19, ma essa riguarda unicamente i soggetti vaccinati (con due dosi o con dose singola in caso di precedente infezione) e non anche i soggetti guariti dall'infezione che risultano in attesa di ricevere la somministrazione del vaccino nel rispetto delle indicazioni fornite dal proprio medico curante e dei citati criteri ministeriali;

per effetto di tali previsioni, incongrue e non coordinate tra loro, dunque, i soggetti guariti si vengono a trovare in un «paradosso giuridico e immunologico», com'è stato definito da più parti, in quanto hanno tecnicamente a disposizione dodici mesi per ricevere la somministrazione del vaccino, ma nel frattempo rimangono privi della certificazione verde Covid-19 e, pertanto, vengono esclusi dalla vita sociale a meno di non voler eseguire, inutilmente e con spese a carico, un test molecolare o antigenico ogni 48 ore;

la circolare ministeriale che riconosce ai soggetti guariti la possibilità attendere dodici mesi per la somministrazione del vaccino si fonda evidentemente sul presupposto che, per tale periodo, permanga nel soggetto un'adeguata risposta anticorpale. Il medesimo presupposto, allora, avrebbe giustificato anche l'estensione del periodo di validità delle certificazioni di cui qui si discute;

si segnala, inoltre, che per moltissimi soggetti guariti la durata delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate dal Ministero della salute è computata, erroneamente, a far data dal primo tampone positivo e/o dalla data del ricovero e non invece dalla data di avvenuta guarigione, come previsto dalla legge, con l'effetto che la durata complessiva del *green pass*, già inferiore a quella che dovrebbe essere, finisce per assottigliarsi ulteriormente e mantenere una validità di appena poche settimane; ciò si verifica, in particolare, per i soggetti che hanno avuto un decorso lungo dell'infezione che, peraltro, sono quelli con un titolo anticorpale più elevato per i quali la vaccinazione ravvicinata



persino sconsigliata da molti medici, alla luce del maggiore rischio di reazioni avverse che si osserva - a quanto consta - in tali casi;

la decorrenza delle certificazioni verdi COVID-19 rilasciate ai soggetti guariti è calcolata erroneamente anche nella sezione FAQ della piattaforma <https://www.dgc.gov.it>. Nella, sezione dedicata alle «persone guarite», infatti, si legge che: «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021, secondo cui, invece, tale decorrenza si computa - come detto - «a far data dall'avvenuta guarigione»,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità, previo parere del Comitato tecnico scientifico, di:

adottare iniziative di carattere normativo per estendere, da 6 a 12 mesi, il periodo di validità delle certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di coordinare la scadenza di dette certificazioni con la finestra temporale a disposizione di tali soggetti per la vaccinazione con dose singola;

aggiornare le certificazioni verdi Covid-19 rilasciate ai soggetti guariti, al fine di assicurare che la relativa decorrenza sia computata effetti vagamente «a far data dall'avvenuta guarigione», come previsto dalla legge, e non già dal primo tampone positivo e/o dalla data di ricovero;

correggere le FAQ pubblicate sulla piattaforma <https://www.dgc.gov.it>, nella parte in cui riportano che «la certificazione verde Covid-19 avrà una validità di 180 giorni (6 mesi) dal primo tampone molecolare positivo», in contrasto con quanto prevede sul punto l'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 52 del 2021.

G3.110

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3, inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge n. 52/2021 (comma 1), opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID 19. Viene subordinato al possesso di una certificazione verde COVID-19, in corso di validità, l'accesso ai seguenti servizi e ambiti: - servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, se al chiuso; - spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; - musei, altri istituti e luoghi della cultura (costituiti - oltre che dai musei - dalle biblioteche, dagli archivi, dalle aree o parchi archeologici, dai complessi monumentali) e mostre; - piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche se ubicati all'interno di strutture ricettive e, in ogni caso, limitatamente alle attività al chiuso; - sagre, fiere, convegni e congressi; - centri termali, parchi tematici e di divertimento; - centri culturali e centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia; quest'ultima esclusione comprende anche i centri estivi e le attività di ristorazione inerenti ai medesimi centri educativi; attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò (anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente); recentemente, l'applicazione è stata estesa anche all'ambito scolastico, al personale docente e ATA; i costi dei tamponi gravano sulle famiglie, già in crisi a causa degli effetti economici della pandemia; il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, introduttivo del green pass, stabilisce espressamente che possano essere imposte alcune limitazioni per motivi di sanità pubblica, posto che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto fondamentale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, Il regolamento poi specifica che tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del, Covid dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico ed essere informati ai principi di proporzionalità e di non discriminazione. Il regolamento espressamente riporta (e qui in Italia è stato tuttavia taciuto) che è necessario evitare la discriminazione di coloro che non sono vaccinati. Pertanto, sempre a detta del

regolamento, il possesso di un certificato di vaccinazione, o di un certificato di guarigione, non dovrebbe costituire una condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione. Inoltre, l'Europa afferma esplicitamente che « il regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati »; come indicato dalle categorie della cultura come l'ATIP, l'applicazione del green pass deve garantire la capienza massima, nei limiti delle norme sanitarie e in totale prevenzione, delle sale da spettacolo,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte a garantire la gratuità dei kit di tamponi, anche salivari, e a valutare l'opportunità di adottare iniziative volte alla revisione della capienza delle sale da spettacolo, come cinema e teatri, in accordo con le categorie del settore culturale.

G3.111

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 3 - inserendo l'articolo 9-*bis* nel decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87 - introduce il cosiddetto «green pass» per la partecipazione sociale a talune attività e, al contempo, per consentire l'esercizio di determinate iniziative economiche da parte degli operatori;

lo strumento del green pass è stato oggetto di contrastanti psizioni politiche nelle ultime settimane, rilevandone la sua utilità per la salute pubblica ma, al contempo, le antinomie e le incongruenze che lo connotano, col rischio che possa trasformarsi in un elemento di discriminazione;

l'esitazione vaccinale nei fortemente indecisi è dettata presumibilmente anche da un susseguirsi di notizie contraddittorie sul rapporto rischi/benefici; invero, un incremento delle adesioni può essere ottenuto esclusivamente con informazioni corrette, salvaguardando libertà ed evitando obblighi e costrizioni;

i rapidi cambiamenti economici e sociali che il paese sta affrontando impongono che l'informazione si adoperi per fornire ai cittadini, con ogni strumento, possibili occasioni di approfondimento e conoscenza, e la limitazione delle informazioni arreca un grave vulnus alla libertà, alla pluralità e alla democraticità del diritto all'informazione,

impegna il Governo:

a promuovere, riconoscendo l'efficacia dell'impegno dei sindaci, delle Regioni, della struttura commissariale e del Governo, una capillare campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19, volta ad incrementare le adesioni attraverso la diffusione di informazioni complete, comprensibili e facilmente accessibili.

G3.112

[Malan](#), [Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a pubblicare con la massima trasparenza tutti i dati sui contagi, ricoveri e decessi per COVID suddivisi per classi di età e stato vaccinale;

a pubblicare (con la massima trasparenza i dati sulle reazioni avverse al vaccino in particolare quelli riguardanti miocardite e pericardite);

a informare la popolazione sui sintomi di miocardite e pericardite.

G3.113

[Malan](#), [Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e - 12 - per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

il testo in esame rafforza lo strumento del Green Pass, prorogando lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021; il possesso di Green Pass è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli, eventi e competizioni sportive, accessi a musei, piscine, palestre, centri benessere, sagre, fiere, convegni, congressi termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, viaggi via nave e via treno a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; nel corso dell'anno 2020, al termine della prima ondata di contagi, è stato reso evidente come proprio il periodo estivo sia l'unico momento dell'anno in cui è possibile predisporre idonee ed appropriate misure di sicurezza sia per quanto attiene il trasporto pubblico locale (TPL) che il mondo scolastico;

la forte diffusione della variante indiana di COVID-19, altresì nota come variante Delta, ha messo in discussione numerosi protocolli di sicurezza, in quanto tale variante di COVID-19 colpisce in parte anche i soggetti a cui è stato somministrato il relativo vaccino;

caratteristica della variante indiana di COVID-19 è dunque una più elevata trasmissibilità ed una più elevata carica virale, cambiando la facilità con cui entra nelle cellule una volta infettato l'ospite ed incrementando la produzione di aerosol; al netto di questi elementi e delle prescrizioni di sicurezza vigenti, come indicato anche dalla letteratura scientifica, per garantire una effettiva sicurezza dei plessi scolastici, occorre ridurre la trasmissione di aerosol, uno studio scientifico pubblicato sulla rivista scientifica dell'Università di Yale, negli Stati Uniti, indica come le finestre aperte nelle aule possano ridurre fino a 14 volte la trasmissione di COVID-19, in base - evidentemente - al periodo dell'anno, al numero di finestre e dalla frequenza con cui queste sono aperte;

nel caso in cui per ragioni climatiche, come ad esempio d'inverno, non sia possibile mantenere aperte le finestre dei plessi scolastici, i sistemi di filtrazione meccanica dell'aria con particolati ad alta efficienza (HEPA) si possono dimostrare ottime alternative; come indicato da uno studio dell'Università John Hopkins, infatti, i filtri HEPA sono responsabili di un calo del 65 per cento della trasmissione di COVID-19 nei plessi scolastici, e che un filtro HEPA è mediamente efficace quanto due finestre parzialmente aperte tutto il giorno durante l'inverno, due filtri HEPA, come indicato dalla letteratura scientifica, mostrano un'efficacia, in tal senso, ancora maggiore,

sulla base di queste evidenze, l'approccio di sicurezza prevalentemente raccomandato per il contenimento della variante indiana di COVID-19 nelle scuole è il cosiddetto Approccio multilayer o multilivello, che prevede una combinazione di ventilazione naturale, filtrazione HEPA ed altri presidi di sicurezza;

al momento non risultano, al netto dell'emanazione di prescrizioni maggiormente relativamente all'uso del Green Pass, particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, in linea con quanto già avvenuto durante l'estate 2020,

impegna il Governo:

a disporre tempestive e particolari misure di messa in sicurezza dei plessi scolastici, al netto delle misure già vigenti, prevedendo l'immissione di filtri FIEPA nelle scuole e l'adozione di approcci di contenimento multilivello, considerando anche il rischio di contagio di variante Delta di COVID-19 anche tra soggetti sottoposti a vaccinazione.

G3.114

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge di conversione in legge del decreto n. 105 del 23 luglio 2021, reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

Studi scientifici sulle misure di contrasto al COVID nelle scuole pubblicate sulla prestigiosa rivista scientifica Building Environment, in merito ad una campagna di misura sul campo della CO2 avvenuta scuola italiana che ha mostrato la reale possibilità di controllare il rischio contagio per aerosolizzazione mediante elaborazione matematica del segnale della CO2;

attraverso la rilevazione della CO2 e attivando la segnalazione degli istanti ottimali di apertura delle finestre o il controllo automatico di un eventuale impianto di ventilazione meccanica;

lo studio ha dimostrato che i benefici di impianti controllati dal segnale della CO2 sarebbe triplice: 1) la forte riduzione del rischio di contagio; dal COVID-19 - pensiamo alle aree inquinate; 2) il rispetto di vincoli di efficienza energetica degli edifici; considerato altresì che le scuole che hanno predisposto l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica o sanificatori nelle aule sono un numero davvero esiguo, e ricordando che la Regione Marche ha investito per prima fondi sul tema della sanificazione dell'aria e dell'aerazione delle aule scolastiche, si rileva che basterebbe una semplice rilevazione di CO2 ad aula che guidi il ricambio d'aria tutto ciò sarebbe una linea guida più opportuna rispetto all'apertura delle finestre con qualsiasi condizione climatica soprattutto a tutela dei bambini presenti nelle aule under 12, non vaccinabili o con rapporto 1:10 di bimbi fragili (Sip),

impegna il Governo:

a valutare la fattibilità di predisporre l'installazione di sistemi di rilevazione di CO2 in tutte le classi in Italia, così come nelle Università, unitamente a importanti sistemi di ventilazione ed a reazione meccanica, al fine di garantire la significativa riduzione del rischio di contagio ed aumentare la possibilità di lezioni in presenza,

G3.115

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da Covid-19, sarebbe opportuno agevolare il lavoro dei dirigenti scolastici che rispettano protocolli di sicurezza previsti per norme anti Covid; la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid, costituisce un ostacolo, oltreché una norma pregiudicante Per quanti operano rispettando le norme e i protocolli di sicurezza previsti per il contenimento dell'infezione da Covid,

impegna il Governo:

a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 ad escludere la punibilità per omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) per il dirigente scolastico che ha rispettato i protocolli di sicurezza previsti per le norme anti Covid.

G3.116

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del Decreto-legge n. 105, Emergenza COVID-19 e sicurezza attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a chiarire, se necessario con provvedimento legislativo, che il datore di lavoro o il dirigente che osservi gli obblighi previsti per legge non può essere ritenuto responsabile di eventuali contagi fra i propri dipendenti.

G3.117

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

impegna il Governo:

a sostenere l'insegnamento in classe evitando che la distanza, invece, condanni i ragazzi più deboli e fragili all'abbandono scolastico, rivedendo le quarantene per tenere in classe i ragazzi ed evitando che la positività di un singolo alunno comporti la quarantena della intera classe.

G3.118

[Augussoni](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il provvedimento in esame opera, con efficacia dal 6 agosto 2021, una revisione dei fini e degli ambiti per i quali è richiesta la certificazione verde COVID-19 prevedendo l'introduzione del cosiddetto «green pass» ai fini della partecipazione sociale e dell'esercizio delle attività economiche da parte degli operatori;

gli ultimi intendimenti governativi hanno aperto alla concreta possibilità di imporre l'obbligo vaccinale. Una decisione che, da un lato, troverebbe la sua giustificazione nell'esigenza di uscire il prima possibile dall'emergenza pandemica, dall'altro, tuttavia, è giudicata sfavorevole in quanto la libera scelta è sempre preferibile;

la legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosce un indennizzo ai soggetti danneggiati in modo irreversibile da vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di etnoderivati infetti; in particolare, la predetta legge trae origine dall'intervento della Corte Costituzionale che, con la sentenza n. 307 del 1990, aveva dichiarato l'illegittimità, alla luce degli articoli 32 e 2 della nostra Carta costituzionale, della legge n. 51 del 1966 (che sanciva l'obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non aveva previsto l'obbligo a carico dello Stato di corrispondere un'indennità per il danno, derivante da contagio o da altra apprezzabile malattia, casualmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo (Corte cost., 22 giugno 1990, n. 307, Foro It., 1990, I, 2694);

nel merito, i Giudici estensori hanno enunciato il principio che non è lecito richiedere che il singolo cittadino esponga a rischio la propria salute per un interesse collettivo senza che la collettività stessa sia disposta a condividere il peso delle eventuali conseguenze negative: hanno, quindi, riconosciuto l'esistenza di un diritto costituzionalmente sancito ad un indennizzo in caso di danno alla salute patito in conseguenza della sottoposizione a vaccinazione obbligatoria;

l'indennizzo previsto è pertanto riconducibile alle prestazioni poste a carico dello Stato per motivi di solidarietà sociale e per testimoniare l'interesse della comunità alla tutela della salute, impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere un indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2.

G3.119

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

in Italia si sta verificando per un considerevole numero di persone, molte delle quali classificate «soggetti fragili», la circostanza per cui nel caso in cui prima ci si sia sottoposti a vaccinazione e poi si sia comunque contratto il covid-19 non è possibile ottenere l'estensione del periodo di validità del cosiddetto «*green pass*» oltre la durata iniziale di mesi sei, neppure sottoponendosi ad ulteriori inoculazioni, vale a dire che questa circostanza non è contemplata dalla normativa attuale, né dalle linee guida MFA (mentre la circostanza opposta è contemplata);

considerato che:

lo Stesso Guido Marinoni, presidente dell'ordine dei medici di Bergamo e componente del comitato centrale FNOMCEO ha sottolineato che, nel caso di specie, «... viene assegnato un "*green pass*" valido sei mesi a partire dalla data di guarigione; trascorso questo periodo vado al centro vaccinale e chiedo di completare il ciclo, ma le linee guida AIDA stabiliscono che chi ha contratto il covid-19 non deve fare la seconda dose; solo che il "*green pass*", trascorsi sei mesi non si rigenera ...»;

impegna il governo a emanare un provvedimento volto alla modifica delle linee guida AIFA al fine di superare un'evidente anomalia procedurale.

G3.200

[Ciampolillo](#), [Martelli](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi, in particolare (v. Articolo 3) l'utilizzo della certificazione Covid-19 per accedere a determinati luoghi o servizi; tali misure sono fonte di criticità per il possibile uso discriminatorio dei *pass* come strumento di selezione, comunque inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute;

è ormai noto che i possessori di certificato Covid conseguito ad esito di vaccinazione possono contagiare; orbene, la proposta del Governo di introdurre tali limitazioni (sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto) costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica e si pone anche in contrasto con la Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Paragrafi 3 ed 8, che stabiliscono come illegittima la discriminazione fondata su un "*pass*" concesso a chi è potenzialmente infettivo; in particolare, il Paragrafo 8 stabilisce che "fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto" ("Until clear and well-established scientific evidence exists, it may be discriminatory to lift restrictions for those who have been vaccinated whilst maintaining them for those who have not");

in alcuni Paesi europei (es. Lussemburgo) è stato introdotto un regime per gli esercizi commerciali (es. ristoranti) denominato "COVID-check" che lascia al gestore della struttura la scelta di attuare una selezione all'ingresso basata sull'esibizione di una riconosciuta prova di non-contagiosità (quale tampone o certificato di guarigione) o sulla possibilità di eseguire *in loco* un test rapido (anche

salivare), ovvero di lasciare libero accesso al pubblico senza alcuna restrizione, riducendo però in tal caso la capacità ricettiva del locale;

il gestore può così organizzare turni settimanali in cui accoglie solo una tipologia di clientela piuttosto che un'altra, oppure può destinare parte del locale al regime "COVID-check" e parte all'accesso libero, sebbene a capienza ridotta; non v'è ragione alcuna per cui tale meccanismo non possa venire adottato anche in Italia;

in conseguenza di tali evidenze, ed al fine ulteriore di evitare la predetta discriminazione, impegna il Governo ad adottare per tutti gli esercizi aperti al pubblico un regime di restrizioni facoltativo, in cui condizionare gli accessi all'esibizione di un certificato Covid o ad un test per la rilevazione del virus SARS-CoV-2 sia scelta del gestore e non obbligo di legge.

G3.201

[Ciampolillo, Martelli](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge in esame introduce misure di straordinaria necessità ed urgenza in relazione all'emergenza Covid, prorogando misure restrittive esistenti ed introducendo taluni obblighi, in particolare (v. Articolo 3) l'utilizzo della certificazione Covid-19 per accedere a determinati luoghi o servizi; tali misure sono fonte di criticità per il possibile uso discriminatorio dei *pass* come strumento di selezione, comunque inidoneo per la finalità di garanzia della tutela della pubblica salute;

è ormai noto che i possessori di certificato Covid conseguito ad esito di vaccinazione possono contagiare; orbene, la proposta del Governo di introdurre tali limitazioni (sollevando tuttavia chi è vaccinato o guarito dal loro rispetto) costituisce misura idonea a cagionare pericolo alla salute pubblica e si pone anche in contrasto con la Risoluzione 2383/21 dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Paragrafi 3 ed 8, che stabiliscono come illegittima la discriminazione fondata su un "*pass*" concesso a chi è potenzialmente infettivo; in particolare, il Paragrafo 8 stabilisce che "fino a quando non esisteranno prove scientifiche chiare e consolidate, potrebbe essere discriminatorio revocare le restrizioni per coloro che sono stati vaccinati mantenendole per coloro che non lo hanno fatto" ("Until clear and well-established scientific evidence exists, it may be discriminatory to lift restrictions for those who have been vaccinated whilst maintaining them for those who have not");

in conseguenza di tali evidenze, ed al fine ulteriore di evitare la predetta discriminazione, impegna il Governo ad introdurre una disposizione normativa per cui in tutti i luoghi in cui è fatto obbligo di esibire il certificato Covid debba venire richiesto in ogni caso un tampone negativo quanto più prossimo nel tempo (anche salivare o antigenico rapido), acquisito ormai che il certificato ottenuto da vaccinazione non rappresenta un metodo sicuro per impedire la diffusione del virus.

3.0.1

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Riconoscimento di indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazione contro il SARS-CoV-2)*

1. Chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazione contro il SARS-CoV-2, lesioni o infermità, dalle quali sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato.

2, Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210».

3.0.2

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

1. Nella fase preliminare alla inoculazione del vaccino anti SARS-CoV-2 il cittadino non è obbligato a sottoscrivere alcun tipo di documento che autorizzi l'inoculazione o che sollevi soggetti terzi da responsabilità civili e penali derivanti dalla somministrazione del vaccino che comporti lesioni, infermità o menomazioni permanenti della integrità psico-fisica».

3.0.3

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente*

«Art. 3- *bis*.

Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, all'articolo 9 sostituire la lettera *a*) con la seguente

"*a*) certificazioni verdi COVID-19: le certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2; costituiscono certificazione equivalente anche i referti di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-Cov-2 senza che ad essi sia associata la generazione di una certificazione verde COVID-19 temporanea"».

3.0.40 (già 3.40)

[Ciampolillo, Martelli](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a tutela della salute)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione,

2. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è equiparata al reato di cui all'articolo 674 del codice penale».

3.0.41 (già 3.41)

[Ciampolillo, Martelli](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 3- *bis*.

*(Misure a tutela della salute)*

1. A partire dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il divieto di cui all'articolo 51, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è esteso alle aree all'aperto di pertinenza degli esercizi di ristorazione.».

4.1

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*



4.2

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

4.3

[La Mura](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere la lettera b).*

4.4

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

*"5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per la ripresa di tutte le attività scolastiche in presenza nel rispetto di tutte le norme e i protocolli sulla sicurezza nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione della didattica in presenza durante l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, la punibilità è esclusa quando è stato applicato dal dirigente scolastico il rispetto del protocollo d'intesa tra il Ministero dell'istruzione e le organizzazioni sindacali del 6 agosto 2020 e successivi per garantire l'avvio dell'anno scolastico nell'osservanza delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione dell'infezione da COVID-19"».*

4.5

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: «e l'accesso» fino alla fine del periodo.*

4.6

[La Mura](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le seguenti parole: «e l'accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19 di cui all'articolo 9, comma 2».*

4.7

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera c), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo e terzo periodo.*

4.8

[Granato, Angrisani, Corrado, Crucioli, Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), al capoverso «02)», sostituire le parole da: «, quest'ultimo» fino al termine del periodo con le seguenti: «, con possibilità di eseguire entrambi anche su campione salivare e nel rispetto dei criteri stabiliti con circolare del Ministero della salute,».*

4.9

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso «1» con il seguente:*

«1) al comma 3, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: "La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta guarigione dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità di 12 mesi"».

4.10

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), al capoverso «1)», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché a seguito di rilevata esistenza di anticorpi neutralizzanti anti-RBD all'esito di test sierologico quantitativo, verificato con cadenza trimestrale, successivamente ad avvenuta guarigione da oltre sei mesi da Covid-19, o in caso di avvenuta infezione asintomatica o di eseguita vaccinazione con altre vaccino profilassi pur ancora in corso di riconoscimento.».*

4.11

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:*

«1-bis) al comma 4, le parole: "sei mesi", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

4.12

[Paragone](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), dopo il numero 1) aggiungere:*

«1-bis. Al comma 5 le parole: "quarantotto ore" sono sostituite dalle seguenti: "7 giorni"».

4.13

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «1)», inserire il seguente:*

«1-bis) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5-bis. Prima dell'effettuazione della vaccino profilassi Covid-19 ed ai fini dell'esclusione di possibili fattori di controindicazioni o rischio in soggetti predisposti, di cui il soggetto stesso può non essere a conoscenza, il medico curante, a seguito di test sierologico quantitativo, certifica clinicamente l'esistenza nel paziente di fattori neutralizzanti anti-RBD. L'attestazione dà diritto alla certificazione verde COVID-19 di durata trimestrale, fatto salvo un diverso termine individuato nel certificato stesso, e all'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge"».

4.14

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso «2», inserire il seguente:*

«2-bis) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

"9-bis. I soggetti portatori di handicap di cui all'articolo 3, contino 3, della legge 5 febbraio 1992 ti. 204, attestano mediante autocertificazione, resa ai sensi dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, il possesso delle condizioni richieste dalla certificazione verde COVID-19 per l'esercizio delle relative facoltà previste dalla legge."».

4.15

[Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera f), sopprimere il capoverso «1».*

4.16

[La Mura](#)

Precluso

*Al comma 1 sopprimere la lettera f) numero 1).*

4.17

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, lettera f), numero 1), sopprimere le parole: «,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.».*

G4.100

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche »;

premesso che:

l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 ha stabilito la facoltà degli «accompagnatori» dei pazienti non-Covid muniti di green pass di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti «emergenza e accettazione dei reparti di pronto soccorso, fermo il rispetto delle misure di sicurezza necessarie per prevenire la diffusione del virus SARS-COV-2;

il provvedimento in esame introduce modifiche alla suddetta norma, estendendo la facoltà di accesso anche alle sale di aspetto e di accettazione dei reparti delle strutture ospedaliere;

stante la formulazione della norma in questione, la facoltà di accesso ivi prevista appare riferirsi unicamente alle sale d'attesa e di accettazione dei reparti ospedalieri e solo alla fase di accompagnamento del paziente nel momento del ricovero;

il diritto di visita va tutelato in ogni fase del ricovero,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intervenire, anche legislativamente ove necessario, affinché alle strutture ospedaliere siano date indicazioni al fine di garantire la possibilità dei familiari di pazienti non affetti da Covid-19 di effettuare visite giornaliere ai propri congiunti ricoverati anche all'interno dei reparti di degenza e non solo nelle relative sale di attesa e di accettazione, a condizione che tali familiari siano muniti di green pass e nel pieno rispetto delle misure di sicurezza necessarie a prevenire la diffusione del virus Sars-Cov-2, così da tutelare il diritto fondamentale di visita per tutta la durata della degenza.

G4.101

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza

epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

articolo 4, comma 1, lettera c) del provvedimento in esame ha sostituito e novellato i commi 1 e 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2021, a 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, consentendo in zona bianca gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto;

tali iniziative dovranno essere svolte esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori non conviventi, sia per il personale;

in ogni caso l'accesso a tali eventi sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19;

in zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all'aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all'aperto e 2.500 al chiuso;

per quanto concerne gli eventi in zona bianca, anche in considerazione dell'introduzione della certificazione verde, che riduce notevolmente la possibilità di presenza di persone infette negli spazi in questione, anche in relazione agli eventi al chiuso, sarebbe opportuno consentire la possibilità di portare al 50 per cento la soglia di capienza massima consentita,

impegna il Governo:

in relazione all'andamento epidemiologico e dei ricoveri, in un prossimo provvedimento, a prevedere, anche al chiuso, l'innalzamento della soglia di capienza al 50 per cento per gli eventi quali gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali che si tengano in zona bianca.

G4.102

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche;

premessi che:

al fine di far fronte all'attuale emergenza sanitaria, si è resa necessaria una serie di misure straordinarie atte a rafforzare il personale del servizio sanitario nazionale (SSN), come ad esempio la possibilità di stipulare contratti di lavoro autonomo con soggetti titolari di un trattamento di quiescenza oppure il conferimento di incarichi individuali a tempo determinato anche a medici iscritti agli ultimi anni della scuola di specializzazione, di cui al decreto-legge n. 18 del 2020;

in seguito a tali assunzioni, si sta assistendo ad un progressivo esaurimento del personale delle case di riposo (RSA), soprattutto relativamente ad infermieri ed operatori socio-sanitari, i quali stanno transitando in gran numero nel settore pubblico;

una situazione particolarmente grave si registra in Toscana, dove si stima che manchino circa 5.000 infermieri, e in Emilia-Romagna, Veneto, Umbria, Sicilia e Campania, dove le RSA non sono più in grado di garantire gli *standard* assicurati nelle rispettive leggi locali, ovvero si trovano in condizioni prossime, ed inevitabili, al collasso;

considerato che:

le Regioni stanno varando delle misure con le quali si tenta di arginare il problema della carenza di organico, che non sono sempre condivise dalle associazioni di categoria, come ad esempio quella decisa dal Veneto con l'ordinanza n. 305 del 16 marzo 2021 e riguardante l'approvazione del

percorso di «formazione complementare in assistenza sanitaria dell'operatore socio-sanitario», con il quale gli OSS si specializzano rispetto agli standard del personale infermieristico, e pertanto possono fornire ulteriori attività assistenziali;

la Regione Toscana, ai fine di far riconfluire nel privato parte del personale assorbito dal SSN, ha adottato l'ordinanza n. 56 del 23 giugno 2021, con la quale si rende possibile la sottoscrizione di convenzioni tra le ASL e le RSA che presentino una carenza di personale infermieristico, in virtù delle quali l'azienda sanitaria territoriale fornisce al privato del personale sostitutivo, che viene poi fatturato dall'ente pubblico al gestore della RSA;

considerato inoltre che:

al fine di intervenire sulla carenza strutturale di personale nel settore pubblico si è operato prevedendo una serie di deroghe alle norme che regolano le assunzioni ovvero i contratti dei dipendenti del SSN, secondo una linea di azione che potrebbe rivelarsi idonea anche al fine di trovare delle soluzioni alla situazione attualmente affrontata dalle RSA;

in particolare, parrebbe opportuno considerare la possibilità di prevedere un'ulteriore e circoscritta deroga al vincolo di esclusività limitata alla durata dello stato di emergenza, similmente a quella varata per gli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, all'articolo 20, comma 2, lettera e), del decreto-legge n. 41 del 2021, cosiddetto decreto sostegni, ovvero si potrebbe decidere per un'estensione di scopo delle deroghe atte a semplificare l'assunzione di personale sanitario straniero, di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 18 del 2020, prevedendo che il reclutamento alle condizioni ivi stabilite possa essere compiuto anche da strutture non coinvolte nell'emergenza COVID,

impegna il Governo:

ad individuare tempestivamente delle misure atte a sanare la carenza di organico generatasi nel settore delle RSA a seguito dell'emergenza da COVID-19, ovvero a valutare degli interventi che con effetto immediato consentano di estendere lo scopo delle deroghe varate per consentire l'assunzione secondo procedure semplificate di personale straniero decise con il decreto-legge n. 18 del 2020, e altresì delle deroghe adottate per consentire l'attività privata degli infermieri coinvolti nella campagna di vaccinazione, di cui al decreto-legge n. 41 del 2021, così che il vincolo di esclusività possa essere superato, relativamente ad ogni tipo di prestazione professionale, per tutti i professionisti del settore sanitario fino alla fine dell'emergenza Covid.

G4.103

[Masini](#), [Barboni](#), [Binetti](#), [Caliendo](#), [Caligiuri](#), [Cangini](#), [Craxi](#), [De Siano](#), [Ferro](#), [Galliani](#), [Gallone](#), [Giammanco](#), [Papatheu](#), [Perosino](#), [Rizzotti](#), [Schifani](#), [Stabile](#)

Precluso

Il Senato:

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 4, al comma 1, lettera e) del testo approvato con modificazioni dalla Camera dei Deputati il 9 settembre u.s. dispone la validità di 12 mesi in luogo dei 9 della certificazione verde Covid-19 per coloro i quali abbiano completato il ciclo vaccinale:

viene inoltre disposto che la certificazione verde è rilasciata altresì contestualmente all'avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione;

a seguito della suddetta modifica la scadenza di tutte le Certificazioni verdi Covid-19 dovrà essere aggiornata;

esistono numerosi casi di persone che hanno contratto l'infezione da SARS-COV-2 tra la prima e la seconda dose di vaccino e che pertanto non hanno potuto concludere il ciclo vaccinale avendo

sviluppati un numero elevato di anticorpi in presenza dei quali è fortemente sconsigliato approcciarsi al vaccino come da linee guida del CTS;

ai cittadini che rientrano in questa fattispecie pertanto, la certificazione verde da Covid-19 viene rilasciata con validità di 180 giorni decorrenti dal tampone positivo non essendo per essi prevista la proroga di 12 mesi,

impegna il Governo:

ad adottare misure urgenti volte a prorogare la validità della certificazione verde anche per coloro che hanno ricevuto solo la dose di vaccino, avendo successivamente - e quindi prima della inoculazione - contratto il virus da Sars-Covid-19, indipendentemente dall'ordine temporale in cui le due situazioni si sono verificate.

4.0.1

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **bis**.

*(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)*

1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus, nonché garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2021/2022 le regioni, sentita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, provvedono alla emanazione di criteri per la programmazione ed il coordinamento dei servizi pubblici non di linea, prevedendo, se necessario, la stipula di contratti di servizio con i titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, per garantire una maggiore sicurezza per l'utenza la cui domanda di trasporto non possa essere soddisfatta più efficacemente con altri servizi di trasporto pubblico locale».

4-bis.1 (già 4-bis.0.1)

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «muniti», fino al termine del periodo.*

4-bis.0.2

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **ter**.

*(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)*

1. L'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, è abrogato».

4-bis.0.3

[Granato](#), [Angrisani](#), [Corrado](#), [Crucioli](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 4- **ter**.

*(Modifiche al decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111)*

1. All'articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-**ter**», del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, i commi 1 e 2 sono sostituiti con il seguente:

"1. Dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del

sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. Nel caso di rilascio della predetta certificazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera o), in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, la validità del medesimo certificato è estesa a cinque giorni lavorativi."».

5.1

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

5.2

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 26, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 le parole: "Fino al 30 giugno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al termine dello stato di emergenza" e le parole: "in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da Immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita" sono sostituite dalle seguenti: "che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate"».

5.3

[Ciriani](#), [Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «30 settembre 2021» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «31 dicembre 2021 la somministrazione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87».*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al secondo periodo, le parole: ", a 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020, a 100 milioni di euro per l'anno 2021 e a 55 milioni di euro per l'anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: ", a 55 milioni di euro per ciascun degli anni 2019. e 2020 e a 70 milioni di euro per l'anno 2021 e a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45 milioni di euro per l'anno 2023"»;

*al comma 4, alinea, sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «120 milioni», e alla lettera a) sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «60 milioni» e alla lettera b) sostituire le parole: «25 milioni» con le seguenti: «60 milioni».*

5.4

[Malan](#), [Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «Tali test sono messi a disposizione gratuitamente per i candidati partecipanti ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i)».*

5.5

[Corrado](#), [Angrisani](#), [Crucioli](#), [Granato](#), [Lannutti](#)

Precluso

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, per i quali i test antigenici rapidi sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale, come per tutti i minori di età, mentre per i maggiorenni l'esenzione è limitata ad un numero di 20 test annuali».*

5.6

[La Mura](#)

Precluso

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le strutture del Servizio sanitario nazionale eseguono i *test* antigenici rapidi gratuiti per i cittadini che devono effettuare il tampone obbligatorio per accessi in luoghi o strutture, oppure per viaggiare.».

5.7

[Ciriani, Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:*

«4-ter. Al fine di prevenire e controllare la diffusione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambiente scolastico, il Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 definisce, d'intesa con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, un piano di monitoraggio volto a realizzare con urgenza *test* salivari rapidi nelle scuole primarie e secondarie di primo grado su tutto il territorio nazionale».

G5.100

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il testo in esame reca la conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; il predetto testo incunea la propria raso sullo strumento della certificazione verde COVID-19, nota come «*green pass*», già inizialmente disciplinato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, il quale ha disciplinato la libertà di spostamento nelle Regioni cosiddette Arancioni e rosse ai cittadini vaccinati, guariti dall'infezione COVID-19 oppure risultanti negativi ad un test antigenico rapido o molecolare nelle ore immediatamente precedenti lo spostamento medesimo;

come noto, infatti, il *Green Pass* attesta la vaccinazione anti-COVID-19, una guarigione dal virus stesso negli ultimi sei mesi o la risultanza negativa ad un test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore;

il testo in esame introduce un nuovo utilizzo del *Green Pass*, strumento ormai - 11 - indispensabile per lo svolgimento di buona parte delle attività sociali quotidiane al-meno fino al 31 dicembre 2021, data oggetto della proroga dello stato di emergenza sempre sulla base del citato decreto-legge n. 105 del 2021;

nella fattispecie, il possesso di *Green Pass* è stato reso imprescindibile per una serie di attività, tra cui l'accesso a servizi di ristorazione per consumo al tavolo al chiuso, spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportive, accesso a musei e luoghi della cultura, piscine, palestre, centri benessere, sport di squadra, sagre, fiere, convegni, congressi, centri termali, parchi tematici, centri culturali, sale gioco, sale scommesse, concorsi pubblici, treni a lunga percorrenza, ed altre attività ancora; i titolari o gestori delle attività oggetto di restrizione sono stati responsabilizzati, per mezzo del testo in esame, a occuparsi dei controlli e verificare l'effettivo possesso della certificazione, con possibile sanzione pecuniaria di importo compreso tra 400 e 1000 euro sia a carico dell'esercente ritrovato inadempiente a seguito di controlli, sia a carico dell'utente responsabile della contravvenzione, con possibilità di chiusura dell'esercizio medesimo;

l'articolo 5 del testo in esame prevede misure di contenimento dei costi legati ai test antigenici rapidi, con prezzo calmierato, tenendo in particolare considerazione la necessità di fornire un prezzo contenuto ai cittadini più giovani; il Regolamento (UE) n. 2021/953, disciplinante a livello europeo



l'utilizzo delle certificazioni verdi, prescrive, al considerando 36, la necessità di «evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché, non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate o hanno scelto di non essere vaccinate»;

il medesimo considerando prescrive altresì che: «Inoltre, il presente regolamento non può essere interpretato nel senso che istituisce un diritto o un obbligo a essere vaccinati»; alla luce di questi elementi, tosto che il *Green Pass* è uno strumento fondamentale per poter consentire l'esercizio di attività sociali e di vivere la quotidianità permettendo al contempo di contenere e controllare l'andamento del contagio, lo strumento dei test antigenici, anche rapidi e salivari, in ogni caso idonei al rilascio di *Green Pass*, è un presidio fondamentale per poter garantire la sicurezza e la libera circolazione dei cittadini anche nel rispetto del predetto Regolamento (UE) n. 2021/ 953;

al contempo, la normativa vigente rende virtualmente impossibile, se non estremamente arduo, soprattutto con l'avvicinarsi della stagione invernale, la conduzione di una regolare *routine* quotidiana senza il possesso di *Green Pass*, e proprio in tal senso, al fine di ottemperare alle prescrizioni europee contemperando tutti gli interessi in gioco, il test antigenico, cosiddetto Tampone, comunque denominato, è uno strumento da rilanciare e preservare,

impegna il Governo:

a disporre, ai fini dell'ottenimento della certificazione verde COVID-19, anche tramite apposite convenzioni, tamponi rapidi, anche salivari o comunque denominati in maniera gratuita per i cittadini fino al termine dello stato di emergenza, anche mediante l'introduzione di appositi presidi presso i luoghi di lavoro, le stazioni ferroviarie ed altri luoghi per il cui accesso è richiesto il *Green Pass*.

G5.101

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

recenti evidenze scientifiche confermano il profilo di efficacia e sicurezza degli anticorpi monoclonali indicati per il trattamento dell'infezione da SARS-CoV-2;

secondo un report dell'AEFA sono 8.4341 le prescrizioni effettuate da quando questi medicinali, a partire dal 10 marzo 2021, sono stati autorizzati in via emergenziale per le persone particolarmente fragili con infezione recente da SARS-CoV-2 e senza sintomi gravi;

la tempestività nella somministrazione di tali medicinali si è rilevata fondamentale nella prevenzione delle gravi conseguenze dovute all'infezione da SARS-CoV-2. Secondo quanto previsto dall'AIFA, in particolare, la prescrizione e il trattamento devono garantire la somministrazione del prodotto il più precocemente possibile rispetto all'insorgenza dei sintomi e, comunque, non oltre i dieci giorni dall'inizio degli stessi;

le determinazioni AIFA che disciplinano le condizioni di impiego di tali medicinali prevedono che i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici delle USCA(R) e, in generale, i medici che abbiano l'opportunità di entrare in contatto con pazienti COVID effettuino una prima selezione del paziente con sintomi lievi-moderati e li indirizzino successivamente alla struttura presso la quale effettuare il trattamento;

la prescrivibilità del prodotto, invece, rimane limitata ai soli medici operanti nell'ambito delle strutture identificate a livello locale per la somministrazione,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile per promuovere ulteriormente l'impiego degli anticorpi monoclonali nel trattamento dei pazienti Covid-19, valutando altresì l'opportunità di assicurare un maggiore coinvolgimento dei medici di medicina generale nel processo di prescrizione di tali

medicinali, anche nell'ottica di assicurare la tempestività di intervento e la somministrazione precoce nelle fasi iniziali della malattia.

G5.102

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; in particolare, l'articolo 5 è diretto ad assicurare, fino al 30 novembre 2021, la somministrazione, presso le farmacie e altre strutture sanitarie, di test antigenici rapidi a prezzi contenuti; è di fondamentale importanza che *caregiver* (persone conviventi e/o che svolgono assistenza in forma continuativa dei soggetti non autosufficienti) e familiari di persone con disabilità, non collaboranti o non in grado di indossare la mascherina, così come immunodepressi possano accedere al percorso di *screening*, in quanto la non rapida individuazione di un loro contagio metterebbe a rischio anche la salute dell'assistito o del familiare disabile; la gratuità dei tamponi per chi non può vaccinarsi, ma ha diritto a vivere la socialità, e ai loro familiari e assistenti è un dovere delle istituzioni, che non possono lasciare indietro i soggetti più fragili e devono rafforzare, di pari passo con il proseguo della campagna vaccinale, il proprio impegno sul fronte della prevenzione; i tamponi rimangono, infatti, uno strumento indispensabile per individuare eventuali focolai e intervenire per limitarne lo sviluppo sul nascere, a maggior ragione quando si parla di soggetti fragili,

impegna il Governo:

a stanziare adeguate risorse per garantire l'effettuazione gratuita del tampone antigenico rapido a persone con disabilità o immunodepresse, loro familiari conviventi e *caregivers* familiari che assistono persone non autosufficienti.

5.0.1

[Ciriani, Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 5- *bis*.

*(Potenziamento dell'assistenza sanitaria domiciliare)*

1. Per il potenziamento dei servizi di assistenza domiciliare di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le corrispondenti risorse finanziarie, di cui al comma 11 del medesimo articolo 1, a decorrere dall'anno 2021 sono incrementate di ulteriori 500 milioni di euro. 2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4».

6.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

6.2

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-*bis*. L'esecutività delle cartelle di pagamento, degli avvisi di addebito, degli avvisi bonari e degli avvisi di accertamento esecutivi, notificati fino alla data del 31 dicembre 2021, è differita al 1°

gennaio 2022. Sono conseguentemente differiti i termini processuali relativi all'impugnazione dei predetti atti.

1-*ter*. A decorrere da tale data per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito, gli avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi notificati entro il 31 dicembre 2021, i contribuenti dovranno effettuare il versamento gli importi richiesti entro sessanta giorni, ovvero richiedere, entro il medesimo termine di sessanta giorni, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quater*. Per le cartelle di pagamento, gli avvisi di addebito e gli avvisi bonari, notificati dopo la data del 31 dicembre 2021 e fino al 30 giugno 2022, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi richiesti entro sessanta giorni dalla data di notifica, ovvero richiedere, entro i medesimi termini, la rateazione fino ad un massimo di 120 rate mensili, da concedere su semplice richiesta dei contribuenti senza previsione di alcun requisito, con applicazione, agli importi dilazionati, di interessi al saggio legale.

1-*quinquies*. La decadenza dai piani di rateazione di cui ai commi 2-*ter* e 2-*quater*, nonché da tutti quelli richiesti all'Agenzia delle Entrate - Riscossione entro il 31 dicembre 2022 si verificherà con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive».

6.3

[Ciriani, Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 145, comma 1, e all'articolo 152, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, a 77, le parole: "31 agosto" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre"».

7.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

8.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

9.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

9.2

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Al comma 1, sostituire le parole: «31 ottobre 2021» con le seguenti: «31 dicembre 2021».*

G9.100

[Damiani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di discussione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per

fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche,

premessi che:

l'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, di fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa;

il predetto diritto non può essere altresì riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità;

per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente;

durante i mesi più duri della pandemia tale beneficio è stato esteso per complessive dodici giornate usufruibili rispettivamente nei mesi di marzo e aprile 2020 (D.L. 18/2020 c.d. Cura Italia) e nei mesi di maggio e giugno 2020 (D.L. 34/2020 c.d. Rilancio) al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza Covid-19 e del comparto sanità;

considerata l'attuale situazione epidemiologica che, seppur notevolmente migliorata rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, continua a comportare notevoli disagi alle famiglie impegnate nell'assistenza alle persone handicappate, sarebbe quanto mai opportuno, perlomeno fino alla fine dello stato di emergenza, aumentare di almeno un giorno (quindi da 3 a 4) i permessi mensili retribuiti per tutti i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992;

sarebbe inoltre auspicabile che per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto sia riconosciuto ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte ad incrementare fino a quattro giorni mensili e fino alla fine dello stato di emergenza da Covid-19 il permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa per tutti i lavoratori dipendenti, pubblici e privati che assistono persone handicappate;

a valutare la possibilità, per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, di riconoscere il diritto sancito dall'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ad entrambi i genitori non in modo alternativo fino al raggiungimento dei 3 giorni mensili, bensì in modo distinto per un totale complessivo di 6 giorni mensili.

G9.101

[Faraone](#), [Grimani](#)

Precluso

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche»;

premessi che:

fino al 31 ottobre 2021 sono state estese le tutele per i lavoratori fragili che consentono di svolgere la prestazione in modalità *smart-working*, di cui al comma 2-bis dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

nessuna proroga, invece, è stata prevista relativamente disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, a 18 che, al fine di tutelare i lavoratori «fragili» dal rischio di contagio da COVID-19, stabiliva che questi, ove non potessero svolgere l'attività in modalità smart-working, potessero fruire di un periodo di assenza lavorativa equiparato al ricovero ospedaliero di cui all'articolo 87, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto-legge;

in considerazione dell'attuale contesto epidemiologico che porta a ritenere altamente probabile che l'emergenza pandemica non si concluderà entro il 31 dicembre 2021, occorre estendere almeno al 31 dicembre 2021 tutte le tutele previste per i lavoratori fragili di cui al citato articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;

con riferimento al citato comma 2 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, tale proroga dovrebbe almeno riguardare tutti quei lavoratori per i quali il ritorno in presenza sia particolarmente rischioso in quanto si trovino a patire particolari e attestate condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero soffrano di uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa,

impegna il Governo

ad estendere al 31 dicembre 2021 sia le previsioni di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sia le previsioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, queste ultime almeno in riferimento a quei soggetti per i quali i competenti organi medico-legali attestino condizioni cliniche ostative alla effettuazione della vaccinazione anti Covid-19, ovvero uno stato di immunodepressione tale da compromettere la copertura vaccinale normalmente attesa.

G9.102

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame prevede misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche; nel contesto pandemico è essenziale predisporre adeguate misure a protezione delle persone fragili, che si trovano in condizioni di disabilità o di rischio per la salute. Al riguardo, si ritiene che le disposizioni contenute nel provvedimento in discussione non prevedano adeguate iniziative a tutela di queste persone nell'ambito del lavoro; nello specifico, l'articolo 9 ha disposto l'estensione, solo fino al 31 ottobre 2021, della disciplina che riconosce ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in condizione di fragilità, la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; per gli stessi dipendenti, non viene prorogata la normativa transitoria che ha trovato applicazione fino al 31 giugno 2021 e che disponeva, a determinate condizioni, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio, prescritto dalle competenti autorità sanitarie, al ricovero ospedaliero ai fini del riconoscimento del relativo trattamento giuridico ed economico; è evidente che la tutela dei lavoratori fragili non è sufficientemente garantita, soprattutto rispetto a coloro che non hanno la possibilità di svolgere la prestazione in modalità agile,

impegna il Governo:

ad assumere ogni utile iniziativa per garantire maggiori e adeguate tutele per i lavoratori fragili, anche riconoscendo per tutta la durata dello stato di emergenza la possibilità di accedere al lavoro agile e altresì prorogando la normativa transitoria, che ha trovato applicazione dal 17 marzo 2020 al 30 giugno 2021 e che equipara il periodo di assenza dal servizio - prescritto dalle competenti autorità sanitarie - al ricovero ospedaliero.

G9.103

[Augussori, Calderoli, Grassi, Riccardi, Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili; ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

il decreto-legge qui in esame, tuttavia, non accorda una proroga alle ulteriori tutele garantite dal suddetto articolo 26 del decreto-legge cura Italia. In particolare, non risultano oggetto di proroga le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del predetto articolo 26, con le quali si prevede, rispettivamente:

(i) che il periodo trascorso in quarantena dai lavoratori del settore privato è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computato ai fini del periodo di comporto;

(ii) che il periodo di assenza dal servizio dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile è equiparato a ricovero ospedaliero e non è computato ai fini del comporto;

la prima forma di tutela previdenziale, rivolta ai lavoratori in quarantena, non risulta infatti erogabile nell'anno in corso per mancanza oggettiva di coperture. Il problema è stato sollevato, di recente, dall'Inps, nel messaggio n. 2842 del 6 agosto 2021, secondo cui: «il legislatore non ha previsto, per l'anno 2021, appositi stanziamenti volti alla tutela della quarantena di cui al comma 1 dell'articolo 26 in commento e che, pertanto, salvo eventuali interventi normativi, l'Istituto non potrà procedere a riconoscere la tutela previdenziale per gli eventi riferiti all'anno in corso»;

la seconda forma di tutela, rivolta ai lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, è invece venuta a scadere in data 30 giugno 2021, ai sensi di quanto prevede il citato articolo 26, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2020, e non risulta attualmente oggetto proroga nonostante il prolungamento dello stato di emergenza che, invece, è stato disposto dal provvedimento in esame,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo per tutelare adeguatamente la posizione dei lavoratori in quarantena e dei lavoratori fragili che non possono svolgere l'attività lavorativa in modalità agile, garantendo l'operatività sino al 31 dicembre 2021 e, comunque, sino al termine dello stato di emergenza delle tutele previste in loro favore dall'articolo 26, commi 1, 2 e 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia).

G9.104

[Malan, Ciriani](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

il disegno di legge in esame disciplina le misure da applicare per fronteggiare la fase attuale dell'epidemia, prorogando lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021; - 54 - in particolare, i commi 1 e 2 dell'articolo 9 stabiliscono l'estensione esclusivamente fino al 31 ottobre 2021, anziché fino al termine dello stato di emergenza, della disciplina che prevede, per i «lavoratori fragili» dipendenti, pubblici e privati, rientranti in determinate ipotesi, la possibilità, di norma, di svolgimento del lavoro in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o attraverso lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto; nella stessa ottica di tutela dei lavoratori fragili, appare necessario estendere, almeno fino al termine dell'emergenza

sanitaria fissata con il provvedimento in esame al prossimo 31 dicembre, la disciplina, già prevista fino al 30 giugno 2021, relativa all'equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, estendendola anche a coloro che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate; l'esigenza di prorogare fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i lavoratori fragili di svolgimento del lavoro in modalità agile, così come l'equiparazione al ricovero ospedaliero dell'assenza dal lavoro delle persone fragili, impossibilitate a usufruire dello *smart working*, è dettata dalla considerazione che il rientro in servizio di tali soggetti equivarrebbe a una elevata esposizione al rischio e la mancata proroga di tali disposizioni porrebbe a carico degli stessi lavoratori fragili le conseguenze economiche di un eventuale prolungamento dell'assenza dal lavoro,

impegna il Governo:

a prorogare la validità delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 2 e 2-*bis*, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 aprile 2020, n. 27 fino al termine dello stato di emergenza;

a estendere l'applicazione delle medesime disposizioni ai soggetti che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate.

G9.105

[Augussori](#), [Calderoli](#), [Grassi](#), [Riccardi](#), [Pirovano](#)

Precluso

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 9 del decreto-legge in esame dispone la proroga al 31 ottobre 2021 delle disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia) che consentono lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile da parte dei cosiddetti lavoratori fragili, ossia i lavoratori esposti a particolare rischio in caso di contagio dal virus SARS-CoV-2 che necessitano di speciali forme di tutela;

ove questo non sia possibile, come accade in molte aziende private, l'assenza dal lavoro non è più considerata giustificata e parificata al ricovero ospedaliero ai fini dell'incidenza sul comparto pertanto, dopo un lasso di tempo che generalmente corrisponde a 180 giorni, il lavoratore fragile che non si reca a lavoro perché particolarmente esposto al rischio derivante da un eventuale contagio Covid-19, non ha diritto allo stipendio;

inoltre, la normativa non prende in considerazione la casistica dei lavoratori che vengono dichiarati inidonei temporaneamente all'attività lavorativa per condizioni di salute che non consentono lo svolgimento delle abituali mansioni per l'elevato rischio a cui verrebbero sottoposti in caso di contagio;

fra le categorie dei lavoratori fragili e dei lavoratori inidonei ci sono poi molti soggetti che non possono vaccinarsi a causa di patologie ostative e altri soggetti che, pur essendosi sottoposti a vaccinazione, hanno prodotto una quantità ridotta di anticorpi e quindi una risposta immunitaria debole: per queste due tipologie di soggetti, recarsi sul luogo di lavoro comporta un rischio molto elevato per la salute;

impegna il Governo:

ad adottate, nel primo provvedimento utile, iniziative di carattere normativo per far sì che, fino al termine dello stato di emergenza, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di cui all'articolo 26, comma 2 del decreto-legge n.18 del 2021 nonché per i lavoratori riconosciuti temporaneamente inidonei alla mansione lavorativa per cause legate all'emergenza epidemiologica da Covid-19, sia nel caso in cui sia stata certificata l'impossibilità di effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative e sia nel caso in cui, nonostante si siano sottoposti a vaccinazione Covid-19 siano comunque in possesso di un test sierologico che attesti una quantità ridotta di anticorpi e quindi una

risposta immunitaria debole, il periodo di assenza dal servizio sia equiparato al ricovero ospedaliero senza incidenza sul comporta.

9.0.1

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

«Art. 9- *bis*.

*(Disposizioni per l'inizio dell'anno scolastico 2021/2022 in presenza)*

1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge su tutto il territorio nazionale è garantita l'attività didattica in presenza per il 100 per cento della popolazione studentesca, nel rispetto delle norme per il contenimento del contagio da COVID-19, attivando le convenzioni con tutti i gestori di mezzi di trasporto privati con la finalità di decongestionare il trasporto pubblico e scaglionando ingressi e uscite per impedire ogni forma di assembramento.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere previste collaborazioni e condivisioni di spazi tra le scuole pubbliche statali e le scuole pubbliche paritarie. A tal fine, alle istituzioni scolastiche paritarie è erogato un contributo complessivo di 80 milioni di euro per il 2021, ripartiti con decreto del Ministro dell'istruzione in proporzione alla forma di collaborazione e condivisione».

10.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

10.0.1

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo, inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. In considerazione del rischio sanitario connesso al protrarsi della diffusione degli agenti virali da COVID-19 e fino alla fine dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di un ulteriore giorno.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 150 milioni per l'anno 2021 si provvede:

a) quanto a 70 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 80 milioni mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.2

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis* .

1. Le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 3, terzo periodo della legge 5 febbraio 1992, n. 104 si intendono valide per entrambi i genitori, anche adottivi, in maniera alternativa ovvero divisa in modo tale da consentire il diritto per il nucleo familiare a fruire di un massimo di 6 giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa.



2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 85 milioni di euro per l'anno 2021 e in 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede quanto a 85 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e, quanto a 270 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

10.0.3

[Damiani](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , inserire il seguente:*

«Art. 10- *bis*.

1. All'articolo 33, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, le parole: "a più di un lavoratore dipendente" sono sostituite dalle seguenti: "a più di due lavoratori dipendenti per ciascun nucleo familiare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "alternativamente" sono inserite le seguenti: "ovvero in modo distinto e tale da consentirne la fruizione di un massimo di 6 giorni per nucleo familiare".

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo e valutati in 550 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede ai sensi del comma 3.

3. All'articolo 1, comma 41, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "15 per cento"».

11.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

11.0.1

[Malan, Zaffini](#)

Precluso

*Dopo l' articolo , aggiungere il seguente:*

«Art. 11- *bis*.

*(Detrazione del consumo culturale individuale)*

1. Dopo la lettera e-*ter*) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, è inserita la seguente:

"e-*quater*). Le spese per l'acquisto di beni e servizi culturali, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e di abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo, e le spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore. La detrazione è ammessa per la parte che eccede euro 129,11. Ai fini della detrazione, la spesa deve essere certificata da fattura o scontrino o altro idoneo documento contenente l'indicazione del nome, del cognome e del codice fiscale dell'acquirente"».

12.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

13.1

[Martelli, Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

14.1

[Martelli](#), [Ciampolillo](#)

Precluso

*Sopprimere l'articolo.*

*Allegato B*

**Pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 2382 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, alla luce della relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 1.0.1, 1.0.2, 1.0.3, 3.31, 3.32, 3.33, 3.37, 3.0.1, 3.0.2, 4.13, 4.0.1, 4-bis.0.2, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.0.1, 6.2, 6.3, 9.2, 9.0.1, 10.0.1, 10.0.2, 10.0.3 e 11.0.1.

Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti.

**Testo integrale dell'intervento del senatore Crucioli nella discussione generale del disegno di legge n. 2382**

Collegli, intervengo per illustrare i motivi della mia contrarietà alla proroga dello stato di emergenza e alle discriminazioni introdotte con il *green pass* che voi intendete approvare oggi.

Non nutro dubbi sul fatto che non ascolterete le mie argomentazioni ma ritenendo che con il provvedimento odierno il Parlamento tocchi il livello più basso della storia repubblicana, voglio che resti agli atti la mia ferma opposizione.

Con gli articoli 1 e 2 del provvedimento oggi al voto, il Senato è chiamato ad avvallare per la quinta volta la proroga dello stato di emergenza nazionale, disposta dal Governo, autorizzando l'adozione di misure di limitazione dei diritti fondamentali dei cittadini italiani in deroga sia ai principi generali sia agli ordinari procedimenti democratici previsti dal nostro ordinamento.

Ho ritenuto giustificata la proclamazione dello stato di emergenza ad inizio 2020 attesa la novità del virus, ma non le proroghe di luglio e ottobre 2020 né quelle di gennaio e aprile 2021; già a tali provvedimenti votai contro e a maggior ragione oggi ritengo sproporzionata la proroga dello stato di emergenza al 31 dicembre che il Governo vi farà approvare non per la sussistenza di una reale necessità, bensì per proseguire a tacitare qualsiasi opposizione democratica nel Paese.

A due anni dalla comparsa del virus, la conoscenza dello stesso è oggi approfondita tanto che sono stati realizzati e inoculati vaccini che - per quanto ancora soggetti a studi - prevengono le peggiori conseguenze della malattia e sono in via di autorizzazione le cure già attualmente utilizzate con successo da molti medici su tutto il territorio nazionale; sul fronte del contagio, l'incidenza dei nuovi casi è in discesa ed è attualmente vicina alla soglia dei 50 casi su 100.000 abitanti (soglia che consentirebbe il controllo della trasmissione basato sul contenimento tramite identificazione e tracciamento dei contatti); gli ospedali hanno cessato da mesi di versare in situazione di stress, tanto che attualmente le terapie intensive sono vuote per oltre il 94 per cento e i posti in area non critica sono disponibili al 93 per cento; la letalità del virus, infine, è scesa per tutte le fasce di età e risulta addirittura inferiore allo 0,01 fino ai diciannove anni e allo 0,1 fino ai 59 anni.

Nonostante tali riscontri oggettivi dimostrino che la situazione sanitaria, pur da mantenere sotto stretto controllo, non sia tale da richiedere drastiche misure emergenziali, voi oggi voterete acriticamente la

proroga dello stato di emergenza imposta dal Governo e contestualmente avvallerete l'introduzione di pesantissime ed ingiustificate discriminazioni tra cittadini vaccinati e non.

Come noto l'articolo 3 del decreto in conversione modifica le finalità e gli ambiti di applicazione della certificazione verde imponendo ai non vaccinati di sottoporsi a continui tamponi per non incappare in limitazioni ai propri diritti costituzionalmente garantiti in ambito lavorativo, sociale e culturale, trattamento differenziato introdotto, fortemente discriminatorio per i non vaccinati, risulterebbe coerente con le dichiarate finalità di contenimento del contagio solo qualora la vaccinazione impedisse la trasmissione del virus o la riduzione delle probabilità di trasmissione fosse quantificata con ragionevole certezza e ritenuta dal legislatore sufficiente a controbilanciare in termini di vantaggi collettivi le lesioni dei diritti imposte ai non vaccinati.

Ad oggi, invece, è da escludersi la capacità del vaccino di interrompere i contagi ed è incerta la quantificazione dell'effettiva capacità di ridurli, In relazione a tale efficacia del vaccino, le stime divulgate nell'ultimo report ISS del 10 settembre risultano particolarmente inaffidabili per almeno tre ordini di motivi:

1) L'analisi compiuta prende in esame il numero di diagnosi positive al Covid-19 in relazione al numero assoluto di vaccinati e non vaccinati senza esaminare l'enorme differenza dei tamponi effettuati dai non vaccinati rispetto ai vaccinati; il differente numero di tamponi effettuato dalle due platee di soggetti ha un'influenza dirimente al fine del calcolo dell'incidenza dei casi positivi tra vaccinati e non, poiché il maggior numero di positivi asintomatici (che risultano circa il 60 per cento del totale) tra i non vaccinati può essere conseguenza proprio dei maggiori controlli a cui tali soggetti devono sottoporsi per ottenere il *green pass* in scadenza ogni 48 ore dall'effettuazione del tampone. Pertanto, per valutare correttamente l'incidenza dei positivi tra i vaccinati e i non vaccinati, è evidente che il rapporto andrebbe calcolato sulla base del medesimo numero di tamponi effettuati in entrambe le platee;

2) La stima dell'efficacia è effettuata sulla base di una media che tiene conto dei casi positivi a partire da aprile 2021; il periodo preso in esame è altamente irrazionale, poiché l'ISS stessa riconosce che l'efficacia dei vaccini si è ridotta in relazione alla variante Delta, che è divenuta predominante in Italia solo da luglio 2021. La stima dell'attuale capacità dei vaccini di impedire il contagio, su cui basare le fondamenta scientifiche del *green pass*, dunque, avrebbero dovuto escludere il periodo aprile-giugno e prendere in esame esclusivamente il periodo luglio-agosto di predominanza dell'attuale variante;

3) vengono conteggiati tra i non vaccinati i casi di diagnosi effettuati entro i 14 giorni dalla prima dose, pur non essendovi certezza in merito ai tempi di sviluppo degli anticorpi e di incubazione del virus; in presenza di tali incertezze, sarebbe risultato corretto espungere dal calcolo tali casi, non conteggiandoli né tra i non vaccinati né tra i vaccinati con prima dose.

Le criticità presenti nel citato elaborato dell'ISS sono idonee a sovrastimare in misura significativa l'attuale capacità del vaccino di impedire la trasmissione dei contagi e sono di evidenza tale da ingenerare il dubbio che l'elaborato stesso risponda allo scopo politico di comprovare l'efficacia del vaccino piuttosto che a fornire oggettive indicazioni scientifiche idonee ad effettuare l'imparziale valutazione di efficacia.

Che i reali obiettivi del *green pass* non risiedano nel tentativo di contenere il contagio e che tale misura non riposi su evidenze scientifiche bensì su interessi di altra natura, è ulteriormente dimostrato dalla bocciatura degli emendamenti volti a consentire la disponibilità del certificato sulla base dei test anticorpali attualmente disponibili; è, infatti, la presenza di anticorpi e non il burocratico accertamento di essersi sottoposti al vaccino a garantire che un soggetto possa avere meno probabilità di infettare gli altri.

In ogni caso, nonostante l'accertamento della effettiva maggior probabilità dei non vaccinati di propagare il virus fosse centrale ed indispensabile ai fini della valutazione dell'efficacia e della proporzionalità del *green pass*, al Parlamento non è stato consentito alcun approfondimento scientifico (tant'è che alle criticità che ho pocanzi accennato nessuno, neppure in Commissione, ha saputo replicare) e, qui in Senato, persino il dibattito è stato strozzato mediante l'ormai consueto abuso del voto di fiducia.

All'assenza di un reale e libero apporto del Parlamento (che invece avrebbe potuto dibattere ed approfondire un tema così delicato durante tutto il mese di agosto), si è affiancata un'opaca gestione dei dati da parte del Governo, del CTS e dell'ISS, una propaganda mediatica martellante e una divulgazione scientifica parziale ed inquinata da dichiarati conflitti di interesse; tutto ciò sta provocando aspre contestazioni e una spaccatura della società senza precedenti nella storia repubblicana del Paese.

Il clima di emergenza perenne, di paura e di odio creato ad arte mi induce a ritenere che le motivazioni sottostanti al provvedimento oggi in discussione non siano quelle dichiarate, ma rispondano a logiche di riduzione degli spazi democratici, di accentramento del potere e di perseguimento di interessi economici anche in chiave geopolitica, ben più che a reali esigenze sanitarie.

Per questi motivi, ritengo che lei Presidente e voi, colleghi senatori, vi stiate rendendo personalmente complici della pericolosa deriva antidemocratica imboccata da questo Governo e per questo consegno questo mio intervento affinché resti formalmente agli atti la mia ferma contrarietà al provvedimento oggi in votazione.

### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Accoto, Alderisi, Anastasi, Barachini, Barbaro, Battistoni, Bellanova, Bini, Bongiorno, Borgonzoni, Bossi Umberto, Caligiuri, Cario, Casolati, Castaldi, Cattaneo, Centinaio, Cerno, Conzatti, Corbetta, Dal Mas, D'Angelo, De Poli, De Vecchis, Di Marzio, Donno, Durnwalder, Ferrara, Florida, Galliani, Ghedini, Giannuzzi, Ginetti, Iannone, L'Abbate, Laus, Lupo, Merlo, Messina Alfredo, Messina Assunta Carmela, Mininno, Moles, Monti, Napolitano, Nastri, Nisini, Pepe, Petrenga, Pichetto Fratin, Pittella, Pucciarelli, Romagnoli, Ronzulli, Russo, Schifani, Sciascia, Segre, Sileri, Stefano e Vitali.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Arrigoni, Castiello, Fazzone, Magorno e Urso, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Briziarelli, Ferrazzi, Lorefice e Trentacoste, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Bottici, Piarulli e Vescovi, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto".

Sono considerati in missione, ai sensi dell'art. 108, comma 2, primo periodo, del Regolamento, i senatori: Nocerino e Toninelli.

#### **Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatrice Gallone Maria Alessandra

Disposizioni per il sostegno nella scuola secondaria di visite d'istruzione a carattere civico - ambientale (2387)

(presentato in data 15/09/2021).

#### **Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 15/09/2021 la 2ª Commissione permanente Giustizia ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

"Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie" (1662)

(presentato in data 09/01/2020)

con proposta di assorbimento del disegno di legge:

Sen. Caliendo Giacomo ed altri "Istituzione e funzionamento delle camere arbitrali dell'avvocatura" (311)

(presentato in data 03/05/2018).

#### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro della giustizia, con lettera in data 2 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione ed i relativi allegati sull'attività svolta nell'anno 2020 dall'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 2<sup>a</sup> e alla 11<sup>a</sup> Commissione permanente (Atto n. 944).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 945).

Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 settembre 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dal Comitato italiano Paralimpico per l'anno 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 7a Commissione permanente (Atto n. 946).

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 6 agosto 2021, ha inviato, ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2021, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in ordine alla notifica della società Fastweb Spa concernente le modifiche dell'architettura di rete ad aggiornamento software delle CPE dei fornitori Huawei, ZTE e Askey.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 8a e alla 10a Commissione permanente (Atto n. 947).

#### **Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, trasmissione di documenti. Deferimento**

Il Presidente dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, con lettera in data 4 agosto 2021, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2019.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente (*Doc.* XCVIII, n. 3).

#### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, con lettera in data 9 agosto 2021, ha trasmesso la deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG sugli Organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1a, alla 5a e alla 12a Commissione permanente (Atto n. 948).

#### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, in data 13 settembre 2021, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, della decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra e del regolamento (UE) 2015/757 (COM(2021) 551 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 8a, 10a e 14a;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura

mondiale basata sul mercato (COM(2021) 552 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a, 13a e 14a;

la proposta di direttiva del Consiglio che ristruttura il quadro dell'Unione per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità (rifusione) (COM(2021) 563 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 6a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a, 13a e 14a;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'efficienza energetica (rifusione) (COM(2021) 558 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 13a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (COM(2021) 564 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'uso di combustibili rinnovabili e a basse emissioni di carbonio nel trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE (COM(2021) 562 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a, 13a e 14a;

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (COM(2021) 571 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a;

la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva n. 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (COM(2021) 557 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 10a e alla 13a Commissione permanente, con il parere della Commissione 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla realizzazione di

un'infrastruttura per i combustibili alternativi, che abroga la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021) 559 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 10a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 13a e 14a;

la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei stabiliti nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (COM(2021) 567 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/631 per quanto riguarda il rafforzamento dei livelli di prestazione in materia di emissioni di CO<sub>2</sub> delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi, in linea con la maggiore ambizione dell'Unione in materia di clima (COM(2021) 556 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 8a e alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (COM(2021) 555 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a, 10a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo sociale per il clima (COM(2021) 568 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 5a e 14a;

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (COM(2021) 554 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 13 settembre 2021. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 13a Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3a, 9a e 14a.

Interrogazioni, opposizione di nuove firme

La senatrice Iori ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-00523 della senatrice Malpezzi e del senatore Parrini.

I senatori De Bertoldi, De Carlo, Garnero Santanchè, La Pietra, Petrenga, Rauti e Urso hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-05974 del senatore Zaffini.

Interrogazioni

[ALESSANDRINI](#) - *Ai Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

il gruppo AMI, Acque minerali d'Italia, *leader* nella produzione e nella distribuzione di acque minerali, include marchi prestigiosi e storici quali Norda, Fabia, Sangemini e Gaudianello e annovera, sul territorio nazionale, numerosi stabilimenti, tra cui Primaluna (Lecco) che occupa circa 50 lavoratori, Bedonia e Tarsogno (Parma) dove lavorano circa 20 dipendenti per ciascuno stabilimento, Valli del Pasubio (Vicenza), dove sono occupati circa 30 addetti, San Gemini e Acquasparta (Terni) presso i quali sono impiegate 86 persone e Monticchio (Potenza), con circa 92 lavoratori;

la Sangemini acque S.p.A., con stabilimenti a San Gemini e Acquasparta, fu rilevata dal gruppo AMI a seguito di concordato fallimentare e include 5 noti marchi: Sangemini, Amerino, Fabia, Grazia e Aura; con l'accordo del 16 novembre 2018, siglato presso la Regione Umbria, tra le organizzazioni sindacali, la proprietà e la rappresentanza sindacale unitaria dello stabilimento di San Gemini, la società AMI si impegnava a compiere importanti investimenti stimati: nell'anno 2018-2019 per circa 9,6 milioni; per l'anno 2020 per circa 8,4 milioni di euro e per l'anno 2021 per circa un milione di euro;

in data 1° aprile 2021, presso il Ministero dello sviluppo economico si è tenuto un incontro riguardante il gruppo Acque minerali d'Italia, al quale hanno partecipato rappresentanti del Ministero, delle Regioni interessate, nonché CGIL, CISL, UILA, FAI-CISL, FLAI, nazionali e territoriali, unitamente alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie;

in questa ultima riunione, i sindacati avevano proposto di individuare un percorso concordato, per gestire unitariamente i prossimi passi per arrivare all'omologa del piano concordatario, da definire in un accordo quadro, con la partecipazione delle istituzioni, ma tale richiesta sembrerebbe essere stata disattesa;

la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale diretta, al contrario, prevede attualmente un piano di rientro non in linea con gli impegni presi dalla proprietà con le parti sociali, visto che avrebbe dovuto garantire la normale operatività degli stabilimenti; tuttavia non permette il necessario rinnovamento tecnologico ed efficientamento delle infrastrutture produttive, non prevede il necessario potenziamento delle strutture commerciali locali per riconquistare le quote di mercato perse durante gli ultimi anni di crisi e riduce in modo estremamente preoccupante il livello occupazionale locale;

il piano di rientro, attualmente depositato al Tribunale di Milano, prende in considerazione solo il soddisfacimento della situazione debitoria della società AMI S.p.A., ma non sembrerebbe essere in grado di garantire la rinascita di quelle attività produttive che rappresentano il motore principale per la ripresa economica di tutto il territorio e per la sopravvivenza di un marchio storico rappresentativo della comunità locale stessa;

il piano aziendale dovrebbe invece rappresentare un punto di partenza di un percorso complesso di rilancio, che non può ridursi solo ad una riorganizzazione del lavoro, ma deve necessariamente passare anche attraverso un riposizionamento commerciale,

si chiede di sapere:

se si intenda procedere ad un'urgente riconvocazione del tavolo di crisi Sangemini presso la struttura di crisi di impresa con tutte le parti interessate, prima dell'omologa del concordato stesso prevista attualmente per il 28 febbraio 2022, in modo da concretizzare un intervento di salvataggio;

quali iniziative di propria competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare al fine di favorire una ripresa del settore e scongiurare uno stato di crisi socio-economica, che rischia di diventare irreversibile per le comunità locali, già colpite dalla crisi pandemica ancora in corso.

(3-02818)

[BITI](#), [RAMPI](#), [VERDUCCI](#), [MARILOTTI](#) - *Al Ministro dell'istruzione.* - Premesso che:



il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, dispone per i possessori del titolo di laurea in medicina veterinaria l'accesso alla sola classe di concorso "zootecnica e scienza della produzione animale", codice A052;

alla medesima classe di concorso hanno accesso ulteriori 7 titoli di laurea: scienze agrarie tropicali e subtropicali, scienze della produzione animale, scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, agricoltura tropicale e subtropicale, scienze agrarie, nonché scienze forestali;

tuttavia, mentre per i medici veterinari è possibile insegnare solo in 3 categorie di istituti (i tecnici agrari, i tecnici industriali e i professionali per l'agricoltura), per i possessori degli altri titoli di laurea è, invece, a disposizione un ventaglio ben più ampio di possibilità, essendo consentito loro l'accesso, in aggiunta alla predetta classe di concorso, alle ulteriori classi di concorso: microbiologia, biologia, scienze alimentari, sicurezza alimentare e biotecnologie, codice A051;

considerato che:

il medico veterinario acquisisce, durante il percorso universitario, uno spettro di conoscenze molto ampio e di notevole peso, che spazia dalla biologia animale e vegetale alla chimica e biochimica, dalla zootecnia all'alimentazione animale, all'igiene fino alla tecnologia degli alimenti. Le sue competenze spaziano, pertanto, dalla diagnosi e cura delle patologie degli animali d'affezione a quelle sulla salubrità e sicurezza degli alimenti, nonché a tutta la delicata galassia della salute pubblica; si aggiunga che nelle attività lavorative esterne al mondo scolastico, nel settore dell'ispezione degli alimenti, controllo della qualità, laboratori e nelle filiere produttive il medico veterinario svolge un ruolo di notevole importanza.

sarebbe dunque opportuna una revisione delle classi di concorso per consentire ai laureati in medicina veterinaria di accedere a classi quali discipline sanitarie (A015), matematica e scienze (A028), scienze degli alimenti (A031), scienze e tecnologie chimiche (A034), scienze naturali, chimiche e biologiche (A050);

tenuto conto che un tale impegno era stato preso già nel 2020, con l'approvazione di un ordine del giorno alla Camera dei deputati che andava proprio in questa direzione, senza contare il fatto che numerosi atti di sindacato ispettivo sono già stati presentati, in questo senso, per sollecitare una presa in carico del problema,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno adoperarsi al fine di consentire ai possessori del titolo di laurea in medicina veterinaria l'accesso ad ulteriori classi di concorso quali quelle citate a titolo esemplificativo, anche al fine di valorizzare un percorso di formazione ad ampio spettro, quale quello conseguito dai medici veterinari.

(3-02820)

[GRANATO](#), [ANGRISANI](#), [CORRADO](#), [LANNUTTI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

il Codacons ha recentemente istituito uno sportello denominato "SOS malagiustizia" per raccogliere i casi di vessazione ingiustificata o gravi ingiustizie cui possono aver concorso le strutture giudiziarie italiane;

sul sito dell'associazione, cui la giurisprudenza ha riconosciuto funzioni para pubblicistiche, si precisa che l'obiettivo dello sportello è di offrire assistenza ai cittadini che subiscono abusi e ingiustizie nell'ambito di processi e procedimenti giudiziari;

già nei primi giorni di attività lo sportello ha ricevuto numerose segnalazioni e richieste di supporto da parte dei cittadini, taluni dei quali già inoltrati al Dicastero della giustizia per sollecitare la sua attivazione a fini dell'accertamento dei fatti;

valutato che:

in particolare, nell'ambito dell'attività dello sportello, è stato recentemente inoltrato un esposto alla Procura della Repubblica di Perugia e al Consiglio superiore della magistratura per segnalare il caso di una pensionata romana, che ha perso la propria casa per un'incomprensibile incoerenza degli organi giurisdizionali competenti in materia di esecuzioni immobiliari;

infatti, nell'esposto, si rilevava come sia stata venduta all'asta la casa di proprietà della pensionata, nonostante il titolo esecutivo utilizzato per procedere alla vendita fosse già stato dichiarato nullo (e la

sentenza fosse passata in giudicato) da un altro giudice della stessa sezione,  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti, con particolare riferimento al caso della signora e alle decisioni dei giudici competenti in materia di esecuzioni immobiliari, e quale sia la sua valutazione al riguardo;

se non ritenga utile istituire a livello ministeriale uno sportello gratuito di servizi che supporti i cittadini su possibili casi di malagiustizia, dando loro risposta in tempi brevi e non lasciando all'esclusiva iniziativa del settore privato tale iniziativa di supporto e vicinanza a chi si ritenga vittima di errori giudiziari.

(3-02821)

[ANGRISANI](#), [GRANATO](#), [GIANNUZZI](#), [ABATE](#), [DI MICCO](#), [LA MURA](#), [LANNUTTI](#), [CRUCIOLI](#) - *Al Ministro dell'istruzione*. - Premesso che:

il reclutamento del personale docente avviene tramite l'utilizzo di diversi tipi di graduatorie (ad esaurimento; di merito; provinciali e di istituto);

all'avvio di ogni anno scolastico, in base ai posti che si rendono disponibili nelle scuole statali, vengono attinti dalle graduatorie di merito (50 per cento) e dalle graduatorie ad esaurimento (50 per cento) i docenti per le immissioni in ruolo, ovvero per la stipula di contratto a tempo indeterminato;

invece, le graduatorie provinciali per le supplenze hanno una validità biennale, sono suddivise in due fasce di appartenenza (nella prima è iscritto chi è in possesso di abilitazione per le graduatorie della scuola dell'infanzia, della primaria e della secondaria di primo e secondo grado e della specializzazione per le graduatorie di sostegno mentre la seconda fascia è riservata a non abilitati e non specializzati, non rientranti nella categoria precedente) e sono finalizzate, in subordine allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, all'attribuzione di incarichi temporanei ed annuali;

il sistema per l'attribuzione delle cattedre al livello provinciale è completamente digitalizzato e dovrebbe consentire un'assegnazione rapida ed efficiente;

valutato che:

per il corrente anno scolastico, l'attribuzione delle supplenze per il personale docente e per il personale educativo avviene sulla base della circolare n. 25089 del 6 agosto 2021 "anno scolastico 2021/2022 - Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A";

come riportato in questi giorni da numerose testate giornalistiche specializzate in materia di istruzione gli uffici scolastici regionali stanno pubblicando gli esiti delle nomine, avvenuti sulla base delle procedure informatizzate. A partire dall'anno scolastico 2021/2022, infatti, il Ministero dell'istruzione ha adottato una piattaforma nazionale, in cui, fino al 21 agosto, i docenti hanno inserito le proprie preferenze ai fini dell'assegnazione degli incarichi di supplenza;

tuttavia, da quanto appreso dagli interroganti sia personalmente sia a mezzo stampa, sembrano esserci stati numerosi malfunzionamenti ed errori nel sistema relativo alle procedure di assegnazione (quali: punteggi errati, mancata pubblicazione delle liste aggiuntive, riconoscimento sbagliato di titoli e abilitazioni, assegnazioni di sedi meno gradite, e quindi più lontane, a docenti con punteggio superiore rispetto ad altri cui è stata assegnata una sede più vicina), creando un'enorme confusione nonché la lesione di legittime aspettative degli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie;

allo stato attuale infatti, con l'avvio delle lezioni a partire dal 13 settembre 2021, mentre numerosi docenti hanno già preso servizio, altri sono in attesa di risposta ai reclami presentati avverso le graduatorie nelle sanzioni previste per la mancata presa di servizio, in attesa di ripubblicazione delle graduatorie corrette;

considerato, infine, che ci sono stati casi eclatanti di errori, ad esempio, come l'assegnazione di cattedre a docenti non specializzati sul sostegno prima che a docenti specializzati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e come si intenda porre rimedio agli errori causati da un sistema di assegnazione digitalizzato che si è dimostrato estremamente lacunoso e non trasparente, con particolare riferimenti all'ambito territoriale di Roma;

se non ritenga opportuno, rilevati i malfunzionamenti nel sistema informatizzato, provvedere

all'istituzione, al livello dei singoli uffici scolastici regionali, di sportelli appositamente dedicati per l'assistenza e il supporto ai docenti ai fini della corretta compilazione delle istanze.

(3-02822)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

[DE FALCO](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.* - Premesso che:

in data 4 settembre 2021, i Vigili del fuoco di Lampedusa hanno recuperato due cadaveri, in avanzato stato di decomposizione, ritrovati nella località Cavallo bianco, nei pressi di cala Spugne, a Lampedusa;

si tratta con tutta probabilità di due donne delle vittime del naufragio dello scorso 30 giugno, quando un barcone si capovoltò tra l'isola siciliana e l'isolotto di Lampione;

su quel naufragio l'interrogante ha presentato il 3 luglio scorso l'atto di sindacato ispettivo 3-02662 rivolto al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai due Ministri in indirizzo, anche in questo ulteriore atto, e che attende ancora risposta;

come è noto, il barcone si è ribaltato ed è colato a picco a 7 miglia e mezzo dalla costa dell'isola siciliana. Nove corpi, che erano sinora dispersi, sono stati localizzati in fondo al mare l'8 luglio dall'unità della guardia costiera, nave "Dattilo". A quel che risulta, un corpo si trova adagiato all'interno dello scafo, mentre altri otto erano sul fondale adiacente;

nel naufragio hanno perso la vita 16 persone, tra cui 7 giovani donne, una delle quali incinta di due mesi. Sui fatti sta indagando la magistratura di Agrigento;

considerato che:

a quanto consta all'interrogante, il recupero dei cadaveri dei migranti non è mai iniziato, sembra per i costi che sono considerati "eccessivi", sebbene si aggirerebbero sui 50.000 euro e nonostante il fatto che di tali costi, tra l'altro, la Caritas, ma anche soggetti singoli, come l'on. Pietro Bartolo, parlamentare europeo del PD, si erano detti disposti a farsi carico, dopo, ovviamente, aver avuto le necessarie autorizzazioni dall'autorità competente;

a parere dell'interrogante, non vi è alcuna motivazione che possa giustificare l'inerzia rispetto alla pietosa e doverosa operazione di recupero dei corpi di nove persone, che hanno perso la vita e non devono essere abbandonate in mare;

non risulta chiaro, inoltre, se i due cadaveri che la corrente ha portato a riva siano stati sottoposti ad esami autoptici o se, come sembra, siano stati poi tumulati senza nemmeno cercare di dar loro un'identità, circostanza che, se confermata, sarebbe l'ennesimo insulto alle vittime della tragedia ed a i loro familiari, oltre ad evidenziare una fretta ingiustificabile,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, per quanto di loro competenza, possano dare maggiori informazioni sulla vicenda, chiarendo, in particolare, se i corpi ritrovati il 4 settembre nei pressi di cala Spugne a Lampedusa siano stati sottoposti ad esami autoptici prima della loro tumulazione;

se, inoltre, consti che i parenti delle vittime del naufragio del 30 giugno abbiano potuto visionare i corpi ritrovati il 4 settembre e se siano stati fatti prelievi del DNA, in modo da consentirne la successiva identificazione, e, in caso negativo, quale sia la motivazione di tali omissioni;

se, infine, sia stato disposto il recupero dei nove corpi di alcune delle vittime del naufragio del 30 giugno, che, come detto, sono stati individuati tramite *robot* subacqueo nei fondali a 7 miglia a ovest di Lampedusa, prima che intervenga la loro totale decomposizione, ed in caso negativo quali siano le motivazioni che dovrebbero giustificare un comportamento che, a parere dell'interrogante, non potrebbe che essere definito inumano.

(3-02819)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[DE POLI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

con decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° luglio 2021 è stata data attuazione al nuovo incentivo, previsto dall'articolo 29-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2020, finalizzato a sostenere

l'acquisto da parte dei cittadini di servizi termali presso gli stabilimenti termali accreditati;  
il "*bonus* terme" è un'agevolazione di cui il cittadino potrà beneficiare prenotando i servizi termali di proprio interesse presso uno stabilimento termale prescelto e coprirà fino al 100 per cento del servizio acquistato, fino a un valore massimo di 200 euro;  
lo stanziamento complessivo previsto per l'intervento è di 53 milioni di euro;  
al momento il *bonus* terme non è attivo;  
con avviso pubblicato sui siti *internet* del Ministero e di Invitalia, soggetto gestore della misura, si viene a sapere, soltanto, che sarà data comunicazione dell'apertura delle prenotazioni dei *bonus*, si chiede di sapere:  
quali azioni il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché vengano comunicati, nel più breve tempo possibile, modalità e tempi di prenotazione del "*bonus* terme";  
se non reputi indispensabile prevedere, nel prossimo disegno di legge di bilancio, il rifinanziamento del fondo destinato al *bonus* terme per sostenere concretamente il comparto termale colpito duramente dall'emergenza COVID.

(4-06000)

[DE POLI](#) - *Al Ministro della salute.* - Premesso che in Veneto, nelle RSA, la carenza di infermieri, dovuta sia al *turnover* per quiescenza che alle assunzioni del personale in servizio da parte delle ULSS, tramite i concorsi di "Azienda Zero", per fronteggiare l'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, ha evidenziato la necessità di intraprendere azioni rapide e strutturali per sopperire all'esigenza di personale infermieristico;

considerato che:

il percorso formativo per accedere alla professione di infermiere è lungo e prevede una laurea triennale con accesso a numero chiuso;

per l'anno accademico 2020/2021 i corsi nazionali a numero programmato della laurea in infermieristica mettono a disposizione 16.013 posti (esclusi i posti da infermiera ostetrica e pediatrica), in Veneto 1.400, il tutto a fronte di una carenza nazionale di 63.000 unità,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda prevedere la possibilità di una proroga fino al 31 dicembre 2023 per le assunzioni in deroga (personale sanitario non appartenente alla UE ed iscritto all'albo delle professioni sanitarie nello Stato di provenienza), attualmente consentite fino al 31 dicembre 2021 dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di sopperire alla grave carenza di personale sanitario e socio-sanitario nelle RSA.

(4-06001)

[PAPATHEU](#) - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

dalle competizioni delle olimpiadi 2020 si è appreso che gli atleti delle paralimpiadi sono considerati "atleti di serie B" in quanto i premi a loro riconosciuti hanno valore diverso da quelli assegnati agli atleti olimpici che hanno ottenuto medaglie;

i premi non arrivano neppure alla metà ovvero: 180.000 euro per l'oro alle olimpiadi contro 75.000 euro per l'oro alle paralimpiadi; 90.000 euro per l'argento alle olimpiadi contro 40.000 euro per l'argento alle paralimpiadi; 60.000 euro per il bronzo alle olimpiadi contro 25.000 euro per il bronzo alle paralimpiadi;

questa sperequazione è incomprensibile e l'impegno, la dedizione e la forza degli atleti che hanno partecipato alle paralimpiadi nel 2021 non sono da meno di quelli che, qualche settimana fa, hanno concluso il proprio percorso alle olimpiadi di Tokyo 2020 (espletate nel 2021),

si chiede di sapere se, nel rispetto della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga di attivarsi al fine di sanare, insieme all'ente CONI, le suddette disparità.

(4-06002)

[LANNUTTI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

la massoneria si definisce ordine iniziatico e la società ideale cui aspira è strutturata in modo gerarchico: coloro che si fanno custodi del sapere hanno il compito di guidare dall'alto il mondo dei profani, affinché anche questi ultimi possano beneficiare della luce di cui gli iniziati sono portatori. Tale concetto di società governata da un gruppo di persone che si ritiene superiore per intelligenza e

cultura è opposto al concetto di democrazia in cui tutti i cittadini hanno uguali diritti nel governo dello Stato. La segretezza è un aspetto fondamentale dell'iniziazione. Nelle logge i "fratelli" non sono mai a conoscenza del reale grado di appartenenza dei loro compagni;

è bene ricordare che l'Italia ha vissuto anni di piombo e terrorismo, stragi impunte e misteri irrisolti, sui quali in molti casi aleggiava l'ombra della massoneria. In particolare della loggia "Propaganda Due", guidata dal grande maestro Licio Gelli, tanto che una legge apposita, legge 25 gennaio 1982, n. 17, sciolse definitivamente la P2 e rese illegale il funzionamento di associazioni segrete con analoghe finalità, in attuazione del secondo comma dell'articolo 18 della Costituzione italiana. Recita l'articolo 18 della Costituzione sulla libertà di associazione: "I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare";

come ai tempi della P2, da una pluralità di fonti provenienti da inchieste parlamentari e da atti processuali recenti, anche oggi affiorano vicende legate a fenomeni di condizionamento dell'azione dei pubblici poteri;

considerato che:

nel nuovo libro del giornalista Ferruccio Pinotti, "Potere massonico", edito da Chiarelettere, uscito nelle librerie nel giugno 2021, a pagina 587, alla domanda: "L'onorevole Elio Lannutti (...) sostiene che la scarsa trasparenza e la segretezza dei massoni sono il vero pericolo della democrazia. Esiste in concreto la possibilità che la P2 sia evoluta in altri percorsi numerati, P3, P4, come dimostrano le relative inchieste giudiziarie", Stefano Bisi, gran maestro del Grande Oriente d'Italia (la più antica e numerosa istituzione massonica italiana), risponde: "Quelli come Lannutti sparano cavolate, lanciano fango, non si occupano di cose serie per fare il bene dell'Italia e sono pericolosi uomini divisori";

l'interrogante, come stranoto alle cronache, sarebbe pericoloso e reo di lesa maestà al Grande Oriente per aver presentato un disegno di legge, AS 364 del 25 luglio 2018, avente come oggetto le "disposizioni in materia di incompatibilità con la partecipazione ad associazioni che comportano vincolo di obbedienza come richiesto da logge massoniche o associazioni similari fondate su giuramenti o vincoli di appartenenza". Una proposta che rende incompatibile con le pubbliche funzioni le iscrizioni ad elenchi basati sul vincolo dell'obbedienza;

considerato infine che:

si devono considerare "associazioni segrete", pertanto come tali vietate dell'articolo 18 della Costituzione, tutte quelle associazioni che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, prevedendo una pena per chiunque promuove, dirige o svolge attività di proselitismo di un'associazione segreta;

ancora oggi, a distanza di 40 anni dalla scoperta della P2 e dalle inchieste portate avanti da magistrati coraggiosi come Ferdinando Imposimato, Agostino Cordova, e ancor prima Giangiacomo Ciaccio Montalto e Carlo Palermo, si assiste a eventi criminosi in cui la massoneria è ancora evidente anello di collegamento tra coloro che detengono il potere all'interno delle istituzioni e la mafia, e nelle quale i "fratelli" fanno la loro comparsa, o direttamente sugli scenari, o ancora come ombre. Nella recente indagine trapanese su logge segrete, denominata "Artemisia", un *pool* di giovani magistrati ha scoperto che politici e "colletti bianchi" locali avrebbero fondato una loro loggia massonica, con tanto di tempio massonico in un palazzo di Castelvetro, guidata da un ex deputato regionale siciliano, lo stesso che anni prima aveva fatto parte della Commissione antimafia regionale, proprio mentre la DIA sottolineava in un'informativa i suoi rapporti d'affari con la famiglia dei mafiosi Messina Denaro di Castelvetro, quei Messina Denaro a cui appartiene il super latitante più ricercato. L'inchiesta ha coinvolto non solo politici e massoni, ma anche uomini dello Stato, tre poliziotti, il cui compito sarebbe dovuto essere quello di prevenire i crimini e perseguirli,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se, alla luce di questi continui attacchi agli organi dello Stato da parte di esponenti della massoneria,

ritenga di doversi attivare per introdurre norme, anche in via d'urgenza, che considerino "associazioni segrete", come tali vietate dell'articolo 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultano la loro esistenza o tengono segrete congiuntamente finalità e attività sociali o rendono sconosciuti, in tutto o in parte e anche reciprocamente, i soci, prevedendo una pena per chiunque promuove, dirige o svolge attività di proselitismo di un'associazione segreta;

se ritenga, in particolare, di dover proporre l'adozione di norme che stabiliscano l'incompatibilità per i dirigenti della pubblica amministrazione, per gli ufficiali dirigenti delle forze armate, per gli avvocati e procuratori dello Stato, per il personale militare e delle forze di polizia dello Stato, per il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, per il personale di livello dirigenziale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per tutto il personale dipendente del Ministero dell'interno, con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico;

se ritenga di dover assumere iniziative normative volte a stabilire l'incompatibilità con la partecipazione ad associazioni di stampo massonico delle cariche di amministratore e sindaco di società pubbliche, ma anche per i magistrati ordinari e speciali, per i magistrati onorari, per i componenti delle commissioni tributarie e per i giudici popolari delle corti di assise e delle corti di assise di appello.

(4-06003)

[ZAFFINI](#) - *Al Ministro dello sviluppo economico.* - Premesso che:

il gruppo tedesco ThyssenKrupp è interamente proprietario dell'unico stabilimento in Italia che produce acciaio *inox*, la fabbrica Acciai speciali Terni (AST);

negli anni si è assistito ad un progressivo e sensibile ridimensionamento delle produzioni, a partire da quella del lamierino magnetico cessata nel 2005; tale produzione oggi è limitata ad un milione di tonnellate, nonostante la richiesta che proviene dal solo mercato italiano sia di oltre un milione e 400.000 tonnellate;

ancora oggi l'AST di Terni produce acciaio *inox* di ottima qualità, riconosciuto ed apprezzato anche all'estero;

l'azionista tedesco ThyssenKrupp ha espresso l'intenzione di uscire dal settore ed ha pubblicamente annunciato la decisione di cedere la fabbrica Acciai speciali Terni ad una nuova proprietà o un azionista di maggioranza, senza fornire garanzie per gli investimenti in corso, né assicurazioni sul fronte dell'occupazione;

la procedura di vendita di AST dovrebbe concludersi entro settembre 2021, come ha affermato, rispondendo ad un'interrogazione in sede di *question time* alla Camera dei deputati lo scorso 8 settembre, il Ministro in indirizzo, mentre i potenziali acquirenti si sono ridotti a tre, due imprese italiane ed una cinese;

lo stesso Ministro ha affermato che: "Come governo stiamo seguendo, in un rapporto trasparente e corretto con la proprietà, la procedura di vendita che non può comunque subire interferenze da parte del governo";

l'affermazione sembra non pertinente, posto che l'estensione anche al settore siderurgico del "*golden power*" consente al Governo di delimitare lo spazio di libera contrattazione tra le parti, sottoponendo al controllo dello Stato eventuali scalate in settori strategici per l'economia come questo, con l'obiettivo di garantire elementi di interesse nazionale quali i livelli occupazionali e la produttività;

considerato che:

la produzione dell'acciaio *inox* è strategica per la sopravvivenza del sistema produttivo italiano che ha caratteristiche universalmente riconosciute di Paese trasformatore;

la tutela del settore siderurgico, elemento imprescindibile delle attività produttive del nostro Paese, *asset* strategico su cui si è costruita la competitività del sistema industriale italiano in settori di straordinaria importanza per la produzione e l'occupazione del Paese, non sembra esser presa nella giusta considerazione dal Governo, che non ha ancora adottato un adeguato piano industriale;

la qualità della produzione ternana ha delle specificità che vanno salvaguardate e delle quali si deve tenere conto, per cui si ritiene che qualunque soggetto che dovesse acquisire il sito dovrà garantire un piano industriale che assicuri e sviluppi queste caratteristiche;

il futuro di AST è una questione vitale non solo per Terni e l'Umbria, già fortemente colpite dalla crisi e dalla deindustrializzazione, ma costituisce un *asset* di interesse nazionale, per la cui salvaguardia, ove ne ricorressero le condizioni, il Governo non dovrebbe esitare ad esercitare il *golden power*, il cui esercizio è stato sempre sostenuto da Fratelli d'Italia, che, da ultimo, con proprio emendamento, ne ha ottenuto la reintroduzione anche a tutela del settore siderurgico come strumento di controllo e *moral suasion*,

si chiede di sapere:

quali informazioni abbia il Ministro in indirizzo per poter affermare con una certa sicurezza che la procedura di vendita di Acciai speciali Terni è in dirittura di arrivo e quali siano i piani industriali proposti dai tre *player* in competizione;

quali garanzie si abbiano, da parte della nuova proprietà, che il sito ternano conservi le proprie capacità produttive (la società delle fucine e il tubificio *in primis*), assicurandone l'integrità insieme al mantenimento dei livelli occupazionali, per scongiurare il pericolo che il polo ternano possa subire ridimensionamenti legati a politiche economiche estranee agli interessi nazionali;

per quali ragioni non abbia ritenuto opportuno soddisfare le pressanti richieste di confronto da parte delle organizzazioni sindacali, magari includendo anche Terni nel corso del suo *tour* elettorale in Umbria, come richiesto dalle autorità cittadine;

perché, sempre stando alle affermazioni fatte dal Ministro, il Governo dovrebbe rimanere estraneo e al di fuori della procedura di vendita di una realtà ritenuta strategica a livello nazionale.

(4-06004)

[GASPARRI](#) - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

sul "Corriere della Sera" del 13 settembre 2021, è stata pubblicata la vicenda del ragioniere Alessandro Pinna, rinviato a giudizio per appropriazione indebita di un milione e 800.000 euro, sottratti dalle casse dell'Unitalsi (Unione ammalati trasporto a Lourdes e santuari internazionali) fra il 2009 e il 2016;

con la complicità di altre 4 persone il Pinna, in qualità di presidente della sottosezione romana dell'Unitalsi, avrebbe impiegato tale ingente somma di denaro per effettuare generose donazioni a parenti ed amici, per acquistare una lussuosa villa in Sardegna, per pagarne la gestione attraverso una governante e per finanziare i suoi soggiorni sull'isola;

risulta del tutto singolare apprendere dai siti della ASL Roma 1 e della ASL di Rieti che il ragioniere Pinna, in entrambi i casi autocertificatosi dottore commercialista, dopo un'ipotesi accusatoria a giudizio dell'interrogante così terribile, dal momento che il denaro sottratto era quello dei malati che si recavano presso i santuari mariani, continui a ricoprire la carica di componente del collegio sindacale della ASL Roma 1, con nomina del Ministero della salute del 2020, e addirittura la carica di presidente del collegio sindacale della ASL di Rieti, con nomina della Regione Lazio del 2019;

dal momento che il collegio sindacale verifica l'attività dell'azienda sotto il profilo della gestione economica, finanziaria e patrimoniale, vigila sull'osservanza della legge, accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, effettua periodicamente verifiche di cassa e svolge le altre funzioni al medesimo attribuite da leggi nazionali e regionali, sarebbe utile conoscere le motivazioni in base alle quali il Ministero della salute e il presidente della Regione Lazio ritengono di lasciare al suo posto un soggetto che, secondo l'ipotesi accusatoria, avrebbe causato gravissimi danni patrimoniali ad un'associazione di volontariato;

giòva sottolineare inoltre che risultano in corso due procedimenti giudiziari a carico di Pinna in qualità di ex presidente dell'associazione "Isola solidale", impegnata nella rieducazione e nel reinserimento delle persone detenute, proprietaria dell'immobile e dei terreni sui quali si svolge l'attività dell'associazione. Il primo procedimento riguarda la morosità nel pagamento del canone di locazione, mentre il secondo verte su gravi irregolarità nel subaffitto di porzioni di terreno, effettuato senza la necessaria autorizzazione scritta del consiglio della fondazione "Opera Divin Redentore". Sembra inoltre che alla vigilia del rinvio a giudizio per la vicenda Unitalsi Pinna si sia dimesso dalla carica di presidente dell'associazione, ma continui a gestirla nei fatti attraverso un suo stretto collaboratore, nominato presidente, e il cognato, nominato direttore,

si chiede di sapere se, alla luce di quanto esposto, il Ministro in indirizzo ritenga ancora opportuno che

un soggetto come il ragionier Alessandro Pinna continui ad occupare due delicati incarichi pubblici, che impattano direttamente sul corretto ed onesto impiego del denaro dei contribuenti e per i quali si richiedono spiccate doti di onestà e moralità.

(4-06005)

[PAPATHEU](#) - *Ai Ministri dell'interno e della salute*. - Premesso che, a quanto risulta all'interrogante: da mesi ci sono quasi mille salme (920 bare per la precisione) che giacciono senza sepoltura nel cimitero "Santa Maria dei Rotoli", a Palermo;

alcune bare sono scoppiate a causa del caldo torrido e nonostante le varie segnalazioni la situazione versa a tutt'oggi in uno stato pericoloso e degradante;

quanto si sta verificando, oltre ad essere irrispettoso nei confronti dei defunti e dei loro congiunti, determina una situazione allarmante dal punto di vista igienico-sanitario in violazione degli *standard* che ogni cimitero deve mantenere;

è evidente che non è più procrastinabile l'adozione di misure immediate per far fronte all'emergenza e per procedere in tempi rapidi alla sepoltura delle bare,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di quanto esposto e se abbiano già predisposto adeguate e tempestive soluzioni;

se non ritengano altresì opportuno adottare tutte le iniziative di competenza volte anche, ove necessario, alla nomina di un commissario per la gestione della situazione esistente e anche per la programmazione di un nuovo cimitero o per l'ampliamento di quello esistente.

(4-06006)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*2ª Commissione permanente (Giustizia):*

3-02821 della senatrice Granato ed altri, sullo sportello "SOS malagiustizia" del Codacons;

*7ª Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):*

3-02820 della senatrice Biti ed altri, sulle classi di concorso per l'insegnamento scolastico dei medici veterinari;

3-02822 della senatrice Angrisani ed altri, sulle procedure di assunzione di docenti inseriti nelle diverse graduatorie;

*10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):*

3-02818 della senatrice Alessandrini, sull'operatività degli stabilimenti del gruppo AMI, Acque minerali d'Italia.



